

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	32
GIUSTIZIA (II)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	82
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	101
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	109

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	117
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	135
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	144
AFFARI SOCIALI (XII)	»	159
AGRICOLTURA (XIII)	»	167
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	224
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	260
<i>INDICE GENERALE</i>	»	261

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Sulla scomparsa dell'onorevole Gaspare Giudice	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Esame C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4
Sui lavori del Comitato	8

*Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza
del presidente Lino DUILIO.*

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla scomparsa dell'onorevole Gaspare Giudice.

Lino DUILIO, *presidente*, interpretando i sentimenti comuni ai componenti dell'organo e ricollegandosi alla sentita commemorazione effettuata in Aula nella seduta odierna dal Presidente della Camera, Gianfranco Fini, desidera ricordare anche in questa sede la figura dell'onorevole Gaspare Giudice, già membro e presidente del Comitato per la legislazione nella scorsa legislatura, venuto a mancare nella giornata di ieri. Nell'arco dei dieci mesi in cui è stato chiamato a svolgere tale mandato, dall'inizio di aprile 2007 fino al febbraio del 2008, il presidente Giudice ha dato prova di grande equilibrio nella gestione dell'organo, unanimemente riconosciuto da tutti i suoi componenti.

Nel ricordare il rapporto di stima, di affetto e di collaborazione instauratosi con l'onorevole Giudice nel corso della comune esperienza presso la Commissione Bilancio, desidera soprattutto richiamare le qualità personali e i profili professionali

da tutti apprezzati: la profonda serietà, l'attaccamento alle istituzioni al di fuori delle logiche di parte, la sua costante e coerente difesa delle istituzioni parlamentari. Tali doti si accompagnavano ad un tratto umano ed uno stile personale propri di un vero *gentleman*.

Franco STRADELLA, ringrazia il presidente per la sensibilità manifestata nel voler ricordare l'onorevole Giudice e si associa commosso alle parole di cordoglio per la scomparsa dell'amico e collega.

Dopo che Antonino LO PRESTI e Doris LO MORO si uniscono al cordoglio espresso dai colleghi, Roberto ZACCARIA, nell'associarsi anch'egli al profondo cordoglio di cui il Presidente si è fatto portavoce, ricorda di essere rimasto particolarmente colpito dalla sensibilità istituzionale manifestata dall'onorevole Giudice quando, durante lo svolgimento della nota dolorosa vicenda in cui si era trovato coinvolto, gli espresse l'intenzione di rinunciare all'incarico di Presidente del Comitato nel caso in cui l'esito della stessa fosse stato diverso da quello da lui auspicato. Tale episodio non è che uno dei numerosi esempi in cui si è manifestata la correttezza e la dignità del collega, doti

che hanno caratterizzato anche il suo turno di presidenza presso quest'organo, unitamente alle sue qualità di imparzialità e competenza.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Esame C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Franco STRADELLA, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2180 nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, da ultimo, nella seduta dello scorso 28 aprile, e rilevato che:

esso reca una delega legislativa volta all'istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari (articolo 32) ed una ulteriore delega diretta a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti (articolo 65); inoltre, viene autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione, con cui definire le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici (articolo 23);

nell'introdurre numerose misure in materia di sicurezza pubblica nelle sue diverse accezioni, il provvedimento in esame correttamente procede, in massima parte, a novellare le preesistenti fonti normative, salve le previsioni relative al-

l'introduzione di taluni nuovi strumenti di contrasto a condotte illecite, quale, ad esempio, la possibilità di sospendere l'attività di associazioni e di procedere al loro scioglimento, in funzione di prevenzione di attività terroristiche (articolo 38); tra le norme modificate vi sono anche disposizioni di recentissima approvazione (l'articolo 36 novella infatti l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 e l'articolo 41, riformulato dalla Commissioni, incide su norme previste nel decreto-legge n. 11 del 2009) circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il testo reca all'articolo 62, comma 1, capoverso Art. 143.3, una deroga esplicita all'articolo 329 del codice di procedura penale;

esso inoltre incide, agli articoli 51 e 63, comma 2, in maniera puntuale su due disposizioni contenute in fonti normative di rango regolamentare integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il provvedimento presenta disposizioni che contengono richiami normativi che andrebbero precisati (in particolare, l'articolo 24 richiama "i soggetti di cui al capo III" del decreto legislativo n. 231 del 2007, senza precisare che si tratta dei soggetti di cui al capo III *del Titolo I* di tale ultimo provvedimento);

il disegno di legge, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (l'articolo 9 utilizza la locuzione "pubbliche vie", in luogo di quella

più usuale di “luogo pubblico”, che ha comunque una portata più ampia; l’articolo 36 novella l’articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 151 del 2008, che pone limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, senza chiarire se il limite introdotto riguardi solo i rapporti di affinità entro il quarto grado ovvero anche quelli di parentela; l’articolo 39, comma 1, lettera f), n. 3) fa riferimento a « detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità », con espressione di uso comune ma non ancora presente nella legislazione vigente; l’articolo 58 fa riferimento alla « sottrazione di *risorse rilevanti* alla consumazione dei delitti »);

reca rubriche delle disposizioni non sempre coerenti con il loro contenuto (ad esempio, la rubrica dell’articolo 38 reca l’espressione « Sospensione cautelativa e scioglimento » senza specificare i soggetti destinatari di tali provvedimenti);

il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato il 3 giugno 2008, antecedentemente alla pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, che reca una disciplina a regime dell’analisi di impatto della regolamentazione, non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

gli articoli 51 e 63, comma 2 – che novellano in maniera puntuale due disposizioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 e nell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica n. 495 del 1992 – siano soppressi in quanto, in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato, non appare congruo l’uso dello strumento della fonte normativa primaria; in alternativa, potendo quest’ultima limitarsi ad autorizzare l’Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa regolamentare, definendo le finalità dell’intervento, gli articoli in questione siano riformulati in tal senso;

all’articolo 32, comma 3 – che conferisce una delega al Governo finalizzata all’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, prevedendo in particolare che l’albo sia istituito con decreto legislativo – si proceda ad esplicitare formalmente i relativi principi e criteri direttivi connessi all’oggetto della delega;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 32, comma 01, come introdotto dalle Commissioni – ove si inseriscono le lettere *c-bis* e *c-ter* all’articolo 2-*quater* della legge n. 575 del 1965 – si precisi il riferimento normativo, atteso che le suddette lettere non risultano collocabili nel citato articolo 2-*quater* della legge n. 575;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 1, comma 2 – che è formulato come disposizione di interpretazione autentica di una norma contenuta nel codice penale – dovrebbe valutarsi l’opportunità di verificare se si tratti effettivamente di norma interpretativa ovvero di una modifica non testuale al citato codice, riformulando, in quest’ultimo caso, la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

agli articoli 8, 9 e 10 – che recano disposizioni unificate dalla finalità di inasprire le sanzioni per condotte lesive del decoro urbano, quali il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (articolo 8, che prevede anche una specifica aggravante nel caso in cui esso sia commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati), la condotta di “chiunque insozzi le pubbliche vie” (articolo 9) ovvero “insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti da veicoli” (articolo 10, che introduce tale disposizione nel codice della strada) – dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire il rapporto di tali disposizioni con le norme vigenti che già prevedono sanzioni, peraltro inferiori, per fattispecie assimilabili a quelle descritte, quali, ad esempio, quelle dettate dalla normativa penale in materia ambientale (articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto codice ambientale), con riguardo all’abbandono o deposito abusivo di determinate categorie di rifiuti ovvero dall’articolo 15 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), che pure già vieta di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” (lettera f), nonché “di gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa” (lettera i);

all’articolo 23, comma 1, lettera b), capoverso ART. 5-*bis*.2 – ove si prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione, di cui viene indicato esclusivamente l’oggetto, ma per il quale si dispone che operi “nel quadro delle norme previste” da un regolamento di delegificazione già vigente (n. 252 del 1998) – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione in conformità al modello di delegificazione delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che richiede di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari, salvo che non si intenda semplicemente autorizzare il Go-

verno a modificare il citato regolamento n. 252 in relazione ai nuovi contenuti che esso è chiamato ad assumere;

all’articolo 36-*bis*, introdotto dalle Commissioni – che novella l’articolo 10, comma 1, lettera c), punto 2), del decreto-legge n. 92 del 2008 – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riferire la novella direttamente all’articolo 2-*bis* della legge n. 575 del 1965, a sua volta novellato dal citato articolo 10;

all’articolo 42, comma 1 – che novella l’articolo 1 della legge n. 1228 del 1954 al fine di prevedere che “l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie” e che consente di negare tale iscrizione o di effettuare la successiva cancellazione – dovrebbe procedersi ad un coordinamento fra la disposizione in esame e l’obbligo generale di iscrizione all’anagrafe previsto dall’articolo 2 della citata legge n. 1228 e le norme che correlano effetti a tale iscrizione, quale ad esempio, l’iscrizione nelle liste elettorali (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967), anche con riguardo all’applicazione di tale disposizione alle persone senza fissa dimora, la cui disciplina dell’iscrizione all’anagrafe è modificata dall’articolo 50 del disegno di legge in esame;

all’articolo 47, comma 1, capoverso ART. 4-*bis*.2 – ove si demanda ad un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 l’integrale definizione di criteri e modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno “di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno” – dovrebbe valutarsi l’opportunità di verificare la con-

gruità dello strumento normativo previsto dalla disposizione in esame, atteso che la stipula del suddetto accordo rappresenta una condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno e che la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 5-*bis*, come introdotto dalle Commissioni nella seduta del 28 aprile 2009 – ove si riformula il primo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di precisare che la fattispecie penale opera nei soli casi in cui si dà alloggio ovvero si cede anche in locazione un immobile “ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno *al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione*” – dovrebbe chiarirsi se la fattispecie penale opera solo in presenza di un *contratto* di locazione, come sembrerebbe desumibile dal tenore letterale della disposizione;

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), nel testo modificato dalle Commissioni – ove si configura un'aggravante relativa al reato di danneggiamento nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto “immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o *risultano ultimati*” – dovrebbe precisarsi la portata della locuzione “risultano ultimati”, potenzialmente riferibile a tutti gli immobili esistenti;

all'articolo 19, comma 1, capoverso *c*) – che prevede una specifica aggravante laddove alcune condotte illecite siano tenute “*nelle immediate vicinanze*” di determinati luoghi – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se l'espressione “*immediate vicinanze*” costituisca un elemento descrittivo della fattispecie sufficientemente determinato, anche tenendo conto

del fatto che esso non sembra direttamente connettersi alla condotta criminosa in quanto tale;

dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di coordinare l'articolo 21, comma 1, lettera *b*) e l'articolo 45, comma 1, lettera *m*), in quanto incidono entrambi sulla stessa disposizione, contenuta nell'articolo 16, comma 1, del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

all'articolo 43, comma 1 – secondo cui gli agenti che svolgono attività di *money transfer* devono conservare copia del titolo di soggiorno del cittadino extracomunitario che ordina operazioni di trasferimento di denaro per dieci anni – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare in che modo tale obbligo vada adempiuto con riguardo all'acquisizione del documento ed alla decorrenza del termine nell'ipotesi in cui lo stesso soggetto effettui più operazioni a distanza di tempo;

all'articolo 45, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*ter* – che sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo da fissarsi con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro – dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare se il contributo è aggiuntivo o sostitutivo dei costi che già gravano sul richiedente;

all'articolo 65, comma 6 – ove si conferisce una delega legislativa finalizzata a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti – dovrebbe precisarsi il termine indicato nella lettera *a*), al fine di riferirlo alle disposizioni entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che nell'attuale formulazione ci si riferisce al giorno della promulgazione della legge n. 689, e non, come sarebbe corretto, alla sua entrata in vigore (il 15 dicembre 1981); peraltro, al medesimo comma, alle lettere *b*), *c*) e *d*), la

formulazione è tale da escludere il riferimento alle giornate del 31 dicembre 1986 e del 31 dicembre 1991, che andrebbe invece incluso. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato

Lino DUILIO, *presidente*, prendendo spunto dal parere testè approvato, che si presenta particolarmente articolato, auspica che le indicazioni del Comitato possano essere prese in considerazione dalle Commissioni, ed eventualmente dall'Assemblea, anche sulla base di emendamenti appositamente presentati e sostenuti dai membri dell'organo.

Ricorda che già nella seduta dello scorso 8 aprile aveva sottolineato l'importanza delle azioni che i relatori e i membri tutti del Comitato possono condurre al fine di renderne più penetrante ed efficace l'attività consultiva. Si rende tuttavia conto che la sede più idonea per far emergere le questioni poste dal Comitato per la legislazione e individuare le opportune soluzioni è principalmente la Commissione, in

quanto in Assemblea tendono a prevalere logiche di schieramento e risulta talvolta difficile sviluppare un ragionamento più articolato sulle indicazioni contenute nel parere, potendosi anche dar luogo a fraintendimenti, come probabilmente avvenuto in un passaggio della seduta dello scorso martedì 28 aprile.

Roberto ZACCARIA, concordando pienamente con il presidente, osserva che in taluni casi le circostanze concrete in cui è chiamato ad operare il Comitato impediscono la possibilità di esprimersi prima che spiri il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione, dovendosi quindi rimettere alla esclusiva disponibilità dei relatori, l'adeguamento dei testi ai rilievi formulati dal Comitato, fermo restando la possibilità di presentare emendamenti per la fase di Aula.

Lino DUILIO, *presidente*, rileva che in tal senso assume particolare importanza l'impegno dei membri del Comitato a dar seguito alle indicazioni dell'organo nelle Commissioni di merito, anche mediante un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei rispettivi relatori.

La seduta termina alle 14.30.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente su una richiesta di documentazione da parte del Ministero dell'interno	9
<i>ALLEGATO (Elenco in ordine cronologico degli atti e documenti concernenti l'esame del ricorso presentato da Domenico Paolo Romano Carratelli nella XIV Legislatura)</i>	<i>16</i>
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazioni del Presidente su una richiesta di documentazione da parte del Ministero dell'interno.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che con nota pervenuta il 23 aprile 2009 il direttore centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, dott. Paolo Guglielman, ha reso noto che l'Avvocatura generale dello Stato, ai fini della valutazione di un atto di diffida notificato dall'avvocato Domenico Paolo Romano

Carratelli presso il Ministero dell'interno con richiesta di risarcimento danni per la mancata proclamazione alla carica di deputato, ha rappresentato l'esigenza di acquisire presso la Giunta delle elezioni l'intera documentazione riguardante il ricorso a suo tempo proposto dall'avvocato Romano Carratelli, candidato con la lista « L'Ulivo per Rutelli » alla Camera dei deputati nelle elezioni del 13 maggio 2001 nel collegio uninominale n. 11 di Vibo Valentia della XXIII Circoscrizione Calabria in contrapposizione a Michele Ranieli, candidato per la Casa delle libertà, e la conseguente attività promossa dalla Giunta quale organo direttamente interessato dalla vicenda. Nella suddetta nota del Ministero dell'interno, pertanto, « si prega cortesemente di voler far tenere la richiesta documentazione, per il successivo inoltramento alla predetta Avvocatura ». Alla nota è allegata copia dell'atto di diffida indirizzato dall'avvocato Romano Carratelli al Ministero dell'interno, nel quale, ricostruita la cronistoria della vicenda relativa al procedimento di verifica dei poteri instaurato nella XIV legislatura sulla base del suo ricorso, si invita e diffida il Ministero dell'interno « a risarcire tutti i

danni patrimoniali e non a qualunque titolo e qualunque causa *patiti e patiendi* così come *scaturiti e scaturiendi* dal comportamento a dir poco gravemente colposo, se non addirittura doloso, posto in essere dai suoi organi amministrativi contemporanei, che possono quantificarsi in non meno di otto milioni di euro (euro 8.000.000,00)» e con l'avvertenza «che in mancanza si procederà con ogni azione consentita per tutelare i diritti come descritti».

Riassume brevemente la vicenda relativa alla verifica dei poteri nel collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria cui la Giunta procedette nella XIV legislatura.

In data 6 giugno 2001 perveniva alla Giunta il ricorso di Domenico Paolo Romano Carratelli, candidato alle elezioni politiche del 13 maggio 2001 nel collegio n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria, avverso l'elezione del deputato Michele Ranieli, motivato sulla base della circostanza che, a fronte dell'esiguo scarto numerico tra i voti dei due candidati in competizione, in molti casi, ad avviso del ricorrente, le schede annullate recavano voti validamente espressi e talvolta il voto espresso mediante due segni, uno sul simbolo e uno sul nominativo del candidato, sarebbe stato considerato valido se riferito al candidato della Casa delle libertà e annullato se riferito al candidato dell'Ulivo. Il ricorrente segnalava inoltre anomalie e irregolarità specificamente verificatesi in alcune sezioni nelle quali sarebbero stati attribuiti al candidato eletto voti a suo giudizio palesemente nulli. Nel ricorso si chiedeva quindi il riesame di tutte le schede nulle nonché di tutte le schede bianche e valide del collegio dato l'esiguo margine numerico di voti di differenza tra il candidato eletto e il ricorrente stesso.

Nella seduta dell'8 maggio 2002 la Giunta, accogliendo la proposta del relatore, deliberava l'apertura dell'istruttoria per il collegio uninominale 11 della XXIII Circoscrizione Calabria. L'attività istruttoria (iniziata in data 8 maggio 2002 e durata per oltre tre anni e mezzo, fino al 22 novembre 2005) consisteva nella revi-

sione da parte del Comitato di verifica delle schede bianche e nulle nonché di tutte le schede valide disponibili. In esito a tale attività istruttoria, il ricorrente Romano Carratelli risultava in vantaggio di 6 voti sul deputato proclamato Michele Ranieli (a fronte del vantaggio di 79 voti del deputato Ranieli attestato nei dati di proclamazione). Nella seduta della Giunta delle elezioni del 23 novembre 2005 il relatore Piergiorgio Martinelli (nel frattempo nominato in sostituzione della deputata Isabella Bertolini, dimissionaria dall'incarico di relatrice), nel riferire alla Giunta sugli esiti dell'istruttoria svolta dal Comitato di verifica, proponeva di archiviare il ricorso del candidato Romano Carratelli, in ragione del fatto che l'estrema esiguità dello scarto di voti registrato dalla Giunta a favore del ricorrente non avrebbe comunque consentito di considerare inoppugnabili i risultati elettorali come verificati, a causa del mancato rinvenimento di un numero non trascurabile di schede. Il relatore proponeva peraltro di non procedere alla convalida dell'elezione del deputato Ranieli. Nella seduta dell'11 gennaio 2006 la Giunta respingeva tuttavia la proposta di archiviazione del ricorso del candidato Romano Carratelli, deliberando così la contestazione dell'elezione del deputato Ranieli. Nella giornata del 7 febbraio 2006 la Giunta delle elezioni procedeva quindi, ai sensi dell'articolo 13 del proprio regolamento, allo svolgimento della seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del deputato Ranieli. In seno alla camera di consiglio veniva verificata la mancanza del numero legale a seguito di richiesta in tal senso formulata da due deputati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento della Giunta e il presidente della Giunta, on. Soro, ne dava comunicazione in seduta pubblica, che veniva quindi tolta. Con successiva lettera al Presidente della Camera il presidente della Giunta segnalava anzitutto di aver ritenuto, alla luce del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, e 13, comma 7, del regolamento della Giunta, che la richiesta di verifica del numero legale fosse

procedibile, non essendo la camera di consiglio un organo diverso dalla Giunta ma una sua specifica sede. Il presidente Soro sottoponeva quindi la questione al Presidente della Camera, che a sua volta ne investiva la Giunta per il regolamento, la quale perveniva infine, nella seduta dell'8 marzo 2006, alla conclusione secondo cui con le vigenti norme regolamentari non era possibile trovare una soluzione interpretativa che consentisse, sia pure in via eccezionale, alla Giunta di proseguire il procedimento, essendo a tale scopo necessario adottare modifiche regolamentari che però, stante la condizione di *prorogatio* dei poteri delle Camere in quel momento, non apparivano facilmente praticabili in quella legislatura. Il procedimento di contestazione dell'elezione si arrestava così definitivamente senza giungere ad una conclusione.

Infine, conformemente alla consolidata prassi, nel corso della legislatura successiva (febbraio 2007) si procedeva allo scarto della documentazione elettorale della XXIII Circoscrizione Calabria relativa alla XIV legislatura, ivi inclusi pertanto i verbali sezionali del collegio n. 11 e le relative schede bianche, nulle e valide, sulla base della specifica autorizzazione allo scarto che era stata nel frattempo formulata dal presidente della Corte di appello di Catanzaro con lettera pervenuta il 15 settembre 2006.

Dà lettura dell'elenco in ordine cronologico degli atti e documenti della Giunta delle elezioni concernenti l'esame del ricorso del Romano Carratelli, tuttora conservati dalla medesima Giunta (*vedi allegato*).

Avverte, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, trattandosi di documentazione riferita ad una legislatura passata e non ravvisandosi quindi motivi ostativi, la Giunta, a norma dell'articolo 5, comma 3, del proprio regolamento, provvederà, per il tramite del Presidente della Camera, a trasmettere al Ministero dell'interno – Direzione centrale dei servizi elettorali, oltre ai resoconti delle sedute di organi

parlamentari, per loro natura pubblici, copia degli ulteriori documenti da lui elencati.

Gregorio FONTANA (PdL) osserva come tra i documenti testé elencati dal presidente figurino in gran parte atti pubblici, accessibili da parte del Ministero senza la necessità di una formale trasmissione. Concorda in ogni caso sulla trasmissione degli atti al Ministero dell'interno.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nel sottolineare come ragioni di cortesia istituzionale consiglino di trasmettere anche la documentazione per sua natura pubblica, prende atto che la Giunta concorda all'unanimità sulla trasmissione della documentazione nei termini da lui indicati.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Invita il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori finora svolti dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto che il deputato AMEDEO LABOCCETTA è cessato dalla carica di presidente di Poste Assicura s.p.a. in data 26 giugno 2008.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, sempre in esito all'istruttoria finora svolta, propone poi, a nome del Comitato, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche, che hanno costituito oggetto di istruttoria ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953:

presidente del Consorzio turistico provinciale di Sondrio s.r.l., ricoperta dal deputato MAURIZIO DEL TENNO, trattandosi di carica ricoperta in un ente che, senza godere di contributi in via ordinaria da parte dello Stato, svolge servizi di promozione turistica nei territori della sola provincia di Sondrio e che pertanto assume un rilievo meramente locale, tale da non consentirne la riconducibilità alle fattispecie di cui all'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, invocabile solo laddove la carica sia ricoperta in un ente o società che svolga servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni locali appartenenti ad una pluralità di regioni;

consigliere di Politec (Polo dell'innovazione della Valtellina) s.r.l., ricoperta dal deputato MAURIZIO DEL TENNO, trattandosi di carica ricoperta in una società cooperativa che, senza godere di contributi in via ordinaria da parte dello Stato, svolge servizi di realizzazione di infrastrutture tecnologiche nel solo territorio della Valtellina e che pertanto assume un rilievo meramente locale, tale da non consentirne la riconducibilità alle fattispecie di cui all'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, invocabile solo laddove la carica sia ricoperta in un ente o società che svolga servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni locali appartenenti ad una pluralità di regioni;

presidente del Consorzio per la gestione dei servizi socio-sanitari della zona di Castiglion della Pescaia (Coeso), ricoperta dalla deputata MONICA FAENZI, trattandosi di carica ricoperta in un consorzio che, senza godere di contributi in via ordinaria da parte dello Stato, svolge servizi riconducibili alla tipologia di atti-

vità degli enti assistenziali, per i quali l'articolo 2, secondo comma, della legge n. 60 del 1953 esclude l'incompatibilità, e considerata altresì la dimensione meramente locale nel cui ambito i servizi sono resi (comuni della sola provincia di Grosseto);

amministratore delegato di Fiera Milano Congressi s.p.a., ricoperta dal deputato MAURIZIO LUPI, considerato che il combinato disposto degli articoli 1, secondo comma, e 2, secondo comma, della legge n. 60 del 1953 esclude espressamente l'incompatibilità per le cariche negli «enti fieria» e che la società Fiera Milano Congressi, senza godere di contributi in via ordinaria da parte dello Stato, svolge esclusivamente attività di organizzazione di eventi non suscettibile di essere ricondotta alla categoria dei servizi svolti per conto di pubbliche amministrazioni.

Sempre in esito all'istruttoria finora svolta, propone, poi, a nome del Comitato, che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente del consiglio direttivo dell'Automobil Club di Palermo, ricoperta dal deputato ANTONINO LO PRESTI, considerato che gli Automobil Club sono enti pubblici non economici che gestiscono servizi (come la riscossione delle tasse automobilistiche) che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni o da altri enti pubblici.

Ricorda, infine, che il deputato Salvatore Ruggeri – la cui carica di consigliere di amministrazione di MPS Banca personale s.p.a. era stata dichiarata incompatibile dalla Giunta nella seduta del 28 gennaio 2009 e che aveva conseguentemente formulato l'opzione per il mandato parlamentare, della quale la Giunta aveva preso atto nella seduta dell'11 marzo 2009 – non ha ancora trasmesso alla Giunta, così come prescritto dall'articolo 17, comma 3, del regolamento della Giunta stessa, un documento da cui risulti l'accettazione delle sue dimissioni dal predetto incarico.

Come convenuto dal Comitato per le incompatibilità nella riunione del 22 aprile 2009, propone, pertanto, a nome del medesimo Comitato, che la Giunta, nell'esercizio dei poteri d'ufficio ad essa riconosciuti dall'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del proprio regolamento, deliberi di richiedere direttamente alla società MPS Banca personale s.p.a. conferma dell'avvenuta accettazione delle dimissioni del deputato Ruggeri dalla carica dichiarata incompatibile.

Rolando NANNICINI (PD), nel trarre spunto dalla risposta trasmessa al Comitato dal collega Labocetta in data 22 gennaio 2009 con la quale comunicava di essere da tempo cessato dall'incarico da lui in precedenza ricoperto e di aver rinunciato ai connessi emolumenti, ricorda che l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 prevede che con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province ed i comuni. Tiene a sottolineare tale previsione legislativa a futura memoria affinché della stessa possa tenersi conto al fine di garantire una maggiore trasparenza e di evitare che si ripetano situazioni quali quella dell'onorevole Stanca, che di recente non ha mancato di polemizzare al riguardo con alcuni parlamentari e con il presidente della provincia di Milano.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, rivolgendosi al deputato Nannicini, fa presente che la questione da lui evidenziata potrà essere valutata durante l'istruttoria che svolgerà il Comitato per le incompatibilità.

Donata LENZI (PD), nel riferirsi alla proposta formulata dal coordinatore Pisicchio in merito alla carica ricoperta dal

vicepresidente Lupi, è dell'idea che nella motivazione alla base della proposta di accertamento della compatibilità non debba accennarsi alla natura delle attività di organizzazione di eventi compiute da Fiera Milano congressi, restando invece opportuno il richiamo al fatto che la società non riceve contributi dello Stato in via ordinaria. Reputa, infatti, sufficiente il riferimento alla natura fieristica della società tale da annoverarla tra le situazioni espressamente escluse dal divieto ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge n. 60 del 1953, essendovi una chiara connessione tra Fiera Milano congressi e Fiera Milano s.p.a., che della prima detiene l'intero capitale sociale.

Pino PISICCHIO (IdV), pur non avendo particolari obiezioni ad accogliere la precisazione interpretativa formulata dalla deputata Lenzi, evidenzia come, al di là del fatto che Fiera Milano congressi rappresenti un ente fiera, occorra a suo giudizio altresì sottolineare che si tratta di una società che non svolge servizi per conto di pubbliche amministrazioni.

Andrea ORSINI (PdL) ritiene che dal punto di vista metodologico occorre tenere presente che la Giunta è chiamata a deliberare sulla compatibilità o meno delle cariche e non sulle motivazioni a sostegno delle singole proposte.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nel ricordare come il regolamento della Giunta preveda espressamente, all'articolo 6, comma 5, l'obbligo di motivazione delle delibere della Giunta medesima e che delle motivazioni deve esser dato conto ai deputati interessati già nel corso dell'istruttoria in Comitato, così come prescrive l'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della stessa Giunta, precisa che in ogni caso oggetto delle votazioni in Giunta sono le proposte del Comitato e non già le motivazioni che le sorreggono.

Donata LENZI (PD) ribatte che il profilo motivatorio relativo alla proposta formulata dal Comitato sulla carica ricoperta

dal deputato Lupi non era del tutto emerso nel corso dell'istruttoria. Ribadisce inoltre che Fiera Milano congressi s.p.a. è interamente di proprietà di Fiera Milano s.p.a. e che pertanto l'unica motivazione a suo giudizio pertinente per escludere l'incompatibilità è quella secondo cui si tratta di un ente fieristico, che non gode di contributi statali. Non si avventurerebbe invece in una qualificazione della natura dei servizi svolti da Fiera Milano congressi.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), dopo aver rilevato che la motivazione prevalente alla base di una proposta del Comitato preclude necessariamente gli altri profili motivatori astrattamente invocabili, osserva che Fiera Milano congressi è senz'altro una società fieristica e tanto basta per escludere l'incompatibilità della carica ricoperta dal vicepresidente Lupi, anche nell'ipotesi in cui la società beneficiasse di contributi dello Stato. Concorda, infine, sul fatto che il Comitato non ha esaminato durante l'istruttoria la natura dei servizi svolti da Fiera Milano congressi, né abbia prestato attenzione alla eventualità che tale società possa o meno godere di contributi statali.

Pino PISICCHIO (IdV), nel prendere atto con un certo stupore delle differenze emerse nell'odierna seduta, fa notare alla deputata Lenzi che nel prospetto di sintesi consegnato nell'ultima riunione a tutti i componenti del Comitato e riportante gli elementi istruttori relativi all'esame delle varie cariche erano già riportate esattamente le stesse motivazioni da lui illustrate nella seduta odierna a sostegno della proposta di accertamento della compatibilità della carica ricoperta dal vicepresidente Lupi. Tiene, poi, a porre in evidenza la circostanza che l'esimente rappresentata dagli enti fieristici non può valere in termini assoluti e apodittici quale che sia la natura delle attività svolte. Il Comitato ha esaminato la posizione del vicepresidente Lupi ed in seguito valuterà le ulteriori cariche che costituiranno oggetto di istruttoria senza lasciarsi condizionare dalla semplice denominazione o

natura fieristica della società presso cui la carica è ricoperta.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, passa alle votazioni sulle proposte del Comitato di accertamento della compatibilità. Avverte che, trattandosi di proposte di accertamento della compatibilità delle cariche in questione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora una proposta fosse respinta si intenderà che la Giunta, per la posizione in esame, abbia deliberato nel senso della incompatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente del Consorzio turistico provinciale di Sondrio s.r.l. ricoperta dal deputato Maurizio Del Tenno.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di Politec (Polo dell'innovazione della Valtellina) s.r.l. ricoperta dal deputato Maurizio Del Tenno.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente del Consorzio per la gestione dei servizi socio-sanitari della zona di Castiglione della Pescaia (COESO), ricoperta dalla deputata Monica Faenzi.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di amministratore delegato di Fiera Milano Congressi s.p.a. ricoperta dal deputato Maurizio Lupi.

La Giunta approva.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, passa alla votazione sulla proposta di accertamento della incompatibilità formulata dal Comitato. Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della incompatibilità della carica in questione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta, qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della compatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente del consiglio direttivo dell'Automobil Club di Palermo ricoperta dal deputato Antonino Lo Presti.

La Giunta approva.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che della carica testé dichiarata incompatibile darà immediata comunicazione al Presidente della Camera ai fini del conseguente invito ad optare.

Infine, se non vi sono obiezioni, avverte che la Giunta, come proposto dal Comitato, provvederà a richiedere direttamente alla società MPS Banca Personale s.p.a. conferma dell'avvenuta accettazione delle dimissioni del deputato Ruggeri dalla carica dichiarata incompatibile nella seduta del 28 gennaio 2009.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**ELENCO IN ORDINE CRONOLOGICO DEGLI ATTI E DOCUMENTI
CONCERNENTI L'ESAME DEL RICORSO PRESENTATO DA DOMENICO PAOLO ROMANO CARRATELLI NELLA XIV LEGISLATURA**

DATA	ATTI E DOCUMENTI
6 giugno 2001	Ricorso alla Giunta delle elezioni di Domenico Paolo Romano Carratelli avverso la proclamazione a deputato di Michele Ranieli per il collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria e allegati prospetti riepilogativi
8 maggio 2002	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni
5 giugno 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
11 giugno 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
13 giugno 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
14 giugno 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
18 giugno 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
19 giugno 2002	Notifica alle parti della conclusione della revisione delle schede bianche e nulle del collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria e allegati prospetti riepilogativi
25 giugno 2002	Memoria aggiuntiva di Domenico Paolo Romano Carratelli
19 luglio 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
16 ottobre 2002	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni
28 ottobre 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
29 ottobre 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
29 ottobre 2002	Notifica alle parti della conclusione della revisione delle schede valide relative al 20 per cento del collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria e allegati prospetti riepilogativi
18 novembre 2002	Memoria aggiuntiva di Domenico Paolo Romano Carratelli
19 novembre 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
20 novembre 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica
21 novembre 2002	Resoconto della riunione del comitato di verifica

DATA	ATTI E DOCUMENTI
21 novembre 2002	Notifica alle parti della conclusione della revisione delle schede valide relative ad un ulteriore 20 per cento del collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria e allegati prospetti riepilogativi
23 dicembre 2002	Memoria aggiuntiva di Domenico Paolo Romano Carratelli
22 gennaio 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
27 febbraio 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
11 marzo 2003	Notifica alle parti della conclusione della revisione delle schede valide relative al collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria e allegati prospetti riepilogativi
8 aprile 2003	Memoria di Domenico Paolo Romano Carratelli
8 aprile 2003	Osservazioni e rilievi dell'on. Michele Ranieli
16 aprile 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
14 maggio 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
20 maggio 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
21 maggio 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
21 maggio 2003	Notifica alle parti della conclusione di una nuova revisione delle schede valide relative al collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria e allegati prospetti riepilogativi
3 giugno 2003	Osservazioni e rilievi dell'on. Michele Ranieli
3 giugno 2003	Memoria di Domenico Paolo Romano Carratelli
19 giugno 2003	Memoria aggiuntiva di Domenico Paolo Romano Carratelli per il comitato di verifica
19 giugno 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
24 giugno 2003	Nota difensiva dell'on. Michele Ranieli
25 giugno 2003	Istanza di Domenico Paolo Romano Carratelli al comitato di verifica
25 giugno 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
2 luglio 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
23 luglio 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
30 luglio 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
23 settembre 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica

DATA	ATTI E DOCUMENTI
24 settembre 2003	Lettera del Presidente della Giunta delle elezioni al presidente della Corte d'appello di Catanzaro
24 settembre 2003	Lettera del Presidente della Giunta delle elezioni al presidente del tribunale di Vibo Valentia
2 ottobre 2003	Lettera del presidente della Corte d'appello di Catanzaro al Presidente della Giunta delle elezioni
2 ottobre 2003	Lettera del presidente del tribunale di Vibo Valentia al Presidente della Giunta delle elezioni
14 ottobre 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
15 ottobre 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
23 ottobre 2003	Resoconto della riunione del comitato di verifica
5 maggio 2004	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni
29 giugno 2005	Lettera di Domenico Paolo Romano Carratelli al Presidente della Giunta delle elezioni
29 giugno 2005	Lettera del Presidente della Giunta delle elezioni al relatore per la XXIII Circoscrizione Calabria, on. Isabella Bertolini
30 giugno 2005	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni
14 luglio 2005	Lettera dell'on. Isabella Bertolini al Presidente della Giunta delle elezioni
14 settembre 2005	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni
14 settembre 2005	Lettera del Presidente della Giunta delle elezioni a Domenico Paolo Romano Carratelli con allegato prospetto riepilogativo
21 settembre 2005	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni
26 ottobre 2005	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni Resoconto della riunione del comitato di verifica
27 ottobre 2005	Notifica alle parti della conclusione della revisione di tutte le schede valide disponibili relative al collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria e allegati prospetti riepilogativi
16 novembre 2005	Memoria dell'on. Michele Ranieli
21 novembre 2005	Memoria di Domenico Paolo Romano Carratelli
22 novembre 2005	Resoconto della riunione del comitato di verifica
23 novembre 2005	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni
11 gennaio 2006	Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni

DATA	ATTI E DOCUMENTI
17 gennaio 2006	Notifica alle parti della convocazione della seduta pubblica
2 febbraio 2006	Memoria di Domenico Paolo Romano Carratelli
2 febbraio 2006	Memoria dell'on. Michele Ranieli
7 febbraio 2006	Resoconto stenografico della seduta pubblica per l'elezione contestata del deputato Michele Ranieli per il collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria
22 febbraio 2006	Resoconto della seduta della Giunta per il Regolamento
28 febbraio 2006	Lettera di Domenico Paolo Romano Carratelli al Presidente della Camera dei deputati e, per conoscenza, al Presidente della Giunta delle elezioni
8 marzo 2006	Resoconto della seduta della Giunta per il Regolamento
14 marzo 2006	Lettera del Presidente della Camera dei deputati a Domenico Paolo Romano Carratelli
3 aprile 2006	Lettera di Domenico Paolo Romano Carratelli al Presidente della Camera dei deputati e, per conoscenza, al Presidente della Giunta delle elezioni
4 aprile 2006	Lettera di Domenico Paolo Romano Carratelli al Presidente della Giunta delle elezioni
5 aprile 2006	Lettera del Presidente della Giunta delle elezioni a Domenico Paolo Romano Carratelli con allegati

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Catanzaro (atto di citazione di Agazio Loiero) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Francesco Caruso, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Bologna (atto di citazione della famiglia del professor Marco Biagi) (<i>Esame e conclusione</i>)	21

Mercoledì 29 aprile 2009. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Catanzaro (atto di citazione di Agazio Loiero).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, nel dare il benvenuto ai colleghi Palomba e Rossomando, nuovi componenti la Giunta (v. *Resoconti stenografici* dell'Assemblea rispettivamente del 2 e dell'8 aprile 2009), ricorda che la domanda d'insindacabilità in titolo è stata avanzata nella scorsa legislatura da Maurizio Gasparri in relazione a una causa civile nei suoi confronti promossa da Agazio Loiero. In tale legislatura, come risulta dagli atti, era stato promosso un tentativo di conciliazione. La

sua anticipata fine non ha consentito alla Giunta di constatare gli esiti di tale tentativo. A seguito dell'intesa maturata presso la Giunta nella seduta del 1° aprile 2009, con lettera inviata il 21 aprile ha nuovamente sollecitato le parti a esperire il tentativo di conciliazione. Con lettera del 23 aprile, il senatore Gasparri ha espresso l'avviso che tale conciliazione non sia più possibile nonostante la sua iniziale disponibilità. È per questo che egli ne ha sollecitato l'esame. Prima di dare la parola al relatore, on. Lo Presti, riferisce tuttavia di aver sentito ieri in serata sia il senatore Gasparri sia Agazio Loiero. Quest'ultimo gli ha ribadito la disponibilità a conciliare. Il senatore Gasparri si è riservato di consultarsi con il suo difensore.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, richiede a questo punto un rinvio della trattazione della domanda al fine di verificare conclusivamente lo stato di eventuali trattative, fermo rimanendo che la deliberazione della Giunta dovrà essere tempestiva in relazione allo sviluppo del procedimento.

La Giunta concorda sulla richiesta del relatore.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Francesco Caruso, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Bologna (atto di citazione della famiglia del professor Marco Biagi).

(Esame e conclusione).

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, riferisce che la vicenda in titolo attiene a dichiarazioni rese dall'allora deputato Francesco Caruso, secondo le quali Marco Biagi e Tiziano Treu sarebbero «*degli assassini*». Tale dichiarazione è stata pubblicata da vari giornali, tra cui *Il Corriere della Sera*, *Il Gazzettino* e altri, in data 10 agosto 2007. Una rassegna stampa al proposito è a disposizione dei componenti la Giunta. Mentre Tiziano Treu non ha reagito a tali affermazioni, la vedova di Marco Biagi lo ha citato in giudizio, a nulla ritenendo valide le scuse di fatto portate dallo stesso Caruso e pubblicate sui giornali del giorno seguente. Specifica che la dichiarazione di Francesco Caruso attecchiva a un episodio di morte sul lavoro avvenuto pochi giorni prima. Caruso attribuiva la responsabilità degli incidenti mortali a quanti hanno promosso e appoggiato una legislazione sul lavoro e sulla sicurezza meno stringente e meno severa nelle sanzioni.

Gli sembra evidente che l'argomento delle morti sul lavoro è ben radicato nel dibattito parlamentare ed è di persistente attualità politica e legislativa. Lo stesso Francesco Caruso, nella legislatura che ha svolto alla Camera, ne ha fatto oggetto di interrogazioni e progetti di legge. Dal punto di vista del diritto di critica, si potrebbe anche sostenere che il Caruso abbia usato un'iperbole, intesa come radicale critica alle posizioni politiche e di regolazione giuridica assunte dagli studiosi di diritto del lavoro quali Biagi, Ichino, Treu e altri. Tutto ciò, tuttavia, non basta a fondare un nesso funzionale con le frasi che oggi gli vengono ascritte. La qualifica di *assassino* rivolta a Marco Biagi non può evidentemente essere ricondotta alla specifica nozione di opinione espressa nel-

l'esercizio del mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, unico punto su cui la Giunta è titolata a intervenire, salva qualsiasi difesa che Francesco Caruso vorrà svolgere nel processo di merito in materia di diritto di critica ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. Propone pertanto la sindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) concorda con la proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (PdL) non può dirsi certo che gli atti parlamentari presentati da Francesco Caruso siano del tutto inconferenti. Preannuncia la sua astensione.

Antonino LO PRESTI (PdL) si associa alla posizione espressa dal suo capogruppo in virtù dell'evidente radicamento politico-parlamentare dell'argomento delle «*morti bianche*». Fermo restando che nel merito dissente nettamente dall'espressione dall'ex collega Caruso, dal quale dista mille miglia, osserva tuttavia che qualsiasi parlamentare, in un momento di intima agitazione, può esser colto dalla voglia di usare espressioni forti. Non vorrebbe che una frettolosa e drastica pronuncia della Giunta si rivelasse un pericoloso precedente.

Donatella FERRANTI (PD) annuncia il suo voto favorevole alla proposta del relatore. Non condivide la preoccupazione del collega Lo Presti, col quale del resto ha contribuito alla redazione di un documento recante i criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare (v. seduta del 14 gennaio 2009), il quale evidentemente richiede di essere applicato caso per caso. La frase «*Angelo e Cristianieri sono morti assassinati nei loro rispettivi cantieri di lavoro, i loro assassini sono Treu e Biagi, le cui leggi hanno armato le mani dei padroni, per permettere loro di precarizzare e sfruttare con maggiore intensità la forza lavoro*» contrasta con ogni senso di limite e di critica che i parlamentari dovrebbero saper esercitare anzitutto verso se stessi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ritiene condivisibile la proposta del relatore, anche perché altrimenti si stabilirebbe un principio di completa licenza in favore dei parlamentari, il cui linguaggio seguirebbe una deriva irrefrenabile.

Marilena SAMPERI (PD) osserva che oggetto della critica di Caruso non era la persona di Marco Biagi. Le affermazioni contestate nulla tolgono alla commozione di tutti per il barbaro assassinio di una persona (le cui idee ella non condivideva) per il solo fatto di averle espresse con coerenza e di essersi adoperata per la loro realizzazione. Non riesce, inoltre, a togliersi la sensazione che l'atteggiamento di molti componenti sarebbe oggi diverso se

di Marco Biagi non si fosse trattato: sarebbe stato forse più facile cogliere che l'oggetto dell'invettiva di Francesco Caruso erano le leggi ispirate da Biagi e Treu e approvate dal Parlamento. Annuncia pertanto il suo voto contrario alla proposta del relatore.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta di dichiarare le affermazioni di cui al procedimento in titolo non concernenti opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e dà mandato al deputato Maurizio Turco di predisporre il documento per l'Assemblea.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sugli esiti del recente vertice dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi G8 (*Svolgimento e conclusione*) 23

AUDIZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente della 9^a Commissione del Senato della Repubblica, Paolo SCARPA BONAZZA BUORA. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sugli esiti del recente vertice dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi G8.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente*, comunica che è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre ricorda che sarà pubblicato il resoconto stenografico dell'audizione.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Dopo un intervento introduttivo di Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente*, e di Paolo RUSSO, *presidente della XIII Commissione della Camera*, il Ministro Luca ZAIA si sofferma sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Intervengono per rivolgere taluni quesiti al Ministro il deputato Mario PEPE (PD), i senatori Fedele SANCIU (PdL), Laura ALLEGRINI (PdL) e Leana PIGNEDOLI (PD), il deputato Nicodemo Nazzeno OLIVERIO (PD), i senatori Nino RANDAZZO (PD) e Alfonso ANDRIA (PD), i deputati Sabrina DE CAMILLIS (PdL), Fabio RAINIERI (LNP) e Sebastiano FOGLIATO (LNP), il senatore Colomba MONGIELLO (PD) e Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente*.

Dopo un intervento di replica del Ministro Luca ZAIA, Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente*, dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	24
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	26
ERRATA CORRIGE	25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni riunite hanno esaminato gli emendamenti presentati al disegno di legge all'ordine del giorno, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da domani, giovedì 30 aprile. Dopo aver dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni III, VI,

VII, VIII, XI, XII, XIII e XIV nonché dal Comitato per la legislazione, rileva che gli identici emendamenti Palomba 32.1 e Garavini 32.2, approvati nella seduta di ieri e diretti a premettere un comma al comma 1 dell'articolo 32 del disegno di legge, contengono delle modifiche all'articolo 2-*quater* della legge 31 marzo 1965, n. 575, che in realtà non appaiono essere riferibili a tale disposizione. Pertanto, qualora non fosse chiarita la reale portata normativa dei predetti emendamenti, ritiene, d'intesa con l'onorevole Bruno, Presidente della I Commissione, che sarebbe opportuno procedere alla soppressione della disposizione introdotta da tali emendamenti, rinviando all'esame dell'Assemblea un ulteriore approfondimento.

Donatella FERRANTI (PD), prendendo atto che l'emendamento 32.2 presentato da deputati del suo gruppo in realtà non sembra essere collocato correttamente sotto il profilo della disposizione su cui va ad incidere, ritiene che per l'esame in Assemblea questo possa essere trovata una soluzione che consenta di inserire nell'ordinamento una norma il cui contenuto corrisponda sostanzialmente a

quello degli identici emendamenti Palomba 32.1 e Garavini 32.2.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto che non sembra al momento possibile chiarire il contesto normativo della disposizione introdotta dagli identici emendamenti Palomba 32.1 e Garavini 32.2 nel disegno di legge n. 2180, presenta in sostituzione dei relatori per la I e per la II Commissione e d'intesa con il Presidente della I Commissione, l'emendamento 32.50 volto a sopprimere tale disposizione (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 32.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva altresì che, a seguito dell'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento Contento 1.11 (*nuova formulazione*), occorre sopprimere il comma 9 dell'articolo 1, volto a modificare l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, che il predetto emendamento è diretto ad abrogare. Propone pertanto di sopprimere il comma 9 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Le Commissioni approvano la proposta di sopprimere il comma 9 dell'articolo 1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di confe-

rire ai relatori, Santelli per la I Commissione e Sisto per la II Commissione il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Santelli, per la I Commissione, e Sisto, per la II Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 169 del 29 aprile 2009, a pagina 62 prima colonna, quindicesima riga, dopo le parole «4-ter.», aggiungere il seguente periodo «Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda».

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
(C. 2180, approvato dal Senato).**

EMENDAMENTO

ART. 32.

Sopprimere il comma 01.

32. 50. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00112 Causi e Benamati: Indennizzi in favore dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia (*Discussione e rinvio*) 27

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00112 Causi e Benamati: Indennizzi in favore dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia.
(*Discussione e rinvio*).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che l'Alitalia negli anni Ottanta e Novanta è stata oggetto di più tentativi di privatizzazione ed accordi (es. KLM ed AIR FRANCE), tutti per altro falliti.

Nel quinquennio 2001-2006 si sono succeduti due aumenti di capitale, l'ultimo dei quali mediante la garanzia governativa ad un prestito di 400 milioni. Per *Il Sole 24 Ore*, che ha controllato il valore patrimoniale di Alitalia, insieme alla banca dati della Thomson Financial che ne ha certificato l'esattezza, un'azione di Alitalia in borsa valeva circa 10 euro nel 2001 e solo 1,57 euro nel 2006.

A fine 2006, il Governo Prodi decise di cedere la compagnia, vendendo il 30,1 per cento (poi innalzato al 39,9 per cento) del capitale azionario, facendo così scattare l'obbligatorietà dell'OPA per il nuovo compratore. La gara però, dopo otto mesi, fallì per il ritiro progressivo di tutti i concorrenti. Il 1° agosto 2007 il presidente Libonati si dimise a pochi mesi dall'incarico ricevuto e il Ministero dell'economia e delle finanze designò come successore Maurizio Prato, cui furono delegati pieni poteri per la gestione aziendale e l'individuazione del percorso per proseguire con la privatizzazione. Nel successivo consiglio di amministrazione del 30 agosto venne approvato il piano di « sopravvivenza » 2008-2010 che prevedeva il ritorno ad un unico *hub* (Roma Fiumicino) e il conseguente drastico ridimensionamento della base di Malpensa. Al secondo tentativo di privatizzazione, manifestarono interesse Air France-KLM (partner di Alitalia in SkyTeam), Lufthansa, AP Holding (controllante di Air One), Aeroflot, e una cordata con rappresentante legale Antonio Baldassarre.

Il 21 dicembre 2007 il consiglio di amministrazione di Alitalia individuò in Air France-KLM l'interlocutore con cui avviare una trattativa in esclusiva. Scelta

avallata, una settimana più tardi, anche dal Tesoro. Il 15 marzo 2008, Alitalia accettava l'offerta vincolante di Air France-KLM che prevedeva un'offerta pubblica di scambio sul 100 per cento delle azioni di Alitalia con una permuta di 160 azioni Alitalia per ogni azione Air France-KLM e un'offerta pubblica di acquisto sul 100 per cento delle obbligazioni convertibili Alitalia. Il valore dell'offerta era di 1,7 miliardi di euro e comprendeva la ricapitalizzazione di 1 miliardo, 138,5 milioni per l'acquisto delle azioni Alitalia, valutate singolarmente 99 centesimi di euro, e 608 milioni per le obbligazioni convertibili.

Il 2 aprile 2008 Maurizio Prato si dimette a causa del mancato accordo con le parti sociali e a seguito delle molte dichiarazioni che indicano nella privatizzazione in atto una svendita. Il 21 aprile il presidente francese Jean-Cyril Spinetta annuncia il ritiro dell'offerta di acquisto di Air France-KLM.

Dopo le elezioni, il nuovo Governo e la compagnia affidano un ruolo di consulente a Intesa Sanpaolo affinché individui il percorso da seguire per una nuova iniziativa di privatizzazione. Fra il 3 ed 4 giugno 2008 i titoli sono sospesi dalle contrattazioni. Il 30 luglio 2008, il piano Fenice della consulente viene discusso dal consiglio di amministrazione della compagnia aerea. Il progetto prevede la costituzione di una nuova società, dove far confluire una parte della vecchia compagnia. Nella nuova società confluirebbe anche AP Holding Spa, la società del gruppo Toto che controlla Air One. A fine agosto il consiglio di amministrazione della compagnia si riunisce per esaminare la situazione finanziaria. Vengono comunicati i dati di cassa aggiornati al mese di luglio, non viene approvata la semestrale. Dopo un'analisi sulle recentissime modifiche introdotte dal Governo alla cosiddetta legge Marzano, il consiglio di amministrazione chiede la dichiarazione di insolvenza al tribunale di Roma. La sentenza viene ottenuta pochi giorni dopo. Nel frattempo, la compagnia passa in amministrazione straordinaria e viene nominato Augusto Fantozzi commissario della compagnia. La

sera di lunedì 1° settembre 2008, la nuova arrivata Compagnia Aerea Italiana, recapita al commissario un'offerta per l'acquisizione di attività da Alitalia Spa dando inizio ad una trattativa tra la CAI, il Governo e i sindacati. Dopo lunghissima trattativa, anche con forti contrarietà sindacali, alla fine l'11 dicembre 2008 CAI sottoscrive con AP Holding l'accordo per l'acquisto di Air One, Air One CityLiner, EAS (European Avia Service) e Air One Technic che, dopo l'integrazione con gli asset che CAI rileverà da Alitalia, daranno vita alla nuova compagnia aerea di bandiera.

Il 12 dicembre 2008, Compagnia Aerea Italiana Spa sottoscrive con il commissario straordinario Augusto Fantozzi il contratto per l'acquisto degli asset di volo Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa al prezzo di 1,052 miliardi con versamento di 100 milioni di euro.

In tutta questa vicenda c'è, però, una parte sconcertante e non ancora conclusa ed è quella che riguarda il trattamento degli obbligazionisti ed azionisti della Alitalia.

Per quanto riguarda gli obbligazionisti, si parla di 715 milioni di euro di obbligazioni convertibili, di cui circa 300 milioni di euro sottoscritte da piccoli investitori anni fa, quando la compagnia era del 51 per cento dello Stato. Questi risparmiatori, fra le altre cose, si sono visti prorogare nell'assemblea del 26 luglio 2005 il termine di scadenza del prestito obbligazionario dal 22 luglio 2007 al 22 luglio 2010, senza potersi opporre al voto determinante di quel Tesoro che era socio di controllo ed obbligazionista di maggioranza dell'azienda.

Per quanto riguarda i piccoli azionisti, parliamo di risparmiatori che hanno subito una perdita di valore del titolo di circa l'80 per cento dal 2001 al 2006 e se lo sono visti sospendere dalle contrattazioni il 4 giugno scorso ad un valore attorno ai 44,5 centesimi di euro.

Ricorda quindi gli interventi che sono stati previsti fino ad oggi atti a favore di questi risparmiatori: con diverse dichiarazioni pubbliche il Presidente del Consiglio

ed il ministro dell'economia e delle finanze hanno espresso la volontà di tutelare i piccoli azionisti e gli obbligazionisti che avevano investito in Alitalia; l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, introduce una tutela del risparmio dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane Spa che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi ad oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, in particolare, prevedendo che essi siano ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ossia a ricorrere alle disponibilità del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie finanziato con i cosiddetti conti dormienti; per le modalità di attuazione dell'indennizzo a favore dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane Spa, il decreto-legge n. 134 fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio, a tutt'oggi ancora non emanato; con l'articolo 7-*octies*, aggiunto in corso di approvazione al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, si prevede che, ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario « Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile » emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, venga attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 2012, con un taglio minimo unitario di 1.000 euro; sulla base di quanto previsto dall'articolo 7-*octies* e del prezzo medio nell'ultimo mese di contrattazione, il rimborso massimo è pari a circa il 33 per cento del valore iniziale; il rimborso a mezzo titoli di cui al punto precedente ha un tetto di 100 mila euro per ogni azionista che di fatto sembrerebbe escludere i fondi. Sottolinea altresì che nessuna misura ad oggi è stata assunta per gli azionisti. Ricorda che, in sede di conver-

sione del decreto-legge n. 5 del 2009 è stato accettato dal Governo un ordine del giorno a firma Benamati, Fluvi e Lulli che lo impegna a « a valutare il possibile rafforzamento di misure a tutela degli obbligazionisti, prevedendo adeguati stanziamenti che le rendano efficaci, nonché ad estendere tali misure anche a favore degli azionisti, allo stato del tutto privi di qualunque forma di garanzia dei propri crediti ».

Sottolinea quindi che gli obbligazionisti che hanno dovuto rinunciare al rimborso del prestito nel luglio 2007, si trovano oggi a concorrere con la massa dei creditori chirografari di Alitalia, mentre le operazioni di rimborso degli obbligazionisti e quelle previste per gli azionisti sono poi condotte ricorrendo ai fondi dei cosiddetti conti dormienti. Considerando una capienza di questi conti di 800 milioni di euro (cifra per la quale si attende nel prossimo mese di maggio un'indicazione definitiva del Governo), di cui circa 400 già impegnati in precedenza per la tutela degli azionisti Alitalia, Cirio, Parmalat rimarrebbero circa 300 milioni di euro.

Alla luce di tutto ciò, sottolinea che nella risoluzione si chiede di predisporre, anche nelle more del completamento delle procedure di individuazione dell'ammontare complessivo del Fondo finanziato con i conti dormienti, prime forme di riconoscimento di indennizzo dei risparmiatori (piccoli azionisti e obbligazionisti) rimasti esclusi dalla cessione di Alitalia. In secondo luogo, anche al fine di prevenire e contenere il possibile formarsi di contenziosi giurisdizionali, si impegna il Governo a prevedere idonee forme di integrazione del suddetto Fondo, tenendo conto della particolare condizione degli obbligazionisti Alitalia.

Marco CAUSI (PD), ad integrazione delle considerazioni già svolte dal deputato Benamati, ritiene necessario che il Governo chiarisca taluni aspetti relativi alla tematica in oggetto. In primo luogo, occorre sapere quando sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 3, comma 2,

del decreto-legge n. 134 del 2008, con il quale dovranno essere definite le modalità di attuazione dell'indennizzo in favore dei piccoli azionisti ed obbligazionisti di Alitalia; inoltre considera indispensabile che il ministro dell'economia compia una valutazione in merito al numero degli obbligazionisti Alitalia i quali intendano avvalersi delle previsioni in loro favore contemplate dall'articolo 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009; infine, appare opportuno aprire una riflessione circa l'ipotesi, avanzata dagli stessi azionisti di Alitalia, di effettuare un concambio tra le azioni della vecchia Alitalia e quella della nuova Alitalia.

Stefano GRAZIANO (PD) rileva come la volontà di tutelare i piccoli azionisti e gli obbligazionisti che hanno investito in Alitalia abbia formato oggetto di diverse dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio e del ministro dell'economia e delle finanze. In tale prospettiva, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008, che introduce una tutela del risparmio dei piccoli azionisti o obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane Spa, i quali non abbiano esercitato i diritti di opzione per la conversione dei titoli in azioni della nuova società, avrebbe dovuto rappresentare la concretizzazione delle intenzioni dichiarate, prevedendo che a tali soggetti si applichino i benefici previsti dall'articolo 1, comma 343, legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), avvalendosi del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie alimentato dai cosiddetti conti dormienti.

Nonostante le intenzioni espresse dal Governo e le previsioni legislative appena richiamate, il decreto del Presidente del Consiglio che dovrebbe disciplinare le modalità di attuazione dell'indennizzo non è stato tuttavia ancora emanato, aumentando in tal modo l'incertezza sulle sorti degli investimenti e sulle possibilità di ottenere un ristoro integrale e soddisfacente.

Pertanto, al momento i piccoli azionisti e obbligazionisti Alitalia vanno ad allun-

gare una lista che comprende i risparmiatori coinvolti dai casi Cirio e Parmalat, i titolari delle obbligazioni argentine, ma anche coloro che avrebbero dovuto fruire della cosiddetta « *social card* », per i quali sono disponibili risorse finanziarie, pari a circa 800 milioni di euro, limitate rispetto alle reali necessità.

Sottolinea quindi come in questi giorni le questioni connesse alla vicenda Alitalia siano nuovamente d'attualità, e come torni a farsi sentire la voce di quanti temono di aver perso tutto (o quasi) il proprio investimento in obbligazioni della vecchia compagnia di bandiera.

In tale contesto, tra le possibili iniziative prospettate dai soggetti interessati nei confronti del ministero dell'economia e delle finanze o degli ex vertici della compagnia di bandiera al fine di ottenere un rimborso dei crediti, pare al momento profilarsi l'ipotesi di un'azione legale collettiva contro il Ministero interessato, per non aver agito nell'interesse degli azionisti e dei creditori, i quali dovranno attendersi, alla luce delle previsioni dell'articolo 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009, un rimborso di circa il 30 per cento del valore nominale delle obbligazioni, senza interessi, mediante uno scambio con titoli di Stato di nuova emissione con scadenza nel 2012.

Sebbene il Governo, all'indomani di un'assemblea degli obbligazionisti Alitalia andata deserta a causa della determinante assenza del Ministero dell'Economia, abbia cercato di tranquillizzare gli animi, affermando che le misure a sostegno degli obbligazionisti Alitalia sono state definite sulla base dello stato di finanza pubblica e che, nonostante le priorità dell'ultima ora, intende mantenere fermo l'impegno a favore dei risparmiatori, ritiene che l'incremento per i piccoli risparmiatori della misura dell'intervento statale a favore degli obbligazionisti Alitalia, resti ancora una mera ipotesi di studio, che, al di là dei messaggi e dei segnali rassicuranti, lascia permanere una situazione di notevole incertezza, tradendo in tal modo un impegno, quello della tutela del risparmio, il

quale non ha solo valenza elettorale e politica, ma anche e soprattutto istituzionale.

In tale condizione ritiene pienamente condivisibile il contenuto della risoluzione in discussione, che dichiara di sottoscrivere.

Cosimo VENTUCCI (PdL) rileva come tra i piccoli azionisti Alitalia siano compresi i dipendenti della stessa compagnia aerea che in passato erano stati costretti a convertire somme loro spettanti in azioni della società, ritenendo in tale contesto opportuno distinguere la posizione di tali soggetti rispetto a quella degli altri azionisti, che hanno compiuto liberamente le proprie scelte di investimenti.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Ventucci, rileva come la questione affrontata dalla risoluzione investa l'intera platea dei piccoli azionisti Alitalia, che hanno subito consistenti perdite di capitali e che potrebbero scegliere di cambiare volontariamente le azioni da loro possedute con quelle della nuova Alitalia.

Giovanni FAVA (LNP), nel condividere le osservazioni formulate dal collega Ventucci riguardo ai dipendenti che si sono visti in qualche modo costretti a convertire le somme loro spettanti in azioni della società, chiede che la parte dispositiva

della risoluzione possa essere integrata anche con un riferimento a questa vicenda. Nel lamentare l'assenza tra le file del PD del deputato Colaninno, che avrebbe potuto fornire un utile contributo alla discussione, manifesta la disponibilità a valutare favorevolmente la risoluzione, ove opportunamente riformulata.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ribadisce che, qualora si intendesse intervenire ulteriormente su tale problematica, sarebbe opportuno riconoscere un trattamento di maggiore tutela in favore dei dipendenti Alitalia costretti a sottoscrivere azioni della compagnia.

Raffaello VIGNALI (PdL) sottolinea che le problematiche sollevate nella risoluzione sono reali e molto avvertite soprattutto dai piccoli azionisti. Ricordato che l'articolo 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009 fa riferimento a piccoli azionisti che non accettano il concambio, ritiene necessario conoscere la posizione del Governo sulla risoluzione in esame. Aggiunge che, in questo caso, la tutela dei piccoli risparmiatori appare un atto ancora più significativo dal punto di vista etico, trattandosi di persone che hanno investito il loro denaro in un'azienda di Stato.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	37
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	34
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Emendamenti testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti	34
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	38
AVVERTENZA	36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 14.50.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini. (*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, come già comunicato, sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, ricorda che il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è favorevole, mentre il parere della Commissione Bilancio è favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Presenta quindi gli emendamenti 2.100 e 2.101, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, nonché gli emendamenti 2.102, 2.103, 2.104 e 3.100, recanti mere correzioni di forma.

Il sottosegretario Francesco Nitto PALMA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

David FAVIA (IdV) chiede un chiarimento sull'emendamento 3.100, che prevede la soppressione delle parole « della Repubblica italiana ». Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.100, chiede se, per rispettare le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, non si debba prevedere, ai fini della nomina del commissario, l'intesa anche con la provincia di Pesaro.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, per quanto riguarda la soppressione delle parole « della Repubblica italiana », risponde che si tratta di una correzione di forma: negli atti normativi si usa citare la « *Gazzetta ufficiale* » semplicemente come tale, e non come « *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* ». Per quanto riguarda l'intesa con la provincia di Pesaro, premesso che l'emendamento recepisce una condizione testuale della Commissione Bilancio e che in questa fase la Commissione di merito non può apportare al testo modifiche che non si basino sui pareri espressi dalle altre Commissioni, osserva che, in ogni caso, è corretto far riferimento, per l'intesa, alla sola provincia di Rimini, in quanto è questa che dovrà

sostenere gli oneri principali del trasferimento dei comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104 e 3.100 del relatore; delibera quindi di conferire al relatore, deputata Dal Lago, mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame; delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2009.

Mario TASSONE (UdC), *relatore*, ricorda che il provvedimento interviene per colmare una lacuna normativa della disciplina in materia di reati elettorali e che la

stessa Cassazione ha tenuto sul punto una giurisprudenza oscillante. Esprime quindi l'auspicio che l'iter della proposta di legge sia breve.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, considerata l'assenza del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, considerata l'assenza del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che sono presenti tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione e considerato che non è stato possibile, nella giornata di ieri, svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che il 30 aprile 2009 scade il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva sulla modifica dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e aggregazione di comuni e province, e propone di chiedere alla Presidenza della Camera il differimento di tale termine al 31 luglio 2009.

Giuseppe CALDERISI (PdL), Doris LO MORO (PD), in sostituzione di Sesa AMICI (PD), Luciano DUSSIN (LNP), David FAVIA (IdV), Mario TASSONE (UdC) e Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) convergono sull'opportunità di chiedere il differimento del termine richiamato dal presidente.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO DEI NOVE

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Emendamenti testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.25.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi.**C. 2353 Paolo Russo.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, al comma 1 stabilisce in 110 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza del verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. A seguito del riordino operato con il citato decreto legislativo n. 102 del 2004, il Fondo ha visto la propria dotazione suddivisa in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori. Il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha infatti inteso promuovere soprattutto il ricorso al sistema assicurativo agevolato, che è assunto a finalità primaria degli interventi del Fondo, il quale ha «l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione» ovvero di dare nuovo impulso all'assicurazione dai rischi meteorologici.

Il comma 2 dell'articolo unico prevede che le disponibilità del capitolo di bilancio sul quale è gestito il Fondo possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Il comma 3 reca la copertura dell'onere di 110 milioni di euro nel 2009 derivante

dal finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi. Alla copertura si provvede: quanto a 90,1 milioni di euro, mediante l'utilizzo di una parte delle risorse relative al Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (cosiddetto Fondo conti dormienti); quanto a 19,9 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4 provvede a reintegrare di 90,1 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo «conti dormienti» attraverso una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Segnala, per inciso, che la proposta di legge riproduce il testo dell'articolo 8-*decies* dell'emendamento Dis. 1.1 presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 (C. 2187), sul quale è stata posta la questione di fiducia. In quella sede l'articolo 8-*decies* è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza della Camera.

Per quanto riguarda i profili di competenza del Comitato, ricorda che la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale è riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale, alla materia «tutela della concorrenza», spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha riconosciuto la riconducibilità alla materia in questione del Fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura, sostituito dal fondo oggetto del provvedimento in esame a seguito del riordino operato con il decreto legislativo n. 102 del 2004.

Osserva inoltre che la proposta di legge non modifica la vigente disciplina sulla partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PARERI

*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti ed abb.*

ALLEGATO 1

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna (Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini).**EMENDAMENTI**

ART. 2.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario.

2. 100. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2:

al comma 2, sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno.

2. 101. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: Il ministro dell'interno nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario avente il compito *con le seguenti:* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito.

2. 102. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi, *con le seguenti:* entro centottanta giorni.

2. 103. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e successive modificazioni.

2. 104. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: della Repubblica italiana.

3. 100. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi (C. 2353 Paolo Russo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2353 Paolo Russo, recante « Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi »

considerato che:

la proposta di legge prevede il finanziamento per l'anno 2009 del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, il quale è finalizzato ad incentivare la stipula di contratti assicurativi con l'obiettivo di promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche e alle strutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali;

la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale è riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale, alla materia « tutela della concorrenza », spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

la proposta di legge non modifica la vigente disciplina sulla partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	39
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Lo Presti, in data 27 aprile 2009, ha rassegnato le proprie dimissioni da relatore dei provvedimenti in esame, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Industria del Senato, di un emendamento al disegno di legge n. 1195 collegato alla finanziaria, volto a riscrivere la disciplina dell'azione

risarcitoria collettiva, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2008. Tale novità, secondo l'onorevole Lo Presti, impedirebbe « l'ulteriore iter » delle proposte di legge in materia di azione risarcitoria collettiva, delle quali egli è relatore.

Pur comprendendo le argomentazioni che hanno portato l'onorevole Lo Presti a rassegnare le dimissioni, ritiene che non vi siano le condizioni per nominare un nuovo relatore. Il disegno di legge che contiene la nuova normativa sull'azione risarcitoria collettiva sarà infatti trasmesso alla Camera dei deputati. Quando ciò accadrà, la Commissione Giustizia potrà invitare la Commissione Attività produttive, alla quale verosimilmente sarà assegnato il provvedimento, a chiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo contenente tale normativa. Una volta avvenuto lo stralcio, il provvedimento potrà essere assegnato alla Commissione Giustizia ed essere quindi abbinato alle proposte di legge oggi in esame. Ritiene del tutto evidente che sarebbe contrario ai principi di economia procedurale, ai quali si ispira il regolamento della Camera, proseguire oggi l'esame del testo unificato e dei relativi emendamenti.

Antonino LO PRESTI (Pdl), *relatore*, prende atto di quanto dichiarato dalla Presidente Bongiorno e la ringrazia.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene del tutto inopportuno che la Commissione Industria del Senato abbia avviato l'esame della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, soprattutto in considerazione del fatto che ciò è avvenuto tramite l'approvazione di un emendamento al disegno di legge n. 1195 collegato alla finanziaria, volto a disciplinare materie rispetto alle quali la *class action* dovrebbe essere estranea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 aprile 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di aver svolto nella precedente seduta la relazione sul provvedimento. Rileva quindi che, in considerazione dell'approvazione all'unanimità del provvedimento al Senato, sarebbe auspicabile che la Commissione procedesse all'esame lo stesso in sede legislativa. Ri-

corda, peraltro, che a tal fine è necessario acquisire l'assenso di tutti i gruppi e del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) nella qualità di rappresentante del suo gruppo, esprime l'assenso affinché la Commissione possa esaminare il provvedimento in sede legislativa. Ritiene peraltro opportuno che siano svolte talune audizioni, con particolare riferimento ad alcuni sindaci, come ad esempio quello del Comune di Vittoria, che hanno adottato iniziative particolarmente significative per il contrasto del fenomeno dell'usura.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura all'onorevole Ferranti che la sua richiesta di audizione sarà esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nicola MOLTENI (LNP) condividendo l'opportunità di svolgere l'esame del provvedimento in sede legislativa, esprime l'assenso del proprio gruppo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, condividendo l'opportunità di proseguire l'esame in sede legislativa, si riserva di acquisire le opportune autorizzazioni per poter esprimere l'assenso del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01350 Maran: Sulla situazione in Darfur	46
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	50
5-01351 Picchi: Sulla ristrutturazione della rete consolare in Germania	47
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	52

RISOLUZIONI:

7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	47
ALLEGATO 4 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO:

Comunicazioni del Presidente	48
------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di propria competenza contenute nel nuovo testo del disegno di legge in oggetto, contenente 66 articoli, approvato dal Senato e modificato dalle Commissioni I e II, assegnatarie in sede referente.

In generale, osserva che il provvedimento contiene una serie articolata di riforme che, ancorché eterogenee quanto ai relativi contenuti, si caratterizzano per la comune finalità volta a garantire un efficace sistema di sicurezza pubblica. Tali riforme, infatti, interessano la legislazione antimafia, l'immigrazione, la sicurezza urbana, la tutela dei soggetti deboli e, più in generale, la sicurezza pubblica intesa

come controllo del territorio. Il disegno di legge in esame affronta una serie di questioni problematiche di assoluta delicatezza, che richiederebbero un accurato approfondimento che non appare tuttavia conciliabile con i tempi a disposizione della Commissione.

Peraltro, ricorda che talune norme, contenute nel testo iniziale, sono state inserite nel decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge del 24 luglio 2008, n. 125, in materia di sicurezza pubblica, sul quale la Commissione ha espresso nel luglio 2008 un parere favorevole. Complessivamente, il disegno di legge in esame costituisce parte integrante del cosiddetto « pacchetto sicurezza » volto a soddisfare la sempre maggiore richiesta di sicurezza proveniente dai cittadini.

Passando agli articoli di competenza della Commissione, contenute nel testo licenziato ieri dalle Commissioni di merito, osserva che l'articolo 1, comma 2 apporta modifiche al codice penale, recando una norma interpretativa secondo la quale la circostanza aggravante indicata all'articolo 61, comma 11-*bis*, del codice, relativa al fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, è da riferire a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. Al comma 10, si inseriscono tra le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli 183-*bis* e 184-*ter* per prevedere, rispettivamente, che l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadini di un Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide è eseguita dal questore e che l'allontanamento è disposto in conformità ai criteri e alle modalità previsti dal decreto legislativo n. 30 del 2007 (« Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri »), con riferimento all'articolo 20 disciplinante le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, prevedendo un innalzamento del periodo di tempo necessario per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano. Tale previsione è volta a limitare il fenomeno dei cosiddetti matrimoni « di comodo » utilizzati per acquisire più rapidamente la cittadinanza italiana. La norma prevede una riduzione alla metà dei termini in presenza di figli nati dai coniugi. L'articolo 4 provvede altresì a modificare l'articolo 9 della stessa legge n. 91 per prevedere l'obbligo di pagamento di una tassa pari a 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza e la destinazione del gettito derivante dalla tassa allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo avrebbe destinato per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.

L'articolo 6 modifica l'articolo 116 del codice civile, relativo al matrimonio dello straniero nella Repubblica, per prevedere l'obbligo dello straniero di produrre all'ufficiale dello stato civile un documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano oltre alla dichiarazione rilasciata dalle autorità del suo Paese che nulla osta al matrimonio. Con un emendamento in Commissione è stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 116 che dispone che, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste.

Inoltre, all'articolo 18, in tema di modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci, è previsto l'inserimento nel codice penale di un nuovo articolo 574-*bis* che inquadra la fattispecie di reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero. La norma sanziona chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

L'articolo 21 prevede a sua volta la novella al testo unico in materia di immigrazione, al fine di inserirvi un nuovo articolo 10-*bis* che disciplina la nuova fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione, nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, senza possibilità di fare ricorso all'istituto dell'oblazione processuale. È da segnalare che, ai sensi del comma 4, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato, non è richiesto il rilascio

del nulla-osta, di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento, di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Appare opportuno segnalare che, ai sensi del comma 6, nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

L'articolo 43 mira a contrastare il fenomeno del riciclaggio attraverso l'utilizzo del sistema di *money transfer*. Come è noto, infatti, questi trasferimenti di denaro all'estero, operati da cittadini stranieri, rischiano di sfuggire ai controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio e di confluire nel circuito dei finanziamenti del terrorismo e della criminalità organizzata transnazionale. La norma dispone in particolare che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 («Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»), gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo, gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli

agenti in attività finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

L'articolo 45, recante modifiche al testo unico in materia di immigrazione, a seguito di emendamenti approvati in Commissione, novella l'articolo 5 del testo unico in tema di rinnovo del permesso di soggiorno, per stabilire che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni - e non più novanta - prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.

Rileva altresì la modifica all'articolo 14, comma 5, del testo unico, relativo all'espulsione e alla permanenza dello straniero nel centro di permanenza temporanea nel corso della procedura di convalida. Ad oggi, il comma 5 prevede che la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. La modifica apportata con emendamento in Commissione prevede che, trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono tali condizioni, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il re-

spingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. Precisa il comma 1-*bis* dell'articolo 45, inserito con emendamento in Commissione, che tali norme si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 14 del testo unico è altresì modificato per prevedere che, quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

Il testo unico è ulteriormente modificato con l'inserimento di un nuovo articolo 14-*bis* per l'istituzione del Fondo rimpatri, presso il Ministero dell'interno, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nel Fondo confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, nuovo comma 2-*ter* - per cui la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo da un minimo di 80 ad un massimo di 200 euro, fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno - nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi

alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Appaiono significative le novelle apportate dall'articolo 48 all'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione, finalizzate a contrastare l'immigrazione clandestine e i correlati fenomeni del traffico di essere umani, dei trattamenti inumani o degradanti cui sono sottoposti i migranti clandestini, del loro sfruttamento sessuale, anche ai fini della prostituzione, o lavorativo, dello sfruttamento dei minori. Analogamente è da citare l'articolo 53 sul rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea, che avviene nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie e si applica ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Infine, ritiene necessario soffermarsi sulla norma, di cui all'articolo 66, relativa alla copertura finanziaria del provvedimento. Essa dispone, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 21 e 45, l'utilizzo degli accantonamenti del Ministero degli affari esteri per importi pari a 2.386.000 euro per il 2009, a 26.455.000 euro per il 2010 e a 20.641.000 euro per il 2011 (comma 1, lettera *a*). Il comma 1, lettera *b*), pone inoltre a quasi totale carico del Ministero degli affari esteri l'onere stimato in 3.580.000 euro per l'anno 2010, considerato che tale Amministrazione è chiamata a contribuirvi con proprie risorse per un importo pari a 3.000.000 di euro. Al riguardo sarebbero opportuni chiarimenti da parte del Governo per potere valutare le conseguenze di tale significativa riduzione di risorse, auspicando comunque una riconsiderazione del riparto degli oneri tra le diverse Amministrazioni dello Stato in vista delle successive fasi di esame del provvedimento.

In conclusione, nella valutazione complessivamente favorevole del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base di quanto potrà emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea l'importanza delle norme introdotte per limitare il fenomeno dei matrimoni di comodo, ricordando come in altri ordinamenti sia richiesta anche la prova dell'effettiva convivenza. Nel segnalare che è in corso una valutazione da parte del Ministero degli esteri circa la nuova formulazione dell'articolo 6, sempre in materia matrimoniale, coglie l'occasione, con riferimento all'articolo 18, per sottolineare l'esigenza di una riflessione sul problema dei minori contesi, che purtroppo si va aggravando anche in seno all'UE. In relazione alla questione dell'immigrazione clandestina, ricorda alla Commissione che solo il 15 per cento dei relativi ingressi avviene via mare, al di là del dato emozionale, mentre l'85 per cento è da ricondursi all'uso del visto turistico, che peraltro non può essere oggetto di restrizioni in un Paese come il nostro caratterizzato da forte vocazione in quel settore economico. Al riguardo, rende noto che nel 2008 la rete consolare ha rilasciato circa un milione e mezzo di visti di ingresso, di cui circa un milione a titolo turistico; 135.000 per ricongiungimento familiare; 120.000 per permessi di lavoro dipendente ed il resto per affari. A proposito dell'articolo 43, esprime la preoccupazione che il trasferimento di denaro possa essere incentivato a svolgersi in via informale proprio a causa dell'introduzione dei nuovi obblighi di identificazione. Nel concordare con le norme di cui agli articoli 45 e 53, nel prendere atto delle considerazioni del relatore sulla copertura finanziaria, fa stato dell'uso difforme degli accantonamenti che il Ministero degli affari esteri avrebbe dovuto utilizzare per la ratifica degli accordi internazionali già siglati, pur assumendosi naturalmente la responsabilità della decisione collegiale del Governo.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nell'apprezzare l'onesta esposizione del relatore e

la finale osservazione del rappresentante del Governo, ritiene però che il continuo taglio di fondi al Ministero degli affari esteri sia riprova della scarsa attenzione dell'attuale esecutivo a quella che dovrebbe essere la politica estera del Paese. Nel merito del provvedimento, che considera largamente in contrasto sia con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, contesta in particolare le odiose restrizioni poste ai matrimoni con cittadini extra-comunitari che giungono ad imporre condizioni bizzarre e potenzialmente lesive delle aspirazioni familiari soprattutto in caso di prole. Benché non rientri strettamente nelle competenze della III Commissione, non può fare a meno di deprecare la norma relativa alle cosiddette «ronde», la cui applicazione ritiene non possa avvenire allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. Quanto alla riforma della disciplina sull'immigrazione, critica severamente la sostanziale fuoriuscita dal controllo giurisdizionale e lamenta che la soppressione dell'obbligo di denuncia a carico dei medici sia avvenuta trasferendolo ai presidi. Conclusivamente, ritiene che il governo stia abdicando rispetto all'esigenza di governare il fenomeno migratorio, violando la riserva di giurisdizione costituzionale sui diritti di libertà.

Claudio D'AMICO (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, precisa all'onorevole Evangelisti che il requisito introdotto per il coniuge di cittadino italiano riguarda non già la residenza, ma la regolarità del suo soggiorno.

Fabio EVANGELISTI (IdV) prende atto del chiarimento che non modifica la sostanza del suo ragionamento dal momento che, come ricordato dal sottosegretario Mantica, la grande maggioranza degli ingressi destinati ad alimentare la clandestinità è inizialmente regolare, sulla base di un visto turistico.

Stefano STEFANI, *presidente*, richiamando le preoccupazioni già più volte espresse dalla Commissione circa la ridu-

zione progressiva dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, invita il relatore a farne oggetto di una condizione da apporre al parere che si accinge a proporre.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, accogliendo l'indicazione del presidente, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), pur apprezzando la sottolineatura posta dalla condizione al parere, conferma l'orientamento contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano Stefani. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.40.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01350 Maran: Sulla situazione in Darfur.

Alessandro MARAN (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ricordando che l'illustre internazionalista

Antonio Cassese ha avuto modo di definire la condanna del presidente sudanese come un « colpo di spada vibrato nell'acqua », tale da non favorire il processo di pace.

Paolo CORSINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, coglie il senso della citazione del celebre giurista come sottolineatura dei limiti e dei vincoli della giurisdizione internazionale, purché non diventi un alibi per sottovalutazione, inerzia o disinteresse. A suo avviso, occorre che intorno al Sudan ci sia una sorta di cintura di sicurezza che faccia sentire la condanna della coscienza internazionale come premessa per una più incisiva iniziativa politica a fronte di una situazione che ormai è diventata una tragedia. Conclusivamente, invita il Governo ad esercitare unitamente all'UE tutte le pressioni possibili su Khartoum.

5-01351 Picchi: Sulla ristrutturazione della rete consolare in Germania.

Stefano STEFANI, *presidente*, prendendo spunto dal tema dell'interrogazione all'ordine del giorno, segnala al Governo l'esigenza di una generale riflessione in Commissione sulla rete consolare e diplomatica.

Guglielmo PICCHI (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), rendendo altresì noto che è allo studio un progetto di razionalizzazione della rete consolare che sarà presto presentato alla Commissione. Invita altresì i commissari ad effettuare prossimamente una missione a Bruxelles per prendere visione della versione sperimentale del consolato digitale.

Guglielmo PICCHI (PdL), replicando, richiama il Governo alla salvaguardia dei servizi cui hanno diritto gli italiani al-

l'estero indipendentemente dall'articolazione delle sedi.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che la risoluzione in titolo è il frutto del lavoro istruttorio svolto dal Comitato permanente sui diritti umani, ai sensi dell'articolo 124, comma 3, sulla Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia nell'anno 2007 (Doc. CXXI, n. 1).

Enrico PIANETTA (PdL), nel richiamare le considerazioni svolte in seno al Comitato permanente sui diritti umani nella seduta dello scorso 25 marzo, riformula il testo della risoluzione sostituendo al primo capoverso del dispositivo la parola « impegni » con la parola « adempimenti » ed integrando il secondo capoverso dello stesso dispositivo con un riferimento, segnalato dal collega Mecacci, alle osservazioni del recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime il parere favorevole del governo

sul testo della risoluzione come riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione, così come riformulata dal suo firmatario (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 15.05.

Enrico PIANETTA, *presidente*, nel riepilogare il lavoro svolto dal Comitato, ritiene opportuno che prima della pausa estiva, in concomitanza con la presidenza italiana del vertice G8, l'indagine conoscitiva in corso sugli Obiettivi del Millennio dia luogo ad un documento intermedio, che faccia da bilancio all'interno e da pungolo all'esterno. Ricorda le audizioni da svolgere del Direttore generale del Ministero degli affari esteri per la cooperazione, Ministro Belloni, e dello *sherpa* per il G8, Ambasciatore Massolo, nonché dei rappresentanti del CESPI, dell'OCSE, dell'UNDP, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Banca Mon-

diale. Rende noto di aver incontrato il direttore di RAI 3 che ha allo studio un programma televisivo di sensibilizzazione sugli otto Obiettivi del Millennio. Informa quindi il Comitato sulla proposta formulata dagli uffici delle Nazioni Unite di tenere a Roma nel mese di giugno una riunione interparlamentare sullo stato di avanzamento della campagna per gli Obiettivi del Millennio.

Francesco TEMPESTINI (PD), nell'apprezzare il sincero impegno del presidente, ritiene importante l'audizione dell'UNDP per completare il quadro delle agenzie dell'ONU ed auspica che possa avere luogo con un adeguato tempo a disposizione. Approva la proposta di redigere un documento intermedio, ad una cui prima bozza ciascun commissario potrebbe formulare le sue osservazioni, anche in vista della riunione interparlamentare prospettata dal presidente.

Paolo CORSINI (PD) condivide l'idea di un incontro internazionale purché non si limiti ad una funzione conoscitiva, ma entri nel merito politico delle questioni, per cui ritiene importante elaborare per tempo il proposto documento intermedio anche al fine di sottoporlo al Governo e di richiamarlo a chiarire le sue priorità politiche e finanziarie in materia di cooperazione allo sviluppo. Ritiene possibile procedere al riguardo secondo un percorso condiviso tra maggioranza ed opposizione.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ringrazia i colleghi per le indicazioni formulate su cui concorda e ribadisce l'intenzione del Comitato di contribuire all'agenda del G8 italiano.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (C. 2180 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2180, approvato dal Senato, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

osservato che il provvedimento contiene una serie articolata di riforme che, ancorché eterogenee quanto ai relativi contenuti, si caratterizzano per la comune finalità volta a garantire un efficace sistema di sicurezza pubblica;

ritenute particolarmente significative le modifiche, di cui agli articoli 21, 45 e 48, apportate al testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volte a disciplinare la fattispecie dell'ingresso e del soggiorno illegale nel territorio dello Stato e a reprimere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, assicurando maggiore tutela ai migranti vittime del traffico degli esseri umani e dei correlati fenomeni dello sfruttamento sessuale e lavorativo, con particolare attenzione ai diritti dei minori;

rilevata la particolare attenzione dedicata dal provvedimento alla tutela dei

diritti dei minori, con riferimento alle nuove norme che sanzionano il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, di cui all'articolo 18 del disegno di legge, o al rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea non accompagnato sul territorio dello Stato e oggetto di sfruttamento ai fini della prostituzione, di cui all'articolo 53;

considerata, infine, la rilevanza del contributo finanziario che le nuove norme pongono in particolare a carico del Ministero degli affari esteri, con riferimento a quanto indicato nelle Tabelle nn. 1 e 2, allegate all'articolo 66, comma 1, lettere *a)* e *b)*, relativo alla copertura finanziaria, alla luce dei ripetuti interventi già attuati in riduzione degli stanziamenti destinati a tale Amministrazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la copertura finanziaria di cui all'articolo 66 sia riformulata evitando il ricorso ai fondi del Ministero degli Affari esteri, il cui utilizzo difforme è tale da pregiudicare l'adempimento degli obblighi internazionali già sottoscritti ed impegnativi per il Paese.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01350 Maran: Sulla situazione in Darfur.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Italia è tradizionalmente e fortemente impegnata nei processi di riconciliazione nazionale in corso in Sudan.

Negli anni scorsi, siamo stati fra i principali attori del processo di pace tra Nord e Sud del Sudan. Non a caso abbiamo co-firmato, come osservatori, l'Accordo di Pace del 2005, che ha posto fine alla ventennale guerra civile tra le due parti del Paese. E non a caso siamo membri dell'organismo internazionale che monitora il processo di attuazione dell'Accordo (« Commissione di Verifica e Valutazione »), di cui coordiniamo uno dei principali gruppi di lavoro (quello sulla « condivisione del potere »).

In questi anni, inoltre, abbiamo finanziato il processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione degli ex-combattenti e prevediamo di contribuire al processo elettorale, che vedrà impegnato il Paese nel febbraio 2010 (elezioni politiche e presidenziali).

Il nostro impegno è stato ed è altrettanto convinto sull'altro grande fronte di crisi in quel Paese: il Darfur.

Il nostro Paese sostiene con convinzione la mediazione tra Governo e gruppi ribelli condotta dal Mediatore congiunto Nazioni Unite/Unione Africana, Djibrill Bassolé. E al tempo stesso, il nostro Paese assicura tutto il proprio appoggio alla missione di pace delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Darfur (UNAMID). Come l'onorevole interrogante ben sa in entrambi i casi il nostro sostegno si concretizza anche in un impegno finanziario, per il quale è previsto un apposito stan-

ziamento nel Decreto missioni 2009 (pari a 5,5 milioni di euro, per capacità di trasporto aereo).

Il nostro apporto alla stabilizzazione del Paese passa anche attraverso gli interventi della Cooperazione allo Sviluppo, che ha erogato aiuti dell'ordine di oltre 20 milioni di euro l'anno tra il 2005 ed il 2008. Nel 2009, nonostante le note restrizioni di bilancio proseguiamo gli interventi, dato che il Sudan figura tra i Paesi di massima priorità per la nostra cooperazione in Africa.

Proprio in virtù di questo attivo, partecipe coinvolgimento del nostro Paese nelle vicende che riguardano il Sudan siamo particolarmente preoccupati per gli sviluppi segnalati dall'onorevole interrogante.

Subito dopo l'incriminazione del Presidente Bashir da parte della Corte Penale Internazionale (CPI), Khartoum ha deciso di espellere dal Nord Sudan (incluso il Darfur) tredici Organizzazioni non Governative internazionali. Una decisione che potrebbe avere delle gravi conseguenze umanitarie.

La nostra risposta è stata immediata: insieme ai partner UE abbiamo condannato la decisione e ne abbiamo chiesto la revoca, al fine di garantire il flusso di aiuti umanitari in Darfur senza soluzione di continuità. Nel far ciò, ci siamo anche fatti carico di rappresentare la Presidenza della UE a Khartoum, dove la repubblica ceca non ha una propria Ambasciata.

Stiamo ora lavorando con le Nazioni Unite e gli altri donatori per colmare il vuoto venutosi a creare. Inoltre, sempre di concerto con i partner UE, proseguiamo

nel dialogo con le Autorità sudanesi per scongiurare altre espulsioni e tutelare al meglio gli operatori umanitari presenti nel Paese (tra cui tutte le tredici ONG italiane operanti in Darfur e nel resto del Sudan) e la loro opera a favore della popolazione darfuriana.

Abbiamo anche promosso in sede UE l'opportunità di aprire un dialogo con i Paesi arabi ed africani su questo delicato tema, sia per sensibilizzare Khartoum a rivedere la propria decisione sia per individuare ipotesi operative d'azione.

Continuiamo a ribadire, sia a livello bilaterale che nei fori multilaterali, la

necessità che il Sudan cooperi con la Corte, di cui rimaniamo, assieme agli altri partners europei, decisi sostenitori.

Sempre assieme ai partners europei abbiamo inoltre messo a punto un « *modus operandi* » comune che consiste nel proseguire nei contatti politici con il Governo sudanese, al fine di continuare a favorire una soluzione negoziata delle crisi aperte nel Paese, evitando al contempo ogni contatto personale « non essenziale » (ossia non determinante per il successo del processo di pace o per questioni quali la protezione dei cittadini europei) con il Presidente Bashir.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01351 Picchi: Sulla ristrutturazione della rete consolare in Germania.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo e l'Amministrazione degli Affari esteri sono ben coscienti dell'importanza delle nostre collettività all'estero, e nello specifico delle particolari esigenze di quella residente in Germania, e quindi della necessità di prestarle adeguate tutela e assistenza. Ne è una riprova il fatto che, attualmente, la nostra rete in quel Paese comprende ben 12 Uffici consolari, cui va aggiunta la cancelleria consolare dell'Ambasciata. Si tratta della rete consolare più estesa della nostra Amministrazione in un Paese estero.

Come l'onorevole interrogante correttamente ricorda, le tre fasi della ristrutturazione della rete diplomatico consolare ai sensi del comma 404, articolo 1 della legge finanziaria del 2007 sono state portate a termine.

A differenza di quanto era prospettato in quella finanziaria, il legislatore non ha dettato nuovi, specifici obiettivi di risparmio. Ciò non toglie, tuttavia, che l'Amministrazione degli Affari Esteri si vede e si vedrà costretta, nei prossimi anni ad operare entro vincoli di bilancio particolarmente stringenti.

È noto infatti che per il triennio in corso, nell'ottica generale del contenimento della spesa pubblica, sono state previste consistenti riduzioni sui capitoli di pertinenza del MAE (tra cui in particolare quelli relativi al funzionamento degli Uffici all'estero).

Stiamo quindi riflettendo su come poter utilizzare al meglio le risorse — scarse — di cui il Ministero degli Esteri disporrà nei prossimi anni. La riflessione si trova attualmente allo stadio di analisi delle

diverse opzioni possibili. Sui relativi esiti non mancheremo di dare doverosa, tempestiva e completa informazione al Parlamento.

Per quanto riguarda il secondo aspetto sollevato dall'onorevole interrogante, quello della gestione delle risorse umane, vorrei segnalare come il Ministero degli Esteri, nella programmazione e attuazione dei provvedimenti connessi alle ristrutturazioni della rete diplomatico-consolare, presti particolare attenzione alle esigenze del suo personale, sia esso di ruolo o a contratto: viene infatti sempre operata una valutazione volta a minimizzare l'impatto dei provvedimenti sul personale in servizio.

Naturalmente, tale valutazione deve essere responsabilmente calibrata anche in rapporto alle esigenze dell'Amministrazione nel suo complesso. Essa non può quindi arrivare ad essere condizione ostativa nella fase decisionale riguardante i provvedimenti.

Un'ultima osservazione sulla problematica, giustamente sentita dal personale a contratto, della certezza dell'impiego. Su questo aspetto, mi sento di rassicurare l'onorevole interrogante.

È vero, il già citato decreto del Presidente della Repubblica 18, che regola l'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri, prevede esplicitamente, fra le cause di risoluzione del contratto degli impiegati assunti localmente dalle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari il caso di « riduzione di personale o chiusura della Sede di servizio » (articolo 166).

Tuttavia, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 18 stabilisce che il principio generale cui l'Amministrazione degli Esteri deve ispirarsi – e cui in effetti si ispira – è quello della salvaguardia del rapporto lavorativo.

L'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica contiene infatti un impegno espresso dell'Amministrazione, in caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, facendo salva la loro anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale. Impegno recepito, fra l'altro, anche dall'articolo 13 del cosiddetto « Accordo Successivo » del 12 aprile

2001, concluso dalla Amministrazione degli Affari Esteri e dalle Organizzazioni Sindacali.

La disciplina delle « ricollocazioni » è stata applicata a tutto il personale a contratto in servizio nelle sedi finora coinvolte nella riorganizzazione della rete diplomatico-consolare. In tutti i casi finora presentatisi, gli impiegati sono stati ricollocati in sedi – ove presenti – all'interno del Paese dove già prestavano servizio. Il tutto, naturalmente, dopo aver verificato l'interesse e l'idoneità delle sedi di destinazione ad accogliere il personale da ricollocare e, soprattutto, dopo aver acquisito la disponibilità di quest'ultimo a trasferirsi nelle sedi proposte.

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

nelle sedute dell'11 febbraio e del 25 marzo 2009 il Comitato permanente sui diritti umani della III Commissione della Camera dei deputati ha esaminato la Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia nell'anno 2007;

il Comitato ha provveduto altresì ad audire, l'11 dicembre 2008 ed il 25 febbraio 2009, il ministro plenipotenziario Valentino Simonetti, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, che ha richiamato i principali impegni internazionali che vincolano il nostro Paese in tema di salvaguardia dei diritti umani e che sono stati rinnovati in sede di presentazione della candidatura italiana, nel marzo 2006, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di cui l'Italia è entrata ufficialmente a far parte il 9 maggio 2007;

il Consiglio dei diritti umani - che ha sostituito la pregressa Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite - si caratterizza per un metodo funzionale basato sulla cosiddetta « Revisione periodica universale » (*Universal Periodic Review*): un meccanismo in base al quale il Consiglio opera periodicamente un controllo sull'adempimento ed attuazione degli obblighi ed impegni in materia di diritti

umani da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite;

con il meccanismo di rotazione adottato, l'Italia sarà chiamata a fornire, nel febbraio 2010, un'ampia panoramica dei meccanismi e degli istituti preposti alla salvaguardia dei diritti umani e degli eventuali profili problematici connessi con la mancata attuazione dei richiamati adempimenti internazionali,

impegna il Governo

a dare concreta attuazione a tali adempimenti, promuovendo la presentazione di specifiche iniziative legislative riguardanti:

a) l'istituzione di una commissione nazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo, così come richiesto al nostro Paese sia nell'ambito delle Nazioni Unite che nell'ambito del Consiglio d'Europa;

b) la ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura, con la connessa istituzione di un organismo indipendente di controllo operante all'interno del nostro ordinamento;

c) l'introduzione di una disciplina che perfezioni l'adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale;

ad assicurare la massima collaborazione alla realizzazione della « revisione periodica » che il Consiglio dei diritti umani effettuerà nei riguardi del nostro Paese nei prossimi mesi, tenendo in considerazione anche le osservazioni del recente rapporto del Commissario

per i diritti umani del Consiglio d'Europa;

a proseguire l'impegno profuso in seno alle Nazioni Unite per la moratoria universale della pena di morte.

(7-00141)

« Pianetta ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ». C. 1044 Holzmann (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
AVVERTENZA	60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ». C. 1044 Holzmann.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Croce Rossa italiana è un ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, che ha scopi di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. È posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali e del Ministero della difesa per quanto di competenza.

La sua struttura, i suoi compiti e le sue attività sono regolate dal nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97.

Tra i compiti definiti dallo Statuto vi è quello di promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati.

Lo Statuto, all'articolo 9, prevede, tra le diverse categorie di soci quella dei soci attivi, ossia coloro che si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce Rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale.

Nella categoria dei soci attivi lo Statuto annovera anche la componente volontaristica dei Donatori di sangue, il cui Regolamento nazionale è stato approvato nel 1997.

Ciò premesso, rammenta che la proposta di legge in esame si compone di 7 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, istituisce la decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana » riservandola ai soci della Croce Rossa italiana che abbiano effettuato un determinato numero di donazioni di sangue.

Oltre ai due precedenti requisiti per il conferimento della decorazione il comma 2 ne prevede un terzo, ossia che il socio destinatario sia appartenente ad una Forza armata, a un Corpo armato dello Stato o a un organismo militarmente organizzato, soggetti al regolamento di disciplina militare, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986.

Il comma 3 specifica che agli organismi militarmente organizzati di cui al comma 2 sono equiparati, ai fini dell'attribuzione della decorazione: le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana; le Forze di polizia nazionali ad ordinamento civile; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli di regione o provincia autonoma; la polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali e in qualsiasi modo denominata o con qualsiasi competenza.

Il comma 4 specifica che l'appartenenza a tali Corpi può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, comprendendo, per i militari, anche quelli in congedo e, per le forze ad

ordinamento civile, anche l'eventuale personale in quiescenza.

Riguardo ad eventuali profili problematici dal punto di vista costituzionale che l'istituzione della nuova onorificenza potrebbe comportare per il fatto di essere attribuita, in presenza del necessario numero minimo di donazioni, non a beneficio di tutti i donatori di sangue, ma dei soli soggetti individuati dall'articolo in esame, segnala che, come si evince dalla relazione illustrativa, la delimitazione dell'ambito soggettivo ha la funzione di introdurre un riconoscimento che possa essere visibilmente portato sull'uniforme militare, in modo da suscitare uno spirito di emulazione che possa essere di sprone per l'incremento delle donazioni di sangue nell'ambito delle istituzioni preposte alla difesa e alla sicurezza nazionale.

L'articolo 2 reca le caratteristiche della decorazione di cui al precedente articolo 1. In particolare, il comma 1 precisa che la decorazione è di grado unico e che la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla medesima proposta di legge. Tale allegato, tra l'altro, prevede che la decorazione dovrà consistere in una medaglia di metallo bronzeo, con attacco a nastro, del peso di grammi 25 circa, di forma circolare del diametro di millimetri 40.

Il successivo comma 2, al fine di attribuire un riconoscimento visibile — che attraverso la decorazione mostri il numero di donazioni effettuate — stabilisce che la decorazione stessa porti sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stelletta a cinque punte di numero e colore diverso. Si fa inoltre rinvio al sopraccitato allegato 1 per quanto riguarda la descrizione del nastro, del nastrino da uniforme, nonché dei vari tipi e numeri di stelletta.

Infine il comma 3 del medesimo articolo, prevede che i riconoscimenti della classe superiore sostituiscano quelli della classe inferiore.

Al riguardo segnala che l'articolo in esame non reca una quantificazione del-

l'onere connesso all'istituzione della nuova decorazione, né provvede alla relativa copertura finanziaria. In proposito, rammenta che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci di enti che rientrano nell'ambito del settore pubblico devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

L'articolo 3 definisce le procedure per la concessione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana », stabilendone anche i tempi per il relativo espletamento.

L'articolo 4, stabilisce che la decorazione sia accompagnata da un diploma firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei « donatori di sangue » e dal direttore dell'ente, e ne fissa i tempi per il relativo rilascio.

L'articolo 5 prevede che la decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana », sia da ricomprensere tra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, che prevede, tra l'altro, che le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa italiana non necessitano di autorizzazione.

L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana » si intenda come ulteriore rispetto a qualsiasi altro riconoscimento che, per i medesimi meriti e attribuzioni, la Croce Rossa italiana attribuisce al suo interno, e non inficia o limita nessun altro di tali benefici. Lo stesso comma riconosce il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa anche nel caso in cui i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 vengano meno.

Il comma 2 raddoppia i termini per l'espletamento dei procedimenti amministrativi per i soci della Croce Rossa italiana che, alla data di entrata in vigore

della legge, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue.

L'articolo 7 prevede che la designazione di cui all'articolo 3, comma 1, possa essere fatta, in presenza di alti meriti nel campo della donazione del sangue, anche in difetto del numero minimo previsto di dieci donazioni, individuando, tuttavia, il numero massimo delle designazioni consentite a tal fine.

In conclusione, nel ritenere che la presente proposta di legge possa essere di sprone per l'incremento delle donazioni di sangue e possa contribuire a mantenere i vincoli di reciproca collaborazione tra la Croce Rossa italiana e le istituzioni militari, auspica una rapida e condivisa approvazione del provvedimento stesso da parte di tutte le forze politiche della Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nell'esprimere apprezzamento per la finalità che intende realizzare la proposta di legge in esame, ossia quella di premiare ed incentivare le donazioni di sangue, ne evidenzia tuttavia alcuni profili problematici. Innanzitutto, l'onorificenza viene conferita soltanto a soci della Croce Rossa italiana appartenenti al personale militare. Ciò comporta, quindi, da un lato che l'onorificenza, pur attribuita a militari, è conferita non per meriti di servizio, dall'altro che il riconoscimento riguarda esclusivamente i soci della Croce Rossa italiana e non quelli di altre associazioni ugualmente meritevoli. A questo proposito, segnala che i militari appartenenti ai Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta, non potendo essere per vincoli di statuto anche soci della Croce Rossa italiana, non potrebbero in ogni caso ricevere l'onorificenza anche se, in ipotesi, donatori di sangue. Auspica quindi che, nel prosieguo dell'esame, possano essere apportati i necessari correttivi al testo del provvedimento.

Antonio RUGGHIA (PD), pur considerando meritevole di attenzione la finalità

del provvedimento che è quella di incentivare le donazioni di sangue, ritiene che l'attuale testo del provvedimento potrebbe dar luogo a delle sperequazioni sia tra Forze armate e resto della collettività sia all'interno delle stesse Forze armate. Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, il provvedimento in esame non prevede alcun riconoscimento a favore dei donatori di sangue non appartenenti alle Forze armate; per quanto concerne invece il secondo aspetto, sottolinea come si determini una ingiusta penalizzazione per quei militari che, non potendo essere donatori di sangue per motivi di carattere sanitario, non potranno mai fregiarsi dell'onorificenza. Nell'associarsi alle perplessità poc'anzi espresse dal Governo, auspica che il testo del provvedimento possa essere modificato nel senso di istituire un'onorificenza che riguardi una platea più vasta di soggetti.

Marco BELTRANDI (PD), condividendo le osservazioni sollevate negli interventi precedenti, ritiene altresì non condivisibile l'istituzione di un'onorificenza da apporre sulla divisa non legata a meriti militari. Esprime pertanto, a titolo personale, delle forti perplessità sul provvedimento, ritenendo che le donazioni di sangue vadano incentivate con altri strumenti.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, nel replicare alle osservazioni emerse nel corso della discussione, sottolinea come a legislazione vigente esistano molte onorificenze attribuite anche al personale militare che inevitabilmente implicano una selezione, ai fini della relativa assegnazione, fondata su particolari criteri, sebbene diversi da quello individuato dal presente provvedimento, come ad esempio l'aver svolto missioni all'estero. Peraltro, ribadisce che la finalità della proposta di legge in oggetto non è quella di attribuire premi, quanto piuttosto quella di incentivare le donazioni di sangue. Per quanto riguarda l'altro profilo che è stato evidenziato nel corso del dibattito, ossia quello

della possibile disparità di trattamento tra la Croce Rossa italiana ed altre organizzazioni, ritiene che l'ambito soggettivo del provvedimento possa essere opportunamente ampliato.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia

Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 26 marzo 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che sul testo elaborato dalla Commissione sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e XII. In particolare, la I Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione che chiede alla Commissione Difesa di « valutare l'opportunità di introdurre in via legislativa una limitazione all'accesso alle Forze di polizia da parte dei soggetti fabici, quando la carenza abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche ». La XII Commissione ha espresso invece parere favorevole con una condizione, volta a sostituire al comma 1 dell'articolo 1 le parole « ad eccezione di quei casi in cui il deficit di G6PD abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche » con le seguenti: « anche in quei casi in cui il deficit di G6PD abbia dato luogo a manifestazioni emolitiche ».

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, si riserva di valutare l'osservazione e la condizione poste, rispettivamente, dalla I e dalla XII Commissione, al fine di formu-

lare eventuali proposte emendative per la modifica del testo del provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	61
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e rinvio)	63
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67

INTERROGAZIONI:

5-01269 Duilio: Utilizzo risorse della politica di coesione e sviluppo regionale comunitaria destinate all'Italia	68
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	73

RISOLUZIONI:

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici (<i>Discussione e rinvio</i>)	69
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ricordo del vicepresidente della Commissione Gaspare Giudice	70
ALLEGATO 2 (<i>Relazione dell'onorevole Gaspare Giudice</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

C. 907 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl) fa presente che il provvedimento recante modifiche al decreto-legge n. 1 del 2006 in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità, è stato esaminato da ultimo dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 aprile 2009. In quella occasione la Commissione bilancio ha espresso sul testo base trasmesso dalla Commissione di merito un parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento evidenziati nel corso dell'esame. In particolare, la condizione era volta delimitare in maniera inequivoca la platea dei beneficiari del provvedimento, individuando gli stessi negli elettori affetti da gravissime infermità tale che l'allontanamento all'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge n. 104 del 1992 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. In pari data, la Commissione affari costituzionali ha modificato il testo del provvedimento recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene peraltro opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento al fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 1.20 sopprime al comma 1, lettera *a*), capoverso 1, la parola « gravissime ». Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la soppressione della suddetta parola possa ampliare la platea dei destinatari della disposizione determinando effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ritiene, invece, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare che il testo approvato dalla Commissione di merito non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 1.20, che determina un ampliamento della platea dei beneficiari del provvedimento suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 907 e C. 1643, recante Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.20 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.**C. 2180 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale, approvato con modificazioni dal Senato, reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, ricorda che l'articolo 4, comma 2, capoverso « Art. 9-bis », attribuisce al Ministero dell'interno il gettito derivante dal pagamento di un contributo di 200 euro per le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Il suddetto Ministero destina metà del gettito al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione volti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e l'altra metà alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti i procedimenti di competenza del suddetto Dipartimento. Al riguardo, al fine di escludere che la destinazione del gettito a specifiche finalità di spesa, possa determinare profili problematici di carattere finanziario, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il contributo previsto dalla disposizione in esame sia da intendersi come aggiuntivo rispetto alle forme di contribuzione già previste a legislazione vigente per le istanze in materia di acquisto della cittadinanza italiana. Ricorda che a legislazione vigente è già previsto il pagamento di una marca da bollo pari 14,62 euro. Segnala, infine, l'opportunità che il Governo chiarisca se sia necessario, sotto il profilo contabile, prevedere esplicitamente che il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni in esame debba essere versato all'entrata del bilan-

cio dello Stato prima di essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Con riferimento all'articolo 9-bis, il quale disciplina l'impiego di personale di controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo, atteso che la norma non prevede alcuna forma di copertura, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la gestione dell'elenco di cui all'articolo in esame possa essere disposta mediante l'impiego delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente ovvero possa essere posta a valere su eventuali tariffe a carico degli interessati all'atto dell'iscrizione al registro stesso. Per quanto concerne gli articoli 21 e 22, che intervengono in materia di ingresso e soggiorno illegale nello Stato, chiede che vengano forniti più puntuali elementi di informazione riguardo all'effettiva possibilità che le nuove competenze giurisdizionali attribuite dalla norme al giudice di pace siano espletate attraverso una razionalizzazione delle risorse utilizzate, esistenti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 32, per quanto concerne il comma 1, chiede che vengano acquisiti chiarimenti da parte del Governo in merito alle possibili conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato derivanti dall'estinzione dei crediti erariali per confusione, in caso di confisca; ciò con riferimento, tra l'altro, all'ipotesi in cui manchi la corrispondenza, sul piano temporale, tra il momento della riscossione del credito e quello del pagamento del debito erariale. Sempre riguardo al comma 1, osserva che le disposizioni che prevedono la sospensione delle procedure esecutive, nel differire l'effettiva riscossione di somme già iscritte nei ruoli, potrebbero determinare effetti onerosi. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla presumibile entità delle somme in questione, precisando se ed in quale misura il predetto differimento determini scostamenti rispetto alle previsioni di entrata iscritte nei tendenziali. Ritiene, infine, necessario un chiarimento circa i possibili effetti delle norme recate dal comma 7 che potrebbero

ritardare l'incasso di somme dovute da aziende che non sono ancora di proprietà dello Stato, essendo state oggetto di sequestro e non di confisca. Con riferimento ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo 32, ritiene opportuno che il Governo confermi che la gestione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziaria possa essere effettuata dal Ministero della giustizia nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e, quindi, senza maggiori oneri. Con riferimento all'articolo 45, rileva che, attualmente, il costo complessivo, sostenuto dagli interessati, per il rilascio del permesso di soggiorno è di circa 72 euro. La norma in esame prevede al comma 1, lettera *b*) che l'importo del contributo sia rideterminato con decreto tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro []. Considerato che metà del gettito dello stesso viene destinato ad alimentare il Fondo rimpatri, introdotto dal comma 1, lettera *l*), il gettito derivante dai contributi, al netto di tale voce di spesa, potrebbe rivelarsi inferiore a quello risultante della vigente normativa. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. La V Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 2009, ha, tra l'altro, chiesto al Governo di chiarire l'eventuale impatto finanziario delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *h*), (subordinazione del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana) con riferimento specifico alle modalità di svolgimento del test; e al comma 1, lettera *n*), (possibilità per gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di iscriversi, per un periodo fino a 12 mesi, nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro) con riguardo ai profili di onerosità connessi alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Governo, in merito al primo rilievo ha chiarito che «all'attività di cui si tratta si può far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente», mentre, in merito al secondo, ha specificato che «la disposizione non appare suscettibile di recare profili di

onerosità». Segnala, inoltre, che l'adozione di criteri più restrittivi nella definizione delle ipotesi di divieto di espulsione o respingimento di cui all'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione appare suscettibile di determinare un incremento delle suddette misure di espulsione o respingimento, con nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Quanto alla norma di cui al comma 1, lettera *h-bis*), fa presente che alla stessa non è allegata una relazione tecnica; la quantificazione dei relativi oneri si desume, peraltro, dall'articolo 66 che espone oneri per 35.000.000 euro per il 2009, 87.064.000 euro per il 2010, 51.467.950 euro per il 2011 e 55.057.200 euro a decorrere dal 2012, in parte (35 milioni nel 2009, 83 milioni nel 2010 e 21,05 milioni nel 2011) destinati alla costruzione e ristrutturazione dei CIE. Gli importi indicati sono identici a quelli previsti da analoga norma già contenuta nel decreto-legge n. 11 del 2009, cui era allegata una relazione tecnica recante gli elementi di quantificazione di detti oneri. Come già evidenziato in occasione dell'esame di tale decreto legge, rileva che la quantificazione appare in linea con i precedenti interventi normativi in materia. In merito ai profili di copertura della norma in esame rinvia alle considerazioni che saranno svolte con riferimento all'articolo 66. Per quanto concerne l'articolo 47, considerato che la definizione dei criteri e delle procedure applicative dell'Accordo d'integrazione e della sua articolazione in crediti sono rinviati dalla norma ad un successivo regolamento governativo, ritiene opportuno che il Governo fornisca, fin d'ora, elementi d'informazione in merito agli eventuali profili di onerosità connessi agli assetti organizzativi che si renderà necessario predisporre (ad esempio, approntamento di *test*, procedure ed organi di valutazione, eccetera) al fine di monitorare e registrare la dinamica relativa ai suddetti crediti. Si rileva, inoltre, che la perdita integrale dei crediti è associata, dalla norma in esame, alla revoca del permesso di soggiorno per lo straniero e

alla conseguente sua espulsione dal territorio dello Stato secondo modalità indicate all'articolo 13, comma 4 del Testo unico sull'immigrazione che, in via generale, prevede l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; ciò appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 50, che prevede il registro delle persone senza fissa dimora, considerato che l'individuazione delle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora – di cui si prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno con invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato – sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi informativi ed indicazioni circa le modalità applicative della norma, volti ad escludere, fin d'ora, anche con riferimento al funzionamento di tale registro, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 52, in materia di associazioni volontarie, ritiene necessario che siano forniti dal Governo elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte agli adempimenti in questione mediante l'impiego delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 53, in materia di rimpatrio assistito di minori, in merito ai profili di copertura finanziaria, la norma prevede che le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-*bis*, del testo unico sull'immigrazione, si applichino ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Al riguardo, osserva che l'articolo 45 del Decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico sull'immigrazione, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il suddetto Fondo nazionale per le politiche migratorie. Tale Fondo risulta

confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, al cui riparto tra le diverse finalità previste a legislazione vigente si provvede con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A titolo di esempio, per l'anno 2008, il decreto 19 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali dispone che le risorse siano così suddivise: per un importo di 766,6 milioni di euro ai fondi per il finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi; per un importo di 656,4 milioni di euro ai fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; per un importo di 41,1 milioni di euro ai fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, senza tuttavia evidenziare la quota relativa al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Tale evidenziazione è invece presente nel decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006 – di cui al decreto 25 agosto 2006 del Ministro della solidarietà sociale – nell'ambito della quota da destinare al Ministero della solidarietà sociale. Considerato che le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie dovrebbero essere determinate nell'ambito del decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla eventualità di modificare la formulazione della disposizione in esame, prevedendo che agli interventi di rimpatrio assistito di minori si provveda nei limiti delle risorse annualmente assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. Ritiene inoltre opportuno che il Governo assicuri che gli interventi di rimpatrio

possano essere modulati nel limite delle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie e che tali risorse possano essere utilizzate per assicurare il predetto rimpatrio assistito, quando lo stesso sia necessario nell'interesse del minore, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 56, ritiene opportuno che il Governo confermi che le eventuali spese da sostenere per l'adeguamento dell'esistente collegamento telematico tra i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture rientrino tra le ordinarie spese di manutenzione e gestione dei sistemi informativi esistenti e risultino quindi realizzabili nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nei bilanci di previsione predisposti in base alla vigente legislazione. Con riferimento all'articolo 57, rileva che le spese per gli accertamenti clinici svolti dal Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada, a legislazione vigente, trovano copertura nei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale. Poiché, per effetto del comma 2, lettera a), numero 2) del testo in esame tale modalità di copertura viene soppressa, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse si provvederà per assicurare la prosecuzione delle suddette attività di accertamento clinico da parte del Servizio sanitario nazionale anche alla luce della soppressione, nel testo in esame, dell'articolo 54. Per quanto concerne l'articolo 62, ritiene opportuno che il Governo confermi che la norma che prevede la nomina di una commissione di indagine, incaricata verifica della sussistenza degli elementi richiesti per lo scioglimento, costituisca una mera specificazione di una prassi amministrativa già in essere e che, pertanto, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Ricorda poi che l'articolo 66 dispone che agli oneri recati dall'articolo 21 – recante disposizioni in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e

dall'articolo 45 – recante modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 – valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011, destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede quanto a euro 48.401.000 per l'anno 2009, a euro 64.796.000 per l'anno 2010 ed euro 52.912.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando, per diversi importi, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero della giustizia, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al triennio 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero degli affari esteri, e al Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, a euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 e euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Inoltre, quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In proposito, ricorda che l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato. La dotazione del fondo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, è stata successivamente integrata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Il comma 2 prevede una clausola di salvaguardia degli oneri di cui agli articoli 21 e 45, configurati in termini di previsione di spesa, redatta secondo la prassi consolidata. Al riguardo, osserva che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica. Con riferimento all'utilizzo sia delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, sia del fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che le prenotazioni già effettuate per una norma di analogo contenuto del decreto-legge n. 11 del 2009 (Atto Camera n. 2232) e soppressa durante l'esame in sede parlamentare siano ancora allo scopo utilizzabili. Con riferimento all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricorda che, nel prospetto riepilogativo dell'utilizzo pubblicato nel Resoconto della Commissione bilancio del 24 febbraio 2009, risultavano già accantonate, anche se per importi diversi, le risorse necessarie agli interventi previsti dalla norma in esame. Dal punto di vista formale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di specificare espressamente il comma del-

l'articolo 45 alla cui copertura si provvede ai sensi della disposizione in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel riservarsi di compiere i necessari approfondimenti sul testo, segnala preliminarmente, con riferimento all'articolo 57, che, a seguito degli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, è stata soppressa la copertura degli interventi per gli accertamenti in materia di sicurezza statale a valere sui fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale. Contestualmente sono state tuttavia soppresse le disposizioni dell'articolo 55 che consentivano un nuovo finanziamento dei medesimi provvedimenti. Rileva che conseguentemente, la modifica introdotta all'articolo 57 risulta incongrua.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la Commissione esprima il parere di competenza direttamente all'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 aprile 2009.

Massimo BITONCI (Pdl), *relatore*, nel ricordare l'importanza del provvedimento, segnala che sullo stesso la Commissione ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che l'Amministrazione competente ha predisposto una relazione tecnica recante la quantificazione dei costi e dei ricavi stimati, dalla quale emerge che il

risultato economico netto, tenuto conto della somma da corrispondere all'*International Rugby Board*, sarebbe pari a euro 13.365.180 per l'edizione del 2015 e a euro 9.566.485 per l'edizione del 2019. Alla luce dei dati forniti, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, sarebbe quindi da considerarsi del tutto improbabile l'eventualità dell'escussione della garanzia statale. Tuttavia il documento, a giudizio della stessa Ragioneria, non chiarisce il profilo temporale della spesa a carico della Federazione italiana rugby, con particolare riguardo all'erogazione della somma a fronte della quale viene richiesta la garanzia statale, né i riflessi finanziari derivanti dalla partecipazione alla Coppa del mondo della città di Marsiglia. Con riferimento a tali rilievi, l'amministrazione competente ha provveduto a segnalare in data odierna che le somme a fronte delle quali si richiede la garanzia statale, devono essere corrisposte all'*International Rugby Board* entro 60 giorni dalla conclusione della competizione sportiva, ossia nell'anno 2015 per la Coppa del mondo 2015, e nell'anno 2019 per la Coppa del mondo del 2019, come risulta implicitamente dalla stessa relazione tecnica in cui tra gli oneri cui si farà fronte attraverso gli introiti derivanti dal torneo sono computate proprio le somme da erogare all'*International Rugby Board*. Ciò evidentemente conferma come l'escussione della garanzia statale, che si verificherebbe in caso di mancata corresponsione delle somme stesse, debba considerarsi un evento del tutto improbabile, posto che gli introiti stimati sono ampiamente sufficienti a provvedere all'erogazione delle somme dovute. Per quanto riguarda invece la partecipazione alla Coppa del mondo della città di Marsiglia, in qualità di città ospitante, l'Amministrazione competente fa ora presente che la relazione tecnica tiene conto degli effetti finanziari derivanti da tale partecipazione, nel senso che in essa risultano conteggiati, tra gli oneri complessivi, quelli relativi agli incontri che

si svolgeranno in tale città e, tra gli introiti, gli incassi relativi ai predetti incontri, che saranno acquisiti dalla Federazione Italiana Rugby.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di consentire la predisposizione di una proposta di parere, sospende l'esame che riprenderà al termine della discussione della risoluzione Vannucci 7-00149.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

5-01269 Duilio: Utilizzo risorse della politica di coesione e sviluppo regionale comunitaria destinate all'Italia.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lino DUILIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto dalla risposta del Governo emerge che le risorse dei fondi comunitari che l'Italia rischia di perdere ammontano non a 9 miliardi ma a oltre 4 miliardi, che comunque rappresentano una cifra considerevole. Si riserva quindi di presentare una nuova interrogazione nel prossimo mese di luglio quando sarà spirato il termine per l'utilizzo di tali risorse.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'illustrare la risoluzione, ne sottolinea l'importanza, ricordando che la medesima questione è stata affrontata nel corso dell'esame del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché successivamente da due ordini del giorno, uno a sua prima firma, l'altro presentato dalla collega De Micheli in Assemblea. Con riferimento alle disposizioni inserite nel decreto-legge n. 185 rileva che il regolamento attuativo delle stesse deve essere ancora emanato, così come non risulta ancora effettuato il rifinanziamento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi. Insieme, rileva l'importanza di dare seguito anche alla facoltà, prevista grazie all'approvazione di un suo emendamento alla disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185, di ottenere una certificazione del carattere certo ed esigibile dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di poterli a loro volta cedere *pro soluto*. Rileva che in proposito, come richiede la risoluzione, risulta necessaria una modifica della disciplina del patto di stabilità interno, in quanto singolarmente la certificazione rilasciata dai comuni sui crediti, al contrario del debito in sé, va ad incidere negativamente sui saldi degli enti locali. Altra

necessaria integrazione della disposizione è rappresentata dal riconoscimento per le imprese di cedere il credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni *pro soluto* anche laddove il contratto con la pubblica amministrazione medesima non lo consenta.

Antonio MISIANI (PD) sottoscrive la risoluzione

Renato CAMBURSANO (IdV), nel sottoscrivere la risoluzione, ne sottolinea l'importanza, rilevando che, per far fronte ai debiti delle amministrazioni pubbliche potrebbe risultare opportuno utilizzare le risorse della Cassa Depositi e Prestiti date dal differenziale tra risorse e impieghi; in questo modo si potrebbero reperire effettivamente, come dichiarato dal Presidente del Consiglio nelle scorse settimane, « soldi veri » per le imprese.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel comprendere l'impostazione generale della riforma, osserva che il carattere certo ed esigibile del credito potrebbe risultare in ogni caso vanificato in presenza di dissesto dell'ente debitore.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive la risoluzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di esprimere l'avviso del Governo in merito alla risoluzione nel seguito della discussione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e fissa alle ore 20 di mercoledì 6 maggio 2009 il termine per la presentazione di emendamenti alla risoluzione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione riprende l'esame.

Massimo BITONCI, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1994, recante Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

è da considerarsi del tutto improbabile l'escussione della garanzia statale, posto che il risultato economico delle edizioni della Coppa del mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019, al netto della citata garanzia, dovrebbe risultare pari a euro 13.365.180 euro per l'anno 2015 e ad euro 9.566.485 per l'edizione 2019 e che le somme a fronte delle quale la garanzia è concessa devono essere corrisposte all'*International rugby board* entro sessanta giorni dalla conclusione delle menzionate competizioni sportive;

il citato risultato economico netto tiene conto anche degli oneri connessi alla partecipazione alla Coppa del Mondo della città di Marsiglia in qualità di città ospitante, nonché degli incassi relativi agli

incontri che si svolgeranno in tale città, che saranno acquisiti dalla Federazione italiana Rugby;

non sussiste pertanto la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica; esprime

PARERE FAVOREVOLE

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.30.

In ricordo del vicepresidente della Commissione Gaspare Giudice.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rammentare come il collega e amico Gaspare Giudice sia stato ricordato questa mattina in Assemblea in maniera circostanziata e significativa dal Presidente della Camera e da altri oratori che sono successivamente intervenuti, ritiene doveroso e giusto ricordare anche in Commissione la figura dell'onorevole Giudice che ha speso quasi per intero la sua esperienza parlamentare nella Commissione bilancio. Ritiene che tutti abbiano potuto apprezzare il suo contributo intelligente e appassionato, le sue ferme convinzioni in merito al ruolo del Parlamento ed al rilievo della funzione parlamentare, da lui costantemente esercitata con grande impegno, senso di responsabilità e nella consapevolezza di dovere rendere conto ai propri elettori del mandato ricevuto. L'onorevole Giudice si sentiva espressione di una collettività, un rappresentante nel

senso proprio del termine, radicato nel suo Mezzogiorno e nella sua Sicilia e persuaso di doverne rappresentare interessi e speranze, seppure nella più ampia cornice dell'indirizzo politico di maggioranza. Non aveva pertanto esitazione nel combattere le battaglie che riteneva giuste, coinvolgendo senza pregiudizi anche le forze di opposizione ma, nello stesso tempo, non sfuggiva alla logica della mediazione ed era consapevole degli equilibri e della coerenza che in politica occorre sempre perseguire. Proprio per la schiettezza, la concretezza e la competenza manifestata nell'attività parlamentare, l'onorevole Giudice ha rappresentato per tutti un interlocutore sicuro ed affidabile, una figura autorevole anche quando non si dividevano le opinioni da lui espresse. Ritiene, infine debba essere ricordata la generosità e l'efficacia con le quali ha svolto in questa legislatura il ruolo di Vicepresidente della Commissione, non sottraendosi mai alle sue responsabilità. Personalmente nutriva un rapporto di piena intesa e di reciproca fiducia con l'onorevole Giudice, maturato nel corso della comune esperienza parlamentare.

L'impegno, la piena disponibilità e la serietà che hanno segnato la sua esperienza parlamentare non sono mancati neanche in occasione della grave malattia che l'aveva colpito, con la quale conviveva con grande naturalezza e signorilità e che non gli ha impedito, neanche in questa legislatura, di essere protagonista di iniziative parlamentari importanti, quali l'esame del disegno di legge finanziaria e la definizione della risoluzione per l'assegnazione di contributi volti al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica, recepita proprio ieri in un decreto sottoscritto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che riteneva espressione di quel legame che ogni parlamentare deve coltivare con le problematiche del proprio territorio. Ricorda, da ultimo, come l'11 febbraio scorso l'onorevole Giudice si fosse recato in missione a Bruxelles per partecipare ad un incontro interparlamentare sul futuro della politica di coesione e avesse successivamente predisposto una

relazione con la quale intendeva contribuire all'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate. Non ha potuto illustrare questo suo ulteriore contributo all'attività della Commissione, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*) e, ovviamente, sarà inserito tra gli atti dell'indagine conoscitiva.

Per tutte queste ragioni, ritiene non si possa che ricordare in modo partecipe e commosso l'amico Gaspare Giudice che ha onorato il Parlamento con il suo impegno efficace e rigoroso.

Lino DUILIO (PD) si associa, anche a nome del proprio gruppo, al cordoglio per la scomparsa del collega Gaspare Giudice, dichiarando di condividere in tutto il contenuto e lo spirito delle parole di commemorazione del Presidente Giorgetti. Ritiene che la scomparsa del collega Giudice, che rappresentava una figura esemplare di parlamentare, crei un vuoto difficilmente colmabile sia sotto il profilo affettivo sia nell'ambito della vita istituzionale della Camera. In particolare, sottolinea come il collega Giudice abbia sempre rappresentato, al di là delle contingenti difformità di vedute e di opinioni politiche, un punto di riferimento nell'attività della Commissione bilancio per la sua capacità di ricercare, con profondo senso delle Istituzioni, soluzioni ampiamente condivise, ma mai frutto di compromessi di basso profilo.

Renato CAMBURSANO (IdV), a titolo personale e a nome del proprio gruppo, si unisce al profondo dolore espresso, a nome della Commissione, dal Presidente Giorgetti per la prematura scomparsa del collega Gaspare Giudice, con il quale ha condiviso l'esperienza parlamentare sin dal 1996. Giudica doveroso ricordare la grande autonomia di giudizio sempre dimostrata dal collega scomparso nella propria attività parlamentare, richiamando, in particolare, la sua speciale attenzione alle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno e il forte legame con il suo territorio. Esprime infine le proprie condoglianze

alla famiglia e, in particolare, alle figlie, alle quali il collega Giudice era profondamente legato e per le quali, anche in recenti occasioni, aveva sempre espresso parole di affettuosa sollecitudine.

Gioacchino ALFANO (PdL), nell'associarsi alle considerazioni del presidente e dei colleghi intervenuti, sottolinea il grave vuoto che il collega Giudice lascia nel suo gruppo, ricordando le osservazioni da lui rivoltegli con sensibilità ed autorevolezza proprio in merito alla conduzione del gruppo e rilevando come pensare di continuare a lavorare senza di lui appaia quasi impossibile. Ricorda quindi, del col-

lega Giudice, il profondo senso delle istituzioni, la sincera e appassionata partecipazione ai lavori parlamentari, che non indulgeva mai a espedienti tattici o retorici ma risulta sempre ispirata ad una concezione alta della politica.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-01269 Duilio: Utilizzo risorse della politica di coesione e sviluppo regionale comunitaria destinate all'Italia**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-01269 l'onorevole Duilio ed altri pongono quesiti in ordine ai fondi strutturali.

Al riguardo, si fa presente che dai dati di monitoraggio aggiornati al 31 dicembre 2008, risulta un valore medio complessivo di spesa di oltre il 94 per cento rispetto ai costi totali programmati per il periodo 2000/2006. In tale ambito, i programmi dell'obiettivo 1, riguardanti le Regioni del Mezzogiorno registrano, in media, una percentuale di spesa lievemente inferiore (93,6 per cento dei costi), mentre i programmi dell'obiettivo 2, relativo alle aree del centro-nord, evidenziano una percentuale media di spesa che supera il 100 per cento dei costi. *Performance* inferiori di spesa infine, si rilevano per gli interventi dell'obiettivo 3 – Fondo sociale europeo Regioni centro-nord (95,5 per cento dei costi), e per i programmi cosiddetti « fuori obiettivo » (interventi in più settori che riguardano tutto il territorio nazionale) che registrano una percentuale media di spesa dell'86,8 per cento dei costi.

In termini assoluti, rispetto al costo programmato per i predetti programmi, di 64,3 miliardi di euro, per l'intero periodo 2000/2006, il residuo da spendere entro il 30 giugno 2009 è pari a 4,3 miliardi di euro.

Sulla base di tali elementi, si può ragionevolmente ritenere, a meno di situazioni particolari ad oggi non prevedibili, che non vi siano rischi di significativi disimpegni finanziari da parte di Bruxelles nei confronti dei programmi italiani, tenuto anche conto dello sforzo che le Amministrazioni centrali e regionali titolari dei programmi stanno ponendo in

essere per massimizzare l'utilizzo delle risorse in questione entro il richiamato termine di ammissibilità delle spese del 30 giugno 2009.

Occorre, altresì, considerare che le Amministrazioni sono fortemente impegnate a dare impulso anche alla fase di avvio degli interventi relativi alla programmazione 2007/2013, con una sovrapposizione di adempimenti per le strutture preposte alla gestione, rendicontazione e controllo delle azioni a livello operativo.

Sulla questione, il Ministero dello Sviluppo Economico, competente in materia, ha fornito i seguenti elementi informativi corredati delle allegate tabelle:

In riferimento all'interrogazione n. 5-01269, presentata dall'onorevole Duilio e in calendario questa settimana in V Commissione Bilancia, si riscontra quanto segue.

1. *Fondi strutturali – Programmazione 2000-2006 – Stento di attuazione finanziaria.*

I pagamenti Effettuati per l'attuazione dei progetti finanziati dal Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1, rilevati al 28 febbraio 2009, hanno raggiunto nel complesso il 94,3 per cento del totale delle risorse disposizione per l'intero periodo (cfr. tabella 1).

Tale risultato è frutto di *performance* piuttosto differenziate (dal 104 per cento del PON Trasporti all'83 per cento del PON Pesca). Per alcuni Programmi Regionali in particolare è evidente la necessità di una forte accelerazione della spesa per conseguire l'integrale utilizzo delle risorse.

I pagamenti effettuati per l'attuazione dei progetti finanziati dai Programmi FESR nelle Regioni dei Centro-Nord (DO-CUP Ob2), alla data del 31 dicembre 2008, hanno superato nel complesso di oltre 3 punti percentuali il totale delle risorse a disposizione per l'intero periodo, (cfr. tabella 2).

In molti casi si registra una capacità di spesa superiore all'importo programmato, dei restanti Programmi, la quasi totalità è vicina al 100 per cento.

I pagamenti effettuati per l'attuazione dei progetti finanziati dai Programmi FSE del Centro-Nord (Ob3), alla data del 31 dicembre 2008, hanno raggiunto, in media, poco più del 95 per cento del totale delle risorse a disposizione per l'intero periodo (cfr. tabella 3).

Anche in questo caso si evidenzia un risultato alquanto differenziato tra le diverse Regioni che rende necessaria una forte accelerazione soprattutto nelle Regioni ancora al di sotto del 90 per cento.

Tabella 1 – Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 – Obiettivo 1

Importi in euro

Intervento	Contributo Totale (a)	Attuazione finanziaria-Pagamenti	
		Valore assoluto (b)	Valore perc. (b/a)
PON ATAS	517.101.147,000	501.789.789,46	97,0%
PON Pesca	277.383.357,000	230.350.850,95	83,0%
PON Ricerca	2.267.330.812,000	2.121.808.674,99	93,6%
PON Scuola per lo Sviluppo	830.014.570,98	819.283.187,09	98,7%
PON Sicurezza	1.225.836.571,000	1.180.881.112,18	96,3%
PON Sviluppo	4.452.842.857,000	4.253.114.414,72	95,5%
PON Trasporti	4.520.161.290,000	4.734.440.034,74	104,7%
Totale PON	14.090.670.604,98	13.841.668.064,13	98,2%
POR Basilicata	1.696.070.000,000	1.662.462.442,44	98,0%
POR Calabria	4.034.497.392,000	3.740.539.349,69	92,7%
POR Campania	7.748.172.780,000	6.728.003.275,44	86,8%
POR Molise	467.999.190,000	464.152.614,07	99,2%
POR Puglia	5.230.635.739,000	5.074.787.935,28	97,0%
POR Sardegna	4.191.934.954,000	3.924.284.382,56	93,6%
POR Sicilia	8.459.909.318,000	7.887.138.368,05	93,2%
Totale POR	31.829.219.373,00	29.481.368.367,53	92,6%
Totale QCS	45.919.889.977,98	43.323.036.431,66	94,3%

Tabella 2 – Obiettivo 2

Importi in euro

Intervento	Contributo Totale (a)	Attuazione finanziaria-Pagamenti	
		Valore assoluto (b)	Valore perc. (b/a)
Docup Abruzzo	546.600.125,000	536.046.659,73	98,1%
Docup Emilia_Romagna	263.804.866,000	340.435.902,15	129,0%
Docup Friuli Venezia Giulia	335.758.981,000	360.149.550,74	107,3%
Docup Lazio	884.433.902,000	846.590.228,59	95,7%
Docup Liguria	694.481.800,000	666.459.250,11	96,0%
Docup Lombardia	421.037.469,000	406.676.651,46	96,6%
Docup Marche	346.974.875,000	343.460.230,88	99,0%
Docup P.A. Bolzano	67.639.646,000	75.738.965,03	112,0%
Docup P.A. Trento	58.692.344,000	60.041.514,300	102,3%
Docup Piemonte	1.290.973.667,000	1.315.225.893,49	101,9%
Docup Toscana	1.233.251.481,000	1.301.858.967,900	105,6%
Docup Umbria	400.201.037,000	361.312.266,28	90,3%
Docup Valle d'Aosta	41.870.658,000	62.227.184,47	148,6%
Docup Veneto	596.858.548,000	740.756.996,100	124,1%
Totale	7.182.579.399,00	7.416.980.261,23	103,3%

Tabella 3 – Obiettivo 3

Importi in euro

Intervento	Contributo Totale (a)	Attuazione finanziaria-Pagamenti	
		Valore assoluto (b)	Valore perc. (b/a)
P.O.R. Abruzzo	406.567.379,000	352.460.036,34	86,7%
P.O.R. Emilia_Romagna	1.324.194.714,000	1.318.877.638,100	99,6%
P.O.R. Friuli Venezia Giulia	371.831.680,000	426.699.510,34	114,8%
P.O.R. Lazio	902.041.981,000	742.219.028,74	82,3%
P.O.R. Liguria	371.379.460,000	376.186.553,85	101,3%
P.O.R. Lombardia	1.582.862.831,000	1.533.069.175,400	96,9%
P.O.R. Marche	291.951.816,02	272.914.835,26	93,5%
P.O.R. Piemonte	1.065.330.775,000	1.019.950.605,95	95,7%

Importi in euro

Intervento	Contributo Totale (a)	Attuazione finanziaria-Pagamenti	
		Valore assoluto (b)	Valore perc. (b/a)
P.O.R. Bolzano	207.864.926,000	209.301.132,61	100,7%
P.O.R. Trento	230.381.834,000	253.653.865,69	110,1%
P.O.R. Toscana	705.004.230,000	698.323.322,43	99,1%
P.O.R. Umbria	232.164.044,000	222.583.527,74	95,9%
P.O.R. Valle d'Aosta	93.248.981,000	88.375.101,18	94,8%
P.O.R. Veneto	872.405.697,000	783.049.326,03	89,8%
P.O.N. Azioni di Sistema	440.442,855,65	394.823.110,02	89,6%
Totale	9.097.673.203,67	8.692.486.769,68	95,55%

2. Esecuzione del bilancio comunitario.

Al 28 febbraio 2009 i rimborsi effettivamente acquisiti dall'Italia nell'ambito della Politica di Coesione per tutti gli obiettivi e tutti i Fondi strutturali sono pari all'87 per cento delle risorse comu-

nitarie attribuite al Paese. Tuttavia se si calcolassero i rimborsi già maturati a valere sulle richieste già formalizzate alla Commissione europea ma non ancora da questa rimborsate, tale ammontare salirebbe al 94 per cento (cfr. tabella 4).

Tabella 4 – Programmazione 2000/2006 – esecuzione del Bilancio comunitario

Importi in euro

Obiettivo	Quota UE (1)	Pagato da UE (2)	Maturato UE (3)	Anticipo UE (4)	Rimborsi reali	Rimborsi teorici
					5 = 2/1	6 = (3+4)/1
FUORI OBIETTIVO	782.651.907	688.776.448	668.833.953	54.467.0000	88,01%	92,42%
OBIETTIVO 1	23.870.171.589	20.429.711.166	20.803.120.571	1.514.672.5300	85,59%	93,50%
OBIETTIVO 2	2.721.000.0000	2.550.732.624	2.503.736.129	182.560.0000	93,74%	98,72%
OBIETTIVO 3	4.055.805.2000	3.675.591.1700	3.580.954.805	272.099.033	90,63%	95,00%
URBAN	114.122.959	101.717.464	103.647.051	8.036.0000	89,13%	97,86%
Totale	31.543.751.655	27.446.528.872	27.660.292.509	2.031.834.563	87,01%	94,13%

3. Programmazione 2007/2013 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2008.

Al 31 dicembre 2009, data della prima applicazione della regola del disimpegno automatico, l'Italia dovrà spendere e certificare alla Commissione europea un importo pari complessivamente a 3.835 milioni di euro per tutti i Programmi FESR

e FSE a valere sui tre obiettivi (2.625 per l'obiettivo Convergenza; 1.185 per l'obiettivo Competitività regionale e Occupazione; 25 per l'obiettivo Cooperazione territoriale).

Sulla base dei dati al 31 dicembre 2008, la distanza da questi valori obiettivo appare rilevante salvo, limitate eccezioni. Ciò a causa di un ritardo generalizzato, pe-

raltro comune alla maggioranza degli Stati membri, come risulta dallo scambio di informazioni con i nostri partner europei sul punto. Tale ritardo è in parte influenzato sia dalla eccessiva numerosità e complessità degli adempimenti previsti dai nuovi regolamenti comunitari, sia dal prolungamento delle attività di chiusura della programmazione 2000/2006, prorogata, come noto in tutti gli Stati membri, al 30 giugno 2009.

I dati di attuazione oggi disponibili non riflettono pienamente l'effettiva mobilitazione progettuale intercorsa dal 2007 in poi, dovendosi ancora chiudere contabilmente la programmazione 2000-2006 e quindi quantificare in via definitiva i progetti che resteranno imputati a quest'ultima. Tuttavia, pur considerando la sottostima della capacità di attuazione che può derivare questa circostanza, è innegabile

che si è in presenza di un preoccupante ritardo. Rispetto a questa situazione il Ministro ha dato precise indicazioni al Dipartimento per la coesione per un rafforzamento delle attività di sorveglianza e supporto alle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati. È in programma un fitto calendario di incontri per individuare le criticità specifiche e definire le misure correttive.

Peraltro, assieme alla Commissione europea, alcuni incontri sono già stati svolti e hanno permesso di definire una tabella di marcia. Il rispetto di questa tabella di marcia è condizione essenziale per conseguire l'inderogabile obiettivo di acquisire integralmente tutte le risorse comunitarie in scadenza a fine anno (a fronte dei 3.835 milioni di euro di spesa complessiva, le risorse comunitarie soggette a disimpegno ammontano a 1.790 milioni di euro).

Tabella 5 – Programmazione 2007-2013 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2008

Importi in euro

		Spesa da certificare entro il 31/12/2009		Pagamenti	Spesa residua entro il 2009	
		Totale	di cui UE		v.a.	%
Obiettivo	Fondo	A	B	C	E = A-C	F = E/A
Convergenza	FESR	2.177	1.078	259	1.918	88,1%
	FSE	448	216	149	344	76,9%
	Totale	2.625	1.295	409	2.262	86,2%
Competitività	FESR	651	254	122	542	83,4%
	FSE	534	221	175	363	67,9%
	Totale	1.185	475	297	905	76,4%
Cooperazione	FESR	25	20	—	25	100,0%
Totale		3.835	1.790	705	3.192	83,2%

ALLEGATO 2

**Relazione dell'onorevole Giudice sulla partecipazione all'Incontro
interparlamentare sul futuro della politica di coesione dopo il 2013
svoltosi a Bruxelles l'11 febbraio 2009**

Alla riunione, organizzata dalla Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo, hanno partecipato i rappresentanti di 18 Parlamenti nazionali (Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Repubblica ceca, Ungheria). La delegazione italiana di cui ero componente era altresì composta dal senatore Luigi Lusi, Vice-Presidente della Commissione Bilancio e programmazione economica del Senato.

All'incontro ha altresì partecipato Dirk Ahner, Direttore generale della DG politica regionale della Commissione europea, il quale ha ricordato che, al momento, la Commissione non ha intenzione di presentare proposte concrete sul futuro della politica di coesione, anche se il tema verrà trattato nella comunicazione sulla revisione del bilancio comunitario, attesa per giugno 2009.

Per agevolare il dibattito, la Commissione stessa ha incaricato un gruppo di esperti (coordinati dall'italiano Fabrizio Barca) di preparare uno studio sulla situazione attuale e sulla possibile evoluzione delle dinamiche di sviluppo regionale all'interno dell'Unione.

In rappresentanza della Presidenza ceca dell'UE sono intervenuti Ivo Barek, Presidente della Commissione per la Pubblica amministrazione, lo Sviluppo regionale e l'Ambiente del Senato ceco, e Emil Horcicka, Direttore generale del Ministero dello sviluppo regionale della Repubblica ceca. Entrambi hanno sottolineato che tra le priorità della Presidenza ceca rientrano la semplificazione delle norme relative alla politica di coesione e la conclusione del dibattito sulla coesione territoriale. I rap-

presentanti della Presidenza ceca hanno inoltre ricordato che in aprile verrà organizzato un Consiglio dei ministri informale dell'UE proprio sui temi dello sviluppo regionale.

Alla riunione è intervenuto anche un rappresentante della prossima Presidenza svedese dell'UE (1° luglio-31 dicembre 2009), e precisamente Mrs. Marie Weibull Kornias, membro della Commissione Industria e Commercio del Parlamento svedese. Nel suo intervento, pur ribadendo che l'obiettivo principale della politica di coesione rimane il superamento delle disparità regionali, ha sottolineato l'opportunità di adeguare la politica di coesione alle nuove sfide della globalizzazione, con particolare riferimento ai temi dell'energia, dell'ambiente e del cambiamento climatico.

La discussione tra i rappresentanti dei Parlamenti nazionali e i membri della Commissione del Parlamento europeo si è incentrata su cinque aspetti principali:

obiettivi generali della politica di coesione;

sinergia e coordinamento delle politiche di coesione con le politiche nazionali e con le altre politiche comunitarie;

miglioramento della *governance* e del sistema di partenariato (UE-StatI nazionali, pubblico-privato);

approfondimento del concetto di coesione territoriale e della cooperazione transfrontaliera;

semplificazione delle procedure amministrative.

Riguardo al primo punto (obiettivi generali della politica di coesione), dal dibattito è emerso un sostanziale consenso sui seguenti elementi:

la politica di coesione deve continuare a fondarsi su un principio di solidarietà, e pertanto deve beneficiare in primo luogo le regioni in ritardo di sviluppo. Di conseguenza, è da respingere qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione delle politiche di coesione;

lo scopo principale della politica di coesione deve rimanere la riduzione delle disparità regionali, con particolare attenzione al settore dell'occupazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Tuttavia, si pongono all'attenzione una serie di nuove sfide sovranazionali: il cambiamento demografico (diminuzione della natalità e relativo fenomeno dell'invecchiamento della popolazione) e il suo impatto sui fenomeni di spopolamento delle campagne e correlata urbanizzazione; la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; i fenomeni migratori; il cambiamento climatico; la concorrenza esercitata dalle economie dei Paesi emergenti;

la politica di coesione deve integrarsi, in modo complementare e non sostitutivo, con la Strategia di Lisbona per l'occupazione e la Strategia di Göteborg per lo sviluppo sostenibile. In altri termini, i tre settori di intervento devono concorrere allo stesso obiettivo di promuovere la prosperità economica dell'UE, mantenendo tuttavia nettamente distinti gli strumenti finanziari di cui si avvalgono;

le regioni che godono di regimi di sostegno transitorio (*phasing out* e *phasing in*) devono continuare a beneficiare di tale supporto fino al superamento definitivo delle disparità regionali.

La quasi totalità delle delegazioni intervenute ha inoltre concordato sull'esigenza di assicurare della sinergia e del coordinamento delle politiche di coesione con le altre politiche europee e nazionali. In particolare, si è convenuto che:

va rafforzato il coordinamento della politica di coesione con altre politiche comunitarie che hanno un impatto territoriale (in particolare, la politica dei trasporti, l'ambiente, la pesca, l'energia e la ricerca), mantenendo distinte le dotazioni finanziarie; è altresì essenziale, secondo il giudizio della maggior parte degli intervenuti, rivedere il rapporto tra politica di coesione e strategia di sviluppo rurale, rendendolo maggiormente sinergico;

le risorse economiche devono essere concentrate su obiettivi concreti e su settori strategici, sia a livello comunitario sia a livello nazionale. A tal fine, è auspicabile un consolidamento della collaborazione tra le autorità degli Stati membri e quelli dell'UE responsabili della implementazione dei progetti finanziati dalla politica di coesione;

Relativamente al miglioramento della *governance* della politica di coesione e del partenariato, la maggior parte degli intervenuti ha sottolineato che:

è auspicabile individuare nuove strategie per un maggior coinvolgimento del settore privato; inoltre, sarebbe opportuno sviluppare ulteriormente nuovi strumenti finanziari a beneficio, in particolare, delle piccole e medie imprese;

le autorità degli Stati membri dovrebbero incrementare il ricorso ai nuovi strumenti finanziari messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti, in particolare le iniziative Jeremie Jaspers e Jessica.

In tema di coesione territoriale e cooperazione transfrontaliera, è emerso un ampio consenso sui seguenti elementi:

la coesione territoriale costituisce uno dei tre pilastri, insieme alla coesione sociale ed economica, della politica regionale comunitaria;

nella elaborazione della politica di coesione dopo il 2013 bisognerà tener conto che talune sfide non possono essere affrontate e superate solo con l'approccio

nazionale e regionale, ma è necessario intensificare la cooperazione transfrontaliera;

la Strategia per il Mar Baltico, sulla quale Commissione europea presenterà le proprie proposte nel corso del 2009, rappresenta un ottimo esempio di come Paesi con problematiche ambientali e socio-economiche simili possano collaborare ai fini dell'individuazione di soluzioni comuni;

Con riferimento alla semplificazione e all'efficienza amministrativa, nel corso del dibattito è stato sottolineato che:

la semplificazione del quadro normativo è essenziale per garantire procedure agili e flessibili nella erogazione dei finanziamenti. In particolare, viene auspicata – ove possibile – una armonizzazione delle regole che disciplinano i diversi Fondi strutturali;

sarebbe necessario assicurare efficacia e, nel contempo, trasparenza nella utilizzazione dei fondi.

la revisione in corso dei regolamenti sui fondi strutturali, dovuta alla crisi economica, costituisce un primo passo nella direzione della semplificazione, analogamente al gruppo di lavoro *ad hoc* creato dalla Commissione europea a cui partecipano anche rappresentanti degli Stati membri.

Al termine della riunione, il Presidente della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo, Mr. Gerardo Galeote (PPE-ED), ha enucleato alcune conclusioni:

il dibattito sul futuro della politica di coesione dopo il 2013 deve inquadrarsi nella più ampia discussione sulla revisione della politica di bilancio dell'UE, a riguardo della quale si attende una proposta della Commissione europea entro giugno 2009;

è essenziale valutare l'efficacia e l'efficienza degli attuali strumenti di attua-

zione della politica di coesione, al fine di individuare le nuove priorità sulla base delle esigenze di ciascuna regione;

allo scopo di effettuare una disamina accurata, fermo restando la centralità del PIL come indicatore principale per stabilire le disparità regionali, è opportuno individuare da subito nuovi parametri di valutazione, di carattere economico, sociale ed ambientale.

Interventi dei rappresentanti italiani.

Nel mio intervento ho posto l'accento su alcuni punti sui quali, come sopra riportato, si è registrato un sostanziale consenso o un'ampia convergenza da parte di numerose delegazioni (soprattutto quelle di Spagna, Portogallo e Grecia).

Dopo aver ricordato che la politica di coesione è uno dei valori cardine della costruzione europea in quanto espressione della solidarietà tra gli Stati membri e fattore imprescindibile per uno sviluppo equilibrato delle regioni europee, ho sottolineato che essa deve rimanere una priorità tra le politiche di spesa dell'UE post 2013, evitando qualsiasi rischio di totale rinazionalizzazione di tale politica. A mio avviso, devono inoltre restare fermi alcuni presupposti fondamentali:

il riferimento territoriale non può che continuare ad essere quello regionale;

la politica deve rimanere una politica di sostegno all'occupazione e allo sviluppo delle aree in ritardo. Per questo motivo occorre evitare qualunque tentazione di «lisbonizzazione» ovvero di forzarne le finalità per il perseguimento di altri obiettivi, per i quali si dovrà ricorrere ad altri strumenti politici e finanziari;

la politica di coesione deve continuare ad avvalersi di risorse quanto meno non inferiori a quelle previste nel quadro finanziario vigente;

occorre aumentare in misura significativa le risorse aggiuntive distribuite in base ai meccanismi premiali attualmente previsti;

è necessario che l'UE orienti ciascuno Stato membro a concentrare le risorse su

un nucleo ristretto di obiettivi e settori ad alto valore aggiunto, in grado di produrre effetti positivi per la crescita delle aree in ritardo, segnatamente le infrastrutture;

occorre semplificare le procedure e i metodi di programmazione e gestione, pur garantendo il rigore dei meccanismi di spesa e di controllo.

Il Senatore Lusi, da parte sua, ha evidenziato che il rafforzamento del legame tra la politica di coesione e la Strategia di Lisbona potrebbe costituire un rischio nella misura in cui si dovesse considerare la coesione come una sorta di « serbatoio finanziario » per le misure previste dalla Strategia.

Il Senatore Lusi ha quindi ricordato come i fondi strutturali costituiscono un elemento significativo del piano europeo di ripresa economica e ha sottolineato che il Trattato di Lisbona attribuirà al PE un forte controllo in materia di fondi strutturali, attraverso l'estensione della procedura di codecisione. Dunque, in prospettiva, il Parlamento europeo e gli stessi Parlamenti nazionali disporranno di nuovi strumenti per estendere la propria influenza su uno dei cardini della strategia di sviluppo dell'UE.

Il Senatore Lusi ha infine concordato sulla necessità di conservare e rafforzare la politica di coesione anche dopo il 2013 e di opporsi alla sua rinazionalizzazione.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 82

SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta (*Esame e rinvio*) 87

INTERROGAZIONI:

5-00961 Froner: Riorganizzazione degli uffici tributari nella provincia di Trento 92
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01315 Fluvi e Mariani: Indicazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici 93

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 97

5-01316 Milo e Zeller: Agevolazioni IRAP per l'installazione di impianti fotovoltaici 93

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 98

5-01349 Fugatti: Differimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori soggetti all'accisa sull'alcool e sugli oli minerali 93

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 99

Sui lavori della Commissione 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni I Affari costituzionali e II Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alle Commissioni riunite I e II sul disegno di legge C. 2180, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, come risultante dagli emenda-

menti approvati dalle Commissioni in sede referente.

Passando al contenuto del provvedimento, esso si compone di 66 articoli, e reca un'ampissima serie di modifiche, la maggior parte delle quali riferita alla disciplina penale e processuale penale.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 24, 32, 35, 43 e 44.

L'articolo 24, inserito durante l'esame al Senato, modifica il decreto-legge n. 629 del 1982, integrando – alla luce degli sviluppi della normativa antiriciclaggio – l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti da parte dell'Alto commissario antimafia accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.

In particolare l'articolo prevede che i controlli possano essere svolti presso i numerosi soggetti individuati dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante norme in materia di antiriciclaggio), quali gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, i professionisti, i revisori contabili, gli operatori che svolgono attività di recupero crediti conto terzi, custodia e trasporto denaro e titoli, i gestori di case da gioco, offerta, su internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, le agenzie di mediazione immobiliare, nonché gli altri soggetti specificamente individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 32, introdotto dal Senato e modificato dalle Commissioni di merito, apporta alcune modifiche alla legge n. 575 del 1965, recante disposizioni in materia di prevenzione contro la mafia.

In particolare il comma 01, introdotto dalle Commissioni di merito, modifica l'articolo 2-*quater* della predetta legge n. 575, in materia di sequestro dei beni della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per quanti siano indiziati di appartenere ad organizzazione mafiose.

In particolare si stabilisce che il sequestro su beni mobili e crediti possa essere disposto anche su azioni e quote sociali, con annotazione del provvedimento nei libri sociali ed iscrizione nel registro delle imprese, nonché su strumenti finanziari dematerializzati, compresi titoli del debito pubblico, con registrazione nel conto tenuto dall'intermediario finanziario depositario dei titoli stessi.

Il comma 1 aggiunge cinque commi (da 4-*bis* a 4-*sexies*) all'articolo 2-*septies* della legge n. 575 del 1965, relativa al sequestro dei beni e della loro amministrazione giudiziaria.

Il nuovo comma 4-*bis* prevede innanzitutto che, qualora il sequestro riguardi aziende, il tribunale nomini un amministratore giudiziario iscritto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, il quale presenta al tribunale, entro sei mesi, una relazione sullo stato e consistenza dei beni aziendali e dell'attività. Il tribunale, qualora ritenga sussistano prospettive di prosecuzione dell'impresa approva un programma di gestione aziendale, impartendo all'amministratore direttive di gestione.

Il nuovo comma 4-*ter* prevede che il tribunale autorizzi l'amministratore al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che il giudice delegato possa indicare, tenuto conto dell'attività economica svolta, dei lavoratori occupati, della capacità produttiva e del mercato di riferimento, il limite di valore entro il quale tali atti rientrano nell'ordinaria amministrazione.

Il nuovo comma 4-*quinquies* sottrae all'azione esecutiva esattoriale eventualmente intrapresa o proseguita da Equitalia o da altri concessionari di riscossione – per tutta la durata della misura di prevenzione o del processo penale – i beni sequestrati o confiscati ai sensi della stessa legge 575 per i quali sia stato nominato un amministratore giudiziario; è, quindi, sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione.

Il nuovo comma 4-*sexies* stabilisce, in caso di confisca di beni, aziende e società sequestrate, l'estinzione per confusione dei

crediti erariali, dal momento che viene meno la diversità dei soggetti del rapporto obbligatorio.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1253 del codice civile, regolando gli effetti della confusione, stabilisce che quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Il comma 2 novella, invece, l'articolo 2-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, prevedendo che la nomina dell'amministratore dei beni sequestrati e confiscati da parte del tribunale debba avvenire unicamente nell'ambito dei professionisti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, la cui istituzione è prevista dal comma 3 dell'articolo.

Il comma 3 prevede che, con decreto legislativo da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sia istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, tenuto dal Ministero della giustizia, articolato in una sezione ordinaria ed in una sezione di esperti in gestione aziendale.

La norma stabilisce che il decreto legislativo definirà i titoli necessari all'iscrizione, l'ambito dell'attività professionale, i requisiti per l'iscrizione degli esperti in gestione aziendale, la disciplina transitoria per l'iscrizione al nuovo Albo dei professionisti attualmente abilitati alla carica di amministratore *ex* articolo 2-*sexies*, nonché i criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori.

Ai sensi del comma 5 la tenuta e pubblicazione dell'Albo degli amministratori giudiziari nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina è disciplinata da un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3.

Il comma 6 integra il comma 1 dell'articolo 2-*octies* della legge 575, il quale, attualmente, prevede che le spese per la conservazione e l'amministrazione dei beni siano sostenute dall'amministratore prelevando quanto necessario dalle somme

da lui riscosse a qualunque titolo; la novella è volta a precisare che detto prelievo può essere fatto anche dalle somme sequestrate o comunque disponibili del procedimento di gestione dei beni.

Il comma 7 integra la formulazione del comma 1 dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il periodo aggiunto dal comma 7 esonera dall'applicazione di tale disposizione le pubbliche amministrazioni quando beneficiarie del pagamento siano le aziende o le società sequestrate o confiscate ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (cosiddetta confisca di valori ingiustificati), ovvero della legge n. 575 del 1965.

L'articolo 35, a sua volta aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina del procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, riformulando l'articolo 2-*decies* della legge n. 575 del 1965.

La più volte citata legge 575 del 1965, come da ultimo modificata dalla legge finanziaria per il 2007, prevede che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni pubbliche (articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965).

Il testo vigente dell'articolo 2-*decies* prevede un procedimento per la destina-

zione dei beni immobili e aziendali confiscati che si articola nei seguenti passaggi:

a) la cancelleria del tribunale comunica all'ufficio provinciale del territorio il provvedimento definitivo di confisca;

b) l'ufficio fa una stima del valore dei beni;

c) il dirigente dell'ufficio provinciale del territorio (entro 90 giorni dal ricevimento della citata comunicazione da parte del tribunale) avanza una proposta di destinazione (non vincolante) alla direzione centrale del demanio;

d) rilascio del parere da parte del prefetto e del sindaco del comune interessato (è « sentito » anche l'amministratore giudiziario);

e) entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta, il direttore centrale del demanio emana il provvedimento di destinazione del bene confiscato.

Il nuovo articolo 2-*decies*, confermando la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, prevede all'interno del procedimento di destinazione le seguenti novità:

a) sia la stima del valore del bene immobile o aziendale, sia la proposta di destinazione (sempre non vincolante) è avanzata dal dirigente regionale dell'Agenzia del demanio (anziché dal dirigente dell'ufficio provinciale del territorio);

b) la stima è fatta sulla base del valore risultante dagli atti giudiziari (anziché essere effettuata dal competente ufficio del territorio);

c) la destinazione del bene confiscato è decisa dal prefetto della provincia di ubicazione del bene (anziché dal direttore generale del demanio); attualmente il prefetto – con il sindaco competente – ha solo poteri consultivi

d) possibilità, da parte del prefetto, in caso di necessità, di richiedere una nuova stima del valore del bene prima di decidere sulla destinazione,

e) obbligo, da parte del prefetto, di sentire – prima della decisione – sia le amministrazioni interessate (eventualmente, in sede di conferenza di servizi), sia i soggetti cui i beni sarebbero destinati in gestione (comuni, province e regioni interessate, università statali, agenzie fiscali, amministrazioni dello Stato e istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale), è, invece, eliminato l'attuale obbligo di sentire sulla proposta di destinazione gli amministratori giudiziari dei beni confiscati;

f) se il dirigente regionale dell'Agenzia del demanio non formula la proposta di destinazione entro i 90 giorni dalla comunicazione del tribunale del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto procede d'ufficio. Il termine per l'adozione del provvedimento di destinazione del bene è aumentato a 90 giorni (oggi si prevedono 30 giorni) dalla proposta di destinazione ovvero (in mancanza) dal decorso del termine assegnato all'Agenzia del demanio per la formulazione della proposta stessa.

L'articolo 43 reca disposizioni in tema di attività di trasferimento di fondi secondo le modalità « *money transfer* ».

In particolare la disposizione, al comma 1, introduce l'obbligo, per gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*), di acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.

La previsione si inserisce nel quadro della disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale dispone, all'articolo 15 e successivi, in merito agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria, in particolare nel caso

di operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate, o per importi inferiori a 15.000 euro nel caso di gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.

L'articolo 43 stabilisce inoltre che, in mancanza del titolo di soggiorno, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro 12 ore un'apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Il comma 2 prevede che la suddetta disciplina acquisti efficacia decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 44 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo».

La lettera *a*) aggiunge all'articolo 6 – relativo alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia – un nuovo comma *7-bis*, disponendo l'estensione alla Unità di informazione finanziaria e al personale addetto della limitazione di responsabilità prevista dall'articolo 24, comma *6-bis*, della legge 262 del 2005 a favore di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP, Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei loro dipendenti. Pertanto, nell'esercizio delle proprie funzioni anche UIF e il personale addetto risponderanno solo dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

La lettera *b*) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 231 del 2007, eliminando l'obbligo per la UIF di comunicare

al segnalante, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi (DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza). Pertanto permane soltanto l'obbligo da parte dell'UIF di comunicare l'avvenuta archiviazione direttamente al segnalante o tramite gli ordini professionali.

La lettera *c*) modifica l'articolo 56, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231, estendendo la sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 euro a 200.000 euro) prevista dal predetto comma 1 anche alle violazioni delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi dell'articolo 37, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo (in materia, rispettivamente, di tenuta dell'archivio unico informatico e di modalità di registrazione di alcune categorie di intermediari finanziari).

La lettera *d*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 231, prevedendo che la cancellazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria per gravi violazioni degli obblighi imposti dal decreto legislativo medesimo opererà indipendentemente da quale sia l'elenco in cui essi sono iscritti, laddove attualmente l'articolo 56 prevede la cancellazione dei soli soggetti iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, per considerazioni che attengono in primo luogo al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, manifestando innanzitutto rammarico per l'impropria commistione tra questioni che attengono alla sicurezza dei cittadini e tematiche concernenti la distinta materia dell'immigrazione.

Esprime inoltre perplessità per taluni aspetti dell'intervento legislativo afferenti agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze, in particolare per

quanto riguarda l'impostazione dell'articolo 43, che, di fatto, si limita a subordinare la fruizione dei servizi di *money transfer* da parte di extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno.

Ritiene, invece, che tale tematica dovrebbe essere affrontata in termini più approfonditi e complessivi, non solo disciplinando l'accesso a tali servizi da parte dei soggetti extracomunitari, ma anche regolando in maniera più dettagliata l'attività dei soggetti fornitori dei servizi stessi, i relativi controlli da parte dell'autorità monetaria, nonché le condizioni per lo svolgimento, accanto a quella di trasferimento di denaro, di altre attività commerciali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.20

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili

C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocetta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, rileva innanzitutto come il mercato immobiliare sia in una fase di profonda evoluzione e trasformazione, in conseguenza tanto dei cambiamenti in atto nella struttura economica e sociale del Paese, quanto del mutamento della congiuntura economica internazionale.

In questi anni si è assistito ad una fase di rinnovato sviluppo edilizio nazionale, alimentato non solo dalla crescita della

domanda di alloggi, ma anche dall'incerto andamento dei mercati finanziari internazionali.

Allo stato attuale, secondo i dati disponibili, la percentuale dei cittadini italiani proprietari di un'abitazione è, in media, di gran lunga superiore a quella degli altri paesi comunitari.

La corsa all'acquisto della casa è stato uno dei fattori fondamentali che ha spinto in alto il prezzo per metro quadro delle abitazioni in tutto il territorio nazionale e ha favorito la crescita esponenziale del ricorso ai mutui bancari per l'acquisto delle abitazioni.

Il fenomeno della corsa all'acquisto della casa, tuttavia, non ha depresso il mercato degli affitti. Al contrario, i profondi cambiamenti sociali in atto nel nostro Paese, quali la maggiore mobilità dei cittadini legata a ragioni di lavoro e di studio, lo sviluppo delle attività del terziario e l'arrivo di un numero sempre più rilevante di lavoratori immigrati, hanno accresciuto la domanda di alloggi in affitto, sia a destinazione commerciale che abitativa, riducendone la disponibilità per i soggetti più deboli della società. Anche in questo caso, si è assistito ad un progressivo aumento dei canoni di locazione, che hanno colpito in particolare le aree urbane a maggiore densità abitativa.

Rileva quindi come tali cambiamenti, nel loro insieme, hanno provocato alcuni squilibri economici e sociali che coinvolgono un numero crescente di cittadini e di famiglie.

Molte giovani coppie non riescono ad acquistare la casa, altre non riescono a far fronte al peso del mutuo ed altre ancora trovano difficoltà a trovare un'abitazione in affitto a costi sostenibili.

Si segnala, inoltre, un consistente aumento del mercato nero degli affitti e dei subaffitti e il sempre più frequente mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, abitabilità ed igiene sanitaria delle abitazioni.

Le aree metropolitane risultano quelle più colpite dalle vicende sopra descritte, anche se gli effetti non sono trascurabili in talune realtà urbane minori.

Tale situazione, oltre a recare un ingente danno all'erario, è fonte di sfruttamento delle categorie sociali più deboli. In primo luogo, segnala le problematiche che incontrano gli studenti universitari fuori sede, spesso costretti a stipulare contratti di affitto fittizi e di rilevante esosità, che sfuggono al controllo dell'erario. In secondo luogo, soprattutto nelle aree metropolitane periferiche, il fenomeno è motivo di rilevanti problemi di coesistenza sociale, in particolare laddove vi è un'alta presenza di cittadini stranieri, spesso insemiati, con intenti speculativi, in alloggi sovraffollati e privi dei necessari requisiti igienico sanitari.

Infine, vi sono alcune categorie sociali, quali gli anziani, che trovano enormi difficoltà nel trovare alloggi in affitto a condizioni economiche sostenibili.

In tale contesto, i comuni, ovvero le realtà istituzionali più prossime alle situazioni di criticità socio ambientale, risultano privi di veri e propri strumenti di contrasto ai vari fenomeni descritti e risultano spesso impotenti di fronte alle situazioni di sfruttamento dei soggetti più deboli della società.

Più in generale, in Italia è aumentata la domanda di affitto per la maggiore difficoltà di accesso al credito per le nuove fasce costituite da single, giovani coppie, stranieri e studenti.

Le proposte di legge all'esame della Commissione intendono fornire un primo, seppur parziale, contributo per la soluzione di alcune delle problematiche descritte.

Passando ad esaminare il contenuto dei provvedimenti, rileva come esse prevedano tutte l'introduzione di un'imposta sostitutiva, in luogo del regime ordinario di imposizione, per i redditi da locazione percepiti da persone fisiche proprietarie di immobili; esse si differenziano tra loro per taluni aspetti: in particolare, la proposta di legge C. 2378, a differenza di tutte le altre, fa ricorso alla delega legislativa.

Per quanto riguarda il vigente regime tributario dei redditi da locazione, ricorda che tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura

costituita dal maggior valore tra la rendita catastale dell'immobile locato (ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento (articolo 37, comma 4- bis, del TUIR); per i fabbricati siti nella città di Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.

L'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 (recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) dispone inoltre, ai fini fiscali, un'ulteriore riduzione del 30 per cento dei canoni relativi a contratti di locazione di immobili situati nei comuni a cosiddetta alta densità abitativa, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa legge n. 431, ossia sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle rappresentative dei conduttori, di durata non inferiore a tre anni e soggetti a particolari procedure per il loro rinnovo.

L'ordinamento tributario prevede, inoltre, ulteriori agevolazioni in favore dei proprietari di immobili interessati dal « blocco degli sfratti », limitatamente al periodo di sospensione della medesima procedura esecutiva. L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito, per il periodo della sospensione della procedura esecutiva, degli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa e locati a soggetti disagiati. Le suddette agevolazioni hanno normalmente carattere temporaneo in quanto sono fruibili dal proprietario relativamente al periodo interessato dal blocco degli sfratti.

Per quanto riguarda invece il regime di detraibilità dei canoni di locazione pagati dagli inquilini, l'articolo 16 del TUIR dispone:

per i soggetti che stipulano un contratto di locazione per abitazione principale ai sensi della legge n. 431 del 1998,

una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e 150 euro se il reddito non supera 30.987,41 (comma 01);

per i soggetti che stipulano un contratto di locazione per abitazione principale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4, commi 2 e 3, della predetta legge n. 431, spetta una detrazione pari a 495,8 euro per redditi fino a 15.493,71, e pari a 247,90 per redditi fino a 30.987,41 (comma 1);

per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune del luogo di lavoro e ivi stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale spetta una detrazione per i primi tre anni pari a 991,60 per redditi fino a 15.493,71 e pari a 495,80 per redditi fino a 30.987,41 (comma 1-*bis*);

per i giovani che stipulano un contratto di locazione per abitazione principale spetta, per i primi tre anni, una detrazione pari a 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 (comma 1-*ter*).

Il comma 1-*quater* del richiamato articolo 16 del TUIR stabilisce che le predette detrazioni non sono tra loro cumulabili e il contribuente può scegliere quella a lui più favorevole. Ai sensi del comma 1-*quinqüies* la misura della detrazione è da rapportare alla eventuale frazione di anno cui si riferisce il contratto, mentre il comma 1-*sexies* stabilisce che, in caso di incapienza, la quota non detratta viene comunque riconosciuta al contribuente.

Passando ad esaminare il contenuto delle proposte di legge in esame, le proposte di legge nn. 1806, 1807 e 2292 prevedono, sostituendo il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del TUIR, l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, fissata in misura pari al 20 per cento.

In merito all'ambito oggettivo di tale nuovo regime, le proposte n. 1806 e n. 2292 prevedono l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai redditi di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione

«regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia», mentre la proposta n. 1807 fa riferimento esclusivamente ai contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale «stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Nella proposta n. 2292 non viene richiesto il requisito dell'abitazione principale, per cui l'imposta sostitutiva si applica a qualunque contratto di locazione di immobili utilizzati a fini abitativi.

La proposta n. 1807 prevede l'introduzione dell'imposta sostitutiva per la sola tipologia di contratti di locazione individuata dal provvedimento, mentre per le altre tipologie di contratti di locazione il relativo reddito, a seguito della sostituzione del richiamato comma 4-*bis*, perderebbe il beneficio della riduzione del 15 per cento ai fini fiscali.

Le tre proposte appena richiamate subordinano il beneficio all'indicazione in dichiarazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione e rinviando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative.

La proposta n. 1806 interviene anche sulla determinazione della base imponibile, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, il quale reca l'ulteriore riduzione dell'imponibile in misura pari al 30 per cento per i contratti stipulati in base ad accordi definiti nei comuni ad alta densità di popolazione.

Le proposte di legge nn. 1806, 1807 e 2292 modificano inoltre la disciplina relativa alle detrazioni fiscali in favore dei locatari degli immobili, intervenendo sull'articolo 16 del TUIR.

In particolare, le proposte nn. 1806 e 1807 introducono una misura di detrazione fiscale in luogo di quelle previste nei commi 01, 1 e 1-*bis* del predetto articolo del TUIR, lasciando, invece, inalterate le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 16 del TUIR.

In sostanza, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetterebbe una detrazione pari al 19 per cento del canone di locazione corrisposto.

Al riguardo la proposta n. 1807 specifica che il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, mentre la proposta n. 1806 fa riferimento a tutti i contratti di locazione.

La misura della detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione dell'abitazione principale.

La proposta n. 2292 sostituisce invece interamente l'articolo 16 del TUIR, riconoscendo ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione una detrazione pari al 19 per cento del canone di locazione corrisposto, fino ad un massimo di 2.500 euro. La proposta non prevede espressamente il requisito dell'abitazione principale, mentre precisa che la misura della detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste « tale destinazione ».

Rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 16 la nuova formulazione proposta non riprende le previsioni ora contenute nel comma 1-*sexies* in materia di soggetti « incapienti »: pertanto tali contribuenti perderebbero il diritto al recupero della quota di imposta non detratta.

La proposta di legge n. 599 si differenzia dalle precedenti in quanto, pur prevedendo l'applicazione del regime sostitutivo a tutti i redditi di locazione di immobili ad uso abitativo, stabilisce, all'articolo 1, comma 1, diverse misure di aliquote ed in particolare:

per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 si applicano le seguenti aliquote d'imposta:

- a) 12,5 per cento, fino a tre immobili;
- b) 18 per cento, fino a otto immobili;
- c) 23 per cento, oltre otto immobili,

per gli altri contratti si applica, indipendentemente dal numero degli immobili, l'aliquota del 23 per cento.

Diversamente dalle altre proposte illustrate in precedenza, l'imposta corrisposta è sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche delle relative addizionali regionali e comunali IRPEF le quali andrebbero, pertanto, comunque corrisposte.

La proposta precisa inoltre, all'articolo 1, comma 2, che l'imposta sostitutiva non si applica qualora i redditi risultino « esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla normativa vigente ».

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, mentre il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della modalità di attuazione.

La proposta di legge n. 599 è l'unica a prevedere, all'articolo 2, una norma di copertura finanziaria degli oneri finanziari, pari a un milione di euro a decorrere dal 2009, a cui si provvede mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 2378, essa si differenzia da tutte le altre proposte di legge appena illustrate in quanto fa ricorso allo strumento della delega legislativa.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo a disciplinare il riordino del regime di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili destinati ad uso abitativo, commerciale e produttivo.

Si prevede, in primo luogo, alle lettere a) e b) del comma 1, l'introduzione di un regime di imposizione sostitutivo da applicare in luogo del regime ordinario dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'IRES.

Il nuovo regime riguarda i redditi di locazioni realizzati con riferimento a nuovi contratti stipulati; se il locatore è una persona giuridica, si applica la disciplina prevista per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Per quanto riguarda, invece, i contratti di locazione in essere, l'applicazione del

regime agevolato è subordinata ad una rinegoziazione dei contratti medesimi che preveda una rideterminazione del canone di locazione in misura inferiore ad almeno il 20 per cento dei valori medi di mercato individuati dall'Agenzia del Territorio.

La lettera *c)* del comma 1 prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle persone fisiche locatari di immobili ad uso abitativo. La misura del beneficio deve essere adeguata, in termini complessivi, all'agevolazione fiscale riconosciuta per l'acquisto della prima casa.

Ai sensi della lettera *d)* del comma 1, dovranno essere introdotti ulteriori sgravi fiscali in favore di tutti i contribuenti (ivi comprese le SIIQ) relativamente ad immobili - acquistati o locati - che presentino i seguenti requisiti:

siano stati realizzati in piena conformità delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo alle norme di protezione dal rischio sismico, a quelle sul contenimento dei consumi energetici ed a quelle sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabile a basso impatto ambientale.

siano destinati a locazione abitativa o commerciale, con applicazione di canoni agevolati per un periodo temporale non inferiore a otto anni.

Per tali immobili dovranno inoltre essere previsti ulteriori incentivi qualora siano localizzati nei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici dell'aprile 2009.

I predetti benefici fiscali dovranno interessare sia la fase dell'acquisto degli immobili sia il reddito prodotto dalla loro locazione. La misura del beneficio dovrà essere modulata in ragione delle caratteristiche qualitative e costruttive degli immobili nonché della riduzione del canone di locazione rispetto ai valori medi individuati dall'Agenzia del Territorio.

Sul piano organizzativo e procedurale, nonché in merito al contrasto all'evasione fiscale, il comma 1 prevede:

l'attivazione di meccanismi finalizzate al riordino della redditività degli

immobili pubblici, affidati a terzi in regime di locazione abitativa, produttiva e commerciale (lettera *e)*);

la semplificazione e accelerazione delle procedure giudiziarie e amministrative finalizzate al rilascio degli immobili per finita locazione o per morosità, anche attraverso l'uso della Forza pubblica, facendo in ogni caso, salve le disposizioni in materia di riconoscimento dell'avviamento commerciale (lettera *f)*).

il rafforzamento delle sanzioni per le violazioni fiscali in materia di contratti di locazione (lettera *g)*);

il coinvolgimento dei Comuni nell'accertamento della regolarità dei contratti di locazione, di comodato e di uso gratuito, anche attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero con l'Agenzia delle entrate con particolare riguardo ai comuni ad alta intensità abitativa, ai comuni turistici e ai comuni con sedi universitarie: a tal fine viene esteso anche a periodi inferiori al mese l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza la consegna dell'immobile a qualunque titolo ad un altro soggetto entro le 48 ore (lettera *h)*);

l'introduzione di misure premiali in favore dei Comuni che raggiungano adeguati standard di controllo nella lotta alle violazioni della disciplina fiscale delle locazioni (lettera *i)*);

l'introduzione della facoltà per i Comuni ad alta intensità abitativa di introdurre una maggiore imposizione per gli immobili lasciati sfitti o dichiarati a disposizione del proprietario per un periodo continuativo superiore a sei mesi (lettera *l)*);

il coordinamento del nuovo regime impositivo con le disposizioni in materia di federalismo fiscale, prevedendo, in particolare, la partecipazione degli enti locali al gettito dell'imposta sostitutiva (lettera *m)*);

l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e finanze, di una banca dati per il monitoraggio e il controllo degli

alloggi privati in locazione, alimentata con i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, dalle Conservatorie dei registri immobiliari, dal Catasto, dalle Camere di commercio, dai Comuni, dalle questure e dai fornitori di servizi idrici, elettrici, telefonici e del gas (lettera *n*);

l'avvio di un programma speciale di accertamenti nel settore delle locazioni immobiliari che assicuri l'esercizio di almeno 100.000 verifiche annue (lettera *o*).

Il comma 2 stabilisce che i decreti di attuazione saranno adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il ministro delle Attività produttive limitatamente alle locazioni commerciali. La disposizione stabilisce che gli schemi di decreto siano trasmessi alle Camere per il parere, da esprimere entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti potranno comunque essere adottati.

Propone infine di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame, ad alcune audizioni, in particolare dei rappresentanti delle associazioni degli inquilini e dei proprietari, a conclusione delle quali potrebbe essere costituito un Comitato ristretto cui affidare il compito di predisporre un testo unificato, ai fini dell'adozione del testo base.

Gianfranco CONTE, *presidente*, concorda con la proposta del relatore di procedere ad alcune audizioni, che potranno essere precisamente individuate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009 — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00961 Froner: Riorganizzazione degli uffici tributari nella provincia di Trento.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura FRONER (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la completezza della risposta fornita, che affronta tutte le questioni richiamate nel proprio atto di sindacato ispettivo; manifesta, tuttavia, perplessità in ordine alla rispondenza dell'avviato processo di ristrutturazione degli uffici decentrati dell'Agenzia delle entrate non soltanto ai principi di razionalità ed economicità, ai quali dovrebbe essere improntata l'organizzazione di tutti gli uffici pubblici, ma anche al principio di sussidiarietà, riaffermato di recente nel disegno di legge in materia di federalismo fiscale. Ritiene infatti che l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali richiederebbe quei controlli capillari che soltanto uffici periferici dislocati in numero adeguato sul territorio sono in grado di assicurare. Si riserva quindi di valutare gli effetti della predetta riorganizzazione sotto il duplice profilo della qualità dei servizi forniti, con particolare riferimento ai rimborsi IVA, e dell'efficiente gestione del personale.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01315 Fluvi e Mariani: Indicazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) rileva come l'interrogazione sia stata presentata a seguito di talune segnalazioni relative alle difficoltà insorte nell'applicazione della disciplina concernente le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 185 del 2008, che rischiavano di bloccare la realizzazione dei nuovi interventi in materia, in mancanza del decreto ministeriale di attuazione.

Si dichiara quindi soddisfatto della risposta, la quale chiarisce che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi di attuazione delle recenti disposizioni legislative in materia di agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, tutti i contribuenti interessati possono continuare a fare riferimento alle procedure previste dalla normativa previgente.

5-01316 Milo e Zeller: Agevolazioni IRAP per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

5-01349 Fugatti: Differimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori soggetti all'accisa sull'alcool e sugli oli minerali.

Franco GIDONI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco GIDONI (LNP), ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, la quale conferma tuttavia – segnatamente laddove fa riferimento ad un apposito sito la cui necessità di costante aggiornamento desta già qualche perplessità sotto il profilo della tempestiva conoscibilità degli adempimenti tributari di cui trattasi – che non sarà né semplice né indolore per le aziende, soprattutto quelle artigianali produttrici di grappe e liquori, dotarsi del *software* necessario ai fini della trasmissione in forma telematica dei dati contabili all'Agenzia delle dogane. Pur prendendo atto, quindi, che il decreto-legge n. 286 del 2006, in forza del quale è stato introdotto l'anzidetto obbligo, ha dato attuazione alla normativa comunitaria, giudica non comprensibile la scelta dell'amministrazione finanziaria di non mettere essa stessa a disposizione dei contribuenti un *software* gratuito idoneo allo scopo. Nel ritenere, infine, che la risposta non abbia sufficientemente chiarito la questione relativa all'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione in forma telematica – a suo avviso resa più complessa dalle determinazioni direttoriali dell'Agenzia nel frattempo intervenute – si riserva di chiedere ulteriori precisazioni al riguardo.

Gianfranco CONTE (PdL), *presidente*, ricorda che la questione richiamata nell'atto di sindacato ispettivo è stata speci-

ficamente affrontata nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane svoltasi lo scorso 23 aprile.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), richiamando le gravissime difficoltà che le piccole imprese, gli artigiani e i piccoli commercianti incontrano nell'accesso al credito, stigmatizza l'atteggiamento di eccessivo rigore assunto al riguardo dagli istituti di credito, che rischia non soltanto di mettere a repentaglio la sopravvivenza delle suddette aziende – alle quali, in molti casi, viene inopinatamente richiesto di sanare la loro posizione debitoria – ma anche di frenare, pur in presenza di timidi segnali positivi, la ripresa dell'economia. Riterrebbe opportuno, pertanto, disporre l'audizione del presidente dell'ABI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza, prospettata dal deputato Fogliari, di approfondire le problematiche connesse all'erogazione del credito alle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni; rileva, peraltro come il tema potrà essere affrontato nella riunione dell'Ufficio di presidenza convocata nella giornata odierna.

La seduta termina alle 15.

Mercoledì 29 aprile 2009.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-00961 Froner: Riorganizzazione degli uffici tributari nella provincia di Trento**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere, con particolare riferimento alla provincia di Trento, le motivazioni che sono alla base del riassetto organizzativo delle strutture periferiche dell'Agenzia delle entrate e le azioni che verranno intraprese per informare i cittadini dei cambiamenti in atto.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva, in via preliminare, che la riorganizzazione appena avviata completa un percorso iniziato negli anni '90 con l'istituzione degli uffici unici. L'idea forte di quel progetto era quella di superare la parcelizzazione degli uffici finanziari per tipologia di imposta (imposte dirette, Iva e registro) e di costruire uffici unificati in seno ai quali tutte quelle imposte fossero gestite unitariamente. Lo scopo era quello di rafforzare l'azione di accertamento, grazie alla possibilità di inquadrare unitariamente la posizione del contribuente.

Proprio in quegli anni andava finalmente affermandosi anche un'altra esigenza, quella di facilitare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali assicurando ai contribuenti adeguati servizi di assistenza e informazione. Trattandosi di un'epoca nella quale internet era un'entità praticamente sconosciuta e non era stata ancora neppure concepita l'idea di un servizio telefonico specializzato di assistenza e di informazione fiscale, qual è l'attuale *contact center* dell'Agenzia, questa esigenza poté essere soddisfatta solo mantenendo una capillare presenza « fisica » dell'amministrazione sul territorio.

Perciò, se l'istituzione degli uffici locali ebbe il grande e indubbio merito di superare l'antica frammentazione degli uffici

per tipi d'imposta e di consentire una significativa razionalizzazione dell'organizzazione territoriale dell'amministrazione finanziaria (in cinque anni si passò da 1.041 a 384 uffici), essa mantenne però una ancora eccessiva dispersione degli uffici – e soprattutto delle professionalità – deputati all'accertamento. Tale dispersione risultò anzi aggravata da due fattori: l'istituzione, nelle grandi città, di più uffici circoscrizionali e, per quanto riguarda l'Iva, la necessità di segmentare tra tutti gli uffici della provincia la competenza dei preesistenti uffici provinciali.

A più di dieci anni dall'attivazione dei primi uffici unici, l'attuale riorganizzazione si prefigge, come riferito dall'Agenzia delle entrate, di completare l'opera a suo tempo avviata. La nuova riforma trae origine dalla norma contenuta nell'articolo 1, comma 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), che consente all'Agenzia di individuare con il proprio regolamento di amministrazione gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Nell'applicare questa disposizione l'Agenzia ha previsto l'istituzione di strutture di livello provinciale, nella cui circoscrizione territoriale far confluire quelle di tutti gli uffici della provincia. Lo scopo è quello di potenziare lo svolgimento delle attività di controllo grazie alla loro concentrazione e, di conseguenza, a quella delle risorse professionali più qualificate (e, come tali, più scarse).

Gli attuali 384 uffici locali saranno sostituiti, entro il 31 dicembre 2010, da 106 strutture di livello, appunto, provinciale (due ciascuna a Roma, Milano e

Torino). La nuova struttura organizzativa comporta la netta riduzione dei riporti alle rispettive Direzioni Regionali: si passa, ad esempio, da 62 a 12 riporti in Lombardia e da 21 a 6 nel Lazio. Il potere di firma sugli atti viene accentrato in capo al direttore provinciale, che naturalmente mantiene la possibilità di delegarla ad altri dirigenti e funzionari.

Le direzioni provinciali saranno articolate al loro interno in uno o più uffici territoriali e in un ufficio controlli. Gli uffici territoriali curano l'assistenza ai contribuenti, la gestione delle imposte dichiarate, i rimborsi e le tipologie di controllo a maggiore diffusione sul territorio; la loro ubicazione corrisponderà generalmente a quella dei preesistenti uffici locali, al fine di continuare a soddisfare l'esigenza di una presenza capillare dell'Agenzia sul territorio. In tal modo viene quindi scongiurato il rischio di disagi per i contribuenti. La competenza a trattare i rimborsi Iva, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, viene accentrata presso l'ufficio territoriale del capoluogo per ottimizzare l'impiego delle risorse specializzate nella specifica, delicata materia.

L'ufficio controlli cura le funzioni di controllo e accertamento diverse da quelle affidate agli uffici territoriali. Ciò consentirà di accentrare la trattazione dei casi più complessi, che oggi maggiormente risentono della frammentazione di competenze. Sempre al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli, grazie a una maggiore specializzazione degli addetti, è stato anche previsto che dal 2009 i controlli sui soggetti che hanno un volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro vengano curati dalle Direzioni regionali.

In fase di avvio non sarà necessario trovare una nuova e diversa sistemazione degli uffici locali che saranno incorporati nella nuova entità provinciale. Al tempo stesso, sarà però possibile avviare una graduale evoluzione verso ulteriori forme di razionalizzazione organizzativa sul territorio che prevedano, ad esempio, un compattamento anche logistico delle strut-

ture, anche ai fini di una più efficace gestione delle risorse. Anche su questo punto, pertanto, le perplessità manifestate nel documento in esame non hanno ragion d'essere.

Per quanto riguarda specificatamente la situazione di Trento, segnalata dall'Onorevole interrogante, l'Agenzia delle entrate ha previsto che l'attuale struttura direzionale (già denominata Direzione provinciale) assuma anche le funzioni operative (in altri termini, l'ufficio controlli e gli uffici territoriali verranno incardinati nell'attuale Direzione provinciale). Questa scelta è dovuta a evidenti ragioni di razionalità e di economicità gestionale: la previsione di un'autonoma struttura operativa con un bacino territoriale esattamente coincidente con quello della struttura direzionale avrebbe infatti comportato inevitabili ridondanze e duplicazioni (la stessa scelta, per le medesime ragioni, è stata fatta a Bolzano e in Valle d'Aosta). Gli uffici territoriali avranno sede, oltre che a Trento, nelle attuali sedi di ufficio locale: Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Riva del Garda, Rovereto, Tione di Trento.

Relativamente alla circostanza che, ad eccezione di quello del capoluogo, gli altri uffici territoriali non sarebbero di livello dirigenziale, l'Agenzia, nel premettere che la graduazione delle posizioni dirigenziali nelle nuove direzioni provinciali deve essere ancora deliberata dal Comitato di gestione dell'Agenzia stessa, rileva che in ogni caso la qualificazione dirigenziale o meno di una struttura è una questione che ha valenza meramente interna e che non inficia il funzionamento della struttura stessa e la qualità dei servizi resi.

In ordine, infine, all'informazione sui cambiamenti in atto, premesso che la già ricordata persistenza della capillare presenza degli uffici sul territorio non comporterà alcun disagio per i contribuenti, l'Agenzia precisa che avvierà idonee campagne di informazione, prevedendo inoltre che sugli atti emessi venga specificata la struttura a cui il contribuente dovrà rivolgersi per richiedere informazioni e assistenza o per proporre l'eventuale ricorso.

ALLEGATO 2

5-01315 Fluvi e Mariani: Indicazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla problematica prospettata con il *question time* si fa presente, in via preliminare, che l'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha previsto l'invio di una comunicazione da parte dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

A tal proposito, l'Agenzia fa presente che sta predisponendo il modello di comunicazione, impegnandosi a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, nell'osservanza dei criteri richiamati dalla stessa disposizione con riferimento all'emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, volto a modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, di cui si è in attesa di ricevere le proposte di semplificazione da parte di detto Ministero dello sviluppo.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento di approvazione del modello di comunicazione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, continuano ad essere richiesti, per i nuovi lavori e per quelli in corso di svolgimento, gli stessi adempimenti previsti anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto-legge.

La stessa Agenzia precisa, comunque, che il provvedimento disciplinerà specificamente la fase transitoria nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Pertanto, si ribadisce che i contribuenti interessati possono beneficiare della detrazione in argomento presentando all'ENEA la consueta comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dal termine degli stessi.

Per quanto concerne la possibilità di estendere la detrazione a tutti i soggetti che gestiscono patrimoni immobiliari, si può precisare – impregiudicata ogni altra valutazione, di carattere non tecnico – che un'eventuale decisione in tal senso implicherebbe una sensibile estensione dell'ambito applicativo della norma primaria vigente e conseguentemente rilevanti conseguenze dal punto di vista degli effetti di bilancio.

ALLEGATO 3

5-01316 Milo e Zeller: Agevolazioni IRAP per l'installazione di impianti fotovoltaici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti applicativi in ordine al regime giuridico derivante dalle disposizioni di cui ai commi 6-ter e 6-quinquies dell'articolo 21-bis della legge della provincia di Bolzano 11 agosto 1998, n. 9.

In sostanza:

a) la prima disposizione, in materia di Irap, offre ai contribuenti (*rectius*, a determinati contribuenti, così come stabilito dal successivo comma 6-quater) la facoltà di optare per una riduzione di aliquota dello 0,5 per cento (ulteriore rispetto alla riduzione di mezzo punto percentuale già contemplata dal comma 6-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

b) la seconda disposizione, invece, dispone che i contribuenti che risultino avere effettuato l'opzione nel senso indicato alla lettera a) con riferimento ad un determinato periodo di imposta non possono, per i cinque anni successivi, presentare domanda per il conseguimento di altre tipologie di agevolazione (quelle di cui alle leggi provinciali nn. 4/1997 e 15/1972).

Gli Onorevoli interroganti chiedono, in pratica, se un contribuente che si vedesse rifiutare una delle agevolazioni di cui alle citate leggi provinciali – e che evidentemente non abbia già esercitato l'opzione di

cui al predetto comma 6-bis – possa successivamente rinunciare espressamente alla agevolazione originariamente chiesta e orientarsi invece per quella del comma 6-ter.

In sostanza, il quesito si incentra su una fattispecie scandita temporalmente in modo simmetrico rispetto a quanto descritto dalle disposizioni sopra ricordate, anche se il medesimo quesito non puntualizza se il ripensamento del contribuente si verifichi in uno stesso periodo di imposta ovvero in periodi diversi e quindi anche a notevole distanza di tempo fra il momento del rifiuto per una delle agevolazioni di cui alle leggi provinciali nn. 4/1997 e 15/1972 ed il momento nel quale si determinerebbe la scelta per l'agevolazione di cui al citato comma 6-ter.

Relativamente al quesito in discorso l'Agenzia delle entrate riferisce che sono in corso i contatti necessari con la provincia di Bolzano, ente creditore d'imposta nel caso di specie.

In effetti, se anche la gestione del tributo Irap rientra fra le competenze dell'Agenzia delle entrate, in verità, in casi quali quello in esame l'Agenzia deve pur sempre conseguire dall'ente creditore (del tributo e del relativo gettito) il finale avviso interpretativo, tenuto conto degli effetti sul gettito che una ovvero altra interpretazione venga data ad un determinato quesito applicativo.

ALLEGATO 4

5-01349 Fugatti: Differimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori soggetti all'accisa sull'alcool e sugli oli minerali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione di cui trattasi si rappresenta quanto comunicato in proposito dall'Agenzia delle dogane.

La trasmissione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli esercenti le attività svolte nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, è stata prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

Tale disposizione prevede che con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane vengano stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

dei dati delle contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;

del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica.

Il 26 settembre 2007 sono state, pertanto, emanate le determinazioni direttoriali (numeri 1493, 1494, 1495 e 1496) con

le quali il Direttore dell'Agenzia delle dogane ha stabilito che:

le dichiarazioni di consumo per il gas metano (oggi « gas naturale ») e l'energia elettrica devono essere trasmesse in forma esclusivamente telematica dal 1° gennaio 2008;

i dati delle contabilità dei depositari autorizzati nel settore degli oli minerali (oggi « prodotti energetici ») devono essere trasmessi in forma esclusivamente telematica dal 1° giugno 2008, mentre per tutti i restanti soggetti la data individuata è stata il 1° gennaio 2009;

i dati delle contabilità dei depositari autorizzati nel settore dell'alcole devono essere trasmessi in forma esclusivamente telematica dal 1° ottobre 2008, mentre per tutti i restanti soggetti la data individuata è stata il 1° gennaio 2009;

i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo devono essere trasmessi dal 1° aprile 2009 (data poi differita al 1° aprile 2010 con determinazione direttoriale 46083 del 1° aprile 2009), mentre i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette devono essere trasmessi a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Per fronteggiare le attività previste dal predetto nuovo quadro normativo e condividerne le modalità tecnico-informatiche, l'Agenzia delle dogane ha istituito numerosi tavoli tecnici di confronto, con-

vocando le maggiori associazioni di settore, a decorrere dal 6 marzo 2007.

I lavori di tali tavoli si sono conclusi alla fine di luglio 2007, quando sono stati consolidati gli elementi tecnici dei vari progetti di telematizzazione e, quindi, in tempo utile per dar modo a tutti gli operatori di adeguare i propri *software* e le proprie organizzazioni.

Nell'imminenza delle prime scadenze si sono verificate molteplici richieste di differimento da parte delle associazioni, sia per il settore prodotti energetici, sia per il settore degli alcoli, poiché lamentavano un notevole ritardo per la predisposizione, da parte degli operatori, delle procedure di telematizzazione; per questo motivo sono state emanate ulteriori determinazioni direttoriali (n. 25499 del 26 settembre del 2008 e n. 52047 del 21 novembre 2008) ove sono stati previsti alcuni differimenti delle decorrenze dell'obbligo di trasmissione telematica.

In particolare, per il settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con determinazione direttoriale prot. 12695/RU del 28 gennaio 2009, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle dogane, sono stati differiti, per la seconda volta, tali termini di obbligatorietà di presentazione telematica dei dati e sono state, altresì, accordate ulteriori semplificazioni per gli operatori professionali ed i rappresentanti fiscali che svolgono la loro attività nel settore dei prodotti alcolici.

Attesa l'obbligatorietà della trasmissione telematica di tutte le informazioni in argomento, in modo tempestivo, sono state prodotte automaticamente le autorizzazioni all'utilizzo del Servizio telematico doganale per tutti i soggetti obbligati, al fine di garantire un servizio più efficiente ed una ulteriore semplificazione per gli utenti; tali autorizzazioni possono essere ritirate presso qualsiasi Ufficio delle dogane.

L'Agenzia delle dogane ha fatto, infine, presente che tutte le informazioni utili e necessarie alla trasmissione telematica dei dati sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, alla sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise – Telematizzazione delle Accise – Settore Alcoli – tipo operatore», dove sono altresì riportate e costantemente aggiornate tutte le informazioni di supporto (descrizione dei tracciati record insieme alle regole e condizioni per loro corretta compilazione, tabelle di riferimento, descrizione dei processi, «Assistenza *on line*», che consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file, FAQ – risposte alle domande più frequenti, moduli di *e-learning* dedicati agli operatori per la formazione automatica a distanza, normativa di settore, profili degli utenti).

La decisione di non mettere a disposizione un apposito *software* per gli utenti nasce da un'approfondita analisi dello scenario nazionale nella prospettiva delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle attività nel settore delle accise. Il progetto comunitario EMCS (*Excise movement control system*) obbligherà, a partire dal 1° gennaio 2011, al dialogo telematico gli operatori del settore. L'utilizzo di un *software* dedicato unicamente alla predisposizione dei dati delle contabilità non avrebbe consentito alle imprese, soprattutto medio piccole, di prepararsi gradualmente alle modifiche organizzative richieste dalle scadenze comunitarie. L'adesione progressiva ai servizi telematici si inserisce quindi in un percorso altrettanto progressivo di avvicinamento agli obblighi comunitari di telematizzazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 101

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni. C. 1889 Cirielli, C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe (*Discussione e approvazione*) 102

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 104

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli e C. 1935 Caparini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 769 Carlucci e C. 2280 Goisis – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto*) 104

RISOLUZIONI:

7-00031 Farina: Riconoscimento dello status di « monumento nazionale » alle « Malghe di Porzus » in provincia di Udine (*Seguito della discussione e approvazione*) 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava (*Seguito dell'esame e rinvio*) 108

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009 — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, avverte che è pervenuto il nuovo testo della proposta di legge n. 2180. Non essendovi profili di rilievo della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Andrea SARUBBI (PD) rileva che il provvedimento in esame è preoccupante, perché introduce l'idea che i diritti fondamentali dell'uomo sono subordinati a

una condizione di legalità. Ricorda, in particolare che l'articolo 6 introduce invalidità degli atti civili per immigrati non regolari. Rileva che si tratta di norme che incidono sulla situazione culturale italiana, peggiorandola in negativo.

Sottolinea che il relatore del provvedimento avrebbe dovuto soffermarsi sull'articolo 45, comma 1, lettera *h*), che prevede il superamento di un test di lingua italiana per gli immigrati ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno. Ritiene in particolare che tali disposizioni non sono conformi alla direttiva europea in materia, perché il rilascio del permesso di soggiorno, a differenza della richiesta di cittadinanza italiana, non può essere subordinato al superamento di un test di lingua. Ricorda che vari organi della Chiesa cattolica e associazioni cattoliche condividono questa impostazione relativamente alle norme sul test di lingua italiana e hanno rilevato in particolare che occorre quantomeno fornire agli immigrati strumenti che facilitino l'apprendimento della lingua italiana, se li vuole sottoporre a un test di tal fatta. Considera inoltre molto negativamente l'articolo 47, perché esso prevede, di fatto, l'introduzione del così detto « permesso di soggiorno a punti ».

Ricorda in particolare che un documento delle associazioni cattoliche al riguardo sottolinea che con tale istituto si addiuvano solo ad una complicazione della procedura e non si favorisce l'integrazione sociale degli immigrati. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva che la relazione della relatrice è esaustiva, in quanto illustra tutte le norme di competenza della VII Commissione. Ricorda inoltre che gli studenti immigrati non vengono colpiti in modo negativo da questo provvedimento e che ciò costituisce un aspetto positivo del provvedimento. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) rileva, per quel che riguarda il test di conoscenza della lingua italiana, che non esiste un divieto in tal senso previsto dalla direttiva europea, dato che al contrario la direttiva stessa attribuisce la facoltà agli Stati membri di esigere il rispetto delle condizioni di integrazione da parte degli immigrati. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che la competenza sul decreto che disciplinerà le modalità di svolgimento del test di lingua italiana è assegnata anche al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ciò garantisce, a suo avviso, che l'istituto in questione sarà disciplinato nei limiti prefissati dalla direttiva europea in materia.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro e il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.

C. 1889 Cirielli, C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la

trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri, giungendo al trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 21 aprile 2009. Propone quindi che, in considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento, ricordando il proficuo lavoro svolto nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene opportuno inoltre adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 1889, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario di Stato Francesco Maria GIRO concorda con il provvedimento adottato dalla Commissione in sede referente.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 1889, al quale sono abbinate le proposte di legge 1230 e 1973, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il prescritto parere.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 1889, adottato nel corso dell'esame in sede referente.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14.50. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame. Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La Commissione approva l'articolo 5.

Tino IANNUZZI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, ringrazia i componenti della Commissione e il relatore per l'importante lavoro svolto che promuove la valorizzazione di un monumento di enorme significato religioso, culturale, storico, artistico. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto finale, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, preannunciando anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole.

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto finale, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che ha visto l'impegno di tutto il gruppo del Popolo della libertà, preannunciando anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto con l'approvazione del provvedimento al quale hanno contribuito tutte le forze politiche.

Avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, il nuovo testo della proposta di legge 1889, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 1889, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base, risultando quindi assorbite le abbinare proposte di legge 1230 e 1973.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.05.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame in sede

referente delle proposte di legge in materia di spettacolo dal vivo.

La Commissione concorda.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli e C. 1935 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 769 Carlucci e C. 2280 Goisis – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono state assegnate rispettivamente la proposta di legge C. 769 d'iniziativa del deputato Carlucci, recante « Disposizioni in favore del settore musicale e delega al Governo per interventi fiscali, assicurativi e previdenziali in materia di spettacolo dal vivo » e la proposta di legge C. 2280 d'iniziativa dei deputati Goisis ed altri, recante « Delega al Governo e altre disposizioni concernenti la disciplina delle attività circensi », vertendo su analoga materia, ne dispone l'abbinamento alle proposte di legge in esame all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, intervenendo in sede di replica, alla luce delle audizioni svolte propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge n. 136, da lei presentata. Riterrebbe opportuno quindi procedere all'istituzione di un Comitato ristretto, manifestando la propria disponibilità a definire un nuovo testo che sia concordato tra tutte le forze politiche.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 136 a firma dell'onorevole Carlucci.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone altresì la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge C. 136, adottata come testo base, e delle abbinare proposte di legge.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il Presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00031 Farina: Riconoscimento dello status di « monumento nazionale » alle « Malghe di Porzus » in provincia di Udine.

(Seguito della discussione e approvazione)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 23 aprile 2009.

Alessandro MARAN (PD) preannuncia il voto favorevole sulla risoluzione in oggetto, ricordando la richiesta della associazione partigiana Osoppo e le deliberazioni in tal senso adottate dal Comune di Udine. Ricorda inoltre che è sicuramente un bene che del tragico episodio si faccia storia condivisa, accettata da tutti, senza tuttavia la pretesa di farne storia ufficiale fornendo una interpretazione definitiva dei fatti. Sottolinea, in particolare, l'importanza che la trasmissione della memoria venga consegnata alle generazioni future come sim-

bolo di convivenza lungo il nostro confine orientale, così faticosamente conquistata. Aggiunge peraltro che diversi conflitti si intrecciano nell'episodio delle Malghe di Porzus: lotta di liberazione, secolare attrito tra slavi e italiani, la guerra fredda incipiente. Evidenzia infatti che il luogo dove è avvenuto l'eccidio è un territorio plurale e questa vicenda va contestualizzata in quel conflitto e in quel luogo. Osserva pertanto che il ricordo di quelle vicende non è legato solo al tema della memoria ma si lega al discorso ufficiale sulla nazione, perché causa delle tragedie di quelle terre sta proprio nelle idee di nazione coltivate da nazionalismi etnici aggressivi. Rileva, in conclusione, che oggi finalmente diverse nazionalità possono convivere in una comune cittadinanza e gli antichi contrasti possono essere superati nel comune spazio europeo.

Fabio GARAGNANI (PdL) condivide l'impostazione della risoluzione, in quanto la stessa costituisce l'occasione per ricordare le vicende resistenziali e il diverso approccio con cui è stata affrontata la guerra di liberazione. A tal proposito, sottolinea che molto opportunamente il Presidente del Consiglio ha parlato di « giornata della libertà ». Sottolinea infatti che da una parte si combatté per ripristinare la libertà e che dall'altra alcuni combatterono con l'idea di poter affermare un nuovo regime dittatoriale. Ricorda inoltre i fatti che dal 1945 al 1948 insanguinarono la sua regione, l'Emilia Romagna, dove furono uccisi centinaia di uomini. A tal proposito, riterrebbe opportuna l'istituzione di una commissione di indagine sui delitti perpetrati dopo la liberazione. Ritiene, infatti, importante aggiungere questo ulteriore tassello per poter rivedere nella sua complessità l'intera storia della resistenza.

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva che la risoluzione posta all'ordine del giorno impone una riflessione su quello che il Friuli Venezia Giulia, come regione di confine, ha vissuto in termini molto tragici e ribadisce che si tratta di una storia

non completamente nota. Sottolinea, in particolare, che gli uomini che furono uccisi a Porzus avevano una loro idea di liberazione e di Italia, ispirata a valori veri e importanti, rileva che l'eccidio oggetto della risoluzione, fa parte di una storia tutta interna al movimento partigiano. Sottolinea che elevare a monumento nazionale le Malghe di Porzus significa onorare quegli uomini per il loro comportamento esemplare e per come hanno onorato la propria patria. Conclude, infine, affermando che eventi come quello ricordato nella risoluzione sono un patrimonio di valori da riassumere e riprendere.

Ivano STRIZZOLO (PD) ringrazia la Commissione per aver voluto discutere di un argomento così importante. Sottolinea che in qualche intervento precedente al suo si può rinvenire talvolta una venatura polemica, rilevando peraltro che da tempo vi è la volontà da parte del Governo di riconoscere come monumento nazionale le Malghe di Porzus: si tratta di un gesto importante, che non può prestarsi peraltro a strumentalizzazioni. Segnala peraltro che non è questa la sede per fare interpretazioni della storia, anche perché vi sono stati dei pronunciamenti dei tribunali che hanno accertato le responsabilità politiche, morali e oggettive rispetto all'eccidio in questione e che la storia risulta dallo svolgimento effettivo dei fatti.

Sottolinea che il Friuli Venezia Giulia per la sua posizione di confine presenta elementi di specificità; che proprio per questa collocazione storico-geografica ha patito particolarmente in quegli anni e che proprio ciò giustifica l'autonomia riconosciuta. Ricorda inoltre che l'evoluzione storico-politica ha portato la Regione del Friuli Venezia-Giulia ad essere al centro della nuova Europa dei popoli e delle autonomie, sviluppando rapporti di collaborazione con la Slovenia che è già membro Ue. Auspica pertanto che anche la Croazia possa entrare a far parte dell'Unione europea, come già avvenuto con la Slovenia., perché questo sarebbe ancor

più un elemento significativo per la stabilizzazione della pace e della democrazia in quei luoghi. Ricorda infine due figure rappresentative di quei fatti, due religiosi, monsignor Aldo Moretti, medaglia d'oro alla Resistenza, scomparso qualche anno fa e Don Redento Bello, ricordato con il nome di battaglia Candido, anche lui, assistente spirituale della Brigata Osoppo, testimone ancora vivente e protagonista di una iniziativa di riconciliazione rispetto ai tragici fatti di Porzus. Rileva che riconoscere Porzus come monumento nazionale è il modo migliore per dare una valenza di quel luogo, di quei fatti proiettati e del sacrificio di quei martiri proiettati al futuro, ribadendo l'auspicio che tali fatti non vengano strumentalizzati: la storia di quella parte del Paese deve essere di esempio per la tutela e il riconoscimento di tutti i popoli, di tutte le minoranze etniche e linguistiche.

Preannuncia, in conclusione, il proprio voto favorevole sulla risoluzione in oggetto.

Ricardo Franco LEVI (PD) esprime il proprio rammarico per il fatto che valori come quelli della liberazione del Paese dalla dittatura e dall'invasione delle truppe straniere, non siano ancora valori affermati e pienamente condivisi da tutte le forze politiche. In particolare, sottolinea che proprio alcuni interventi svolti nel corso della seduta odierna evidenziano che questi valori non sono ancora comuni, rilevando che con tali interventi non si sia fatto onore a quei partigiani che oggi la Commissione intendeva celebrare. Auspica, inoltre, che la richiesta di istituire una Commissione sui fatti che avvennero dopo la liberazione non venga accolta, in quanto sostiene che ciò rappresenterebbe un ulteriore, inutile motivo di dissenso e forte contrasto tra le forze politiche.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che le opinioni espresse da molti colleghi nel corso della discussione odierna sono andate proprio nella direzione indicata dal collega Levi.

Carlo MONAI (IdV), intervenendo in qualità di cofirmatario della risoluzione, auspica che la risoluzione possa essere approvata nella seduta odierna. Auspica inoltre che nel nome di quei martiri si possa guardare a quei fatti con spirito diverso, e si possano ricordare quegli eventi con serietà e deferenza.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ricorda innanzitutto che lui e l'onorevole Strizzolo per molti anni si sono recati alle Malghe Porzus per celebrare degnamente i tragici eventi ricordati nella risoluzione odierna, sottolineando inoltre come il processo del 1954 abbia già chiarito la storia delle vicende in oggetto. Ritene, inoltre che quei partigiani abbiano lottato per la democrazia e la patria e sottolinea che propria in essa, la Patria, ci si possa tutti oggi riconoscere pienamente. Evidenzia quindi la difficoltà di vivere in una zona di confine difficile come quella che ha visto il succedersi degli eventi oggetto della risoluzione, e che scopo della risoluzione non è solo quello di ripristinare la verità o, peggio, strumentalizzare quell'evento, ma per dare a quel simbolo e a quel luogo un riconoscimento nazionale. Sottolinea altresì che per molti anni le ideologie hanno impedito che si arrivasse a rendere omaggio a quei luoghi, ricordando che il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga fu il primo ad avere il coraggio di andare in visita a Porzus dove « i ragazzi dell'Osoppo » avevano combattuto per gli ideali di patria. È grazie a quell'atto se l'Italia contemporanea si è potuta costruire libera e democratica. Sottolinea, inoltre che « i ragazzi dell'Osoppo » hanno subito tante profanazioni e le tragiche foto esistenti di quei fatti non sono state rese pubbliche per rispetto dei familiari ancora viventi.

Manuela DI CENTA (PdL) si associa convintamente alle considerazioni svolte dal collega Gottardo, che ha ancor più avvicinato la Commissione alla delicatezza dei quegli eventi. Ricorda la sua provenienza dal Friuli Venezia Giulia, terra di cui conosce la bellezza e la delicatezza.

Desidera esprimere il proprio apprezzamento per chi ha lasciato la vita per gli ideali in cui credeva e rammenta il dolore delle due vedove che ancora vivono su quei territori segnate dal gran dolore. Dolore che comprende vieppiù, provenendo da una famiglia in cui altre donne hanno sacrificato la propria vita per i medesimi ideali. Ringrazia quindi il sottosegretario Cossiga per essere stato presente a Porzus dove i pochi che hanno voluto deporre una corona hanno potuto ascoltare le parole particolarmente toccanti di chi è sopravvissuto a quell'eccidio.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA sottolinea innanzitutto di essere onorato di poter chiudere il dibattito di particolare rilievo come quello odierno. Osserva quindi che la sua presenza è stata concordata tra i due ministeri competenti, per assicurazione la necessaria commemorazione di quell'evento proprio il 25 aprile nelle Malghe di Porzus. Evidenzia, in conclusione, che il Governo accoglie con particolare soddisfazione l'approvazione della risoluzione in esame, che ricorda martiri per la libertà, la democrazia e la pace.

La Commissione approva quindi la risoluzione in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, esprime la propria soddisfazione per l'approvazione della risoluzione in oggetto, sottolineando che nella giornata odierna si tratta del secondo provvedimento che la Commissione vota all'unanimità. Auspica che questi segnali di condivisione possano continuare a caratterizzare i lavori futuri della Commissione.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994 Fava.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Paolo GRIMOLDI (LNP), *relatore*, propone di procedere al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, non appena perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

La seduta termina alle 19.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71 (<i>Esame e rinvio</i>)	111
Sull'ordine dei lavori	112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo maggio-giugno 2009	115
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 aprile 2009.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, ricorda che la notte scorsa, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame degli emendamenti e approvato il nuovo testo del provvedimento in titolo. Al riguardo,

specifica che, per quanto riguarda le disposizioni di competenza della VIII Commissione, le Commissioni di merito hanno apportato solo alcune limitate modifiche di carattere tecnico, che vanno dall'opportuno coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture nella definizione delle norme applicative dell'articolo 23 – che rafforza i controlli anticriminalità nei cantieri – ad una più precisa definizione della fattispecie prevista dall'articolo 34 in materia di lotta alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. È stato, inoltre, soppresso l'articolo 61 che recava disposizioni in merito al programma di edilizia residenziale destinato agli appartenenti alle forze dell'ordine. Pertanto, come anticipato nella seduta di ieri, riferisce di avere predisposto una proposta di parere favorevole con una osservazione, che sottopone alla Commissione raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato*).

Tommaso FOTI (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Nel segnalare in particolare le novità introdotte all'articolo 23 del disegno di legge, esprime piena condivisione per il contenuto dell'osservazione apposta alla proposta di parere favorevole, utile ad ampliare il più possibile il campo di applicazione della norma.

Agostino GHIGLIA (Pdl), condividendo le osservazioni del collega Foti, sottolinea la rilevanza delle norme di cui agli articoli 7 e 8, che contribuiscono a reprimere il fenomeno dei cosiddetti «graffitari», responsabili del danneggiamento di monumenti ed immobili di pregio nei centri storici, a detrimento delle potenzialità sul piano culturale e turistico delle città italiane. Richiamando le inopportune consulenze affidate in passato anche dal Comune di Torino per la valorizzazione dei graffiti urbani, ritiene che tale pratica rappresenti un'autentica forma di violenza nei confronti dei cittadini e che l'intervento normativo in esame sia necessario e tempestivo.

Carmen MOTTA (PD) rileva preliminarmente che l'osservazione contenuta nella proposta di parere predisposta dal relatore coglie un punto senz'altro condivisibile dal gruppo del partito democratico. Ricorda, peraltro, che un'analoga proposta emendativa è stata presentata da un deputato del suo gruppo in sede di esame del provvedimento presso le Commissioni di merito, ma che in quella circostanza la maggioranza ha ritenuto di respingerla. Detto questo per testimoniare da un lato il positivo lavoro svolto dal relatore e dall'altro dall'altro per stigmatizzare l'atteggiamento di chiusura pregiudiziale della maggioranza verso qualsiasi proposta dell'opposizione, ritiene doveroso svolgere alcune brevi considerazioni sull'intervento del deputato Ghiglia. Al riguardo, osserva che l'immagine di una sinistra che sta dalla parte di chi imbratta i muri è grottesca e puramente propagandistica e riferisce che, ad esempio, nella

sua città, sindaci e amministratori di centrodestra si sono ripetutamente espressi in termini non punitivi nei confronti dei graffitari, individuando anzi appositi spazi e aree da mettere a loro disposizione. Aggiunge, inoltre, che se proprio si volesse discutere delle iniziative e delle posizioni assunte dagli amministratori locali nei confronti di questo fenomeno e più in generale nei confronti dei comportamenti dei giovani, allora si dovrebbe tenere conto delle diverse sensibilità e atteggiamenti culturali degli amministratori non meno che delle diverse visioni e dei diversi programmi politico-amministrativi.

Passando, quindi, alle questioni di merito, sottolinea preliminarmente che a suo avviso non ci si possa esimere dall'esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento in esame, che per il suo gruppo è negativo, pur riconoscendo che in questa sede la discussione debba vertere principalmente sulle disposizioni di competenza della VIII Commissione. Nel rilevare, peraltro, che anche sotto questo profilo il giudizio del gruppo del partito democratico non può non essere negativo, passa ad illustrare in via esemplificativa le ragioni politiche per le quali anche alcune disposizioni che in astratto appaiono dirette al raggiungimento di obiettivi condivisibili, come ad esempio quelle contenute negli articoli 23 e 34 in materia di lotta alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, risultano apertamente contraddette dal complesso delle politiche poste in atto dal Governo che hanno indebolito pesantemente le politiche per la sicurezza e il rispetto della legalità nei cantieri.

In conclusione, ribadisce che il partito democratico, che pure ha condiviso e contribuito a migliorare alcune misure del provvedimento, come ad esempio quelle dirette a rafforzare la sicurezza stradale, esprime una valutazione fortemente negativa sul complesso di un provvedimento basato sulla inammissibile equiparazione politica fra immigrazione e criminalità e caratterizzato da norme del tutto inaccettabili come quella che impone a tutti i

pubblici ufficiali, anche dopo l'apparente esclusione dei medici, di denunciare gli immigrati clandestini.

Infine, sotto il profilo procedurale e del corretto andamento dei lavori parlamentari, denuncia la pesante forzatura operata dalla maggioranza, la quale ha preteso di avviare in questa settimana la discussione in Assemblea del provvedimento in esame, comprimendo irragionevolmente i tempi del suo esame e le possibilità di migliorarne il testo, al solo scopo di ottenere la prossima settimana il contingentamento dei tempi del dibattito. Nel denunciare, quindi, il rischio gravissimo e oggi più che probabile, dell'apposizione da parte del Governo della fiducia sul provvedimento in esame, che pure contiene un numero rilevante di norme e disposizioni che incidono direttamente sui diritti delle persone, annuncia il voto contrario del gruppo del partito democratico sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, nel prendere atto, preliminarmente, dell'assenza del rappresentante del Governo, ri-

ferisce che il Ministro dell'ambiente, in attuazione della normativa vigente, ha inviato alle Camere la proposta di riparto dei fondi di competenza del suo dicastero per l'anno 2009, ai fini dell'espressione del parere della VIII Commissione. Al riguardo, rileva anzitutto che lo schema di riparto, come del resto avvenuto anche negli anni precedenti, non è accompagnato dai rendiconti annuali degli enti ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto, invece, dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995.

Passando all'illustrazione dello schema di decreto, osserva sinteticamente che gli stanziamenti complessivi per il 2009, rispetto al 2008, passano da 63,8 a 56,2 milioni di euro, con una riduzione in termini assoluti di circa 7,6 milioni di euro e una riduzione percentuale di circa 11,9 per cento. Pur precisando che da tale riduzione andrebbero sottratti 2,5 milioni di euro che fino all'anno scorso erano stati attribuiti all'INFS, oggi accorpato all'ISPRA, rileva, da un lato, che si tratta di una riduzione significativa, dall'altro, che essa appare in linea con i principi di contenimento della spesa pubblica. Su questo punto, aggiunge che secondo quanto emerge dalla relazione governativa, l'evidente riduzione degli stanziamenti ha comportato la necessità di operare «una riduzione proporzionale al contributo ordinario destinato a ciascun ente».

Sotto un diverso profilo, inoltre, osserva che, come di consueto, la ripartizione riguarda non solo i Parchi nazionali – ai quali, peraltro, viene assegnata la gran parte dei fondi – ma anche le Riserve naturali dello Stato; i cosiddetti «Parchi museo» (Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane; Parco museo delle miniere dell'Amiata e Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche), alcune Convenzioni internazionali per le quali lo Stato è chiamato a versare un contributo annuale di adesione (Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, Convenzione di Bonn e Convenzione sul commercio di flora e fauna minacciate da estinzione) e, infine, le cosiddette azioni di rilevanza nazionale.

Rileva, inoltre, che, a differenza degli anni scorsi, lo schema di decreto non reca contributi a favore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in quanto essi sono stati accorpati, insieme all'APAT, in un unico istituto, l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Nel richiamare la documentazione prodotta dagli Uffici per il dettaglio dei contenuti del provvedimento in esame e delle differenze con i precedenti schemi di riparto, sottolinea, peraltro, che esso conferma i criteri di riparto dei fondi adottati lo scorso anno e introdotti per la prima volta nel 2007 su espressa richiesta della VIII Commissione. Sulla base di tali criteri, si dispone che ogni Ente Parco riceva una quota di contributi destinata alla copertura dei costi fissi di struttura relativi al personale, agli organi degli enti, costi di funzionamento delle strutture, eccetera, e un'ulteriore quota di contributi calcolata sulla base di parametri che sono espressione della complessità territoriale ed amministrativa di ciascun ente parco, nonché di alcune condizioni relative alla loro efficienza gestionale, fra le quali segnala l'approntamento degli strumenti programmatici e le giacenze di cassa.

Per concludere, nel preannunciare un orientamento favorevole in ordine al provvedimento in esame, che risulta peraltro indispensabile per garantire il funzionamento dei parchi nazionali, ritiene che l'assenza del rappresentante del Governo renda opportuno un rinvio del dibattito che, a suo avviso, dovrà essere approfondito e tale da consentire alla Commissione di ricevere dal Governo gli opportuni chiarimenti sui punti principali emersi dall'analisi del provvedimento in esame. In particolare, ritiene che sia utile acquisire dal Governo chiarimenti sulla concreta possibilità di valorizzare, fin da quest'anno, la verificata capacità dei parchi di attirare risorse aggiuntive rispetto ai contributi ministeriali; sulla necessità di portare a conoscenza della Commissione i

bilanci degli enti parco o, quantomeno, gli elementi essenziali dei loro rendiconti, per rispetto del dato normativo e, non meno importante, per porre in concreto la Commissione nella condizione di operare una valutazione quanto più possibile completa e consapevole; sulla volontà di operare nella direzione – già emersa con chiarezza lo scorso anno dal dibattito in Commissione –, di porre in essere misure capaci di premiare gli Enti parco maggiormente impegnati in una politica di programmazione territoriale tendente a raggiungere un equilibrio ottimale tra economia e ambiente e a trasformare il sistema vincolistico, che oggi regna nella maggior parte dei parchi, in opportunità di sviluppo dei territori ricompresi all'interno del perimetro delle aree protette; sulla opportunità, infine, di promuovere le iniziative necessarie affinché, con la riforma del « federalismo fiscale » e con l'assegnazione di risorse proprie alle regioni, sia possibile assicurare nei prossimi anni una maggiore disponibilità finanziaria a favore della salvaguardia e dello sviluppo dei parchi nazionali, anche e soprattutto attraverso un maggior coinvolgimento delle comunità locali nella gestione di tali aree e un più stretto rapporto fra i parchi e gli enti territoriali che sono i principali attori chiamati a contribuire al governo del territorio e alla vita stessa delle relative comunità.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaella MARIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime anzitutto amarezza per quanto accaduto ieri in Assemblea. Giudica molto grave il fatto che il presidente della Commissione e la maggioranza non abbiano avvertito il dovere di difendere il punto di vista espresso dalla VIII Commissione con l'approvazione all'unanimità del parere condizionato con cui si chiedeva di ripristinare il doppio

parere parlamentare sulla delega ambientale prevista dall'articolo 12 del cosiddetto collegato ordinamentale. Pur comprendendo le differenze fra le posizioni politiche, ritiene che quanto accaduto ieri in Assemblea mini fortemente la fiducia del suo gruppo nella possibilità concreta di svolgere un lavoro comune fra maggioranza e opposizione, ciascuno nel proprio ruolo, all'interno della VIII Commissione; mini fortemente la fiducia nel presidente della VIII Commissione il quale non ha avvertito l'esigenza di prendere la parola in Assemblea per spiegare le ragioni che erano alla base della proposta emendativa in questione; mini fortemente la fiducia nell'operato di quei colleghi che prima hanno cooperato per il conseguimento di un risultato positivo per la Commissione e poi si sono « tirati indietro ».

Salvatore MARGIOTTA (PD), nell'esprimere piena condivisione per quanto affermato dal capogruppo del partito democratico, onorevole Mariani, esprime il proprio personale sconcerto per quanto avvenuto ieri in Assemblea. Si è trattato, a suo avviso, di un episodio, la cui gravità è testimoniata dal fatto che l'intero gruppo del partito democratico si è trovato costretto ad abbandonare i lavori dell'Assemblea e che lo stesso presidente Soro è dovuto intervenire. Ritiene anch'egli che quanto accaduto segna, all'interno della Commissione, un vulnus nei rapporti fra la maggioranza e l'opposizione, che i deputati del partito democratico avevano fin qui improntato sempre al rispetto dei ruoli, alla piena affermazione di un metodo di lavoro comune e alla ricerca di un punto di equilibrio fra le ragioni della maggioranza e quelle dell'opposizione. Con riferimento a quanto accaduto ieri in Assemblea, desidera riferire, inoltre, la propria convinzione che qualsiasi proposta e ipotesi di mediazione fosse stata avanzata dall'opposizione, essa sarebbe stata respinta e rigettata dalla maggioranza pregiudizialmente e strumentalmente. Ritiene in ogni caso che la richiesta del doppio parere parlamentare sulla delega ambientale e le ragioni che ne sono alla base

restino del tutto confermate, se davvero si vuole porre la Commissione in condizione di esercitare al meglio il proprio ruolo e le proprie prerogative. Con rammarico, tuttavia, nel ricordare i precedenti fortemente negativi del decreto legislativo n. 188 del 2008 e del decreto legislativo n. 30 del 2009, giudica che quella di ieri sia stata l'ennesima occasione persa per « battere un colpo » da parte del presidente della Commissione e della maggioranza a difesa del ruolo della Commissione e per esigere il rispetto che è dovuto all'istituzione parlamentare da parte del Governo e del Ministro dell'ambiente.

Guido DUSSIN (LNP), rispondendo ai deputati Mariani e Margiotta, precisa che egli non aveva concordato alcunché con i colleghi dell'opposizione in vista della seduta dell'Assemblea di ieri. Osserva, inoltre, che l'iniziativa da lui assunta con la presentazione dell'emendamento poi ritirato ha creato un'opportunità per far venire alla luce la reale posizione del Governo, al di là del parere espresso sulla proposta emendativa. Sotto questo profilo, ritiene che tale iniziativa avrebbe potuto tramutarsi in una condizione favorevole per rafforzare il ruolo e il lavoro della Commissione, condizione che rischia di essere vanificata dalla polemica sollevata dall'opposizione. Precisa, altresì, che il suo gruppo mantiene la disponibilità a riproporre, anche con una specifica iniziativa legislativa, la questione relativa al doppio parere parlamentare sulla delega ambientale, ma che se l'opposizione decidesse di assumere un atteggiamento di chiusura non potrebbe che prenderne atto, sia pure con rammarico.

Tommaso FOTI (PdL), in riferimento a quanto testé osservato dai colleghi di opposizione, precisa che quanto avvenuto in Assemblea nel corso dell'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis-C), sia frutto di una situazione confusa, considerato che sugli aspetti di merito, sia nel corso del-

l'esame in Commissione che presso l'Assemblea, non sono emerse profonde differenze di vedute tra i due schieramenti, se non per limitati aspetti attinenti alla materia processualcivilistica. A suo avviso, è innegabile sul piano formale la responsabilità delle Commissioni di merito nel non avere accolto il parere favorevole condizionato, approvato dalla VIII Commissione con i voti di maggioranza e opposizione. Sul piano del merito, ricorda che la procedura del doppio passaggio parlamentare è stata contemplata per la prima volta dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, in considerazione dell'eccezionale ampiezza dell'intervento normativo, in difformità rispetto a quanto è avvenuto con il provvedimento C. 1441-*bis*-B. Ritiene altresì che vada riconosciuto il fatto che le Commissioni di merito non sono vincolate ad accogliere la condizione apposta al parere approvato o a motivare la propria decisione. Ritiene che debba essere semmai svolta un'accurata riflessione sulla circostanza che ha visto la Commissione ambiente assegnataria in mera sede consultiva di un provvedimento che conteneva una norma di delega in materia ambientale. A questo punto ritiene che vi siano due soluzioni da valutare: insistere per l'approvazione di una norma che preveda espressamente il doppio passaggio parlamentare per l'esercizio della delega ambientale, ricorrendo eventualmente ad una proposta di legge *ad hoc*, oppure esprimere in sede consultiva un parere il più possibile articolato ed organico, per cogliere appieno la sola occasione che la Commissione ha a disposizione per incidere sul provvedimento di delega.

Rileva quindi la necessità di non drammatizzare quanto accaduto in Assemblea, considerato che vi è una casistica costante di emendamenti ritirati dalla maggioranza, fatti propri dall'opposizione per poi essere respinti. Peraltro, sottolinea che tale pratica è nella maggior parte dei casi finalizzata, sul piano tecnico, a precludere al proponente dell'emendamento ritirato la

trasformazione in ordine del giorno. Ritiene che in Commissione sussistono le condizioni politiche per un superamento dell'*impasse*, fermo restando il ruolo della Commissione nella valutazione sulla conformità dei decreti legislativi ai principi e criteri di delega.

Alessandro BRATTI (PD), in merito a quanto emerso sui lavori dell'Assemblea di ieri, rileva che i gruppi di opposizione si sono limitati fin qui a cogliere segnali negativi da parte della maggioranza, a fronte di una disponibilità della minoranza alla collaborazione, confermata in numerose occasioni. Si tratta di segnali che palesano inoltre una scarsa considerazione da parte del Governo nei confronti del lavoro e dell'impegno profuso dalle opposizioni, come se tale disponibilità potesse significare in qualche modo debolezza dell'opposizione. Così non è e, alla luce di quanto accaduto ieri, appare inevitabile e anche necessario che l'opposizione si interroghi su come esercitare il proprio ruolo, al tempo stesso ponendo alla maggioranza e al presidente della Commissione analogo interrogativo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rivolgendosi al collega Bratti, richiamando la propria esperienza politica a livello locale presso il Comune di Reggio Emilia e la tradizionale durezza del confronto con le forze politiche di maggioranza di sinistra, ritiene che quanto prospettato dagli esponenti dei gruppi di opposizione riveli un ingiustificato atteggiamento negativo. Con riferimento alla vicenda relativa alla norma del collegato ordinamentale contenente la delega ambientale, ricorda di avere posto, fin dall'inizio, con convinzione, la questione del ruolo della Commissione ambiente mediante l'iniziativa — che ha avuto esito positivo — volta ad ottenere dalla Presidenza della Camera il rafforzamento del parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento. Così come non vi era un dovere del Presidente della Commissione all'assunzione di tale iniziativa, la maggioranza non era tenuta alla presentazione della propo-

sta emendativa in Assemblea. Quanto accaduto ieri in Assemblea, è da ricondurre piuttosto ad una situazione confusa e ad un momentaneo deficit di comunicazione con il rappresentante del Governo. A suo avviso, in questo caso l'opposizione non ha colto l'occasione per approfondire la questione sostanziale della contrarietà del Governo sulla questione di merito e quella non meno importante, prima evidenziata dal deputato Dussin, di una doppia e contraddittoria valutazione in ambito governativo, ed ha alimentato, a suo avviso sbagliando, una polemica fra maggioranza e opposizione in seno alla Commissione, invece di dare il giusto risalto alla contrarietà del Governo sulla questione di merito.

Sottolinea inoltre che la Commissione non ha mancato neanche in questa circostanza di svolgere con coerenza e fino in fondo il proprio ruolo, come ha dimostrato in svariate occasioni in cui sono stati raggiunti obiettivi rilevanti per l'opposizione. Infine, nel ribadire la pregnanza delle iniziative assunte per stigmatizzare la mancata considerazione da parte del Governo del parere favorevole con condizione espresso dalla Commissione, ricorda il particolare contesto politico attuale, caratterizzato da toni prelettorali che almeno in parte possono spiegare circostanze analoghe a quella verificatasi ieri.

Tommaso FOTI (Pdl), intervenendo sui lavori della Commissione, segnala al presidente l'esigenza che il Governo venga a riferire sui gravi fenomeni alluvionali che hanno colpito nei giorni scorsi gran parte del Nord Italia e, in particolare, la regione Piemonte, richiamando l'attenzione della gravità dell'emergenza in cui sono venuti a

trovarsi soprattutto quei piccoli e piccolissimi comuni, i quali non possono in alcun modo fronteggiare gli eventi calamitosi, anche per mancanza delle necessarie risorse finanziarie.

Stefano ESPOSITO (PD), intervenendo anch'egli sui lavori della Commissione, in considerazione dell'imminente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prospetta l'opportunità che la Commissione proceda all'audizione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, Altero Matteoli, e del Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, in considerazione del fatto che, dopo la firma a gennaio 2009 dell'importante accordo-quadro fra Governo e Regione Piemonte sulla realizzazione della linea AV/AC Torino-Lione, il Governo non ha provveduto, contrariamente agli impegni assunti, a reperire le risorse indispensabili per il concreto avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura in questione, e in particolare per la realizzazione delle opere di compensazione ad essa collegate.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 aprile 2009.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo maggio-giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (C. 2180 Governo,
approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2180, recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica », approvato dal Senato;

valutato favorevolmente il contenuto del provvedimento, nel suo complesso oltre che nelle disposizioni di diretto interesse della VIII Commissione, che qualifica positivamente l'azione del Governo in un settore delicato e di grande impatto sociale per la vita quotidiana dei cittadini, come quello della sicurezza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di utilizzare all'articolo 9 in sostituzione dell'espressione « pubbliche vie », la locuzione « luogo pubblico », che ha una portata più ampia, identificando per definizione un luogo accessibile a tutti senza particolari limitazioni e che può consistere in vie, piazze, giardini pubblici, spiagge demaniali, eccetera.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame nuovo testo e rinvio*) 117

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 122

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio*) 122

ALLEGATO 1 (*Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni*) 127

ALLEGATO 2 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati*) 131

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Venezia-Marco Polo (Save Spa) (*Svolgimento e conclusione*) 125

AVVERTENZA 125

ERRATA CORRIGE 125

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame nuovo testo e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno trasmesso un nuovo testo del provvedimento in esame, risultante dagli emendamenti approvati.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, fa presente che, a seguito di emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II, dall'articolo 54 del disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, sono state espunte alcune disposizioni, riguardanti materia già trattata nel testo unificato sulla sicurezza stradale all'esame della IX Commissione. Sottolinea che risultano soppressi in particolare: il comma 1, il quale prevede che la revisione della pa-

tente venga sempre disposta per il conducente coinvolto in un incidente stradale, cui sia stata contestata una violazione alla quale il codice ricollega la sanzione accessoria della sospensione della patente, nonché per il conducente minore di 18 anni che sia autore materiale di una violazione da cui consegue la sospensione della patente ovvero la decurtazione di 5 punti dalla patente; il comma 5, che modifica l'articolo 208 del codice della strada, introducendo nuove destinazioni per le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice; il comma 6 che introduce norme sulla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati agli organi di polizia; il comma 7, che dispone, nell'ipotesi di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o alterazione in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che non sia possibile ottenere una patente nuova prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento del fatto; il comma 9, che disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca amministrativa e del fermo del veicolo in presenza di un illecito penale.

Segnala inoltre che è stata approvata una modifica al comma 4, del medesimo articolo 54, che interviene sull'articolo 193 del codice della strada, stabilendo che, se un veicolo circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente, ed è dunque sprovvisto di copertura assicurativa, deve essere sempre disposta la confisca amministrativa del mezzo, ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Ricorda che le Commissioni I e II hanno aggiunto un inciso, il quale precisa che, nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Evidenzia infine che gli altri articoli contenuti nel disegno di legge recanti disposizioni di interesse della IX Commissione in ordine alla circolazione e alla sicurezza stradale, ossia gli articoli 10, 55, 56, 57, 63 non sono stati modificati.

Segnala infine che sono state soppresse le previsioni di cui all'articolo 60, in materia di repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet, che, pur perseguendo finalità di grande rilevanza, nell'introdurre l'obbligo per i fornitori dei servizi di connettività alla rete di filtrare tali attività, avrebbero comportato per i fornitori medesimi difficoltà insuperabili, con grave pregiudizio alla fruibilità dei servizi offerti dalla rete.

Presenta quindi la seguente nuova formulazione della proposta di parere, che tiene conto delle modifiche apportate al provvedimento a seguito dell'approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite I e II:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica » (C. 2180 Governo, approvato dal Senato),

rilevato che il disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, reca, agli articoli 54, 56, 57 e 63, disposizioni che novellano il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, intervenendo su profili di sicurezza stradale;

tenuto conto che la IX Commissione, dopo aver svolto un'ampia indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale, sta attualmente esaminando in sede referente un testo unificato delle numerose proposte di legge presentate sulla materia;

evidenziata pertanto, in generale, l'opportunità di garantire la coerenza e il coordinamento tra le disposizioni in materia di sicurezza stradale recate dal disegno di legge in esame e quelle previste nell'ambito del testo unificato attualmente all'esame della IX Commissione;

considerato che nel nuovo testo del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Com-

missioni riunite I e II, sono state soppresse diverse disposizioni dell'articolo 54, relative:

a) alla previsione dell'obbligo di revisione della patente nei casi di incidente stradale e per i minori di diciotto anni autori materiali di violazioni del codice della strada e al conseguente aggravamento della disciplina sanzionatoria per chi non si sottoponga agli accertamenti previsti in caso di revisione;

b) alla destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, di spettanza dello Stato, alle forze di polizia per il rafforzamento dei controlli, e alla revisione della procedura relativa alla comunicazione da parte degli enti locali delle modalità di impiego dei proventi relativi alle suddette sanzioni, di spettanza degli enti medesimi, nonché alla previsione della possibilità di utilizzare tali proventi per progetti di sicurezza urbana e sicurezza stradale;

c) all'introduzione di una disciplina in materia di destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati, in modo da consentirne l'affidamento agli organi di polizia;

d) all'estensione da uno a cinque anni del periodo per il quale, in caso di revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova, quando la revoca è dovuta a guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

e) alla disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in caso di reato;

che le disposizioni sopra richiamate intervengono su materie affrontate, in termini sostanzialmente analoghi, nel testo unificato all'esame della IX Commissione, per cui la soppressione dal disegno di legge in esame rende più agevole il coordinamento tra i due testi e favorisce un ordinato svolgimento dell'attività legislativa;

che le disposizioni in materia di sicurezza stradale mantenute nel nuovo testo del disegno di legge in esame, concernenti il decoro delle strade (articolo 10), la disciplina sanzionatoria in caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti e di falsificazione o contraffazione dei documenti suddetti (articolo 54), il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida, nei casi in cui sia disposto analogo provvedimento relativo alla patente di guida (articolo 54), il prolungamento della sospensione della patente di guida e del divieto di guidare in caso di illecita detenzione di stupefacenti (articolo 55), la disciplina dei requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida (articolo 56), la specificazione della destinazione delle risorse del Fondo per l'incidentalità notturna all'acquisto di mezzi e attrezzature per gli organi con funzioni di polizia stradale e per il finanziamento di analisi cliniche e attività di ricerca e sperimentazione volte al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (articolo 57), sono sicuramente condivisibili;

espresso particolare apprezzamento per la soppressione, disposta dalle Commissioni riunite I e II, delle previsioni in materia di repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminali o di attività illecite compiute a mezzo internet, che, pur perseguendo finalità di grande rilevanza, nell'introdurre l'obbligo per i fornitori dei servizi di connettività alla rete di filtrare tali attività, avrebbero comportato per i fornitori medesimi difficoltà insuperabili, con grave pregiudizio alla fruibilità dei servizi offerti dalla rete;

rilevato che il testo unificato all'esame della IX Commissione prevede un significativo inasprimento della disciplina sanzionatoria relativa alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per cui non appare opportuno prevedere l'aumento da un terzo alla metà

delle ammende relative ai suddetti reati, nel caso in cui siano commessi dopo le ore 22 e prima delle ore 7,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 57, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni che prevedono l'aumento da un terzo alla metà delle ammende relative ai reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

con riferimento all'articolo 63, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di non ricorrere, per il finanziamento di interventi di assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma di individuare fonti di finanziamento diverse. »

Michele Pompeo META (PD), pur riconoscendo l'impegno profuso dal relatore, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere. Sottolinea che questo è dovuto sia a ragioni di metodo che di merito. Per quanto riguarda il metodo osserva che più volte l'opposizione ha chiesto lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge in esame relative alla sicurezza stradale, al fine di poter esaminare una materia, a suo giudizio assai delicata, nell'ambito del testo unificato all'esame della Commissione. Sottolinea, a tale proposito, che da molti mesi la Commissione sta lavorando su un testo che reca importanti modifiche al codice della strada in ordine alla sicurezza e che l'opposizione si è mostrata più di una volta disponibile a trovare punti di convergenza con la maggioranza e con il Governo in ordine a questioni non secondarie. Evidenzia quindi il proprio disagio rispetto al metodo di lavoro seguito dal Governo nell'affrontare la tematica della sicurezza

stradale. Esprime quindi perplessità sull'atteggiamento assunto dal gruppo della Lega, che nell'esame del testo unificato, sollecita una maggiore flessibilità, mentre il Ministro dell'interno sostiene un disegno di legge che reca disposizioni estremamente severe. Sottolinea inoltre la propria contrarietà anche sul merito del provvedimento in esame e, in particolare per quanto concerne le misure in materia di sicurezza.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) rileva anch'egli che più dicasteri stanno affrontando il tema della sicurezza stradale e che non c'è un indirizzo unanime del Governo. Osserva che il codice della strada richiederebbe una revisione complessiva organica e coerente, che dovrebbe coinvolgere anche i gruppi di opposizione ed essere esaminata nell'ambito della Commissione trasporti. Esprime quindi la propria perplessità per il mancato stralcio delle disposizioni del disegno di legge relative alla sicurezza stradale. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, dovuto sia alla valutazione delle disposizioni che intervengono sul codice della strada, sia, in misura anche maggiore, al restante contenuto del disegno di legge in esame.

Silvano MOFFA (PdL), nel ringraziare il relatore per la predisposizione di un parere molto articolato, segnala tuttavia l'opportunità di formulare la modifica prospettata all'articolo 57, piuttosto che come osservazione, come condizione e invita l'opposizione a votare a favore del parere eventualmente riformulato in tal senso.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere al proposta di ulteriore riformulazione avanzata dal collega Moffa.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento alle dichiarazioni del deputato Meta, rassicura la Commissione che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è consapevole ed apprezza la qualità del lavoro svolto dalla Commis-

sione sul testo unificato in materia di sicurezza stradale. Quanto alla nuova formulazione della proposta di parere del relatore, si rimette alla Commissione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) esprime il proprio disappunto per lo svolgimento dei lavori sul provvedimento in esame presso le Commissioni competenti in sede referente. Segnala infatti che era stato raggiunto informalmente l'accordo di sopprimere le disposizioni recate dagli articoli 54 e 57, ad eccezione di un solo comma, mentre quando, a tarda notte, si è passati alla votazione degli emendamenti relativi a tali articoli, l'accordo è stato disatteso. Segnala altresì la contraddizione tra le disposizioni recate dall'articolo 57 del nuovo testo in esame e la depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro approvata dalla Commissione nell'ambito del testo unificato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa che l'aumento dell'ammenda da un terzo alla metà previsto dall'articolo 57 del nuovo testo in esame in riferimento al comma 2 dell'articolo 186 del codice della strada non precluderebbe la depenalizzazione richiamata dal deputato Zeller; in tale ipotesi infatti l'aumento di applicherebbe soltanto ai casi di accertamento di un tasso alcolemico alla guida superiore a 0,8 grammi per litro.

Mario LOVELLI (PD) ricorda la richiesta di stralcio degli articoli del provvedimento in esame che recano novelle del codice della strada prospettata informalmente nell'ambito della Commissione e sottolinea che tale intervento sarebbe risultato particolarmente opportuno, anche al fine di evitare che le disposizioni in questione possano essere ulteriormente modificate a seguito di emendamenti presentati e approvati in fase di esame da parte dell'Assemblea.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) apprezza il tentativo del collega Moffa di raggiungere una posizione condivisa sulla

proposta di parere del relatore, ma osserva che anche se l'osservazione relativa all'articolo 57 fosse formulata come condizione, probabilmente non sarebbe accolta. Condivide altresì le preoccupazioni del collega Lovelli in merito alle eventuali ulteriori modifiche che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Michele Pompeo META (PD) ribadisce la ragionevolezza delle perplessità del collega Lovelli. Sottolinea l'atteggiamento costruttivo finora dimostrato dai gruppi di opposizione nel corso dell'esame del testo unificato. Per questa ragione invita anche il Governo a preferire la definizione di un buon intervento legislativo piuttosto che l'introduzione di misure frammentarie sul tema della sicurezza, dettate esclusivamente da finalità di immagine.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), alla luce dello svolgimento del dibattito, evidenzia l'opportunità di non procedere al momento alla votazione della proposta di parere.

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala che le Commissioni riunite I e II si accingono a concludere l'esame in sede referente del provvedimento in oggetto. Rivela pertanto che la Commissione non si trova nelle condizioni di esprimere il proprio parere sul nuovo testo del disegno di legge.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere in primo luogo l'esame in sede referente del testo unificato recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di procedere all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi rimasti accantonati.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01 (*vedi allegato 1*), con la quale si precisa che all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la ulteriore nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo proposta dal relatore. In generale rileva che le vigenti

direttive comunitarie in materia di patenti di guida prevedono un modello armonizzato a livello comunitario. Tale modello non è compatibile con l'apposizione dell'adesivo del tagliando di convalida. Tale incompatibilità è stata più volte rilevata dalla Commissione europea, alla quale il Governo ha assicurato che sarebbe stata rimossa. Per ovviare al problema dell'apposizione del tagliando adesivo, non conforme al modello armonizzato comunitario, è necessario prevedere che, all'esito della visita di accertamento della sussistenza dei requisiti psico-fisici, possa essere rilasciato non un tagliando, ma un vero e proprio duplicato della patente, recante – tra l'altro – la foto « aggiornata » del titolare della patente medesima. La nuova procedura, completamente informatizzata, sarebbe sostenibile a risorse umane e finanziarie invariate. Con le modifiche normative proposte, l'utente dovrebbe corrispondere gli importi dei diritti di motorizzazione, in misura pari a quelli già attualmente corrisposti a procedura vigente e l'importo di una marca da bollo pari a 14,62 euro, oggi non corrisposta. A fronte di tale innovazione procedurale deriverebbero significativi vantaggi. In particolare: l'anagrafe dei conducenti disporrebbe delle foto dei titolari di patenti, il che renderebbe sempre possibile – in caso di smarrimento o furto e dopo la necessaria denuncia – attivare la procedura di rilascio del duplicato senza ulteriori adempimenti; gli agenti accertatori, collegandosi alla anagrafe dei conducenti, avrebbero modo di raffrontare la foto del conducente con quella del titolare della patente registrata presso l'ufficio centrale operativo, il che ostacolerebbe l'attività di contraffazione delle patenti; analogo beneficio sarebbe riscontrabile negli adempimenti ai quali è chiamata l'Amministrazione in sede di conversione di patenti comunitarie; infine si potrebbe procedere più speditamente nell'attivazione di sistemi di anti-falsificazione delle patenti che, allo stato attuale, incontrano nelle patenti cartacee la maggiore difficoltà.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Velo 9.4 e, conseguentemente, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Montagnoli 9.2, Lovelli 9.5 e Velo 9.3.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa le disposizioni vigenti in materia di dispositivi di rilevazione a distanza della velocità, rilevando che l'approvazione dell'emendamento Velo 9.4 porterebbe al divieto di utilizzo di tali dispositivi da parte della polizia municipale sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 9.2.

Mario LOVELLI (PD) ritira il proprio emendamento 9.5.

Silvia VELO (PD) esprime apprezzamento per il parere favorevole espresso dal relatore sul proprio emendamento 9.4, che fornisce una soluzione equilibrata alle diverse esigenze in gioco.

La Commissione approva l'emendamento Velo 9.4 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Velo 9.3 deve ritenersi conseguentemente assorbito.

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento Zeller 13.9 (*vedi allegato 1*), con la quale si prevede che il conducente minorenni non possa conseguire la patente prima di 19

anni, nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a zero e inferiore a 0,5, grammi per litro e prima di 21 anni nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Zeller 13.9.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la nuova formulazione del proprio emendamento 13.9 proposta dal relatore.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Zeller 13.9 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, presenta l'emendamento 14.9 (*vedi allegato 1*), con il quale si prevede che la quota dei proventi delle sanzioni destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento degli interventi compresi nell'ambito del piano per la sicurezza stradale, sia finalizzata in misura non inferiore ad un terzo, anziché ad un quarto come precedentemente previsto, ad interventi non soltanto di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale, ma anche ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale. Il finanziamento di questi ultimi interventi, peraltro, non può riguardare le strade e le autostrade in concessione, al fine di evitare di surrogare con i proventi delle sanzioni l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalle convenzioni. L'emendamento prevede inoltre, per quanto concerne la quota dei proventi delle sanzioni destinata agli enti locali, che deve essere finalizzata ad interventi di sostituzione e potenziamento della segnaletica stradale, che tale quota possa essere impiegata anche per la sostituzione e il potenziamento delle barriere e per la sistemazione del manto stradale.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.9 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rilevato che i rappresentanti dei gruppi rinunciano a richiedere la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 14.9 del relatore, lo pone in votazione.

La Commissione approva l'emendamento 14.9 del relatore.

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, presenta gli emendamenti 1.3, 1.4 e 25.2 (vedi allegato 1), precisando che tali emendamenti non intervengono sui contenuti del testo unificato, ma rispondono a finalità di coordinamento e di individuazione della copertura finanziaria. In particolare l'emendamento 1.3 modifica gli importi delle sanzioni previste in diversi articoli del testo unificato per uniformarli agli importi attualmente previsti dal codice della strada.

L'emendamento 1.4 reca modifiche a diversi articoli del testo unificato, finalizzate ad eliminare improprietà di formulazione, ad assicurare il coordinamento normativo e a precisare alcune rubriche. Nell'ambito di tale articolo segnala che le modifiche più rilevanti interessano l'articolo 3-bis, introdotto da un articolo aggiuntivo approvato nella seduta di mercoledì 22 aprile. Tali modifiche sopprimono il comma 3 dell'articolo 94-bis, introdotto nel codice della strada, che ha un contenuto normativo indefinito e, con riferimento al comma 1 del medesimo articolo 94-bis, demandano la definizione della normativa attuativa al regolamento di esecuzione del codice della strada. Sottolinea che è stata inserita una disposizione relativamente all'articolo 3-ter che mantiene ad un anno il periodo di validità delle macchine operatrici. Rileva che ulteriori modifiche riguardano l'articolo 14, in cui si precisano le modalità di trasmissione della relazione sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative da parte degli enti locali e la procedura di even-

tuale riduzione del finanziamento a valere sul fondo ordinario per i comuni che utilizzano tali proventi in modo inappropriato.

L'emendamento 25.2, infine, individua la copertura finanziaria per l'articolo 25 del testo unificato, che prevede un sistema di raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale.

Sempre in relazione a questioni di copertura finanziaria, precisa che l'emendamento 3-ter introdotto nel corso dell'esame, che modifica l'articolo 104 del codice della strada, estendendo da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione per la circolazione delle macchine agricole eccezionali, non necessita di copertura finanziaria, in considerazione della possibilità di rimodulare gli importi relativi agli oneri istruttori e la contestuale riduzione del carico di lavoro per gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione in questione. Per quanto concerne gli indennizzi di usura, non si pongono problemi di copertura finanziaria, in quanto, come previsto dall'articolo 268 del regolamento di attuazione del codice della strada, si tratta di importi proporzionali alla durata temporale dell'autorizzazione.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 25.2 del relatore.

Mario LOVELLI (PD) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 1.3.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa che la finalità dell'emendamento è quella di uniformare i limiti minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie previste nel testo unificato a quelli normalmente adottati, per la medesima fascia di importo, dal codice della strada, tenendo conto della rivalutazione delle sanzioni pecuniarie di recente operata.

La Commissione approva l'emendamento 1.3 del relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede chiarimenti in ordine alla previsione introdotta nell'emendamento 1.4 con riferimento all'articolo 3-ter che interviene sulla durata di validità dell'autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa che la disposizione introdotta nell'emendamento 1.4 è finalizzata ad assicurare che la proroga da uno a due anni della validità dell'autorizzazione per circolare disposta dal testo unificato si applichi soltanto alle macchine agricole eccezionali, senza estendersi alle macchine operatrici.

La Commissione approva l'emendamento 1.4 del relatore. Approva quindi l'emendamento 25.2 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere. Avverte altresì che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo da trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta, che sarà convocata una volta che saranno stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Venezia-Marco Polo (Save Spa).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico MARCHI, *presidente società di gestione dell'aeroporto di Venezia-Marco Polo (Save Spa)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nizzi e Lovelli.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società Save SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 21 aprile 2009, pagina 138, prima colonna, venti-

tredecima riga, la parola: « primo » è sostituita dalla seguente: « secondo » e alla ventottesima riga la parola « secondo » è sostituita dalla seguente: « terzo ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 22 aprile 2009, pagina 77, seconda colonna, settima riga, la parola: « primo » è sostituita dalla seguente: « secondo » e alla

dodicesima riga la parola « secondo » è sostituita dalla seguente: « terzo ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 28 aprile 2009, pagina 161, prima colonna, terza riga, la parola: « primo » è sostituita dalla seguente: « secondo » e alla ottava riga la parola « secondo » è sostituita dalla seguente: « terzo ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
E NUOVE FORMULAZIONI**

ART. 1.

Al comma 3, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: da euro 742 a euro 2.970 con le seguenti: da euro 779 a euro 3.119.

All'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 78 a euro 311;

b) alla lettera b), sostituire le parole: da euro 22 a euro 88 con le seguenti: da euro 23 a euro 92 e le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 78 a euro 311.

All'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sostituire le parole: da euro 148 a euro 592 con le seguenti: da euro 155 a euro 624.

All'articolo 9, comma 1, lettera d), sostituire le parole: da euro 800 a euro 3.200 con le seguenti: da euro 779 a euro 3.119.

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 143 a euro 570 con le seguenti: da euro 155 a euro 624;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 296 a euro 1.188 con le seguenti: da euro 307 a euro 1.227;

c) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 370 a euro 1.485 con le seguenti: da euro 389 a euro 1.559;

d) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 1.626 a euro 6.507 con le seguenti: da euro 1.769 a euro 7.078.

All'articolo 13, comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: da euro 200 a euro 800 con le seguenti: da euro 155 a euro 624.

1. 3. Il Relatore.

Alla rubrica, sostituire le parole: agli articoli 6, 72 e 77 con le seguenti: agli articoli 6 e 77.

All'articolo 3-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ART. 94-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i mutamenti con le seguenti: i trasferimenti di proprietà e sostituire le parole da: né in commistione fino alla fine del periodo con le seguenti: né in contestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure in commistione tra diritti di proprietà e diritti di godimento;

b) *al comma 1, capoverso ART. 94-bis, comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:* Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regolamento sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.

c) *al comma 1, capoverso ART. 94-bis, comma 2, sostituire le parole:* Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 *con le seguenti:* Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1;

d) *al comma 1, capoverso ART. 94-bis, sopprimere il comma 3;*

e) *al comma 1, capoverso ART. 94-bis, sostituire la rubrica con la seguente:* ART. 94-bis (Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e documentazione integrativa);

f) *al comma 2, capoverso d-bis), sostituire le parole:* individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1 *con le seguenti:* di cui all'articolo 94-bis, comma 1;

All'articolo 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* se lo stato della macchina agricola rimane invariato;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

2. Al comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: salvo che l'autorizzazione per circolare è valida per un anno e rinnovabile

All'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: per l'irrogazione *con le seguenti:* per l'applicazione.

All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente: d-bis) dopo il capoverso ART. 187 è inserito il seguente: ART. 188 Comma 4 – 2.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole:* Con decreto del Ministro della salute *con le seguenti:* Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

b) *al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:* sia stato dichiarato *con le seguenti:* circoli dopo essere stato dichiarato.

All'articolo 8-bis, rubrica, dopo le parole: Modifiche all'articolo 136 *aggiungere le seguenti:* del decreto legislativo n. 285 del 1992.

All'articolo 9, rubrica, sostituire le parole: in materia di velocità dei veicoli *con le seguenti:* in materia di limiti di velocità.

All'articolo 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, aggiungere in fine le seguenti parole:* sono apportate le seguenti modificazioni;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:* a) il comma 7-bis è soppresso;

c) *alla lettera b), sopprimere la parola:* sopprimere e *inserire in fine le seguenti parole:* sono soppresse.

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole:* al quinto e sesto periodo *con le seguenti:* al sesto e settimo periodo;

b) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* dal settimo e ottavo periodo *con le seguenti:* dall'ottavo e nono periodo.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: la delibera fino a: di spettanza dell'ente con le seguenti: la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno;

b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma;

c) al comma 2, dopo le parole: del 1992 inserire le seguenti: , come modificato dal presente articolo.

All'articolo 17, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: è prevista in relazione alle violazioni con le seguenti: è disposta a seguito delle violazioni;

All'articolo 18-bis, inserire la seguente rubrica: (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade).

All'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: (clear box).

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: (Modalità di accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali).

1. 4. Il Relatore.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Procedure di rinnovo di validità della patente).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e suc-

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. 01. (ulteriore nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 13.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 7, sostituire le parole da: superiore

a 0 (zero), fino alla fine della lettera, con le seguenti: superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

13. 9. (nuova formulazione) Zeller, Brugger.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis):

1) sostituire le parole: ad un quarto con le seguenti: ad un terzo;

2) aggiungere in fine le seguenti parole: e, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione, ad inter-

venti di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale.

14. 9. Il Relatore.

ART. 25.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: da euro 742 a euro 2.970 con le seguenti: da euro 779 a euro 3.119.

All'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 78 a euro 311;

b) alla lettera b), sostituire le parole: da euro 22 a euro 88 con le seguenti: da euro 23 a euro 92 e le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 78 a euro 311.

All'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sostituire le parole: da euro 148 a euro 592 con le seguenti: da euro 155 a euro 624.

All'articolo 9, comma 1, lettera d), sostituire le parole: da euro 800 a euro 3.200 con le seguenti: da euro 779 a euro 3.119.

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 143 a euro 570 con le seguenti: da euro 155 a euro 624;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 296 a euro 1.188 con le seguenti: da euro 307 a euro 1.227;

c) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 370 a euro 1.485 con le seguenti: da euro 389 a euro 1.559;

d) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 1.626 a euro 6.507 con le seguenti: da euro 1.769 a euro 7.078.

All'articolo 13, comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: da euro 200 a euro 800 con le seguenti da euro 155 a euro 624.

1. 3. Il Relatore.

Alla rubrica, sostituire le parole: agli articoli 6, 72 e 77 con le seguenti: agli articoli 6 e 77.

All'articolo 3-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ART. 94-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i mutamenti con le seguenti: i trasferimenti di proprietà e sostituire le parole da: né in commistione fino alla fine del periodo con le seguenti: né in contestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure in commistione tra diritti di proprietà e diritti di godimento;

b) al comma 1, capoverso ART. 94-bis, comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regolamento sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.

c) al comma 1, capoverso ART. 94-bis, comma 2, sostituire le parole: Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 con le seguenti: Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1;

d) al comma 1, capoverso ART. 94-bis, sopprimere il comma 3;

e) al comma 1, capoverso ART. 94-bis, sostituire la rubrica con la seguente: ART. 94-bis (Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e documentazione integrativa);

f) al comma 2, capoverso d-bis), sostituire le parole: individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1 con le seguenti: di cui all'articolo 94-bis, comma 1;

All'articolo 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, sopprimere le parole: se lo stato della macchina agricola rimane invariato;

d) aggiungere in fine il seguente comma:

2. Al comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo che l'autorizzazione per circolare è valida per un anno e rinnovabile ».

All'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: per l'irrogazione con le seguenti: per l'applicazione.

All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente: d-bis) dopo il capoverso ART. 187 è inserito il seguente: ART. 188 comma 4 - 2.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della salute con le seguenti: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

b) al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: sia stato dichiarato con le seguenti: circoli dopo essere stato dichiarato.

All'articolo 8-bis, rubrica, dopo le parole: Modifiche all'articolo 136 aggiungere le seguenti: del decreto legislativo n. 285 del 1992.

All'articolo 9, rubrica, sostituire le parole: in materia di velocità dei veicoli con le seguenti: in materia di limiti di velocità.

All'articolo 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: sono apportate le seguenti modificazioni;

b) sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 7-bis è soppresso;

c) alla lettera b), sopprimere la parola: sopprimere e inserire in fine le seguenti parole: sono soppresse.

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: al quinto e sesto periodo con le seguenti: al sesto e settimo periodo;

b) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dal settimo e ottavo periodo con le seguenti: dall'ottavo e nono periodo.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: la delibera fino a: di spettanza

dell'ente con le seguenti: la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno;

b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma;

c) al comma 2, dopo le parole: del 1992 inserire le seguenti: , come modificato dal presente articolo.

All'articolo 17, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: è prevista in relazione alle violazioni con le seguenti: è disposta a seguito delle violazioni;

All'articolo 18-bis, inserire la seguente rubrica: (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade).

All'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: (clear box).

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: (Modalità di accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali).

1. 4. Relatore.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Procedura di rinnovo di validità della patente).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e suc-

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. 01. (ulteriore nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 9.

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, sopprimere le parole: e secondarie non comunali.

9. 4. Velo.

ART. 13.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 7, sostituire le parole da: superiore a 0 (zero), fino alla fine della lettera, con le seguenti: superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

13. 9. *(nuova formulazione)* Zeller, Brugger.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis):

1) sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «ad un terzo»;

2) aggiungere in fine le seguenti parole: «e, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione, ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale»;

b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale».

14. 9. Il Relatore.

ART. 25.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. 2. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
In relazione alla partecipazione di un componente della Commissione alla Conferenza interparlamentare « Un nuovo corso per la ripresa economica europea » (Bruxelles 16-17 febbraio 2009)	135
ALLEGATO 1 (Relazione)	137
In relazione all'incontro tra la Commissione politico-economica del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e una delegazione della X Commissione (Bratislava 5-7 marzo 2009)	136
ALLEGATO 2 (Relazione)	140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 29 aprile 2009 — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

In relazione alla partecipazione di un componente della Commissione alla Conferenza interparlamentare « Un nuovo corso per la ripresa economica europea » (Bruxelles 16-17 febbraio 2009).

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nei giorni 16 e 17 febbraio 2009 l'onorevole Vignali ha effettuato una missione a Bruxelles, per partecipare alla Conferenza interparlamentare « Un nuovo

corso per la ripresa economica europea » In esito allo svolgimento della riunione, è stata depositata una relazione finalizzata ad illustrare alla Commissione l'andamento dei lavori. Dà, quindi, la parola all'onorevole Vignali.

Raffaello VIGNALI (PdL) illustra i punti salienti della relazione predisposta (*vedi allegato 1*). Segnala, in particolare, alcuni dei temi principali emersi nella conferenza: il primo è quello della necessità, in relazione alla recente crisi internazionale dei mercati finanziari, di darsi delle regole a livello internazionale adeguate a fornire un'adeguata prevenzione a disastri analoghi a quelli verificatisi; il secondo è quella della necessità di affrontare l'attuale stato di crisi economica in una logica pienamente europea, evitando politiche di tipo protezionistico; il terzo è quello delle strategie per il rilancio dell'economia: è emersa la necessità di: *a*) concentrarsi sui settori ad alto valore aggiunto; *b*) affrontare il nodo dell'alleggerimento degli oneri di tipo burocratico

sulle imprese (in particolare sulle piccole e medie imprese); *c*) rilanciare in maniera convincente gli investimenti nelle energie rinnovabili; *d*) invitare la Banca centrale europea ad agire tempestivamente sui tassi di sconto.

Andrea LULLI (PD), ringrazia, a nome di tutto il PD, il collega Vignali per il prezioso contributo offerto in rappresentanza della Commissione.

In relazione all'incontro tra la Commissione politico-economica del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e una delegazione della X Commissione (Bratislava 5-7 marzo 2009).

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, ricorda che nei giorni, dal 5 al 7 marzo

2009, una delegazione della X Commissione, composta dal Presidente Andrea Gibelli, dall'onorevole Raisi, dall'onorevole Monai e raggiunta in loco dall'onorevole Calearo, ha effettuato una missione a Bratislava, per incontrare la Commissione politico-economica del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca al fine di approfondire le tematiche relative alla produzione di energia, in particolare di energia nucleare. In esito allo svolgimento della riunione, è stata depositata una relazione finalizzata ad illustrare alla Commissione l'andamento dei lavori (*vedi allegato 2*) della quale illustra con dovizia di particolari i punti salienti.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

In relazione alla partecipazione di un componente della Commissione alla Conferenza interparlamentare « Un nuovo corso per la ripresa economica europea » (Bruxelles 16-17 febbraio 2009).

RELAZIONE

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di 25 Parlamenti nazionali (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Repubblica ceca). Per l'Italia sono intervenuti Raffaello Vignali (Vice Presidente della X Commissione attività produttive della Camera dei deputati) e la Senatrice Ada Spadoni Urbani (Segretario della XI Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato).

All'incontro hanno altresì partecipato oltre 50 membri del Parlamento europeo.

La riunione è stata co-presieduta dal Presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, dal Presidente della Camera dei deputati ceca, Miloslav Vlcek, e dal Presidente del Senato ceco, Premysl Sobotka.

Sono altresì intervenuti: il Primo Ministro ceco, Mirek Topolánek, Presidente di turno del Consiglio dell'UE; il Ministro delle Finanze ceco, Miroslav Kalousek; il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso; il Commissario per gli Affari economici e monetari, Joaquín Almunia; il Presidente della Banca Centrale europea, Jean-Claude Trichet.

In apertura dei lavori, i Presidenti dei due rami del Parlamento ceco hanno entrambi sottolineato la gravità della crisi economica in corso, che tuttavia non deve essere combattuta con un ritorno al protezionismo e allo statalismo: pur condividendo l'opportunità di introdurre regole e controlli più stringenti nel mercato finan-

ziario, entrambi hanno messo in guardia contro il rischio di un ulteriore incremento degli oneri burocratici, specialmente sulle piccole e medie imprese. A loro avviso, l'Unione deve invece basare il rilancio della propria competitività sulla piena realizzazione dei principi di libertà di circolazione di persone, beni, servizi e capitali, nonché su più consistenti investimenti nel capitale umano (istruzione e ricerca) e sulle infrastrutture.

Il Presidente del Parlamento europeo, Pöttering, ha sottolineato che la specificità dell'Unione risiede nell'economia sociale di mercato, che implica la capacità di tenere insieme, in un quadro di coesione sociale, un rigoroso rispetto delle norme della concorrenza e la difesa delle fasce di popolazione più colpite dalla crisi. Per rafforzare il ruolo dell'Europa come attore globale, anche nel sistema finanziario internazionale, è necessario a suo avviso completare quanto prima il processo di ratifica del Trattato di Lisbona.

Il Primo Ministro ceco, Topolánek, ha sottolineato l'opportunità di coordinare le misure nazionali con gli interventi di sostegno a livello comunitario: a tal fine, la Presidenza ceca ha deciso di convocare la riunione straordinaria del Consiglio europeo il 1° marzo 2009, in aggiunta al consueto Consiglio europeo di primavera programmato per il 19-20 marzo. In maggio sarà altresì convocata un'ulteriore riunione del Consiglio europeo per approfondire gli effetti della crisi sul piano dell'occupazione.

Sia il Presidente della Commissione, Barroso, sia il Commissario agli Affari

economici e monetari, Almunia, hanno richiamato la necessità di dare rapida attuazione al Piano di ripresa europeo che, unitamente ai piani nazionali dei diversi Stati membri, dovrebbe mobilitare risorse pari a 3,3 per cento del PIL dell'UE. Le misure in questione dovrebbero produrre effetti benefici a breve termine, senza tuttavia compromettere gli obiettivi a medio-lungo termine, in primo luogo la sostenibilità delle finanze pubbliche. In questo senso, la revisione del Patto di stabilità e crescita effettuata nel 2005 consente di valutare con la necessaria flessibilità gli attuali deficit di bilancio statale, mantenendo tuttavia fermo l'obiettivo a medio termine dell'equilibrio dei conti pubblici.

Inoltre, i rappresentanti della Commissione europea hanno sottolineato la necessità di presentare una posizione europea comune alla riunione del G20, che si è svolta a Londra il 2 aprile 2009.

Il Presidente della Banca centrale europea, Trichet, ha richiamato gli Stati membri al rispetto degli impegni di risanamento dei conti pubblici, presupposto necessario per assicurare stabilità al sistema macroeconomico. Nella situazione attuale di crisi, a suo avviso, occorre rinnovare il quadro di governance dei mercati finanziari, introducendo meccanismi di controllo più rigorosi e trasparenti.

Il Ministro delle finanze ceco, Kalousek, ha ribadito che la Presidenza ceca dell'UE si adopererà per una rapida adozione delle misure comunitarie volte ad assicurare fiducia ai mercati finanziari e a ristabilire il flusso del credito alle imprese (tra cui la proposta di regolamento relativa alle agenzie di rating del credito; la proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi; la proposta di direttiva concernente i requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento).

Dagli interventi dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo sono emersi i seguenti temi principali:

fermo restando il Piano europeo di ripresa, occorre adottare un'analogia iniziativa comune dell'UE nelle istituzioni

finanziarie internazionali volta a ristabilire regole più ferree, in grado di prevenire o comunque attenuare gli effetti della instabilità dei mercati;

occorre evitare la tentazione di ricorrere a politiche protezionistiche, che minerebbero i principi fondamentali del mercato comune;

le misure di rilancio dovrebbero concentrarsi sui settori ad alto valore aggiunto (ricerca, innovazione, infrastrutture), e non devono comunque inficiare l'obiettivo a medio termine della sostenibilità delle finanze pubbliche,

gli interventi finanziari dovrebbero essere accompagnati da misure di alleggerimento degli oneri amministrativi a carico delle imprese (soprattutto le medio-piccole), già duramente provate dalla drastica riduzione del flusso di credito da parte degli enti creditizi;

la BCE dovrebbe agire con maggiore rapidità e audacia nella riduzione del tasso di sconto;

gli investimenti nelle energie rinnovabili, unitamente alle misure di risparmio ed efficienza energetica, possono costituire un volano per la ripresa economica, rilanciando il ruolo globale dell'UE nella lotta al cambiamento climatico.

Il rappresentante della Camera dei deputati, Raffaello Vignali (che ha partecipato anche al gruppo di lavoro «Europa competitiva: promuovere gli investimenti, lo spirito imprenditoriale e le PMI») nel suo intervento ha sottolineato che l'economia sociale di mercato si basa sulla centralità della persona, sulla sua capacità di iniziativa. Occorre dunque, a suo avviso, fondare il rilancio economico su un'applicazione virtuosa del principio di sussidiarietà, evitando il rischio che la pur necessaria correzione dell'eccessiva deregulation del mercato determini un'ingessatura dell'iniziativa privata. Sul piano degli strumenti finanziari, Raffaello Vignali ha richiamato il ruolo essenziale svolto in Italia

dalle banche popolari e dagli enti di credito cooperativo, che continuano a garantire il necessario flusso di credito, soprattutto alle piccole e medie imprese.

La Senatrice Spadoni Urbani ha ricordato che il Governo italiano ha sollecitato fin dall'inizio della crisi un'azione europea congiunta, mentre appare ora prevalente un approccio basato sulle misure nazionali, che possono determinare distorsioni della concorrenza ed effetti negativi sul mercato unico. A livello globale sarebbe

auspicabile, a suo avviso, gettare le basi per un nuovo accordo internazionale (« una nuova Bretton Woods »), che coinvolga non solo i soggetti istituzionali (Governi ed autorità finanziarie), ma anche i soggetti della società civile e le organizzazioni di categoria: in questo senso la crisi può diventare l'occasione per ristrutturare le basi della politica economica e dello Stato sociale, investendo sul capitale umano e sull'economia reale, dopo anni di dannose speculazioni finanziarie.

ALLEGATO 2

In relazione all'incontro tra la Commissione politico-economica del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e una delegazione della X Commissione (Bratislava 5-7 marzo 2009).

RELAZIONE

Una delegazione della Commissione attività produttive della Camera dei deputati composta dal presidente Andrea Gibelli e dai deputati Carlo Monai ed Enzo Raisi ha effettuato nello scorso mese di marzo una missione a Bratislava con l'obiettivo di trattare le tematiche dell'energia e, in particolare, della produzione di quella nucleare che, in Slovacchia, congiuntamente al carbone, soddisfa la gran parte del fabbisogno elettrico nazionale. Il consumo complessivo d'elettricità nel 2008 in Slovacchia è stato stimato a circa 29,8 TWh e la produzione di energia elettrica generata da fonte nucleare è stata del 52 per cento, mentre la produzione delle centrali termiche e idroelettriche è stata rispettivamente pari al 18 e al 15 per cento. Il consumo elettrico, secondo il rapporto del Ministero dell'economia della Repubblica slovacca, dovrebbe aumentare entro il 2030 dell'1,6 per cento all'anno. Le centrali elettriche in Slovacchia sono diffuse su tutto il territorio nazionale. La Slovenské Elektrárne controlla circa 6 mila MW, pari all'80 per cento della capacità produttiva del Paese ed è il primo operatore slovacco nella produzione di energia elettrica e il secondo nell'Europa centrale. Nell'aprile 2006, il 66 per cento del capitale azionario è stato acquisito dall'Enel, mentre la restante quota del 34 per cento è detenuta dallo Stato slovacco. Nello scorso mese di novembre 2008, grazie alla collaborazione tra Enel e Slovenské Elektrárne, sono iniziati i lavori per il completamento del terzo e quarto gruppo della centrale termica nucleare di Mochovce, la cui costruzione fu interrotta in passato a

causa della mancanza di finanziamenti, quando era stato raggiunto uno stato di avanzamento del 40 per cento. Si tratta del più grande investimento singolo del gruppo Enel (circa 2,8 miliardi di euro) su un progetto consolidato con innovative misure di sicurezza che consentirà la realizzazione di una centrale nucleare in tempi decisamente contenuti: circa 5 anni dall'approvazione dell'investimento. La collaborazione industriale tra Italia e Slovacchia è particolarmente intensa e, oltre all'Enel, operano su territorio slovacco circa di 400 imprese italiane. La Slovacchia si è concentrata sugli investimenti nel settore della generazione elettrica fortemente penalizzato dopo il suo ingresso nell'Unione europea (1° maggio 2004), anche a seguito della chiusura dei gruppi 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice, avvenuta rispettivamente a fine 2006 e nel 2008, soprattutto su pressione dell'Austria, secondo quanto stabilito dall'accordo per l'accesso della Slovacchia nell'Unione europea.

La delegazione, nella giornata del 5 marzo, ha partecipato ad un workshop sullo sviluppo dell'industria nucleare tra Italia e Slovacchia, volto ad approfondire le opportunità di collaborazione nel settore dell'impiantistica energetica. A conclusione dei lavori, il presidente Gibelli ha richiamato i recenti sviluppi normativi del nostro Paese in materia di energia nucleare, sottolineando che l'esperienza di Enel in Slovacchia sarà fondamentale per avviare la costruzione di nuove centrali nucleari sul territorio italiano. Proprio a questo fine confida in un confronto aperto

e costruttivo tra Governi italiano e slovacco nonché nella loro partnership industriale che potrà rivelarsi estremamente proficua per entrambi i Paesi.

Il presidente della Commissione economia del parlamento slovacco, Maros KONDROT, ha espresso soddisfazione per la collaborazione italo-slovacca in materia di energia nucleare sottolineando che l'Enel, quale secondo produttore di energia a livello europeo, può offrire le sue competenze per il necessario ammodernamento e ampliamento delle centrali slovacche, e che la Slovacchia, dal canto suo, può vantare grandi esperti nel settore nucleare che renderanno particolarmente proficua questa partnership. KONDROT ha infine richiamato l'attenzione sul fatto che il rilancio della politica nucleare richiede prioritariamente la costruzione di una solida base legislativa, la formazione di specialisti nel settore e un rapporto costante delle istituzioni con le comunità locali sui cui territori sono costruite le centrali.

Il 6 marzo 2009, la delegazione ha incontrato il vicepresidente del Consiglio nazionale della repubblica slovacca, MIROSLAV CIZ, il quale ha sottolineato l'importanza dell'investimento italiano sul nucleare in Slovacchia, cui hanno partecipato sia Enel sia le banche italiane. Ha espresso altresì soddisfazione per l'eccellente collaborazione tra le Camere di commercio italiane e slovacche che favoriscono i rapporti tra le imprese dei rispettivi paesi, auspicando che anche a livello parlamentare si possano intensificare in particolare i rapporti tra le Commissioni competenti in materia di energia. Ciò anche al fine di studiare investimenti appropriati in un momento di grave crisi economica internazionale.

Il presidente Gibelli, dopo aver sinteticamente illustrato i contenuti del disegno di legge in materia di energia, con cui si prevede il rilancio del nucleare in Italia, attualmente ancora all'esame del Parlamento, ha convenuto sull'importanza della partnership italo-slovacca, nonostante le notevoli differenze tra i due Paesi. Ha sottolineato che per l'Italia obiettivo della visita è acquisire informazioni sull'espe-

rienza maturata dalla Slovacchia soprattutto con riferimento alle scelte di localizzazione delle centrali e sulle tecnologie adottate in materia di sicurezza. Ricordato che dopo la seconda guerra mondiale l'Italia ha beneficiato della collaborazione di molti investitori stranieri che le hanno consentito una crescita economica fino al livello di potenza mondiale, il presidente Gibelli ha evidenziato che il Paese è ancora soggetto ad una notevole dipendenza dall'estero per quanto riguarda i rifornimenti energetici. Per questi motivi il Governo ha dato vita ad una forte partnership con la società francese EDF, al fine di mettere a frutto le notevoli esperienze maturate dalla Francia sul cui territorio sono attive 58 centrali nucleari. Ha aggiunto che il rapporto con la Francia sul nucleare non ha carattere di esclusività ed ha quindi concluso che, pur nella diversità delle dimensioni territoriali ed economiche tra Italia e Slovacchia, la collaborazione iniziata nel settore energetico potrà essere estesa nel futuro anche ad altri campi di attività con reciproco vantaggio.

Il vicepresidente Ciz, ricordato che tra Italia e Slovacchia esistono rapporti amichevoli ultrasecolari, prende atto della proposta di collaborazione alla pari tra Italia e Slovacchia, paese che tuttavia si trova ancora in un difficile momento di trasformazione conseguente al radicale cambiamento politico avvenuto dopo la caduta del muro di Berlino. Rileva che la Slovacchia da decenni ha maturato notevoli competenze sul nucleare, ma si è trovata a fronteggiare, in occasione del suo ingresso nell'Unione europea nel 2004, la posizione contraria dell'Austria che aveva posto come condizione per il suo voto favorevole la chiusura di alcune centrali nucleari slovacche. Ciò ha provocato enormi perdite economiche e il venir meno dell'autosufficienza energetica del Paese che è passato da esportatore a importatore di energia per il 20 per cento del proprio fabbisogno, situazione che esplica effetti ancora più negativi in un momento di crisi economica globale. Auspica infine che la collaborazione tra Italia

e Slovacchia si estenda anche ad altri settori di attività e, in particolare, al turismo.

Il deputato Raisi osserva che la posizione dell'Austria nei confronti della Slovacchia è palesemente contraria alle scelte ufficiali dell'Unione europea sull'energia nucleare, ricordando che anche la Svezia ha rivisto la propria posizione nettamente contraria riconsiderando l'opzione nucleare al fine di ridurre l'inquinamento ambientale. Ritiene che la collaborazione con Slovacchia consentirà all'Italia di recuperare un know how sul nucleare andato disperso dopo anni di scelte energetiche sbagliate che hanno reso il nostro Paese dipendente dal punto di vista energetico dalla Russia e dall'Algeria.

La delegazione italiana si è successivamente incontrata con una delegazione della Commissione politica economica del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Il presidente Gibelli ha ribadito, anche in questa circostanza, l'importanza dell'investimento dell'Enel in Slovacchia, ha richiamato il carattere non esclusivo dell'accordo italiano con EDF, ribadendo il determinante contributo degli aiuti di partner stranieri per la ricostruzione dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale. Ha sottolineato inoltre che il rilancio del nucleare in Italia offre una significativa possibilità di sviluppo del Paese nella direzione dell'indipendenza energetica e della crescita delle imprese operanti nel settore. La collaborazione con la Francia consentirà all'Italia di costruire nuove centrali sul proprio territorio e di sviluppare conoscenze che in un prossimo futuro potranno essere messe a disposizione di altri Paesi. Ha invitato quindi il presidente Kondrot e una delegazione della Commissione da lui presieduta ad una visita presso Camera dei deputati.

Il presidente Kondrot, nel riconoscere l'autorevolezza dei partner italiani, esprime soddisfazione per il fatto che, dopo un'iniziale incomprendimento sul progetto relativo alla centrale di Mochovce, i rapporti tra i due Paesi sono decisamente migliorati. Ritiene altresì importante la collaborazione Italia-Francia, ma osserva

che EDF, oltre alla sua grande competenza ed esperienza nella costruzione di centrali nucleari, dovrebbe condividere con i Paesi che si avvalgono del suo partnership anche le conoscenze e le specializzazioni dei suoi esperti in campo nucleare.

Il deputato Raisi sottolinea che a livello europeo si deve perseguire l'obiettivo di una legislazione omogenea sul nucleare nei diversi Paesi membri perché il mercato unico necessita di regole uguali per tutti. In particolare, risulta strategico il ruolo dell'ente di controllo al fine di ottimizzare le attività delle società produttrici di energia e di agevolare il lavoro delle numerose imprese operanti nell'indotto. Il deputato Monai ha infine auspicato lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Slovacchia nel settore turistico.

Nel pomeriggio la delegazione è stata accompagnata dal presidente Kondrot, dall'avvocato Francesco Giorgianni, responsabile degli affari istituzionali dell'Enel, e dal dottor Michele Bologna, responsabile delle relazioni esterne di Slovenské Elektrárne, ad una visita della centrale nucleare di Mochovce.

La centrale di Mochovce, come tutte le centrali slovacche, è di costruzione russa. I lavori furono iniziati nei primi anni Ottanta e, dopo la divisione della Cecoslovacchia, sono stati a lungo sospesi. Il primo reattore fu messo in attività nel 1998 e il secondo nel 2000. La centrale è stata adeguata agli standard di sicurezza europei e dell'Autorità internazionale per l'energia atomica e, dopo 10 anni di funzionamento, dai monitoraggi effettuati su acqua, suolo e terra non è stato rilevato alcun impatto sull'ambiente circostante. Il progetto risulta competitivo dal punto di vista tecnico ed economico, grazie alla flessibilità ottenuta con l'utilizzo di reattori e turbine ad alta efficienza. Nel corso dell'incontro il presidente Gibelli e gli altri componenti della delegazione hanno rivolto numerosi quesiti ai responsabili del progetto, l'ingegnere Giancarlo Aquilanti, capo della divisione nucleare di Enel e il dottor Paolo Ruzzini, amministratore delegato di Slovenské Elektrárne, vertenti in particolare sull'impatto ambientale del va-

pore acqueo prodotto dalla centrale, sui criteri di localizzazione degli impianti, sui rapporti con le comunità territoriali interessate, sulle eventuali forme di incentivazione i criteri di scelta per la localizzazione della centrale di Mochovce, basati essenzialmente su fattori geologici e ambientali, sottolineando che la notevole quantità di vapore acqueo prodotta dalle centrali ad acqua pressurizzata non comporta alcuna modifica al microclima. Relativamente al coinvolgimento delle popolazioni interessate ai lavori di raddoppio della centrale di Mochovce, si è operata la scelta di una totale traspa-

renza nella comunicazione del progetto con un trasferimento diretto delle informazioni che, nel caso della Slovacchia, sono certificate esclusivamente dall’Autorità per il nucleare. Per quanto riguarda le misure incentivanti offerte ai comuni che ospitano siti nucleari, in Slovacchia non sono previste compensazioni, ma contributi di carattere fiscale che l’operatore deve corrispondere alle comunità locali parametrati sulla capacità di occupazione del territorio. In un raggio di 20 chilometri l’imposta sulla localizzazione di tecnologia nucleare è pari a circa 3 milioni di euro.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) . 144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01353 Delfino: Crisi occupazionale degli stabilimenti Saint Gobain.

5-01354 Damiano: Crisi occupazionale degli stabilimenti Saint Gobain 149

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 153

5-01352 Antonino Foti: Revisione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ... 151

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 155

INTERROGAZIONI:

5-00930 Cazzola: Situazione del personale della IGEI SpA 151

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 156

5-01256 Gatti: Crisi occupazionale degli stabilimenti Continental nell'area di Pisa 151

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 157

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica che è stato trasmesso il testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Giuseppe BERRETTA (PD), soffermandosi su questioni di carattere generale, giudica negativamente l'impianto comples-

sivo del provvedimento in esame, nel quale ritiene di intravedere un approccio alla questione della sicurezza pubblica meramente utilitaristico e repressivo. In tale quadro, ritiene pertanto inaccettabile che il Governo intenda « derubricare » il tema dell'immigrazione ad una semplice questione di ordine pubblico, mostrandosi, tra l'altro, disponibile a valutarne gli aspetti positivi solo laddove essi coincidano con le esigenze economiche delle imprese, ritenute da molti esponenti della maggioranza le uniche meritevoli di tutela. Osserva che sarebbe invece opportuno intraprendere politiche attive di inclusione sociale di ben più elevato tenore, fondate sul rispetto del « diverso » e sul riconoscimento dei diritti fondamentali a tutti coloro che fanno parte della società, ai fini di una pacifica coesistenza tra diverse forme culturali. Ritiene pertanto che l'immigrazione sia una risorsa per il Paese, non tanto perché – come affermato nella seduta di ieri dal deputato Cazzola – essa porta dei vantaggi al sistema economico e previdenziale, ma soprattutto perché contribuisce ad accrescere il livello di civiltà delle comunità interne, attraverso un confronto costruttivo di idee ed un mutuo riconoscimento di valori tra i cittadini, che favorisce forme più elevate di convivenza. Fa notare che nel provvedimento in esame sono invece contenute disposizioni che – andando in una direzione contraria – tendono a seguire una linea repressiva nei confronti degli immigrati, attraverso la previsione di misure sempre più severe che, tra l'altro, risulteranno di difficile applicazione e, paradossalmente, finiranno – per una sorta di « eterogenesi dei fini » – per recare danno agli stessi cittadini italiani.

Entrando nel merito specifico delle singole disposizioni, esprime perplessità sull'articolo 42 del provvedimento, che subordina l'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza: si tratta, a suo avviso, di una norma che, nonostante sia rivolta a tutti i residenti, sarà presumibilmente ap-

plicata con criteri più rigorosi nei confronti dei soli immigrati coinvolti negli accertamenti e sarà suscettibile di determinare rilevanti difficoltà applicative, soprattutto nei confronti degli soggetti senza fissa dimora. Inoltre, giudica negativamente anche il comma 2 dello stesso articolo, laddove si prevede che l'alloggio – di cui l'immigrato deve dare disponibilità ai fini del ricongiungimento familiare – deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

Soffermandosi sull'articolo 45, comma 1, manifesta il suo disappunto per il tenore della lettera *a*), che rende più restrittive le condizioni per l'ingresso dello straniero in Italia, e della lettera *b*), che sembra prevedere a carico dell'immigrato un onere aggiuntivo, dal momento che, per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, si prevede il versamento di un contributo da fissarsi con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro: non vi sono, infatti, ragioni testuali dalle quali possa desumersi – come invece sostenuto dal relatore – che tale contributo possa essere considerato sostitutivo rispetto ai circa 72 euro di costo attuale del permesso. Ritiene inoltre inaccettabile la disposizione contenuta nella lettera *f*) del medesimo comma 1 dell'articolo 45, che ritiene metta in discussione diritti fondamentali quale quello alla nascita e alla maternità, aprendo, di fatto, scenari inquietanti circa il futuro dei figli partoriti da donne non in possesso del permesso di soggiorno. Con riferimento, poi, al comma 1, lettera *h*), dello stesso articolo, ritiene intollerabile introdurre nell'ordinamento forme di discriminazione legate all'uso della lingua, dal momento che si prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sia subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ri-

cerca. Infine, pur prendendo atto positivamente della modifica apportata presso le Commissioni di merito in relazione al comma 1, lettera *t*), del più volte citato articolo 45, che prevedeva il venir meno del divieto posto a carico del personale sanitario di segnalare l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare, ritiene che tale disposizione — nonostante sia stata espunta dal testo — abbia ormai prodotto un pericoloso « effetto annuncio », determinando una sensibile diminuzione degli accessi alle strutture pubbliche da parte degli immigrati, con evidenti ripercussioni negative per la salute pubblica e per la convivenza civile tra i cittadini.

Per le ragioni esposte, intende conclusivamente ribadire un giudizio totalmente negativo sul provvedimento in esame, con riferimento non soltanto alle parti dell'articolo di più specifica competenza della XI Commissione, ma più in generale al complesso del testo trasmesso dalle Commissioni di merito.

Donella MATTESINI (PD) ritiene che il contenuto del provvedimento in esame contraddica il tenore del suo stesso titolo, atteso che le disposizioni ivi contenute non intervengono tanto sulla materia della sicurezza quanto su quella attinente all'ordine pubblico. Fa presente, infatti, che nell'ambito della sicurezza pubblica andrebbero fatte rientrare istanze ben più complesse ed ampie, connesse a politiche attive di inclusione sociale e anche ad aspetti più pratici legati all'urbanistica, alla manutenzione ed illuminazione delle strade e alla sicurezza urbana, che risultano, tra l'altro, di competenza degli enti locali. A questo proposito, esprime il proprio rammarico per il fatto che l'erogazione di tali servizi è, di fatto, impedita dall'ingente taglio di risorse operato dall'Esecutivo nei confronti di tali enti, con la conseguenza che oggi il Governo finisce per intervenire con una normativa statale che, però, si limita a prevedere misure di natura esclusivamente repressiva riguardo a comportamenti ritenuti lesivi dell'ordine pubblico.

Entrando nello specifico del provvedimento, esprime perplessità sull'articolo 43, che reca disposizioni in tema di attività di trasferimento di fondi secondo le modalità « *money transfer* », obbligando gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi ad acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno, se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Fa presente che con l'articolo in questione si è persa la grande occasione di introdurre nell'ordinamento effettive possibilità di contrasto alle attività della criminalità organizzata, dal momento che si sarebbero potute stabilire più idonee forme di tracciabilità, seguendo la strada in passato già intrapresa dal Governo Prodi e interrotta improvvisamente dall'attuale Esecutivo.

Nel condividere le considerazioni espresse dai deputati del suo gruppo, in questa e nelle precedenti sedute, in relazione all'articolo 45 del provvedimento in esame, soprattutto per quanto attiene ai costi aggiuntivi per il rilascio del permesso di soggiorno e alle condizioni particolarmente restrittive che vengono poste ai fini del ricongiungimento familiare, individua nel provvedimento in esame un intento del Governo quasi persecutorio nei confronti dello straniero extracomunitario. Più in generale ritiene che l'Esecutivo stia mettendo in campo una politica repressiva che tende a rendere la vita dell'immigrato sempre più complicata, come è dimostrato anche da alcune disposizioni, contenute nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di competitività (attualmente all'esame del Parlamento), in materia di certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Esprime, infine, forti perplessità sull'articolo 62, che modifica la vigente normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, prevedendo che i soggetti che, con le loro condotte, hanno provocato lo scioglimento non possono essere candidati nel primo

turno elettorale successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione in cui si trova l'ente il cui consiglio sia stato sciolto. Fa notare che, in questo caso, ci si trova di fronte ad una disposizione fortemente iniqua, dal momento che gravi comportamenti di stampo mafioso vengono ritenuti suscettibili di determinare la non candidabilità del soggetto autore dei fatti incriminati solamente entro precisi confini territoriali, non intaccando la possibilità che quel soggetto superi comunque tali limiti, candidandosi eventualmente per l'elezione al Parlamento europeo o ad una delle due Camere.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara sin d'ora che il suo gruppo intende esprimere un voto contrario sulla proposta di parere favorevole che è stata già preannunciata dal relatore, all'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, e che sarà di certo confermata, nella seduta odierna, anche in relazione al testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Intende quindi soffermarsi, in particolare, sul contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge, che rischia di porsi – a suo giudizio – in una condizione di mancato rispetto dei diritti dell'uomo, anche perché non individua alcun elemento di garanzia in materia. Più in generale, rimarca l'assoluta insufficienza di risorse per attuare una politica dell'immigrazione coerente e seria – resa ancor più evidente dalle difficoltà e dalle scarsità di mezzi con cui si trovano ad operare le forze dell'ordine – facendo altresì notare come il provvedimento in esame non sia in grado neanche di assicurare idonei meccanismi di tutela per la permanenza dei minori nei centri di identificazione.

Stigmatizza, infine, le disposizioni del disegno di legge concernenti il tema del permesso di soggiorno, che non si preoccupano minimamente di dare attuazione alle norme, già introdotte nelle precedenti legislature, dirette a consentire ai datori di lavoro di far uscire dall'illegalità i lavora-

tori impiegati, soprattutto i collaboratori domestici: a suo avviso, infatti, tale omissione rischia di mantenere intere famiglie in una situazione di potenziale violazione della legge e dovrebbe attentamente essere valutata dalle forze politiche di maggioranza, eventualmente con l'approvazione di una apposita modifica nel seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che l'esame in sede consultiva del provvedimento da parte della Commissione si è concentrato esclusivamente sul tema dell'immigrazione e non ha affrontato – se non in misura estremamente circoscritta – le altre tematiche relative alla sicurezza pubblica: per tali ragioni, sembra quasi che i gruppi parlamentari non possano che essere aprioristicamente divisi tra un'opposizione schierata a tutela dell'illegalità, soprattutto di quella causata dai cittadini extracomunitari, e una maggioranza che si erge a garante della sicurezza pubblica. In realtà, ritiene che questo dibattito abbia posto in risalto un accanimento dei gruppi di maggioranza – che giudica profondamente sbagliato – nel contrastare la clandestinità anche a costo di violare i diritti inalienabili dell'individuo. Avrebbe, pertanto, auspicato una riflessione più complessiva, che consentisse di domandarsi come politiche di alto profilo possano incidere sulla qualità dell'immigrazione, anche a fronte di un sistema imprenditoriale che sembra preferire, al momento, puntare su un basso livello delle dinamiche del lavoro e della manodopera extracomunitaria. Al contrario, ritiene che non si intraveda, neanche all'orizzonte, alcun punto di svolta nelle politiche dell'immigrazione e che ciò non lasci ben sperare per il futuro del Paese.

In conclusione, nel sostenere che le uniche iniziative per la soluzione dei problemi esistenti possono essere connesse all'individuazione di misure di snellimento e semplificazione, rimarca che il provvedimento in esame consiste nell'ennesima occasione persa per l'intera società italiana, atteso che esso intende dare una lettura delle dinamiche in atto che punta

esclusivamente sul legame tra immigrazione e sicurezza e mira a far credere ai cittadini che l'insicurezza sia sostanzialmente causata dalla presenza sul territorio di cittadini extracomunitari.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nell'illustrare sinteticamente le modifiche al testo in esame apportate dalle Commissioni di merito, intende sottolineare – in risposta ad alcune osservazioni di rappresentanti dei gruppi di opposizione circa una presunta visione eccessivamente pragmatica ed utilitaristica della maggioranza sui temi dell'immigrazione – che il dibattito sul provvedimento in esame si è svolto secondo modalità che hanno testimoniato l'approccio strumentale e demagogico di gran parte dei predetti gruppi di opposizione, che, a suo avviso, sono rimasti chiusi nei propri convincimenti ideologici e pregiudiziali, manifestando poca propensione ad esprimere una valutazione oggettiva dei fenomeni presi in considerazione dal provvedimento medesimo.

Analizzando nello specifico i diversi rilievi critici formulati nel corso del dibattito, ritiene che il contenuto dell'articolo 42, prevedendo un'attenta valutazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, anche ai fini del ricongiungimento familiare richiesto dall'immigrato, risponda a logiche di puro buon senso, connesse a non eludibili esigenze di tutela della salute pubblica. Fa peraltro notare che tali disposizioni vengono incontro agli interessi degli stessi immigrati, atteso che mirano ad evitare che essi e le loro famiglie vivano in appartamenti considerati dei veri e propri « ghetti ». Fa altresì notare che le disposizioni contenute nelle lettere *h)* e *t)* del comma 1 dell'articolo 45 risultano pienamente in linea con gli orientamenti affermatasi nei Paesi dell'Unione europea più sviluppati (come la Germania, nella quale è previsto un *test* di lingua analogo a quello previsto dal presente provvedimento), nell'ambito dei quali, peraltro, non si dispone alcun divieto a carico del personale sanitario di segnalare alle auto-

rità gli immigrati irregolari. Quanto al comma 1, lettera *f)*, del medesimo articolo, giudica assolutamente infondate le critiche espresse dagli esponenti dei gruppi di opposizione, che hanno paventato, addirittura, il rischio che una donna immigrata in stato di gravidanza, non in possesso del permesso di soggiorno, si veda sottrarre il proprio figlio dopo il parto: a suo avviso, si tratta di un'ipotesi assolutamente irrealistica, atteso che – sulla base dei dati normativi a sua disposizione – risulta che il Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 preveda che una donna in attesa di un figlio, anche se non regolarizzata, possa richiedere ed ottenere temporaneamente un permesso di soggiorno, proprio ai fini dell'iscrizione presso l'anagrafe civile.

Ritiene poi doveroso ricordare che le norme in materia di permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione sono perfettamente in linea con la normativa comunitaria e risultano indispensabili ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico e del rispetto delle ordinarie regole di convivenza civile; in proposito, pur riconoscendo la necessità di stanziare allo scopo idonei finanziamenti, fa notare che l'argomento che fa leva sulla mancanza di risorse non può in alcun modo portare ad assumere un atteggiamento di pregiudiziale contrarietà rispetto alla disposizione in esame.

In conclusione, facendo seguito a quanto già preannunciato nella seduta introduttiva dell'esame del provvedimento in titolo, propone di esprimere parere favorevole sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Giovanni PALADINI (IdV), intervenendo brevemente per dichiarare il voto del suo gruppo, stigmatizza l'atteggiamento adottato dalla maggioranza sui temi dell'immigrazione e della sicurezza, che sembra essere improntato ad un demagogico rifiuto della diversità che porta a ricondurre problematiche assai delicate, attinenti ad aspetti legati alla convivenza tra le diverse culture, a mere questioni di

ordine pubblico, la cui risoluzione viene demandata – in ultima istanza – alla competenza delle forze dell'ordine, peraltro già messe in difficoltà dall'evidente carenza di risorse. Ritiene pertanto che il provvedimento in esame contenga norme confuse e dall'impronta burocratica, tese all'introduzione di condizioni sempre più restrittive nei confronti degli immigrati, a favore dei quali, a suo avviso, andrebbero invece intraprese politiche attive di inclusione sociale. Dopo aver espresso le sue perplessità sulla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 45, che sembra prevedere un contributo aggiuntivo a carico degli immigrati ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, dichiara di essere fortemente contrario all'articolo 42, il quale, condizionando l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica alla valutazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza e di cui deve dare disponibilità ai fini del ricongiungimento familiare, sembra voler colpire pesantemente gli extracomunitari presenti sul territorio. Fa inoltre notare che in tale articolo non si considera in alcun modo la circostanza che spesso quegli immobili vengono affittati agli stranieri dagli stessi cittadini italiani, i quali, pur avendo mantenuto tali locali in condizioni fatiscenti, in totale spregio di qualsiasi norma di natura sanitaria, li concedono in locazione – nella speranza di ottenere comunque un profitto – a chi non può permettersi abitazioni più dignitose.

Per le ragioni esposte, preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01353 Delfino: Crisi occupazionale degli stabilimenti Saint Gobain.

5-01354 Damiano: Crisi occupazionale degli stabilimenti Saint Gobain.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identico argomento, saranno svolte congiuntamente.

Teresio DELFINO (UdC) illustra la sua interrogazione n. 5-01353, che trae origine dalla decisione della società multinazionale Saint Gobain di chiudere lo stabilimento di Savigliano e ridurre sensibilmente l'attività presso gli impianti di Cervasca: si tratta di una vicenda da tempo segnalata al Governo da parte delle autonomie locali interessate, che hanno anche tentato – a più riprese ed infruttuosamente – di stimolare un coinvolgimento operativo del Ministero dello sviluppo economico. Osserva, pertanto, che la sua interrogazione si pone l'obiettivo di comprendere i motivi per i quali si è arrivati ad una decisione così drastica, senza che il Governo abbia saputo intervenire con determinazione per scongiurare soluzioni che portassero alla definitiva chiusura degli impianti. In particolare, si domanda se l'Esecutivo sia quanto meno in grado di avviare rapidamente un tavolo di concertazione, per verificare le possibili misure da adottare per fronteggiare la situazione venutasi a creare sul territorio.

Maria Grazia GATTI (PD), cofirmataria dell'interrogazione n. 5-01354, ne illustra il contenuto, facendo presente che il suo gruppo ha presentato un apposito atto di sindacato ispettivo per comprendere cosa il Governo intenda fare per risolvere la grave situazione occupazionale degli stabilimenti della società Saint Gobain, presenti nel territorio delle province di Cuneo e di Pisa. Ricorda, infatti, che tale situazione vede attualmente messi in serio pericolo – nei tre stabilimenti esistenti – almeno 500 posti di lavoro « diretti » e qualche centinaio di posti di lavoro « indiretti ».

Espressa soddisfazione per la circostanza in base alla quale il Governo risponde all'interrogazione proprio oggi, in coincidenza con una importante manifestazione delle rappresentanze dei lavoratori che ha luogo a Milano, davanti alla sede del gruppo Saint Gobain, giudica decisamente anomale le recenti decisioni assunte dalla multinazionale in questione, considerato anche che risulta che le commesse nei confronti degli stabilimenti piemontesi continuano ad essere piuttosto sostenute e che, per quanto riguarda la sede pisana, non viene indicata alcuna data di riapertura del forno Float della SG Glass Italia, del quale è stata preannunciata una sospensione dell'attività per un periodo non chiaramente indicato. In tal senso, invita il Governo ad intervenire prontamente sulla vicenda, che giudica molto preoccupante, al fine di assicurare che la società multinazionale interessata non possa permettersi un uso disinvolto delle risorse sul territorio.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdC) si dichiara convinto che il Governo potesse e dovesse fare di più rispetto a quanto riportato nella risposta appena fornita, atteso anche l'evidente e grave ritardo con cui l'Esecutivo si è mosso, pur a fronte dei ripetuti solleciti che gli enti territoriali della pro-

vincia di Cuneo avevano rivolto al dicastero dello sviluppo economico ben prima dell'annuncio della chiusura dell'impianto di Savigliano. Nel giudicare inaccettabile la situazione venutasi a creare – considerate anche le rilevanti commesse su cui può ancora contare la società multinazionale interessata dalla vicenda e la realtà in attivo registrata dagli stabilimenti richiamati – ritiene impossibile che il Governo non sia in grado di intervenire sull'argomento, anche per tutelare la capacità professionale dei lavoratori coinvolti: osserva, infatti, che i governi di altri Stati membri dell'Unione europea, quando sono stati interessati da vicende analoghe, hanno sempre deciso di intervenire con forza per la salvaguardia delle proprie realtà produttive e della stessa occupazione.

In conclusione, prende atto dell'impegno assunto oggi dal rappresentante del Governo, auspicando che vi sia un importante e serio intervento di fronte alla crisi in atto. In questo senso, si dichiara complessivamente insoddisfatto della risposta ricevuta, soprattutto per la mancanza di determinazione dimostrata dall'Esecutivo nell'adozione di iniziative nei confronti della società multinazionale in questione, ma afferma di confidare ancora nella possibilità di un recupero, a partire dalla riunione del tavolo di concertazione, prevista per il prossimo 11 maggio.

Maria Grazia GATTI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, rimarca l'assoluta mancanza di determinazione dell'Esecutivo nell'affrontare la situazione nel suo complesso: in particolare, osserva che nei rapporti con le multinazionali il Governo stesso dovrebbe avere il coraggio di intervenire con maggiore decisione, al fine di guidare con risolutezza i processi e di non subirli passivamente. Segnala, al riguardo, che le recenti vicende della Saint Gobain hanno creato una situazione che può comportare per i territori interessati – che tanto hanno investito anche in favore di tale società – un grave danno occupazionale e sociale: in questo ambito, tra l'altro,

per lo stabilimento di Pisa viene messa in discussione la questione stessa del rifacimento del forno Float, determinando un passaggio molto delicato, che può giungere sino ad un grave e inaccettabile disimpegno aziendale.

Per tali ragioni, pur prendendo atto che – soprattutto per l'area di Pisa – gli enti locali hanno stipulato accordi in grado di garantire la presenza dello stabilimento Saint Gobain sul territorio, ribadisce la necessità che il Governo guidi con forza il processo in corso e valorizzi quanto i territori stessi hanno già dato alla multinazionale in questione, non perdendo di vista – in alcun modo – la rilevanza dei profili produttivi e occupazionali.

5-01352 Antonino Foti: Revisione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Antonino FOTI (Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonino FOTI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto per la coincidenza della tempistica, che vede oggi un importante passaggio in sede di Conferenza Stato-regioni, che potrebbe portare alla definitiva soluzione del problema segnalato nella sua interrogazione. Nel rilevare, infatti, che la principale problematica sottesa al suo atto di sindacato ispettivo è quella di comprendere se le verifiche e la riqualificazione periodica delle attrezzature di lavoro possano essere affidate a soggetti privati riconosciuti, fermo restando l'esercizio di controllo da parte di ISPESL e delle ASL, auspica che l'odierno confronto tra strutture ministeriali e regioni possa contribuire ad individuare possibili misure in grado di fornire le risposte attese.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.

5-00930 Cazzola: Situazione del personale della IGEI SpA.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, poiché la richiesta contenuta nell'interrogazione in titolo mirava a conoscere le intenzioni dell'Esecutivo circa la salvaguardia occupazionale del personale interessato e la possibile adozione di misure destinate ad assicurarne la continuità di impiego: pertanto, pur nella consapevolezza della possibilità di adottare iniziative in ambito parlamentare, avrebbe auspicato un apposito intervento di natura governativa, secondo quanto già accaduto in occasioni analoghe che hanno interessato differenti categorie di personale.

5-01256 Gatti: Crisi occupazionale degli stabilimenti Continental nell'area di Pisa.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia GATTI (PD), dopo avere preliminarmente segnalato talune inesattezze, contenute negli atti in discussione, relative alle denominazioni di aziende della componentistica interessate dagli interventi in questione, ricorda che la sua interrogazione già illustrava una situazione di estrema gravità, testimoniata dal fatto che 350 lavoratori con contratto flessibile sono fuoriusciti dall'azienda Continental tra ottobre e dicembre del 2008, mentre circa 1.000 dipendenti sono in cassa integrazione ordinaria e rientrano in servizio agli inizi di maggio. Poiché, peraltro, il territorio pisano ha già pagato un prezzo molto elevato in termini occupazionali e produttivi, fa presente che l'intento dell'atto di sindacato ispettivo presentato era quello di chiedere l'urgente attivazione di un tavolo a livello ministeriale per affrontare una questione che, di fatto, concentra in sé tutti i problemi paradigmatici della crisi attualmente in atto, atteso anche che, a differenza del settore automobilistico, il Governo non ha esteso i benefici e gli incentivi di cui al decreto-legge n. 5 del 2009 al settore della componentistica e al relativo indotto.

Per le motivazioni esposte e considerato che – in base a notizie acquisite in via informale – sembrerebbe possibile aprire anche nuove occasioni di finanziamento attingendo ai fondi comunitari, auspica che l'Esecutivo assuma una forte iniziativa autonoma, convocando – anche a prescindere dalle formali richieste delle parti sociali – un tavolo di confronto diretto ad individuare le soluzioni prati-

cabili ed a contribuire a fronteggiare la situazione occupazionale complessiva dell'intera area di Pisa, che giudica quanto mai preoccupante.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 aprile 2009.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-01353 Delfino: Crisi occupazionale degli stabilimenti Saint Gobain.

5-01354 Damiano: Crisi occupazionale degli stabilimenti Saint Gobain.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo a trattare congiuntamente le interrogazioni dell'onorevole Delfino e dell'onorevole Damiano in quanto vertenti su analogo argomento ovvero la situazione delle società del Gruppo francese Saint Gobain, situate nelle province di Cuneo e Pisa. La Saint Gobain, che rappresenta uno dei primi 100 gruppi industriali al mondo, produce, trasforma e distribuisce materiale vario in vetro, ceramica, plastica ed è presente, con circa 200 mila dipendenti, in 57 paesi.

La Sekurit Saint Gobain Italia, situata a Savigliano in provincia di Cuneo, opera, in particolare, nel settore delle vetrate per autovetture.

La Regione Piemonte, interessata al riguardo, ha reso noto che i vertici della società in argomento hanno comunicato la decisione di cessare l'attività dello stabilimento di Savigliano, che occupa 226 lavoratori diretti e 70 di una cooperativa di logistica, e la messa in cassa integrazione di 143 lavoratori della Euroveder di Cervasca, appartenente al medesimo Gruppo.

In merito all'annunciata chiusura dello stabilimento della Sekurit di Savigliano i rappresentanti degli enti territoriali, hanno sollecitato un intervento del Governo volto a scongiurare la chiusura dello stesso, chiedendo, nel contempo, un incontro urgente per evitare che nel territorio piemontese, già pesantemente colpito dalla crisi, venga chiuso un presidio così importante.

Per quanto concerne lo stabilimento di Pisa della società Saint Gobain Glass, la competente Direzione del lavoro ha reso noto che il forno *float* presente presso il medesimo, utilizzato per la produzione del vetro piano usato nel settore dell'edilizia, è stato chiuso, su indicazione della casa madre francese, per ragioni di sicurezza. Il completo spegnimento del forno in questione avverrà a luglio del corrente anno. Tale decisione comporterà un esubero di personale di circa 70-100 unità, per far fronte al quale non sono ancora stati indicati gli strumenti normativi che la società intende utilizzare. Presso la sede dell'Unione Industriale Pisana, si è recentemente svolto un incontro fra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e i responsabili della sede pisana della società Saint Gobain Glass, nel corso del quale questi ultimi hanno affermato di essere in attesa di ulteriori indicazioni in merito ad eventuali nuove forme di investimento sul territorio pisano da parte della casa madre francese.

In proposito faccio presente che, ad oggi, non risulta pervenuta, presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, alcuna richiesta di incontro da parte delle Parti Sociali, per l'esame delle situazioni occupazionali descritte né è pervenuta alcun'altra segnalazione al riguardo.

In conclusione sono in grado di informare che è stato fissato per il giorno 11

maggio 2009 presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro diretto a valutare ogni iniziativa utile ad affrontare le situazioni di cui si è detto.

Nell'assicurare la massima attenzione da parte del Governo per le delicate si-

tuazioni aziendali all'attenzione mi impegno, infine, a fornire direttamente agli Onorevoli interroganti le notizie relative agli eventuali sviluppi delle vicende aziendali in parola, a partire dall'esito dell'incontro dell'11 maggio.

ALLEGATO 2

**5-01352 Antonino Foti: Revisione dell'articolo 71
del decreto legislativo n. 81 del 2008.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 3 agosto 2007, n. 123, recante « Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia », nel perseguire la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, attribuisce un ruolo centrale alla formazione ed all'attività di prevenzione realizzata anche attraverso i periodici controlli sulle apparecchiature di lavoro.

Per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro con riferimento alle attrezzature di lavoro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della precitata legge delega, ha previsto, all'articolo 71, specifico punto di interesse dell'onorevole interrogante, una serie di adempimenti diretti a ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo delle medesime nonché a verificarne la conformità ai requisiti di sicurezza e l'idoneità allo specifico lavoro da svolgere.

L'onorevole Foti ha firmato l'atto ispettivo al quale mi accingo a rispondere il giorno precedente l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto contenente le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono quindi, in grado, tenuto conto del tempo fin qui intercorso, di fornirgli gli aggiornamenti, rispetto alle vicende seguite a quella data, con specifico riferimento alle questioni sollecitate.

Lo schema di decreto di revisione è stato elaborato di concerto con i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome che hanno convenuto sulla opportunità di individuare in un unico documento legislativo, avente valenza generale, non solo i livelli essenziali delle presta-

zioni concernenti i diritti civili e sociali, ma anche una serie di specificazioni sulla loro relativa applicazione che, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, rientrano a pieno titolo tra le materie di legislazione concorrente delegate a tali soggetti.

In tal modo si è inteso evitare il rischio che autonome iniziative regolamentari in materia adottate nel quadro legislativo appena illustrato e non coordinate all'intero territorio nazionale, determinassero una non opportuna differenziazione dei suddetti livelli in fase di applicazione locale.

Il predetto schema di decreto è stato, quindi, sottoposto, lunedì 27 aprile, alla Conferenza Stato-Regioni, in sede tecnica, mentre nella giornata odierna verrà esaminato, dal medesimo organismo in sede politica.

Allo stato attuale della procedura, relativamente all'articolo 71 decreto legislativo n. 81 del 2008, si è optato per una scelta volta, da un lato, a garantire, in via preliminare, un controllo pubblico, dall'altro a consentire, qualora tale controllo non intervenga nei tempi previsti, agli organismi privati di operare alle condizioni di legge.

A ciò si aggiunga che viene prevista l'emanazione di un provvedimento di natura regolamentare, emanato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, per la rivisitazione delle modalità di effettuazione delle verifiche in argomento.

Posso, quindi, conclusivamente garantire all'Onorevole Foti che sarà mia cura fornirgli personalmente tutte le informazioni richieste non appena risultino definite le questioni di che trattasi.

ALLEGATO 3

5-00930 Cazzola: Situazione del personale della IGEI SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La società I.Ge.I. gestisce il patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS fin dal 1992, in virtù di apposita convenzione e procura notarile conferita dall'Istituto medesimo, ed ha proseguito la gestione, sia del patrimonio cartolarizzato che di quello non cartolarizzato, in virtù degli atti suddetti. La partecipazione dell'Inps alla società in argomento è pari al 51 per cento; il restante 49 per cento è in mano a soggetti privati.

In particolare, il Ministero che rappresenta, con nota dell'11 maggio 2001, si è espresso a favore della prosecuzione dell'attività della società I.Ge.I. « per il tempo strettamente indispensabile alla dismis-

sione del patrimonio da reddito » dell'INPS, precisando, con successiva nota del 10 gennaio, che « nulla osta » alla prosecuzione della collaborazione con la società I.Ge.I. S.p.A. in liquidazione fino alla completa dismissione del patrimonio da reddito, ferma restando l'aderenza ai contenuti del contratto di gestione sottoscritto in data 19 dicembre 2001.

Per quanto concerne lo specifico punto di interesse dell'Onorevole Cazzola, non può non evidenziarsi che la vigente normativa non consente l'assunzione di personale presso enti pubblici al di fuori del reclutamento ordinario.

ALLEGATO 4

5-01256 Gatti: Crisi occupazionale degli stabilimenti Continental nell'area di Pisa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Gatti, relativo alla situazione aziendale della Continental (ex Siemens) sede di Pisa, passo ad illustrare le notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dalla Regione Toscana e dal Ministero dello Sviluppo economico.

La predetta società opera nel settore della componentistica, ambito nel quale convivono sia grandi multinazionali, specializzate in produzioni complesse e operanti a livello mondiale, che piccoli fornitori localizzati soprattutto nei territori che vantano una forte tradizione nel settore automobilistico.

In proposito, occorre tener conto che il settore automobilistico, settore strategico per l'economia del nostro Paese, ha subito, nel corso del 2008, in conseguenza della grave crisi che ha colpito i mercati mondiali, una drastica contrazione del mercato ed una netta riduzione dei volumi produttivi e dei livelli occupazionali.

Vorrei ricordare che il Governo, con il decreto-legge n. 5 del 2009 recante Misure urgenti al sostegno dei settori industriali in crisi, convertito dalla legge n. 33 del 2009, ha inteso dare una risposta a tale contingente situazione di difficoltà, coniugando gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione e di stimolo alla crescita e all'occupazione.

Nell'ambito di tale provvedimento vengono, infatti, proposti incentivi al rinnovo del parco di autovetture ed autoveicoli inquinanti al fine della loro sostituzione con autovetture ed autoveicoli « Euro 4 e Euro 5 » a bassa emissione di anidride

carbonica, con esiti, a marzo del corrente anno, positivi (dati delle immatricolazioni auto).

La Regione Toscana, interessata al riguardo, ha reso noto che presso Continental è stato aperto, da parte datoriale, un tavolo con le organizzazioni sindacali regionali e locali che ha effettuato una serie di incontri; al momento, in attesa degli sviluppi della discussione in merito a talune richieste dell'azienda in ordine al costo del lavoro, sono stati sospesi i lavori del tavolo che riprenderanno dopo il 10 maggio 2009, una volta acquisito il parere delle rappresentanze dei lavoratori. La Regione Toscana ha reso noto altresì che la parte datoriale ha assicurato che l'azienda non dovrebbe essere coinvolta in problemi di carattere occupazionale, bensì in questioni inerenti esclusivamente la competitività.

La Regione medesima, per quanto riguarda il problema complessivo della componentistica auto nel suo ambito territoriale, al fine di dare una risposta organica all'attuale momento di crisi, ha manifestato l'intento di promuovere, con l'apporto delle parti sociali, azioni di sostegno al reddito dei lavoratori dell'indotto.

Sono in grado di informare che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta alcuna richiesta delle Parti Sociali di incontro, presso l'Amministrazione che rappresento, per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta alcun'altra segnalazione al riguardo. Vorrei aggiungere che, al momento, non risulta pervenuta alcuna richiesta di CIGS per i lavoratori degli stabilimenti della provincia di Pisa, mentre

è stata richiesta la CIGO per il periodo 24 novembre 2008-10 gennaio 2009 (concessa) e per il periodo 9 febbraio 2009-10 maggio 2009.

In conclusione posso garantire che la situazione è sotto la costante vigilanza del Governo e che sarà mia cura relazionare direttamente all'onorevole interrogante le ulteriori notizie inerenti lo sviluppo della situazione aziendale di che

trattasi, ribadendo, nel contempo, la disponibilità dell'Esecutivo ad attivare, ove richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare possibili soluzioni alle problematiche di che trattasi. Ciò nella consapevolezza della necessità di un'azione sistematica che affronti il problema complessivo della componentistica auto e dei settori ad essa correlati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	159
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 74 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	162
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter, Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura	163
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00138 Livia Turco e Duilio: Iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo (<i>Discussione e rinvio</i>)	163
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alle Commissioni riunite I e II).
 (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è pervenuto il nuovo testo del disegno di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, esprime, innanzitutto, apprezzamento per

la soppressione della lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 45, dalla quale discendeva, come già ricordato nella seduta del 22 aprile 2009, l'obbligo per le strutture sanitarie di segnalare l'immigrato irregolare alle autorità competenti. Ritieni, infatti, che la soppressione della citata lettera *t*) e, dunque, la mancata abrogazione dell'articolo 35 del Testo unico in materia di immigrazione faccia venir meno il suddetto obbligo di segnalazione, anche in presenza del reato di clandestinità introdotto dall'articolo 21 del provvedimento in esame. Ribadisce, invece, quanto già evidenziato in sede di relazione con riferimento all'articolo 42, comma 1, che non è stato modificato in sede referente: a suo avviso, tale disposizione dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere l'eventuale verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente l'iscrizione o la variazione anagrafica intende fissare la propria residenza, senza tuttavia subordinare all'esito positivo di detta verifica la stessa iscrizione o variazione. Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere alla luce di quanto esposto.

Lucio BARANI (Pdl) dichiara di condividere le valutazioni espresse dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già prevista per la giornata odierna.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), *relatore*, dopo aver ricordato le principali modifiche apportate al disegno di legge in esame nel corso dell'esame in sede referente, già illustrate nella seduta antimeridiana odierna, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Laura MOLTENI (LNP) esprime, a nome del suo gruppo, il forte dissenso dalla proposta di parere del relatore, sottolineando come la disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, sia finalizzata a garantire a tutti i residenti la disponibilità di una sistemazione abitativa degna di questo nome, consentendo alle amministrazioni locali (Sindaci dei comuni e ASL) una verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi. In particolare, si tratta, come già ricordato nella seduta del 23 aprile scorso, di evitare il crearsi di «alloggi dormitorio», i quali determinano, a loro volta, degrado e situazioni igienico-sanitarie foriere di patologie. Naturalmente, la disposizione in discorso si collega anche alla problematica dei ricongiungimenti familiari degli stranieri, che devono essere subordinati anche alla sussistenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie abitative. Ricorda, altresì, che tale norma risponde anche all'esigenza di garantire il rispetto dei diritti dei minori e delle relative convenzioni internazionali, potendo i comuni (in ragione di quanto sopra), su propria scelta e decisione, offrire la possibilità di trasferimento dei minori e rispettive madri in strutture capaci di garantire condizioni anche igienico-sanitarie adeguate. Per tali ragioni, la disposizione in esame non deve essere intesa in termini sanzionatori, bensì come garanzia per tutti i residenti. Pertanto, chiede che il relatore riformuli la sua proposta di parere alla luce anche di quanto esposto, evitando espressamente di inserirvi una condizione che palesa tra l'altro la mancata condivisione della mag-

gioranza, scelta della quale il relatore deve comunque assumersi la responsabilità politica.

Livia TURCO (PD) osserva che il disegno di legge in esame, pur movendo dalla condivisibile esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini, presenta, nel suo insieme, contenuti che giudica inaccettabili. Esprime, comunque, apprezzamento per il tentativo del relatore di interpretare le opinioni e le preoccupazioni espresse da numerosi e importanti settori della società con riferimento alle parti del provvedimento di competenza della Commissione, sottolineando come il compito dei parlamentari non si esaurisca nella fedeltà alla linea politica del Governo, ma includa, appunto, la capacità di tener conto delle istanze che provengono dall'opinione pubblica. Dichiarò, peraltro, che il giudizio fortemente negativo sul complesso del provvedimento impedisce al suo gruppo di esprimere un parere favorevole sullo stesso, ancorché subordinato a precise condizioni. Annuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Lucio BARANI (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Paola BINETTI (PD), premesso di condividere le dichiarazioni della collega Livia Turco, desidera sottolineare la distanza tra il concetto di sicurezza inteso come mero ordine pubblico, che traspare da diverse norme del provvedimento in esame, e un concetto più ampio e complesso di sicurezza sociale che, a suo avviso, dovrebbe ispirare gli interventi in materia.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, ribadisce la sua proposta di parere favorevole con condizione.

Laura MOLTENI (LNP), preso atto della posizione del relatore, annuncia che il suo gruppo non parteciperà alla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

C. 797 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2009.

Carla CASTELLANI (PdL) *relatore*, fa presente che, anche a seguito di contatti informali intercorsi con il Governo, ritiene opportuna una pausa di riflessione per approfondire alcuni aspetti della problematica sottesa alla proposta di legge in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, prende atto dell'esigenza rappresentata dal relatore e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 74.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 13 maggio prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto ministeriale in titolo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero della salute. Il riparto delle risorse stanziate avviene annualmente entro il 31 gennaio con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». La stessa legge stabilisce che sul decreto di ripartizione sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto interministeriale in esame, emanato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, ripartisce, per l'anno 2009, la somma di euro 3.495.230, in favore dei seguenti enti di ricerca: Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede a Roma; Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a Lione; Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi.

La legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009) ha previsto in Tabella C, per l'anno 2009, la somma di euro 3.715.000, per il finanziamento dei suddetti enti di ricerca. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2008, di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, la predetta somma risulta imputata nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali al capitolo 3412. Sullo stanziamento iniziale di euro 3.715.000 risulta un accantonamento pari ad euro 219.628. Pertanto, nello schema di decreto in esame per l'anno 2009, la citata somma di euro 3.495.230 è così ripartita: per il Centro internazionale per le ricerche sul cancro, il contributo dovuto per l'esercizio finanziario in corso ammonta ad euro 1.056.831; per l'Ufficio internazionale delle epizoozie, il finanziamento ammonta ad euro 246.915, di cui euro 139.500 quale contributo ordinario ed euro 107.415 quale contributo complementare; per la Lega italiana per la lotta contro i tumori, la somma destinata è pari ad euro 2.191.484.

Nella relazione illustrativa del decreto in esame si fa presente che nel caso in cui, nel corso del corrente esercizio finanziario, dovesse essere resa disponibile la somma accantonata, pari ad euro 219.628, la stessa sarà assegnata alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Ricorda, infine, che per effetto di disposizioni di legge alla stessa Lega italiana per la lotta contro i tumori compete per il 2009 un contributo straordinario, pari ad euro 3.000.000, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (capitolo 3413) di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e finanze di riparto dei capitoli di bilancio per il 2009.

Alla luce di quanto esposto, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 aprile 2009.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter, Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00138 Livia Turco e Duilio: Iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Lino DUILIO (PD) illustra la risoluzione in titolo, che verte sulla problematica di alcuni soggetti, danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che non hanno potuto beneficiare degli effetti economici previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992, a causa dell'insussistenza dei requisiti temporali previsti dall'articolo 3 della medesima legge, sebbene la competente Commissione medico-ospedaliera avesse accertato l'esistenza di un nesso causale tra la vaccinazione obbligatoria e l'infermità denunciata. La risoluzione, in particolare, è volta a impegnare il Governo a procedere, anche attraverso il coinvolgimento delle regioni, a una ricognizione quantitativa del fenomeno, al fine di poter predisporre opportune iniziative normative. Sottolinea, al riguardo, che il problema evidenziato nell'atto di indirizzo è verosimilmente assai più circoscritto e comporta oneri finanziari ben minori rispetto all'eventuale riapertura dei termini per le richieste dei benefici economici in discorso da parte di tutti i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Il sottosegretario Francesca MARTINI desidera formulare, preliminarmente, alcune precisazioni. Premesso che la pubblicazione di una legge nella *Gazzetta Ufficiale*, quale presupposto giuridico della presunzione di conoscenza della stessa, costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, ricorda che il termine di decadenza previsto dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per la presentazione della domanda di ammissione all'indennizzo previsto è di tre anni dalla data di conoscenza documentata del danno, nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali, e di dieci anni nei casi di infezioni da HIV.

Per quanto concerne i ricorsi amministrativi proposti contro la reiezione dell'istanza, pervenuti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ritiene ne debba essere evidenziato l'elevato numero, che, soltanto, per l'anno 2008, è quantificabile nell'ordine di circa mille.

Relativamente alla ricognizione che viene richiesta nella risoluzione, precisa che, al riguardo, vi sarebbe un'alta probabilità di ottenere dei dati solo parziali circa il numero di danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, ai quali sia stato precluso il diritto all'indennizzo a causa della intempestività della relativa domanda.

Ricorda, infatti, che l'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 ha trasferito le competenze in materia di indennizzi *ex lege* n. 210 del 1992 alle regioni a statuto ordinario, ferma restando la competenza ministeriale in materia di contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Di conseguenza, i fascicoli relativi ai danneggiati residenti in queste regioni sono stati trasferiti alle relative amministrazioni regionali, mentre le istanze di indennizzo successive al 2001 non sono a conoscenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Inoltre, i fascicoli relativi ai citati ricorsi amministrativi, una volta definito il ricorso, vengono restituiti alle rispettive regioni a statuto ordinario.

Ritiene debba anche essere sottolineato che la normativa vigente prevede, per i cittadini danneggiati, forme di tutela nei confronti dei giudizi espressi dalle Commissioni medico-ospedaliere, anche nei casi richiamati nella risoluzione in esame, in cui, pur in presenza del nesso causale tra la vaccinazione obbligatoria e l'infermità denunciata, l'istanza sia stata respinta perché non presentata nei termini previsti.

Ciò premesso, resta comunque fermo l'impegno del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mirato a ricercare le soluzioni più idonee a tutte le problematiche emergenti dall'applicazione della legge n. 201 del 1992 e all'erogazione dei benefici previsti, corrispondendo questo, a suo avviso, anche una precisa esigenza etica.

Lino DUILIO (PD) esprime sconcerto per le posizioni espresse dal rappresentante del Governo, che si è sostanzialmente limitato a una ricostruzione buro-

cratica di una vicenda giuridica ben nota, lasciando trasparire solo alla fine del proprio intervento la dovuta sensibilità verso le situazioni richiamate nella risoluzione in titolo. Proprio la complessa vicenda ricostruita dal rappresentante del Governo giustifica la richiesta, contenuta nell'atto di indirizzo, di una ricognizione delle specifiche posizioni in esso citate. Auspica, pertanto, che il Governo riconsideri la propria posizione e confida nell'unanime approvazione della sua risoluzione.

Livia TURCO (PD) ritiene che il Governo, nell'esprimersi sulla risoluzione in titolo, dovrebbe dar conto alla Commissione dello stato di attuazione degli interventi a favore di tutti i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni, per i quali il precedente Governo aveva stanziato risorse significative.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la questione sollevata dalla collega Livia Turco, pur rilevante e connessa, per certi versi, alla risoluzione in discorso, investe una problematica molto più ampia.

Lucio BARANI (PdL) ritiene che la risoluzione in titolo sia, per certi versi, riduttiva, perché il problema dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni deve essere affrontato nel suo complesso. In proposito, fa presente che il Governo si sta facendo carico, proprio in questi giorni, di corrispondere l'indennizzo dovuto a tutti i soggetti che si sono visti riconoscere il diritto ai benefici di legge. Successivamente, si potranno certamente censire e valutare, in vista di ulteriori interventi normativi, le domande pervenute oltre i termini di legge, come prospettato nella risoluzione in discorso.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che sia limitativo concentrarsi sulla problematica dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, senza prendere in considerazione almeno quelli danneggiati da emotrasfusioni. Invita, altresì, il Governo ad attivarsi sul fronte della prevenzione, per evitare il ripetersi degli episodi

che sono all'origine delle richieste di risarcimento in discorso. Ritene, infine, che sia da evitare la fissazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande di risarcimento in questo ambito, sottolineando come le conseguenze di una trasfusione di sangue infetto o di una vaccinazione possano presentarsi anche a distanza di molti anni.

Paola BINETTI (PD) auspica un approccio meno burocratico, da parte del Governo, su questi temi, ricordando le gravi sofferenze personali dei soggetti in questione e le responsabilità, anche gravi, che in molti casi furono all'origine delle trasfusioni di sangue infetto.

Livia TURCO (PD) invita il collega Duilio a valutare, alla luce della sensibilità dimostrata da più parti sul tema dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni, l'opportunità di ampliare il contenuto della risoluzione in discorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, fatta salva la facoltà dei pre-

sentatori di riformulare la loro risoluzione, un ampliamento dell'oggetto della stessa potrebbe, in teoria, complicarne l'accoglimento da parte del Governo.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), rilevata con soddisfazione l'ampia condivisione dello spirito della risoluzione in titolo, richiama l'attenzione dei colleghi sulla problematica, in parte analoga, dei soggetti danneggiati da talidomide, alla quale auspica sia data efficace risposta in tempi rapidi.

Lino DUILIO (PD) ritiene, anche alla luce della sua passata esperienza di presidente della V Commissione, che un ampliamento eccessivo dell'oggetto della risoluzione in titolo rischi di scontrarsi con insuperabili limiti di bilancio e sottolinea come sia stata proprio questa preoccupazione a indurlo a circoscrivere entro limiti precisi la portata dell'intervento che si richiede al Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Nuovo testo C. 2180
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo disegno di legge C. 2180 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica », quale risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto della soppressione della lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 45 del testo originario del disegno di legge, soppressione che comporta la permanenza nell'ordinamento giuridico italiano della norma di cui al comma 5 dell'articolo 35

del T.U. in materia di immigrazione (D. Lgs. 286/1998), secondo la quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 42, comma 1, capoverso, le parole « sono subordinate » siano sostituite dalle seguenti « possono dar luogo » e sia soppresso il secondo periodo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 167

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti della provincia di Siena e degli Ambiti territoriali di caccia ATC 17 e ATC 19 di Siena (*Svolgimento e conclusione*) 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 168

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e II hanno trasmesso un nuovo testo del disegno di legge, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, sottolinea che le modifiche apportate dalle Commissioni riunite I e II non incidono sulla parte di competenza della Commissione Agricoltura, sostanzialmente limitata all'articolo 63, concernente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada all'assistenza e previdenza del personale del Corpo forestale dello Stato. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Angelo ZUCCHI (PD), sottolineando la decisa contrarietà del suo gruppo al disegno di legge nel suo complesso, preannuncia tuttavia l'astensione sulla proposta del relatore, in quanto riferita all'articolo 63, che costituisce la sola disposizione di competenza della Commissione Agricoltura.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si associa alle considerazioni del deputato Zucchi, precisando che anche la sua astensione è

motivata dal fatto che la proposta di parere del relatore si riferisce sostanzialmente al solo articolo 63.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti della provincia di Siena e degli Ambiti territoriali di caccia ATC 17 e ATC 19 di Siena.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul ca-

nale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Claudio GALLETTI, *assessore all'agricoltura, caccia e pesca della provincia di Siena*, il dottor Emilio VERDIANI, *presidente dell'Ambito territoriale di caccia ATC 17 di Siena*, e il dottor Alfio SANCHINI, *presidente dell'Ambito territoriale di caccia ATC 19 di Siena*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Carlo NOLA (Pdl) e Susanna CENNI (Pd), ai quali replica il dottor Claudio GALLETTI, *assessore all'agricoltura, caccia e pesca della provincia di Siena*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	169
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	179

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
---	-----

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale. COM(2008)823 def. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	220
Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione. 17104/08 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.	
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
AVVERTENZA	178

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda ai colleghi che, nella seduta del 7 aprile scorso si è concluso l'esame preliminare congiunto del disegno di legge comunitaria per il 2008 e della Relazione annuale, che la Commissione avvia oggi la fase succes-

siva di esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, limitatamente al disegno di legge comunitaria.

Informa innanzitutto che sono pervenuti alla Commissione diversi emendamenti approvati dalle Commissioni I (Affari costituzionali), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura). Avverte che sono stati inoltre presentati – direttamente alla XIV Commissione – diversi emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*). Questi nuovi emendamenti, che riguardano diverse materie, saranno trasmessi alle Commissioni di merito competenti per l'espressione del parere.

Segnala quindi che, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, occorrerà prima consentire alle Commissioni di settore di esprimersi sugli emendamenti a queste trasmessi e, successivamente avviarne l'esame in XIV Commissione. Segnala in proposito che il relatore, onorevole Pini, il vicepresidente Farinone e l'onorevole Formichella saranno in missione a Praga, per la riunione COSAC, i giorni lunedì 11 e martedì 12 maggio e che pertanto l'esame degli emendamenti presso la XIV Commissione potrebbe avere inizio a partire da mercoledì 13 maggio prossimo.

La Commissione prende atto.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che sono da considerare inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

l'emendamento 1.6 Borghesi, che mira ad inserire la direttiva 2005/75/CE nell'allegato B. Tale direttiva non necessita tuttavia di recepimento nell'ordinamento italiano in quanto essa ha novellato la direttiva 2004/18/CE, poi attuata con il decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice degli appalti pubblici;

l'articolo aggiuntivo 3.01 Brandolini che, in quanto inteso a trasporre nell'ordinamento italiano la comunicazione della Commissione recante il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a

sostegno dell'accesso al finanziamento a fronte della crisi economica, non è configurabile quale attuazione ad un obbligo comunitario. Tale comunicazione enuncia i criteri cui la Commissione europea intende attenersi nell'esercizio del proprio potere di controllo sulle tipologie di aiuti di Stato sopra indicate; tali criteri non richiedono pertanto un recepimento negli Stati membri, operando quale mero limite per l'erogazione di misure agevolative nazionali;

l'emendamento 6.1 Gozi, che definisce la procedura e i criteri per la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni; tale previsione, non essendo intesa a dare attuazione ad un obbligo comunitario, non rientra nel contenuto proprio del ddl comunitaria;

gli emendamenti 16.1 Belcastro, 16.10 e 16.11 Consiglio, in quanto modificano la legge n. 157 del 1992 sulla caccia ma non costituiscono adempimento di alcun obbligo comunitario, non essendo volti a dare attuazione alla disciplina di cui alla direttiva 79/409/CEE;

analogamente, l'emendamento 16.12 Consiglio reca norme relative ai luoghi di appostamento per la caccia, che modificano la legge n. 157 del 1992 sulla caccia ma non costituiscono adempimento di alcun obbligo comunitario;

l'emendamento 16.16 Consiglio che apporta modifiche – diminuendole – alla misura delle sanzioni applicabili in caso di esercizio dell'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o in deroga alle disposizioni in ordine alle specie cacciabili ed ai mezzi consentiti per la caccia, che non rispondono ai principi ed agli obblighi stabiliti dalla direttiva 79/409/CEE;

gli emendamenti 22.1 e 22.2 Lo Monte, volti ad autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina, in quanto non sono diretti a dare attuazione ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;

gli identici emendamenti 22.13 Messina e 22.18 Gozi, che, consentendo l'eser-

cizio e la raccolta di attività relative a giochi e scommesse esclusivamente a soggetti già titolari di concessione di tali giochi contrastano con i principi stabiliti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di libera prestazione di servizi;

gli emendamenti 22.17, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22 e 22.23 Gozi, che prospettano modifiche al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti che gestiscono e organizzano giochi in assenza di concessione rilasciata in Italia e che non rispondono alla esigenza di dare attuazione ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;

l'emendamento 22.30 Consiglio, che vieta ogni sorta di lotteria, tombola, riffa, pesca o banco di beneficenza in ambito familiare privato, senza scopo di lucro e che non reca alcuna attuazione di obblighi comunitari;

l'emendamento 24.4 Di Giuseppe, che riproduce testualmente il comma 4 dell'articolo 24 che è inteso a sostituire;

l'emendamento 38.8 Fedriga che introduce un criterio di delega per il recepimento della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi), stabilendo un limite all'ambito di applicazione della direttiva (il divieto per le imprese di far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto non conforme al minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore) non ammesso dalla direttiva stessa;

gli emendamenti 40.1 e 41.1 Biancofiore, intesi a fare salvi, con riferimento ai compiti attribuiti ai GECT, i trattati di pace e gli altri impegni di natura internazionale sottoscritti dallo Stato italiano, e che non sono pertanto volti a dare attuazioni ad obblighi discendenti dall'ordinamento comunitario;

l'articolo aggiuntivo 44.01 Lo Monte, che, recando disposizioni in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, non è volto a dare attuazione ad obblighi discendenti dall'ordinamento comunitario;

gli articoli aggiuntivi 46.03 e 46.06 Zucchi, 46.04 Brandolini, 46.05 Oliverio, volti ad apportare modifiche a regime di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008 e che non rispondono alla necessità di adeguamento agli obblighi comunitari in materia, con particolare riferimento di quelli derivanti dal regolamento (CE) 882/2004.

Avverte infine che sono da considerare inammissibili gli emendamenti 16.6 Di Giuseppe, 22.14 Zeller, 43.1, 43.2, 46.01 e 46.02 Garavini, 44.1, 45.1, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5 e 46.6 Ferranti, in quanto riproducono emendamenti già respinti dalle Commissioni di settore.

Sandro GOZI (PD) invita la presidenza a riconsiderare il giudizio di ammissibilità sul proprio emendamento 6.1 che nel definire la procedura e i criteri per la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni non costituisce, in senso stretto, l'attuazione di un obbligo comunitario, ma corrisponde, tuttavia, ad un adempimento che il diritto primario, ossia il Trattato, pone a carico dell'Italia e che va pertanto considerato, *latu sensu*, oggetto proprio del diritto comunitario. Invita altresì ad una riconsiderazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, che reca la sua firma e quella dell'onorevole Brandolini. Sebbene si tratti di un intervento che potrebbe sollevare qualche dubbio in ordine all'ammissibilità, poiché le comunicazioni della Commissione europea non sono atti giuridicamente vincolanti, tuttavia, nel caso specifico, la comunicazione della Commissione recante il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato richiede di fatto un intervento da parte del Governo – quale ad esempio la predisposizione di una circolare, o una comunicazione in sede di Conferenza Stato-regioni – e si pone pertanto quale adempimento di disposizioni comunitarie.

Mario PESCANTE, *presidente*, prende atto delle considerazioni svolte dal collega Gozi e si riserva di svolgere un approfondito

dimento, sotto il profilo dei criteri di ammissibilità, dell'emendamento 6.1 e dell'articolo aggiuntivo 3.01.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ricorda che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno concluso nella serata di ieri l'esame degli emendamenti, apportando alcune modifiche al testo e che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere nella seduta odierna il parere sul nuovo testo, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea già a partire da domani.

Riporta quindi le principali novità contenute nel nuovo testo.

In primo luogo, è stato modificato l'articolo 1, che novella in più parti il codice penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di prevedere tra l'altro l'estinzione del nuovo reato di oltraggio a pubblico ufficiale nei casi in cui l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno. Risulta inoltre soppressa la disposizione, già contenuta nel decreto-legge n. 11 del 2009, che prevede l'ergastolo per l'omicidio commesso

in occasione di reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo.

All'articolo 4, che introduce nuovi e più stringenti requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana, sono state apportate modifiche volte a garantire una migliore collocazione sistematica nella legge n. 91 del 1992 delle disposizioni che prevedono il contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza e che definiscono le finalità alle quali è destinato il relativo gettito. In particolare, si stabilisce che la metà di tali risorse sia volta a coprire gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Le Commissioni di merito hanno poi introdotto un nuovo articolo 5-*bis*, che, intervenendo sul Testo unico in materia di immigrazione, definisce più puntualmente il reato consistente nel dare alloggio o cedere anche in locazione un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno. In tali casi, si precisa che la punibilità è circoscritta alle ipotesi in cui lo straniero sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

All'articolo 6, che interviene sui requisiti concernenti la celebrazione del matrimonio dello straniero, è stato introdotto un nuovo comma che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei casi e degli Stati di provenienza per i quali il nulla osta al matrimonio è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cittadino regolarmente residente.

All'articolo 7 si estende la fattispecie di danneggiamento aggravato ai casi in cui il reato riguardi immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento siano in corso o risultino ultimati.

Il nuovo testo reca, inoltre, un nuovo articolo 9-*bis*, che autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in

pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. Nell'espletamento di tali servizi, che non comportano l'attribuzione di pubbliche qualifiche, è vietato l'uso di armi e di qualunque strumento di coazione fisica. Il personale addetto a tali servizi è iscritto in un apposito elenco dal Prefetto competente per territorio.

L'articolo 14 è stato emendato al fine tra l'altro di rivedere la disciplina relativa al reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, estendendo l'ambito di applicazione della norma penale all'omesso adempimento di obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria (attualmente la fattispecie è limitata al mancato adempimento dei soli obblighi civilistici).

Nuove previsioni sono contenute poi all'articolo 16, con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti in ordine al delitto di rapina.

È stato soppresso l'articolo 26, che reca modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali ampliando l'elenco dei reati per i quali si deroga al principio generale secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

All'articolo 32 sono state apportate diverse modifiche alla disciplina già contenuta nel testo licenziato dal Senato concernente la conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati, mentre all'articolo 34 sono state rivisitate le disposizioni che estendono la platea dei soggetti esclusi dalle gare di appalto di lavori, forniture e servizi in relazione alla commissione di taluni reati.

È stato quindi introdotto un nuovo articolo 36-*bis* al fine di specificare che le misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui alla legge n. 575 del 1965, recante disposizioni contro la mafia, possono essere richieste e applicate disgiuntamente e indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto interessato al momento della richiesta della misura di prevenzione.

È stato sostanzialmente riscritto anche l'articolo 41, che nella nuova formulazione si limita ad apportare modifiche alla disciplina concernente il divieto di concessione di benefici per taluni gravi delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975.

All'articolo 45, che novella in più punti il Testo unico in materia di immigrazione, è stato approvato un emendamento volto a stabilire che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero in ogni caso almeno sessanta giorni prima della scadenza. Inoltre, viene modificato l'articolo 14 del citato Testo unico, che disciplina l'esecuzione dell'espulsione con riferimento ai casi in cui, non essendo possibile eseguire con immediatezza il provvedimento di espulsione o respingimento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di identificazione e di espulsione più vicino. La novella prevede che, trascorso il termine per il trattenimento nel Centro a seguito della convalida del provvedimento da parte del giudice di pace, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le descritte condizioni, il questore può altresì chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centotanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace (comma 1, lettera *h-bis*). Si precisa altresì che le citate disposizioni trovano applicazione nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se

già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della legge (comma 1-*bis*).

Sempre all'articolo 45 è stata soppressa la disposizione (comma 1, lettera *t*) che consentiva al personale sanitario di segnalare all'autorità lo straniero irregolare.

È stato altresì soppresso l'articolo 46 relativo all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

Risulta ampiamente riformulato l'articolo 52, che nel nuovo testo consente ai sindaci, previa intesa con il prefetto, di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni devono essere iscritte in apposito elenco tenuto dal prefetto. Tra le associazioni iscritte nell'elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni in esame, i requisiti per l'iscrizione negli elenchi e le modalità di tenuta degli stessi.

Sono state sopresse diverse disposizioni contenute nell'articolo 54, in materia di revisione della patente di guida. In particolare, sono state espunte le disposizioni relative alle nuove destinazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e dei veicoli sequestrati e confiscati. Risulta soppressa anche la disposizione che impediva l'ottenimento di una nuova patente prima di un quinquennio in caso di revoca della stessa per guida in stato di ebbrezza o di alterazione per uso di stupefacenti. È stata eliminata altresì la disciplina relativa al procedimento di applicazione della confisca e del fermo del veicolo in caso di illeciti penali. È stata invece aggiunta una nuova previsione che prevede che sia sempre disposta la sospensione per un anno della patente in caso di falsificazione dei documenti assicurativi.

Le Commissioni di merito hanno soppresso anche gli articoli 60 e 61. Il primo concerne la repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminali o di attività illecite compiute a mezzo internet; il secondo reca disposizioni in materia di programmi in ambito urbano denominati « Contratti di quartiere II » nonché di programmi di edilizia residenziale destinati a dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

All'articolo 62, che modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, si specifica che le elezioni degli organi sciolti si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge n. 182 del 1991. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

Infine, è stato modificato l'articolo 66 relativo alla quantificazione degli oneri e alla copertura finanziaria.

Tenuto conto dell'ampiezza delle modifiche apportate al testo dalle Commissioni di merito nonché dei tempi a disposizione per l'espressione del parere da parte della XIV Commissione, ritiene che non vi siano le condizioni per sviluppare un dibattito adeguatamente approfondito. Quello di un'eccessiva compressione dei tempi di esame dei provvedimenti da parte delle Commissioni è purtroppo un brutto costume già più volte denunciato sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Sebbene la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere un parere articolato, non sembrano tuttavia esservi particolari profili di incompatibilità del provvedimento in esame con la normativa comunitaria e formula pertanto, sotto il profilo meramente tecnico e senza fare alcuna valutazione di carattere politico, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) manifesta la propria perplessità in ordine ai tempi e alla mo-

dalità di esame del provvedimento in oggetto che, diversamente da quanto rilevato dal relatore, reca, a suo avviso, importanti aspetti di rilievo comunitario, che destano seri dubbi sia rispetto agli impegni pregressi assunti dal nostro Paese che rispetto a direttive ancora da recepire.

Richiama in proposito innanzitutto il nuovo articolo 45 che reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno nonché, a seguito degli emendamenti da ultimo approvati dalle Commissioni di merito, in materia di trattenimento presso i centri di identificazione e di espulsione. Si dispone, tra l'altro, che il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo sia subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Osserva che la direttiva 2003/109/CE dà facoltà agli Stati membri di esigere che i cittadini di Paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale, senza però operare discriminazioni, comprese quelle fondate sulla lingua. Appare invece nettamente discriminatorio quanto proposto dal Governo, che definisce la conoscenza della lingua italiana quale criterio determinante ai fini del rilascio del citato permesso di soggiorno. Si tratta peraltro di una posizione che si pone in netto contrasto con i principi fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Queste disposizioni vanno lette in connessione con quelle recate dall'articolo 47 che sancisce l'obbligo per lo straniero di stipulare un accordo di integrazione, articolato su crediti. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione dello straniero; si tratta di una disposizione che, al di là delle valutazioni politiche, espone l'Italia ad una serie di violazioni. Inoltre, la norma detta una lunga serie di eccezioni (soggiorno per asilo, per motivi umanitari, per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ed altre) che equivalgono a rendere la disposizione di fatto applicabile soprattutto ai

permessi di soggiorno ordinari, ciò che appare in violazione di obblighi comunitari.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'articolo 53 che estende le disposizioni relative al rimpatrio assistito anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. Sottolinea come si tratti comunque di cittadini dell'Unione europea, per i quali esiste la possibilità di allontanamento solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il fenomeno della prostituzione minorile è certo particolarmente grave e merita di essere combattuto, ma ciò non può significare che i soggetti coinvolti rappresentino una minaccia per la sicurezza dello Stato, e l'applicazione di tale disposizione viola, anche in questo caso, diversi obblighi comunitari.

L'ultima questione che intende sottolineare è quella relativa al prolungamento dei tempi di trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione e di espulsione. Si tratta, a suo parere, di un'utilizzazione propagandistica e strumentale della direttiva 115/2008 (cd. Direttiva rimpatrii), anche perché il prolungamento previsto non serve certamente a consentire l'identificazione dei cittadini. Presso i centri di identificazione ed espulsione vi è poi un grave problema di promiscuità, sul quale il Governo non è sinora intervenuto. Sono infatti trattenuti in tali strutture cittadini stranieri in situazioni tra loro molto differenti: segnala come in tale situazione la criminalità organizzata trovi un ottimo bacino di reclutamento.

Esprime in conclusione, la preoccupazione del suo gruppo sul provvedimento in esame, sia con riferimento al rispetto dei principi fondamentali della persona, che riguardo all'efficacia della politica del Governo in materia di immigrazione.

Sandra ZAMPA (PD) con riferimento alle valutazioni svolte dal relatore in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, richiama in primo luogo l'audizione svoltasi presso la II Commissione giustizia sul provvedi-

mento in oggetto lo scorso 21 aprile 2009 della Commissione internazionale dei giuristi (ICJ), che si è conclusa con l'indicazione da parte degli auditi di un lungo elenco di articoli da sopprimere. La medesima Commissione esprime una viva preoccupazione rispetto alla tutela dei diritti umani e segnala a sua volta all'attenzione dei colleghi la violazione, recata dal provvedimento in oggetto, dei diritti dei minori. Si riferisce in particolare alle disposizioni che prevedono l'obbligo di esibire la carta e il permesso di soggiorno in relazione agli atti dello stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi (quale, ad esempio, la scuola). Si tratta di norme che hanno gravissime ripercussioni sui minori: basti pensare il rischio che comporta per un bambino la mancata registrazione della nascita e che si configura peraltro come violazione della Convenzione ONU sui diritti dei minori, sottoscritta dall'Italia. Si tratta di politiche tutt'altro che efficaci poiché spingono gli stranieri irregolari a nascondersi sempre di più. Ha richiamato questa disposizione a dimostrazione del fatto che il provvedimento in esame reca aspetti non certo indifferenti sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, osserva come le osservazioni svolte dai colleghi potranno trovare adeguato spazio di approfondimento nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, anche tenuto conto del fatto che le valutazioni espresse si riferiscono – è il caso della richiamata Convenzione ONU sui diritti dei minori – a competenze della Commissione Affari esteri. Ribadisce la propria valutazione in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, né ritiene che possano essere determinanti sul punto valutazioni svolte da organismi non istituzionali in sede di audizione.

Sandro GOZI (PD) sottolinea nuovamente quanto affermato in ordine ai profili di contrasto con le disposizioni comunitarie delle disposizioni recate dagli articoli 45 e 53.

Sandra ZAMPA (PD) richiama a sua volta quanto già evidenziato e cita le posizioni assunte dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in materia di diritti civili degli immigrati irregolari, anche con riferimento all'istituto del matrimonio.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia, per le motivazioni esposte, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale.

COM(2008)823 def.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene che, nella proposta di parere che il rela-

tore si appresta a formulare debba essere fatto riferimento all'opportunità di attribuire carattere prioritario alle politiche per le piccole e medie imprese.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, anche alla luce della considerazione svolta dal collega Formichella, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.

17104/08.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò.

(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Corrado CALABRÒ, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianluca PINI (LNP) e Sandro GOZI (PD).

Corrado CALABRÒ, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (C. 2320).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni.

* **1. 1.** La VIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

* **1. 4.** Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbli-

gatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

1. 2. La XIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

1. 3. La XIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/

CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;

1. 5. Borghesi, Messina, Barbato, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2005/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

1. 6. Borghesi, Messina, Barbato, Formisano, Razzi.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi è assicurata una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicabile ai cittadini degli altri Stati membri.

2. 1. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

ART. 3-bis.

(Aiuti di Stato).

1. Oggetto del presente articolo sono gli aiuti di Stato alle imprese di cui alla

comunicazione della Commissione europea-Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 17 dicembre 2008.

2. Fino al 31 dicembre 2010 è consentita, nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 3-ter a 3-undecies, la concessione, a livello nazionale, regionale e locale, degli aiuti di Stato alle imprese previsti dai successivi articoli da 3-quater a 3-octies.

3. Per imprese si intendono i soggetti economici rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

ART. 3-ter.

(Esclusioni).

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, salvo le specifiche esclusioni previste dal presente articolo.

2. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che, anche sulla base di dichiarazioni rese in via telematica, non dichiarano che al 30 giugno 2008 non versavano in condizioni di difficoltà.

3. Un'impresa è da considerarsi « in difficoltà » nei casi indicati dal punto 2.1 della comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e dall'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 800/2008.

4. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che non dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non

rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) numero 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. Tale verifica è effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.

ART. 3-*quater*.

(*Aiuti di importo limitato*).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, calcolato, al lordo delle imposte dovute, con riferimento al triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che essi siano in forma di regime, che siano trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e che, prima di concederli, sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta del beneficiario che informi su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. In tal caso gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti non supera l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, con esclusione di quelle che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

del Regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

i) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo le misure che costituiscono aiuti all'esportazione e gli aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

ART. 3-*quinqüies*.

(*Aiuti di Stato sotto forma di garanzie*).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il premio annuale minimo da pagare, per garanzie concesse sulla base della soglia di sicurezza di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o sulla base di metodologie di calcolo già approvate dalla Commissione può essere ridotto, per un periodo massimo di 2 anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti:

i) 25 per cento per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un *rating* basato su un approccio di bilancio;

ii) 15 per cento per le imprese di grandi dimensioni.

b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1° gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;

c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;

d) la misura della garanzia non supera il 90 per cento del prestito.

ART. 3-sexies.

(Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il tasso d'interesse non è inferiore a quello overnight della Banca d'Italia, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso *overnight* della banca centrale calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

b) il metodo di calcolo di cui alla precedente lettera è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.

2. Fino al 31 dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito Internet, secondo criteri di facile reperibilità, il tasso *overnight*, fissato dalla Banca d'Italia.

ART. 3-septies.

(Aiuti per la produzione di «prodotti verdi»).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati per investimenti desti-

nati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, a condizione che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto può essere concesso anche per progetti esistenti, qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica.

2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3 per cento su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato SEE, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del PIL dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.

3. La riduzione del tasso di interesse è fissata al 25 per cento, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50 per cento, per le PMI. Il tasso d'interesse agevolato può essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.

ART. 3-octies.

(Adeguamento delle misure di aiuti di Stato esistenti relative al capitale di rischio).

1. È consentita la concessione di aiuti pubblici destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, nei limiti delle seguenti soglie:

a) l'ammontare degli investimenti finanziati mediante l'aiuto di Stato non supera 2,5 milioni di euro l'anno, per ogni beneficiario;

b) almeno il 30 per cento del finanziamento proviene da investitori privati, quale che sia la zona in cui è situata l'impresa beneficiaria.

2. Ai sensi del par. 4.6.2 della Comunicazione di cui all'articolo 3-bis, restano comunque applicabili le altre condizioni contenute negli Orientamenti.

ART. 3-nonies.

(Cumulo).

1. I massimali d'aiuto fissati nella Comunicazione di cui all'articolo 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Le misure d'aiuto temporanee previste dalla Comunicazione di cui all'articolo 1 non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento *de minimis* per i medesimi costi ammissibili.

3. Se un'impresa ha già ricevuto aiuti *de minimis* prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della presente comunicazione e degli aiuti *de minimis* ricevuti non deve superare 500.000 EUR tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti *de minimis* ricevuti dopo l'1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6 della Comunicazione di cui all'articolo 1.

4. Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria (*vedi articolo 8*).

ART. 3-decies.

(Monitoraggio e relazioni).

1. Entro il 15 luglio del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la

comunicazione di cui all'articolo 3-bis, i concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscono un elenco dei nuovi regimi posti in essere ai sensi del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea.

2. Entro il 30 settembre del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-bis, le amministrazioni inviano al Dipartimento di cui al comma 1 una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli elementi dai quali si evinca la eventuale necessità di mantenere le misure adottate oltre il predetto periodo. Il Dipartimento provvede a trasmettere, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva alla Commissione.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 4, relative alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto per dieci anni e le trasmettono al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.

4. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza della presente disposizione.

ART. 3-undecies.

(Disposizioni finanziarie e finali).

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti contenuti nel presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri, avvalendosi delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-bis.

3. L'efficacia delle norme contenute nel presente decreto, così come notificate ai

sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.

3. 01. Brandolini, Gozi.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis.

(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le Autonomie regionali e locali:

a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti, designati in modo da garantire adeguata rappresentanza sia alle Giunte, sia alle Assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai cui lavori partecipano due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti al-

l'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma ».

6. 1. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis.

(Parità di trattamento).

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e trattamento dei cittadini comunitari ».

6. 2. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo che, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, adegui la normativa che disciplina l'accesso al pen-

sionamento di vecchiaia vigente nel settore pubblico, fissando, per uomini e donne, un'unica età a regime tra i 62 ed i 67 anni, prevedendo a tal fine adeguati meccanismi di gradualità e flessibilità.

9. 1. Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle « dimissioni in bianco » e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) costituire con risorse straordinarie un Fondo finalizzato a finanziare:

1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;

2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;

3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

4) i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dare attuazione, anche in funzione dell'organizzazione dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie, ad un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio di genere;

e) promuovere e sostenere in via legislativa ed economica la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;

f) prevedere l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;

g) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, lettera d), è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

1-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis* e 1-*ter*, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quinquies*. Per gli anni successivi al 2009, si provvede alla copertura dei relativi oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), dalla legge 468 del 1978.

9. 2. La XI Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) prevedere un ulteriore stanziamento pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzato ad incrementare le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo lo stanziamento di una somma di 50 milioni di euro per l'anno 2010;

c) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle « dimissioni in bianco » e per il ripristino delle disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

9. 3. Paladini, Porcino, Razzi, Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo

si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) al fine di attuare i principi concernenti il Dialogo sociale, assicurare nei contratti collettivi nazionali e in ogni luogo di lavoro, l'individuazione nell'ambito dei Comitati paritetici per la Parità e le Pari Opportunità, degli organismi preposti a promuovere e monitorare la parità di trattamento economico e giuridico e le prassi per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, nonché alla verifica del rispetto dei codici di comportamento e di promozione delle « buone pratiche ».

9. 4. De Biasi.

ART. 10.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: acquisire il parere, con le seguenti: acquisire l'intesa.

10. 4. Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) stimolare azioni a tutela della qualità dell'aria nel Mezzogiorno e nelle isole;

10. 7. Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

10. 1. La VIII Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuove

vere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

10. 2. La VIII Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere adeguati strumenti e idonee risorse a favore delle strutture e degli organi preposti alle attività di rilevamento e analisi dei dati, di cui alla precedente lettera c), per garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente;

10. 5. Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riordino della normativa di cui alla presente lettera, deve comunque avvenire nel rispetto degli impegni presi in sede UE in materia, e in coerenza con il piano d'azione « una politica energetica per l'Europa ».

10. 6. Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale ridefinizione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.

10. 3. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo prevedendo che, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, sia assicurata la compatibilità delle relative caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche con il sito di destinazione.

10. 01. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede altresì a modificare il comma 1, lettera b), numero 5), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo integrando la fattispecie dei rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, con il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie utilizzate nell'attività agricola, nonché la pollina utilizzata nell'attività agricola previa autorizzazione dei comuni competenti per territorio, ovvero con i medesimi materiali qualora utilizzati come biomasse per fini energetici.

10. 02. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico).

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 15 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo co-

munitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002;

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all'attuazione della delega ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento ed aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e la data di entrata in vigore

dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato.

6. L'articolo 10 del decreto legislativo 15 agosto 2005, n. 194, è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. 03. Il Relatore.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune di mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente in materia di vini a denominazione d'origine vitivinicola, ivi compresa la legge 10 febbraio 1992, n. 164, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;

b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione ed imitazione;

d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia ed applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

13. 01. La XIII Commissione.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Abolizione del divieto di commercializzazione dei suini alle stalle di sosta).

1. Anche in considerazione dei contenuti della direttiva 2008/71/CE del Consi-

glio del 15 giugno 2008 è abrogata ogni disposizione che impone alle stalle di sosta la diretta ed esclusiva destinazione al macello dei suini introdotti nelle stesse.

14. 01. Contento.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002).

1. Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è abrogato.

2. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.

3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ed alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 8, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative qualora utilizzate di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modificazioni.

4. I frantoi oleari, anche al fine di verificare gli adempimenti di cui all'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono iscritti in apposito registro tenuto da AGEA e comunicano preventivamente ad AGEA medesima l'inizio di attività in ciascuna campagna olearia.

5. AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire da parte di ciascun frantoio oleario, nonché le regole di registrazione e di controllo nel SIAN. Nell'ambito

dei servizi del SIAN, AGEA realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. All'articolo 23 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La preparazione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione nei Paesi terzi. È consentita la commercializzazione sul territorio interno di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali provenienti da Paesi comunitari o altri Paesi terzi ».

7. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

9. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. 02. Il Relatore.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/107/CE).

1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di poter avviare controlli incrociati tra i dati in possesso dell'anagrafe nazionale bovina e quelli in possesso dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

15. 01. Borghesi, Di Giuseppe, Razzi, Formisano.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze

ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale. »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. ».

3. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e previa consultazione della Commissione europea ».

4. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli »;

b) alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

16. 3. Di Giuseppe, Formisano, Razzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, le parole da: secondo i dettami fino alla fine del comma sono soppresse.

* **16. 4.** Di Giuseppe, Borghesi, Rota, Formisano, Razzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, le parole da: secondo i dettami fino alla fine del comma sono soppresse.

* **16. 7.** Brugger.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis) al comma 8, dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta la seguente lettera:

ee) i criteri e le misure di contenimento sulla specie la cui consistenza necessita di limitazione;

1-ter) All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente comma:

5) nelle aziende di cui al comma 1, è consentito, senza limitazione di tempo, l'esercizio del tiro al volo su animali non appartenenti a specie selvatiche su animali da allevamento e su quelli la cui consistenza necessita di limitazioni ai sensi del precedente articolo 10, comma 8 lettera *ee*).

Conseguentemente, al comma 5 aggiungere la seguente lettera:

c) la lettera *aa*) è soppresa.

16. 1. Belcastro.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte 11, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e quella 92/43/CEE del Consiglio del

21 maggio 1992 all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 3 a 7 sono sostituiti con i seguenti:

3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il

regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

16. 9. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera b) sono inserite le parole: storno (*Sturnus vulgaris*), fringuello (*Fringilla coelebs*).

16. 11. Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*).

16. 10. Consiglio.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente:

« L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche du-

rante il periodo della riproduzione durante il ritorno ai luogo di nidificazione ».

16. 6. Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Formisano.

(Inammissibile)

Al comma 2, prima delle parole: I termini di cui al comma 1, inserire le seguenti: L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

16. 8. Brugger.

Sopprimere il comma 3.

* **16. 2.** La XIII Commissione

Sopprimere il comma 3.

* **16. 5.** Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Formisano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria ».

16. 14. Consiglio.

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) alla lettera e) sopprimere le parole « da immobili » sino a « abitazione »

e sostituirle con le seguenti « dal punto più vicino all'appostamento di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, anche se disabitati, o da muro di cinta come definito dall'articolo 878 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, ».

16. 12. Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 30, primo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole « da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituite dalle seguenti « da euro 1.500 a euro 8.000 »;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: « l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

16. 15. Consiglio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 31, primo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie.

La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238 ».

16. 16. Consiglio.

(Inammissibile)

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro della salute e delle politiche sociali e per gli affari regionali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificato dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente sul latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), in coerenza con i principi e criteri di semplificazione normativa, di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, prevedendo in particolare che modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, a indicazioni tecniche recate dagli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, siano adottate

con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Disposizioni per il parziale recepimento *con la seguente:* Recepimento.

17. 1. Abrignani.

ART. 21.

Sopprimerlo.

* **21. 5.** Il Governo.

Sopprimerlo.

* **21. 2.** La XIII Commissione.

Sopprimerlo.

* **21. 1.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimerlo.

* **21. 3.** Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Formisano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286).

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

1. Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed

aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi o di paste aromatizzate di agrumi, non possono essere colorate se non contengono succo di agrumi.

1-bis. La denominazione e l'immagine contenute nell'etichetta delle bevande di cui al comma 1 non devono richiamare, in alcun modo, la presenza di agrumi qualora la percentuale di succo di agrumi è inferiore al 12 per cento. ».

21. 4. Abrignani.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 6. Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

22. 7. Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22. 8. Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per gli enti pubblici territoriali il requisito dell'esercizio di attività commerciali o agricole di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intende realizzato anche in assenza di redditività. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica.

22. 16. Bressa, Froner, Gneccchi, Gozi, Farinone.

Al comma 8, sostituire le parole: comma 5, capoverso, con le seguenti: comma 4;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: commi da 5 a 7 con le seguenti: commi 4 e 7.

22. 3. La VI Commissione.

Al comma 10, premettere il seguente periodo:

In deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia IVA intracomunitaria relativamente al luogo di prestazione dei servizi, entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

22. 14. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 10-bis del presente articolo.

10-quater. Per prevenire la formazione di rifiuti agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti autoservizi e trasporti a fune, che acquistano

pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto, entro il limite di uno stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, un credito di imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il certificato del ricostruttore, di cui al comma precedente, rilasciato al momento dell'acquisto di ogni pneumatico ricostruito ed allegato alla fattura di vendita, deve contenere i seguenti elementi: i dati del ricostruttore, i dati del cliente, il numero progressivo del certificato apposto dal ricostruttore, i riferimenti della fattura di vendita, la matricola e la marca del pneumatico, la data e la firma di chi rilascia il certificato.

10-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

22. 15. Raisi, Foti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, dopo il comma 16-sexiesdecies inserire il seguente:

16-sexiesdecies-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nello Stato di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle Province e Comuni confinanti con lo stesso, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione

del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni. All'onere derivante dal precedente comma, e quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

22. 29. Il Relatore.

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: a distanza dei seguenti giochi: con le seguenti: , anche a distanza, di:

Conseguentemente, al medesimo comma 11, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) case da gioco.

Conseguentemente dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

32-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

32-ter. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa su richiesta

del sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale.

22. 2. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Al comma 15, lettera f), e al comma 16, lettera b), sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 300.000.

Conseguentemente, al comma 16, lettera c), sostituire le parole: euro 350.000 con le seguenti: euro 600.000.

22. 31. Il Relatore.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione, rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o di un titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di un altro Stato dell'Unione Europea per l'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi assimilabili ai giochi di cui al comma 11, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tranne nel caso in cui sia in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di un altro Stato Membro dell'Unione Europea che consenta l'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di tali giochi.

22. 22. Gozi, Farinone, Garavini, Zampa, Verini.

(Inammissibile)

Al comma 23, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

22. 10. Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione ma è in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro dell'Unione Europea per l'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi assimilabili ai giochi di cui al comma 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 27. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ma che sia in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro dell'Unione Europea che consente l'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di tali giochi. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato intima altresì al soggetto sanzionato di presentare domanda per il rilascio della concessione entro trenta giorni. In caso di inadempimento, si applica quanto previsto al comma 28.

22. 17. Gozi, Farinone, Zampa, Verini, Garavini.

(Inammissibile)

Al comma 24, dopo le parole: dai commi da 11 a 22 aggiungere le seguenti: , e non sia abilitato alla organizzazione, esercizio e raccolta a distanza del gioco o di giochi analoghi con tali diverse modalità e tecniche in base a titolo rilasciato dalle autorità di altro Stato membro dell'Unione Europea,

22. 19. Gozi, Farinone, Garavini, Verini, Zampa.

(Inammissibile)

Al comma 24, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* tre anni *e sostituire*

le parole: da euro 500 a euro 5.000 *con le seguenti:* da euro 700 a euro 7.000.

22. 11. Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 25 dopo le parole: senza la prescritta concessione aggiungere ovvero del titolo abilitativo rilasciato per tali giochi o per giochi analoghi dalle autorità di altro Stato membro dell'Unione Europea.

22. 20. Gozi, Zampa, Farinone, Garavini, Verini.

(Inammissibile)

Al comma 25, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* un anno *e sostituire le parole:* da euro 500 a euro 5.000 *con le seguenti:* da euro 700 a euro 7.000.

22. 12. Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente comma:

25-bis. Chiunque promuove o pubblica la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 o di giochi analoghi organizzati senza la prescritta concessione ma in base a titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 27.

22. 21. Gozi, Farinone, Zampa, Garavini, Verini.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, al comma 27, sopprimere le parole: a 26 *con le seguenti:* a 25.

22. 9. Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 26, sopprimere le parole: con l'arresto fino a tre mesi o.

22. 4. La VI Commissione.

Al comma 26, sostituire le parole: con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000 *con le seguenti:* con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000.

22. 23. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

(Inammissibile)

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte, *inserire le seguenti:* relativamente ai giochi di cui al comma 11,.

22. 5. La VI Commissione.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi in materia di libera prestazione di servizi, di cui all'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della

misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

22. 28. Il Relatore.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono ai fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

*** 22. 13.** Messina, Formisano, Borghesi, Razzi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il

Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

* **22. 18.** Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è così modificato:

« 1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali sono, tuttavia, consentite esclusivamente le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici senza scopo di lucro.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estra-

zione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite ».

22. 30. Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

32-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

32-ter. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale.

22. 1. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, perseguendo la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico nonché la lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, le concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi gestiti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono subordinate alla presentazione da parte delle società richiedenti di idonea certificazione antimafia. Le società già titolari di concessione devono produrre la medesima certificazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

22. 25. Il Relatore.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, in seguito alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, si daranno attuazione solo alle disposizioni che modificano la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi non già modificate dalla direttiva 2008/118/CE citata.

Conseguentemente, all'allegato B di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, aggiungere la seguente direttiva: 2004/106/CE del 16 novembre 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi.

22. 01. Borghesi, Messina, Barbato, Formisano, Razzi.

ART. 23.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) l'incremento del pluralismo dei mezzi di informazione attraverso la piena attuazione alla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché attraverso l'esecuzione della sentenza della

Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008-Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive.

23. 1. Misiti, Formisano, Razzi.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

b-ter) la proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di spot pubblicitario televisivo deve essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

b-quater) nel ridefinire la nozione di « produttori indipendenti dalle emittenti » di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

23. 2. De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzarella, Bachelet, Russo, Rossa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'arti-

colo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituiscono.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

23. 01. Misiti, Formisano, Razzi.

ART. 24.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 1, lettera a) sostituire le parole: incluso destrosio e prodotti derivati, purché con le seguenti: incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché;

al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 1, lettera b), sostituire le parole: a base di grano e prodotti derivati, purché con le seguenti: a base di grano, nonché prodotti derivati purché;

al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 6, lettera a), sostituire le parole: grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché con le seguenti: grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché.

24. 1. Abrignani.

Sopprimere il comma 3.

24. 5. Di Giuseppe, Borghesi, Razzi, Formisano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È abrogato l'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 lettere e) ed f) non si applicano nel caso di ingredienti indicati nell'allegato 2, sezione III. ».

Il secondo periodo è soppresso.

24. 2. Froner.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

24. 4. Di Giuseppe, Borghesi, Razzi, Formisano.

(Inammissibile)

Al comma 4, sopprimere le parole: secondo periodo del.

24. 6. Froner, Zucchi.

ART. 26.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26. 3. Bellotti.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) assicurare lo smaltimento ecocompatibile degli articoli pirotecnici, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti.

26. 4. Bellotti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti.

* **26. 6.** Froner.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti.

* **26. 9.** Poli, Zinzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta individuazione degli articoli pirotecnici nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica.

26. 2. Bellotti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed univoca.

* **26. 7.** Froner.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed univoca.

* **26. 10.** Poli, Zinzi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: possesso aggiungere le seguenti: di taluni.

26. 1. Bellotti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: nei limiti sino a: protezione ambientale.

26. 5. Bellotti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2

ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

* **26. 8.** Froner.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

* **26. 11.** Poli, Zinzi.

ART. 28.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) adeguare la disciplina relativa al risultato della votazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2007/36/CE, prevedendo che le azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, siano tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, salvo che nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio nelle quali il computo delle azioni proprie sarà regolato dall'articolo 2368, comma 3, codice civile, all'uopo modificando l'articolo 2357-ter, comma 2, secondo periodo, codice civile;

28. 1. Gottardo.

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: relativa ai contratti di credito ai consumatori, *inserire le seguenti:* che provvederanno ad apportare al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni.

Conseguentemente,

al comma 1, sopprimere la lettera a);

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: se del caso, *con le seguenti:* in tutto o in parte;

al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni *con le seguenti:* attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

al comma 1, lettera f), sostituire l'alinnea con la seguente:

f) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da;

al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organiz-

zativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; *con le seguenti:* dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori;

al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovrà essere assicurata la trasparenza, nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'articolo 4 della medesima legge;

al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e/o la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione

degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al precedente numero 3-bis;

al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5);

al comma 1, lettera f), numero 6), aggiungere, infine, le seguenti parole: , al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;

al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire le parole: degli agenti in attività finanziarie, *con le seguenti:* degli agenti in attività finanziaria già abilitati;

al comma 1, lettera f), sostituire il numero 9) con il seguente:

9) per i mediatori creditizi: prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

al comma 1, lettera f), numero 10), sostituire le parole: dell'intermediario *con le seguenti:* del soggetto;

al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 11).

30. 1. La VI Commissione.

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: adottato *inserire le seguenti: ,* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

30. 2. La VI Commissione.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: tutela del consumatore, *inserire le seguenti:* comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto.

30. 3. La VI Commissione.

ART. 33.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: all'acquisizione e alla detenzione di armi e, dopo le parole: prevedendo a tal fine, aggiungere le seguenti: una idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente ed.

33. 2. La I Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

h-bis) adeguamento della disciplina delle armi per uso sportivo in modo da consentirne anche il porto ai titolari di licenza per uso di difesa personale.

33. 1. Contento.

ART. 34.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) interventi per la riconversione, delocalizzazione (in aree conformi alle norme urbanistiche) o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva comunitaria sul benessere degli animali (1999/74/CE);

b) priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione

che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla sopracitata direttiva europea;

c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo. Allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche o ovoprodotti);

d) priorità per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime esclusivamente di provenienza nazionale;

e) priorità per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova ed ovoprodotti biologici;

f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione;

g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;

h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri;

i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca;

l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia.

8-ter. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 è inserito il seguente:

« 3-bis. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C ed allegato II del decreto 20 aprile 2006, può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), promossi dalle Regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure di Contratti di Filiera e di distretto come da Decreto del Ministro

delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 e successive modifiche. Gli Accordi di programma o i Contratti di Filiera sono parte integrante ed in attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente ».

34. 1. Il relatore.

ART. 36.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 90, sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

36. 2. Paladini, Porcino, Razzi, Formisano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.

36. 1. Paladini, Porcino, Razzi, Formisano, Borghesi.

ART. 38.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.

38. 2. La X Commissione.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli della sicurezza delle strutture, infrastrutture, impianti e altre opere di ingegneria.

38. 1. Pianetta.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: nel rispetto delle prerogative delle regioni e degli Enti locali.

38. 7. Torazzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

38. 6. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro, prevedere il divieto per le imprese di far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

38. 8. Fedriga.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

38. 5. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) prevedere idonee modalità di vigilanza al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione

europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi.

38. 3. Torazzi.

Dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) prevedere un regime transitorio quinquennale per l'applicazione delle disposizioni attuative della presente direttiva al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale, di garantire i consumatori in termini di sicurezza e rispetto ambientale nonché evitare le criticità connesse a fenomeni di disomogeneità economica e sociale tra gli Stati membri, con particolare riferimento ai Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea a partire dal 2004.

38. 4. Torazzi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento).

1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.

2. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il riconoscimento dell'ente unico di accreditamento nazionale facente parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certifica-

zione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera *a)*;

c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente unico di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;

d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;

e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti

legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili.

* **38. 01.** Froner.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento).

1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.

2. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il riconoscimento dell'ente unico di accreditamento nazionale facente parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);

c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente unico di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;

d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;

e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili.

* **38. 02.** Poli, Zinzi.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Attuazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti).

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE), n. 765/2008 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal Capo II del citato Regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accREDITAMENTO delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accREDITAMENTO, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accREDITAMENTO, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

39. 01. Abrignani.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale).

1. Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è abrogato.

39. 03. Il Governo.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal

comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure.

3. Ai fini della presente delega, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nella presente delega e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;

b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;

c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, dettando le abrogazioni necessarie;

d) recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva

2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela;

e) recepire gli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura;

f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6 e l'articolo 2-*quater*, della direttiva 89/665/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma e l'articolo 2-*quater*, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:

f.1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;

f.2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva la eventuale riunione dei procedimenti;

f.3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;

f.4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice abbiano forma sintetica;

f.5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento siano concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se tanto non ostacoli le esigenze di celere definizione;

g) recepire l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2, paragrafi 3 e 3-*bis*, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto a giudice competente, con i seguenti criteri:

g.1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;

g.2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare;

g.3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore;

h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 3-*bis*, della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3-*bis*, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:

h.1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all'articolo 2-*quinquies*, paragrafo 1, lettere a) e b), delle citate direttive, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli

interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire;

h.2) nel caso di cui all'articolo 2-*sexies*, paragrafo 1, delle citate direttive, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;

h.3) fuori dai casi di cui alle lettere *h.1)* e *h.2)*, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato;

h.4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;

i) recepire l'articolo 2-*septies* della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2-*septies* della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, dei citati articoli 2-*septies* e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-*septies*;

l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il ministero competente e il procedimento;

m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri:

m.1) incentivare l'accordo bonario;

m.2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;

m.3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proi-

bendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;

m.4) contenere i costi del giudizio arbitrale;

m.5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.

5. Dall'attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

39. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del Gruppo europeo di interesse economico).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione nell'ordinamento nazionale della disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti ad integrare nel codice civile le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, nonché ad attuare il necessario coordinamento con la normativa vigente, nel rispetto dei principi di omogeneità e di coerenza giuridica, logica e sistematica della legislazione.

39. 02. Il Relatore.

ART. 40.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.

(Costituzione e natura giuridica dei GECT, istruttoria e controlli).

1. I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale con sede legale in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato e iscritti in due appositi e distinti registri istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato Generale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica e i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1082/2006.

3. La fase istruttoria, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1082/2006, è svolta dal Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coordinamento del Segretariato Generale della stessa Presidenza, sentite le amministrazioni centrali competenti rispetto alle attività svolte dal costituendo GECT.

4. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

5. Dalle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 41 e 42.

40. 2. Nicco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i trattati di pace e gli altri impegni di natura internazionale sottoscritti dallo Stato italiano a tutela dei propri confini.

40. 1. Biancofiore.

(Inammissibile)

ART. 41.

Al comma 1, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli Affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli interessi nazionali di politica estera, *aggiungere le seguenti:* ed a salvaguardia dei trattati di pace e degli altri impegni di natura internazionale sottoscritti dallo Stato italiano a tutela dei propri confini.

41. 1. Biancofiore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Presidenza del Consiglio – Segretariato Generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

41. 2. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Razzi, Formisano.

ART. 43.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

43. 1. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

43. 2. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

(Inammissibile)

ART. 44.

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

z-bis) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati.

44. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Modificazioni in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata).

1. All'articolo 61, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: « da destinare all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate ».

2. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: « del comune » sono aggiunte le seguenti: « , della provincia e della regione ».

44. 01. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole: , e i delitti di criminalità organizzata, riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della decisione quadro 2008/841/GAI.

45. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

(Inammissibile)

ART. 46.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fonda-

mentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

46. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallo, Garavini.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), capoverso numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salva la presenza di cause di non punibilità.

46. 2. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallo, Garavini.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: individuando i motivi tra quelli indicati con le seguenti: conformemente a quelli di cui.

46. 3. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallo, Garavini.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: alle condizioni previste con le seguenti: alle condizioni e secondo i presupposti previsti.

46. 4. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallo, Garavini.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lettera b), inserire le seguenti: in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale.

46. 5. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallo, Garavini.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della ripara-

zione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell'articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;

46. 6. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallo, Garavini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

prevedere che:

1. l'attuazione della direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, è diretta a perseguire la criminalità organizzata su scala transnazionale, nell'ambito del riavvicinamento del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze negli Stati membri dell'Unione;

2. con riferimento ai reati integranti la partecipazione a un'organizzazione criminale con dimensioni transfrontaliere, la definizione deve ricomprendere: a) la delimitazione della nozione di «organizzazione criminale», quale associazione strutturata da più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo

di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; *b)* la delimitazione della nozione di « associazione strutturata », quale associazione non costituita per la commissione estemporanea di un reato, e che non necessariamente debba prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;

3. al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti condotte: *a)* il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione; *b)* il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui al punto 2 del presente articolo, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività;

4. applicare la previsione dei reati di cui al presente articolo anche alle persone giuridiche, dichiarate responsabili per i reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. La responsabilità delle persone giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali

contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui al numero 2 del presente articolo. Con riferimento alle pene da applicare alle persone giuridiche, prevedere tra le pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive, anche la previsione di: *a)* esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; *b)* divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali; *c)* l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; *d)* scioglimento giudiziario; *e)* chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.

46. 01. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

1) l'attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni è diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;

2) possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;

3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;

4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-*bis* codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;

5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designa-

zione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;

6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;

7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;

8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano;

9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;

10) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, sia responsabile lo Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dello Stato straniero per i danni cagionati dai loro funzionari sul nostro territorio.

46. 02. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. La sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è soppressa.

46. 03. Zucchi, Brandolini, Oliverio, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole: « nella misura del 50 per cento mentre la restante parte è a carico della fiscalità generale ».

46. 06. Zucchi, Oliverio, Brandolini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario ».

46. 04. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati ».

46. 05. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale. COM(2008)823 def.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Partenariato orientale;

rilevato che:

a) la proposta di istituire il Partenariato, pur muovendosi nel solco della politica di vicinato, si prefigge di segnare una svolta positiva nel rafforzamento dei rapporti tra l'Unione europea e i paesi interessati (Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia), sulla base della considerazione per cui la stabilizzazione, il progresso economico e il consolidamento del processo di democratizzazione di questi paesi possono concorrere in misura decisiva alla sicurezza dell'UE;

b) l'area confinante ad est con l'UE è stata investita nel corso degli ultimi decenni da profondi cambiamenti, a seguito del crollo dell'Unione sovietica, con la creazione di nuove entità che, non senza difficoltà, sono impegnate nel faticoso lavoro di costruzione e consolidamento di istituzioni statali e di ordinamenti giuridici, lavoro per il quale le esperienze delle democrazie mature dei paesi dell'UE possono costituire un riferimento essenziale. Peraltro, i rapporti di questi paesi con l'Unione si sono progressivamente intensificati a mano a mano che procedeva il processo di allargamento e che i confini dell'Unione si spostavano ad est;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il rafforzamento dei rapporti prefigurato dal progetto di partenariato orientale, sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale, attraverso la stipula di accordi di associazione, può offrire notevoli vantaggi sia per i paesi interessati sia per la stessa UE. Allo scopo di valorizzare tutte le potenzialità del progetto è tuttavia necessario che esso sia realizzato con il massimo equilibrio. In particolare, la collocazione geografica dei paesi interessati e le vicende che hanno interessato l'area orientale confinante con l'UE devono indurre a procedere con la massima cautela nella realizzazione del progetto di partenariato, evitando che lo stesso si presti ad ingenerare equivoci o preoccupazioni quanto alle intenzioni dell'UE, con particolare riguardo al valore strategico della collaborazione con la Russia;

b) l'impegno per la traduzione concreta del progetto di partenariato orientale non deve peraltro andare a scapito di altre iniziative altrettanto significative assunte dall'UE; pertanto, in sede di determinazione delle risorse finanziarie da assegnare alla politica di partenariato, occorre garantire che non venga alterato il rapporto attualmente esistente fissato in un terzo per il partenariato orientale e in due terzi per il partenariato mediterraneo;

c) il consolidamento dei contatti deve investire tutte le sfere e coinvolgere tutti gli attori utili allo scopo (sistema produt-

tivo, istituzioni, ivi comprese quelle parlamentari che possono svolgere un ruolo prezioso per favorire il dialogo e lo scambio di esperienze, la società civile);

d) sul piano economico, appare pienamente condivisibile l'obiettivo di istituire una zona di libero scambio, anche in relazione all'ingresso dei paesi interessati nel WTO; a tal fine si dovranno privilegiare, nell'ambito dei programmi di sostegno allo sviluppo economico, le iniziative in grado di rafforzare i sistemi produttivi dei paesi interessati e la integrazione delle loro economie a livello internazionale; particolare attenzione dovrà essere dedicata alla collaborazione in materia di energia, in considerazione del rilievo che per alcuni dei paesi interessati riveste il passaggio sui rispettivi territori di infrastrutture attraverso le quali è assicurata la fornitura di gas ai mercati europei;

e) dovrà inoltre attribuirsi carattere prioritario alle politiche per le piccole e medie imprese, nonché ai patti in materia di mobilità e sicurezza, affinché la intensificazione dei rapporti non si traduca in una occasione vantaggiosa per le organizzazioni criminali ovvero per l'immigrazione illegale;

f) dovrà essere assegnata la massima attenzione allo sviluppo della società civile come fattore di crescita e di consolidamento dei sistemi democratici e pluralisti. I progressi registrati negli scorsi anni in materia non sono infatti uniformi. In particolare, in quasi tutti i paesi occorre rafforzare l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario e garantire integralmente la libertà di riunione e di espressione allo scopo di allinearsi agli standard europei in materia di diritti civili e politici.

ALLEGATO 3

**Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza
– Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione. 17104/08.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la relazione dell'attuazione della strategia europea di sicurezza;

apprezzata l'impostazione di base del documento che pone l'accento sull'importanza strategica che assume, ai fini della sicurezza dell'Europa, la stabilizzazione delle aree immediatamente limitrofe, allo stesso tempo evidenziando la necessità, a fronte di minacce complesse e differenziate, quali sono quelle attuali, di combinare più strumenti di intervento che non si limitino al ricorso ai metodi tradizionali, e in particolare alle sole risposte di carattere militare, ma che sappiano valorizzare anche il dialogo politico e diplomatico, oltre che i servizi di *intelligence*;

considerato che:

a) i fenomeni terroristici presentano caratteristiche sempre più allarmanti per l'Europa, in particolare in relazione alla radicalizzazione di alcuni gruppi i cui membri sono di provenienza extracomunitaria;

b) si fa sempre più intenso l'utilizzo, da parte di gruppi terroristici e criminali, delle più avanzate tecnologie informatiche e delle più evolute tecniche finanziarie per sfuggire ai controlli delle autorità competenti e reperire le risorse necessarie a programmare e realizzare attentati terroristici o atti criminali;

c) le iniziative sino ad oggi adottate a livello internazionale, con il fattivo contributo di alcuni dei Paesi membri dell'UE,

ai fini della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, alternando il dialogo con l'adozione di misure sanzionatorie, non hanno assicurato risultati pienamente soddisfacenti per cui appare necessario rafforzare l'impegno e gli sforzi, insieme ai maggiori partners internazionali, in una logica multilaterale che coinvolga e responsabilizzi tutti gli attori più importanti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in materia di lotta al terrorismo, si proceda in modo da pervenire quanto prima all'adozione di politiche multilaterali e condivise a livello internazionale. Ciò vale in particolare per quanto concerne il coordinamento delle iniziative volte a prevenire e a contrastare il reclutamento a fini terroristici così come l'utilizzo della strumentazione informatica per lo svolgimento di attività propagandistiche. L'ampiezza e la diffusione delle reti attivate sul territorio di diversi paesi allo scopo impone il massimo sforzo per la valorizzazione di tutte le sinergie tra le competenti autorità degli Stati membri e gli organismi specializzati a livello europeo, a cominciare da Europol. Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne l'utilizzo del sistema finanziario per il reperimento delle risorse da destinare al sostegno di gruppi terroristici; anche in questo caso occorre intervenire sia per monitorare tutte le operazioni suscettibili

di essere utilizzate per il finanziamento di gruppi e attentati terroristici sia, secondo quanto prospettato in una recente comunicazione della Commissione europea, per sanzionare più drasticamente i comportamenti criminali attraverso un più esteso ricorso alla confisca e al recupero dei proventi di reati. La collaborazione, da realizzare anche attraverso il potenziamento di tutti gli strumenti di prevenzione e di segnalazione, in primo luogo nell'ambito del sistema informativo Schengen, appare imprescindibile anche in ragione del rischio di nuove forme di attacchi terroristici mediante il ricorso a materiali chimici, biologici, nucleari, radiologici;

b) occorre tradurre concretamente e tempestivamente le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione per una politica generale di lotta alla cybercriminalità attraverso lo scambio di informazioni, la possibilità di intervenire direttamente sui siti Internet illegali e il rafforzamento del contrasto alle frodi e al commercio illegale su Internet;

c) per quanto concerne le armi più tradizionali, occorre intensificare l'azione svolta dall'Unione europea nel suo complesso, con il coinvolgimento di tutti i paesi membri senza esclusioni o limitazioni, per sostenere la politica di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, combattendo i trasferimenti e gli scambi illegali di materiali e armamenti, così come la cessione di conoscenze *know-how*;

d) occorre riprendere, riattivandone il processo di attuazione, il progetto di Unione per il Mediterraneo che può con-

correre positivamente al rafforzamento del partenariato con i paesi già interessati al processo di Barcellona, strumento imprescindibile per la prevenzione e il contrasto di minacce di varia natura (dal terrorismo alla tratta di esseri umani alla esplosione di conflitti), in un'area particolarmente fragile e delicata come quella del Medio Oriente, prossimo all'UE e in particolare ai paesi, tra cui l'Italia, della sponda meridionale dell'Europa;

e) occorre intensificare gli sforzi per attenuare la condizione di precarietà e vulnerabilità del nostro continente sotto il profilo degli approvvigionamenti energetici attraverso il rafforzamento dei rapporti con i paesi fornitori e la creazione di nuove infrastrutture che consentano una diversificazione delle fonti ed evitino il rischio di una eccessiva dipendenza da un singolo fornitore;

f) occorre procedere al rafforzamento degli strumenti operativi a disposizione della PESD nei termini prospettati dal Consiglio dell'11 dicembre 2008 in modo tale da consentire il dispiegamento da parte dell'UE, in stretto raccordo con la NATO in tutti i casi in cui ciò risulti possibile e opportuno, di contingenti civili e militari numericamente adeguati e sufficientemente attrezzati per far fronte contestualmente a varie operazioni;

g) occorre favorire il rafforzamento tecnologico e industriale della difesa europea favorendo la creazione di un mercato unitario che superi l'attuale frammentazione del sistema industriale europeo, fortemente esposto alla concorrenza di altri paesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, preliminarmente, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri, martedì 28 aprile, è iniziato l'esame della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 28 aprile 2009*) dell'in-

dagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Rammenta che nella seduta di ieri ha invitato i colleghi a presentare eventuali integrazioni o proposte di riformulazione del testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica	225
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti	225
Sui lavori del Comitato	225

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.

Il presidente RUTELLI propone di approvare la proposta di relazione al Parlamento da lui predisposta. Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i deputati FIANO e ROSATO ed il senatore ESPOSITO.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di relazione al Parlamento predisposta dal Presidente.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti.

Prosegue l'esame degli schemi di regolamenti all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente RUTELLI, i senatori ESPOSITO e PASSONI e i deputati FIANO e ROSATO.

Con distinte votazioni vengono infine approvate le proposte di parere presentate dai relatori e modificate sulla base della discussione.

Sui lavori del Comitato.

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (<i>Esame e rinvio</i>)	226
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2004 dell'INPS sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, soffermandosi in partico-

lare sulle maggiori criticità emerse dall'analisi dei dati riportati nel bilancio tecnico.

La senatrice Cecilia DONAGGIO, (PD), evidenzia rilevanti differenze tra i dati riferiti dal Commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dottor Antonio Mastrapasqua, in occasione della presentazione del rapporto annuale e i dati analizzati nella relazione redatta dal Centro europea ricerche (CER).

Ricorda poi che nel corso dell'audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sen. Maurizio Sacconi, ha posto l'interrogativo se con il saldo attivo per i lavoratori parasubordinati si andrà a ripianare il *deficit* del fondo dei lavoratori dipendenti, considerato che nell'ultima finanziaria vengono ridotti di 5 miliardi i trasferimenti a quest'ultimo fondo. Esprime forti perplessità politiche sul fatto di porre a carico dei lavoratori precari e parasubordinati il ripianamento del *deficit* del fondo dei lavoratori dipendenti. A tale quesito è stato replicato che nel corso degli anni saranno valutati gli effetti di tali trasferimenti. Ciò aumenta i dubbi relativamente ai dati sottoposti all'esame della Commissione e,

per tali ragioni, chiede l'audizione del Commissario straordinario e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, concorda sull'opportunità di procedere a tali audizioni prima che la Commissione esprima le proprie considerazioni conclusive sui bilanci in titolo, ricordando tuttavia alla senatrice Donagio che i dati esposti dal Commissario straordinario dell'INPS sono relativi all'anno 2008.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 aprile 2009. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31 DICEMBRE 2004 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS).*Premessa.*

L'Inps assicura i lavoratori dipendenti privati e i lavoratori autonomi di diversi comparti economici attraverso l'erogazione della previdenza obbligatoria di base oltre ad altre prestazioni previdenziali e assistenziali in favore degli iscritti alle diverse gestioni. L'Inps gestisce complessivamente oltre 30 diverse gestioni previdenziali, tra cui all'interno della Assicurazione generale obbligatoria (AGO) si trovano le gestioni maggioritarie per numero di iscritti e prestazioni:

1. il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), comprensivo dei Fondi elettrici, telefonici, trasporti, ferrovie dello Stato e dirigenti d'azienda (Inpdai);

2. le tre gestioni dei lavoratori autonomi (gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e dal 1996 la gestione dei lavoratori parasubordinati.

Oltre a queste gestioni, esistono le gestioni pensionistiche sostitutive dell'AGO (Fondo dazieri, Fondo volo, Fondo speditionieri doganali), le gestioni integrative dell'AGO (Gestione minatori, Fondo gas, Fondo esattoriali, Fondo enti disciolti e personale porti) e le gestioni minori (Fondo iscrizioni collettive, Fondo clero, Fondo casalinghe, assicurazione invalidità e vecchiaia e Fondo erogazione trattamenti previdenziali vari). L'Inps gestisce, inoltre, il Fondo per l'erogazione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, il Fondo prestazioni agli invalidi civili e la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias). Nell'analisi che segue si

offrirà il dettaglio delle sole gestioni principali dell'AGO.

La gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni.

Nelle tabelle che seguono verrà data evidenza per ciascuna variabile (iscritti, numero pensioni, ecc.) innanzitutto del complesso delle gestioni dell'Istituto e, di seguito separatamente, del Fondo per i lavoratori dipendenti (FPLD) e dell'insieme del complesso dei lavoratori autonomi, comprendendovi la gestione dei parasubordinati. Il numero di iscritti complessivo dell'Inps è pari per l'anno 2006 a 18.912.670 (19.030.072 secondo il preventivo 2007), di cui 6.888.534 femmine, pari a poco più del 36 per cento degli iscritti, e presenta un tasso di crescita medio annuo nel periodo di analisi dello 0,8 per cento. L'Ente non ha fornito le informazioni necessarie alla costruzione dell'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, si può dunque solo considerare come il tasso di crescita dei nuovi iscritti si mostri molto modesto ma comunque positivo nel periodo osservato. L'età media degli iscritti è pari per il 2006, ultimo anno disponibile, a poco meno di 42 anni, valore sostanzialmente omogeneo tra maschi e femmine. L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva (4,2 per cento in media annua), influenzata più dalla dinamica reddituale (2,7 per cento medio annuo) che dalla crescita del numero degli iscritti che mostra, come già rilevato, una dinamica assai più lenta. L'aliquota effettiva, che indica la

reale incidenza media del prelievo contributivo, si colloca per il complesso degli iscritti all'Inps su di un valore prossimo al 30 per cento, valore che si colloca più in prossimità dell'aliquota legale dei lavoratori dipendenti che di quella dei lavoratori autonomi.

Il numero di iscritti al Fondo dei lavoratori dipendenti dell'Inps, nella sua accezione più ampia, comprensiva cioè sia delle contabilità separate che dei fondi minori è pari per l'anno 2006 a 12.710.778 (12.774.064 per il preventivo 2007), di cui 4.954.153 femmine, pari a poco più del 39 per cento degli iscritti, e presenta un tasso di crescita medio annuo nel periodo di analisi dello 0,8 per cento. L'Ente non ha fornito le informazioni necessarie alla costruzione dell'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, si può dunque solo considerare come il tasso di crescita dei nuovi iscritti si mostri solo di poco superiore al dato per il complesso dei lavoratori. L'età media dei lavoratori dipendenti iscritti è pari per il 2006, ultimo anno disponibile, a poco meno di 41 anni in media in maniera sostanzialmente omogenea tra maschi e femmine. L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva (3,2 per cento in media annua), influenzata sia dalla crescita del numero degli iscritti che dalla dinamica reddituale (2 per cento medio annuo). L'aliquota legale complessiva, come è noto, risulta pari al 33 per cento, dopo l'aumento dello 0,30 per cento della quota a carico del lavoratore stabilito a partire dal 2007. L'aliquota effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo, si colloca per il complesso dei lavoratori dipendenti iscritti all'Inps su di un valore prossimo al 33 per cento, valore in linea con l'aliquota legale dei lavoratori dipendenti.

Il numero di iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi dell'Inps, nella sua accezione più ampia comprensiva anche della gestione dei lavoratori parasubordinati, è pari per l'anno 2006 a 6.201.892 (6.256.008 per il preventivo 2007), di cui 1.934.381 femmine, pari a poco più del 31

per cento degli iscritti, e presenta un tasso di crescita medio annuo nel periodo di analisi dello 0,7 per cento. L'Ente non ha fornito le informazioni necessarie alla costruzione dell'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, si può dunque solo considerare come il tasso di crescita degli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi dell'Inps risulti di poco inferiore al dato complessivo.

L'età media dei lavoratori autonomi iscritti è pari per il 2006, l'ultimo anno disponibile, a poco più di 44 anni di media, in maniera sostanzialmente omogenea tra maschi e femmine.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva, pari per il biennio 2005-2006 al 5 per cento di media annua, influenzata sia dalla crescita del numero degli iscritti che dalla dinamica reddituale (4,6 per cento medio annuo); lo stesso dato fa registrare, invece, un incremento del 16 per cento nel 2007, grazie agli aumenti delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi, previsti dalla legge finanziaria per lo stesso anno. L'aliquota effettiva, che indica la reale incidenza media del prelievo contributivo, si colloca per il complesso dei lavoratori dipendenti iscritti all'Inps su di un valore prossimo al 20 per cento, in aumento nel periodo osservato.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti per l'insieme dei pensionati Inps. Il numero delle pensioni complessivamente erogate dall'Inps è pari per il 2006 a 14.778.354. Il 61 per cento di questi trattamenti è costituito da pensioni da lavoro, che mostrano un tasso medio annuo di crescita di poco superiore al 2 per cento, leggermente più elevato per le femmine (2,3 per cento) rispetto ai maschi (2,1 per cento). Più elevata risulta invece la crescita del numero dei trattamenti di anzianità (tasso medio annuo pari al 3,5 per cento), che costituiscono il 42 per

cento del totale delle pensioni da lavoro. La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 45 per cento e al 18 per cento per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 58 per cento del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, in maggioranza femminili. I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti si muovono su valori abbastanza sostenuti, soprattutto nel 2006: in quest'ultimo anno il numero delle nuove liquidate subisce un incremento del 5 per cento (7 per cento per i maschi). L'età media al pensionamento è pari a 60 anni di media, mentre è di poco inferiore per le pensionate. Il numero medio di anni di contribuzione, per l'anno 2006, è pari a 30 anni per la totalità dei pensionati, inferiore per le pensionate (pari a 27 anni).

Il numero delle pensioni che l'Istituto complessivamente eroga all'insieme dei lavoratori dipendenti è pari per il 2006 a 10.058.584. Il 59 per cento di questi trattamenti sono costituiti da pensioni da lavoro, che mostrano un tasso medio annuo di crescita pari allo 0,5 per cento, leggermente più elevato per le femmine (0,9 per cento) rispetto ai maschi (0,2 per cento). Più elevata risulta invece la crescita del numero dei trattamenti di anzianità (tasso medio annuo pari al 2,4 per cento), che costituiscono il 40 per cento del totale delle pensioni da lavoro. La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 45 per cento e al 18 per cento per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 58 per cento del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, in maggioranza femminili. I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti si muovono su valori decisamente sostenuti, soprattutto nel 2006: in quest'ultimo anno il numero delle nuove liquidate subisce un incremento del 9 per cento (16 per cento per i maschi). Tale crescita è in parte da imputare all'avvicinarsi dell'entrata in vigore (dal 1° gennaio 2008) dei nuovi requisiti che regolano l'accesso al pensionamento.

L'età media al pensionamento è pari a 59 anni indistintamente per maschi e femmine. Il numero medio di anni di contribuzione, per l'anno 2006, è pari a 29,5 anni per la totalità dei pensionati, inferiore per le pensionate (pari a 26 anni).

Il numero delle pensioni che l'Istituto complessivamente eroga all'insieme dei lavoratori autonomi è pari per il 2006 a 4.719.770. Il 65 per cento di questi trattamenti sono costituiti da pensioni da lavoro, che mostrano un tasso medio annuo di crescita pari ad oltre il 5 per cento. Leggermente più elevata risulta, anche in questo caso, la crescita del numero dei trattamenti di anzianità (tasso medio annuo pari al 6 per cento), che costituiscono il 43 per cento del totale delle pensioni da lavoro. La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 45 per cento e al 19 per cento per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 56 per cento del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, in maggioranza femminili. I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti si muovono su valori decisamente sostenuti, soprattutto nel 2005, con un tasso di crescita delle nuove liquidate pari al 12 per cento (16 per cento per i maschi). L'età media al pensionamento è pari a 61,5 anni in media e a 60,7 per le femmine. Il numero medio di anni di contribuzione, per l'anno 2006, è pari a 31,5 anni per la totalità dei pensionati, inferiore per le pensionate (pari a 28 anni).

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro erogati alla totalità dei pensionati Inps sono pari nel 2006, a poco meno di 12 mila euro annui, mentre risultano pari a oltre 13 mila euro per i soli lavoratori dipendenti e a meno di 9 mila per l'insieme dei lavoratori autonomi. I rispettivi tassi di crescita an-

nui si collocano su valori abbastanza simili per le due categorie di lavoratori (pari al 3,1 per cento per il complesso dei pensionati dipendenti e a poco meno del 3 per cento per l'insieme degli autonomi). Più elevati rispetto agli importi medi delle pensioni da lavoro risultano quelli delle pensioni di anzianità sia per i dipendenti che per gli autonomi. Risultano invece decisamente inferiori per tutte e due le categorie di pensionati gli importi del complesso dei trattamenti pensionistici (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), erogati dalle relative gestioni (poco più di 10 mila euro annui per i dipendenti e poco più di 7 mila per gli autonomi).

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate è stato calcolato un indice di copertura delle pensioni medie rispetto alle retribuzioni degli iscritti, sia per le sole pensioni da lavoro che per il complesso dei trattamenti. Tale indice si mostra, per le sole pensioni da lavoro, in crescita nel periodo osservato e pari al 68 per cento nel 2006 per il fondo lavoratori dipendenti (55 per cento per il complesso dei trattamenti pensionistici); risulta invece in diminuzione e decisamente più ridotto per le gestioni dei lavoratori autonomi, collocandosi su di un valore pari al 48 per cento nell'ultimo anno di analisi (42 per cento per il complesso dei trattamenti pensionistici).

La spesa complessiva per le pensioni dell'Inps ammonta nel 2006 a 142 miliardi di euro e presenta un tasso medio annuo di crescita pari al 3,5 per cento. La spesa per pensioni relativa al solo insieme dei lavoratori dipendenti risulta pari a 107 miliardi di euro nel 2006 (tasso medio annuo di crescita pari al 2,7 per cento), mentre quella dell'insieme dei lavoratori autonomi ammonta a 34,7 miliardi di euro (tasso medio annuo di crescita pari al 6,4 per cento).

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario dell'Ente è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni per ciascuno dei due comparti esaminati (tabella 3): nel periodo in esame, le

entrate contributive correnti dell'insieme dei lavoratori dipendenti risultano pari all'80 per cento della spesa complessiva per pensioni del complesso dei lavoratori dipendenti e pari al 60 per cento della spesa per pensioni dell'insieme dei lavoratori autonomi le relative entrate contributive.

L'aliquota contributiva di equilibrio, data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi, che indica per ciascun anno la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali risulta pari al 40 per cento per tutte le gestioni Inps e pari rispettivamente al 43 per cento per le gestioni dei lavoratori dipendenti e al 32 per cento per quelle dei lavoratori autonomi. Tali valori risultano decisamente superiori sia al valore dell'aliquota legale che a quello dell'aliquota effettiva. Va detto che tale elevato livello dell'aliquota di equilibrio dipende in parte anche dalla fase di avanzata maturità della gestione, che determina un alto rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti⁽¹⁾: secondo i dati del 2006, infatti, l'Istituto paga 78 pensioni ogni 100 iscritti; tale rapporto sale a 79 pensioni ogni 100 iscritti per le gestioni dei lavoratori dipendenti e a 76 ogni 100 per le gestioni dei lavoratori autonomi.

Nella tabella 4 sono stati riportati gli importi delle nuove pensioni liquidate: detti importi risultano sempre superiori agli importi dello *stock* di pensioni sia per l'insieme delle pensioni da lavoro (circa 16 mila euro annui a fronte dei 13 delle pensioni vigenti) che per il complesso dei trattamenti (poco più di 12 mila euro annui a fronte dei quasi 11 mila delle pensioni vigenti) nel caso delle gestioni dei lavoratori dipendenti; analoga evidenza si riscontra per le gestioni dei lavoratori autonomi anche se le differenze appaiono

⁽¹⁾ Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

più attenuate. Da segnalare che gli importi medi delle nuove liquidate mostrano per le sole gestioni dei lavoratori dipendenti dei tassi di crescita molto elevati nel 2006 sia per le pensioni da lavoro che per il complesso dei trattamenti.

L'indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, riportato nella stessa tabella 4, si mostra superiore all'unità anche se in tendenziale decrescita nel periodo osservato per le gestioni dei lavoratori dipendenti, indicando che ogni nuova pensione liquidata dall'ente è di importo pari a 1,14 volte rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti; simile risultato si ottiene per le gestioni degli autonomi anche se l'indicatore risulta più contenuto (1,02 volte nel 2006) ed inferiore all'unità per i maschi.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie.

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5), sia pure in un sistema pubblico.

L'Inps presenta un risultato economico di esercizio in avanzo in tutto il periodo osservato, con un valore pari per il 2007 a 3.109 milioni di euro, in forte crescita rispetto al dato rilevato per il 2006 (1.258). Tale positivo risultato deriva da un avanzo positivo di parte corrente pari a 4.107 milioni di euro, attribuibile quasi esclusivamente ai risultati positivi della gestione delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti e a quella dei lavoratori parasubordinati. L'avanzo così determinato incrementa il patrimonio, rispetto all'anno precedente, di un ammontare di 2.411 milioni di euro portandolo per il 2007 ad un valore di 27.952 milioni di euro. Il valore della riserva legale risulta pari a 0,5 annualità delle rate di pensione

in pagamento nel 1994, e a 0,3 annualità dell'onere per le pensioni attualmente in pagamento.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Gli investimenti mobiliari ed immobiliari dell'Inps ammontano complessivamente a quasi 5 miliardi di euro nel 2007, in forte crescita nel periodo di osservazione (con un tasso di incremento medio annuo del 46 per cento), grazie soprattutto ai buoni andamenti dell'ultimo biennio (tabella 6). Tale forte dinamica dipende integralmente dalla dinamica della componente mobiliare che nel periodo in esame quadruplica la propria consistenza (pari a 4,7 miliardi di euro nel 2007), mentre gli investimenti immobiliari risultano poco consistenti (300 milioni di euro) e in contrazione; quasi la metà di tali immobili, poi, è destinata ad usi strumentali per la produzione di servizi. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta stabile su livelli modesti, 1,5 per cento inferiore al tasso di inflazione medio del periodo, in linea con la funzione dello stesso destinato principalmente alla gestione dei flussi di cassa; tale rendimento riflette chiaramente il livello e la dinamica della componente mobiliare, mentre il ridotto investimento fruttifero immobiliare fornisce rendimenti ancor più contenuti (0,2 per cento nella media di periodo) e negativi nell'ultimo biennio di osservazione.

Come anticipato la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo quasi esclusivo dell'investimento in attività liquide (che assorbono in media il 97 per cento del patrimonio), in linea con la sua funzione di *shock-absorber* dei flussi di cassa, e solo una ridotta quota di investimento azionario.

Per quanto detto è evidente che la ridotta remunerazione del portafoglio immobiliare è dovuta alla composizione incentrata unicamente sulle attività liquide: in effetti il rendimento medio di queste ultime risulta sostanzialmente in linea con

i valori di mercato (1,2 per cento per l'istituto a fronte dell'1,5 per cento del mercato), mentre leggermente superiore risulta la redditività della ridotta componente azionaria (16 per cento a fronte del 13 per cento di mercato).

Infine va segnalato che, anche per quanto detto in precedenza, l'Inps non è dotato di un piano programmato di investimenti e gestisce quasi del tutto in proprio le sue attività finanziarie, mentre quasi la metà del proprio patrimonio immobiliare è dato in gestione a società specializzate.

I costi di gestione.

I costi di gestione dell'Inps (tabella 7) ammontano nel 2007 a circa 3,6 miliardi di euro, stabili rispetto all'anno precedente e in lieve aumento nel periodo osservato (un tasso di crescita medio annuo del 4 per cento); il 51 per cento è costituito da spesa per il personale in servizio, con una quota sostanzialmente stabile nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'Ente ammontano a poco meno di 10 milioni di euro, pari a circa lo 0,3 per cento dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente, nel 2007, sono pari a 179 euro per ciascun assicurato e pensionato dello stesso (97 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione incidono per l'1 per cento (lo 0,6 per cento le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 31.061 unità di personale in servizio, di cui 426 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 59 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (54 per cento nel 2006) e il 23 per cento dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

L'Istituto nel 2007 vanta un ammontare di crediti contributivi pari a 52 miliardi di euro, il 40 per cento delle entrate contri-

butive complessive. Di questi crediti nello stesso anno ne è stato recuperato l'8 per cento con un costo complessivo per l'attività di recupero pari al 13 per cento del valore recuperato. La percentuale di crediti contributivi recuperati è rimasta sostanzialmente invariata nel periodo osservato, mentre la percentuale di crediti contributivi sul totale delle entrate contributive aumenta progressivamente nel periodo osservato (era pari al 32 per cento nel 2004).

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si presentano in miglioramento nel periodo osservato e si attestano intorno ai 30 giorni per i trattamenti pensionistici diretti e in 20 giorni per le reversibilità; sono invece pari a circa 80 giorni per le pensioni di invalidità e a 60 per la liquidazione di prestazioni temporanee. Detti tempi risultano inoltre in media inferiori al settentrione (22 giorni), rispetto al centro (29 giorni) e ancora di più al meridione (35 giorni).

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo.

Di seguito sono descritti i principali risultati della gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps (FPLD) secondo le risultanze del bilancio tecnico redatto con i dati a tutto il 2004 e che copre un arco previsivo che va dal 2005 al 2030. A tal riguardo il bilancio tecnico va oltre le indicazioni contenute nella legge n. 335 del 1995, che richiede la valutazione della stabilità della gestione su di un arco quindicennale, ma non ancora le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) in cui l'arco temporale di valutazione si estende per almeno un trentennio⁽²⁾. Va precisato che le valutazioni di cui si darà conto in seguito si riferiscono al Fondo dei lavoratori dipendenti nel suo complesso, com-

⁽²⁾ Come è noto tali indicazioni si riferiscono all'attività degli enti privatizzati e non a quella degli enti pubblici.

prendendo pertanto la contabilità ordinaria e le quattro contabilità separate (ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex INPDAI); inoltre a partire dal 2011 l'evoluzione del FPLD risente anche delle evoluzioni dell'attuale Gestione speciale degli enti creditizi, che alla fine del 2010 terminerà la propria attività confluendo nel regime generale. Considerando che tutti i fondi a contabilità separata, ad eccezione dell'ex Fondo trasporti, registrano solamente le vicende finanziarie dei lavoratori già iscritti ai Fondi all'atto della loro chiusura, mentre i nuovi assunti vengono iscritti al Fondo a contabilità ordinaria, si è deciso di dar conto degli equilibri di bilancio del FPLD nel suo complesso, fornendo solo alla fine una disaggregazione per singolo fondo della situazione patrimoniale al 2030.

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione del FPLD. Come si può notare il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni previdenziali, risulta negativo già ad inizio periodo di previsione, sia nella sua versione al lordo che al netto della quota delle prestazioni a carico della Gestione per gli interventi assistenziali (GIAS); nei primi cinque anni contiene il disavanzo sui valori prossimi a quelli di partenza, peggiorandoli in seguito, in modo particolare dopo il 2020: a fine periodo di previsione il disavanzo previdenziale annuale risulta compreso tra i 60 e i 100 miliardi di euro, al netto della quota a carico della GIAS o meno. Il saldo corrente della gestione presenta dinamiche molto simili a quelle del saldo previdenziale, presentando tuttavia *deficit* più contenuti in virtù principalmente di un consistente flusso di trasferimenti attivi da altri gestioni, per la copertura di sottocontribuzioni e l'accredito di contribuzioni figurative: in definitiva il saldo corrente del FPLD passerebbe, in termini nominali, da un disavanzo di poco meno di 3 miliardi di euro nel 2005, ad uno di poco superiore ai 50 miliardi nel 2030. Data la dimensione e la rilevanza delle cifre in gioco può essere utile porre in relazione tali cifre con la prevista dinamica del

prodotto(3): in tal caso si nota che il peso della spesa per pensioni rimane sostanzialmente stazionario(4) (dal 7,8 per cento del 2005 al 7,9 per cento del 2030), mentre si registrerebbe una significativa crescita dell'incidenza del disavanzo corrente sul prodotto (dal -0,2 per cento del 2005 al -1,5 per cento del 2030). L'andamento generale del Fondo è ben espresso dalla dinamica crescente (grafico 3) del rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti, rapporto che da un lato mima il rapporto tra spesa per pensioni e Pil e dall'altro individua l'aliquota contributiva di equilibrio, in grado cioè eguagliare ogni anno il flusso dei contributi con la spesa per pensioni(5). Dopo il primo quinquennio di quasi stabilità, l'aliquota teorica di equilibrio cresce continuamente, anche se in maniera inizialmente piuttosto moderata, toccando il suo punto di massimo a fine periodo, con un valore compreso tra il 44 per cento e il 50 per cento a seconda della versione considerata, valori entrambi significativamente superiori al livello dell'aliquota effettiva di contribuzione a tale data; va comunque considerato, da un lato, che il ridotto orizzonte temporale di previsione non consente di apprezzare appieno eventuali effetti di contenimento della spesa indotti dall'introduzione del metodo di calcolo contributivo della pensione e, dall'altro, che tale punto finale dell'orizzonte temporale è precedente il punto di massima tensione del sistema previdenziale almeno secondo le proiezioni correnti prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato.

(3) Nella predisposizione della relazione allegata al bilancio tecnico si fa l'ipotesi che il Pil cresca dal 2006 in poi del 3,5 per cento.

(4) Nella più recente previsione della Ragioneria generale dello Stato l'incidenza sul Pil della spesa per pensioni per i dipendenti privati, aggregato leggermente più ampio di quello del FPLD, mostrerebbe nello stesso periodo una dinamica più sostenuta aumentando dall'8,5 per cento del 2005 all'8,8 per cento del 2030.

(5) Per quanto detto in precedenza nel grafico sono riportate due curve teoriche una al lordo l'altra al netto della quota delle prestazioni a carico della GIAS.

Per meglio approfondire le modalità del disequilibrio prospettico della gestione, nel grafico 4 si analizza separatamente la dinamica delle due componenti del rapporto precedente: la spesa per pensioni e la massa dei redditi da lavoro dipendente. Gli andamenti riportati nel grafico consentono di meglio periodizzare le vicende della gestione. In particolare, ad un quinquennio iniziale di sostanziale uguaglianza di dinamica, segue un decennio in cui la crescita delle prestazioni risulta più elevata senza però presentare andamenti divergenti; infine nell'ultimo decennio la dinamica della spesa per pensioni si fa progressivamente più elevata, divergendo dal profilo di crescita stazionaria dei redditi da lavoro dipendente. Dunque gli ultimi dieci anni prefigurano una situazione di forte tensione dell'equilibrio del FPLD in coerenza con la visione corrente che vede proprio in quegli anni la genesi della cosiddetta « gobba » della spesa pensionistica che, sempre secondo le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato dovrebbe culminare intorno al 2040. Infine, una piccola notazione sulla dinamica dei redditi degli iscritti: come si può notare lungo tutto l'orizzonte di previsione, ad eccezione del primo quinquennio, la massa dei redditi degli iscritti dovrebbe crescere ad un tasso annuo inferiore al 3 per cento, di oltre mezzo punto percentuale inferiore, dunque, al previsto tasso di crescita del Pil nominale. Tali dinamiche derivano ovviamente dalle ipotesi poste alla base della simulazione, tuttavia vorremmo far notare come, in termini economici, ciò significa che si assume che nell'orizzonte previsivo considerato si dovrebbe assistere ad una costante perdita di quota distributiva da parte dei redditi da lavoro dipendente, ipotesi che non può essere considerata neutra⁽⁶⁾ né tanto meno condivisa nelle proiezioni di lungo periodo usualmente

⁽⁶⁾ In tal caso, infatti, bisognerebbe assumerebbe una invarianza delle quote distributive.

condotte⁽⁷⁾; ovviamente una ipotesi più favorevole all'evoluzione dei redditi degli iscritti al FPLD avrebbe effetti benefici sugli equilibri della gestione.

Indicazioni molto interessanti a tal riguardo si ottengono se si considerano gli andamenti riportati nel grafico 5. Come è noto la crescita del rapporto tra pensioni e massa dei redditi degli iscritti può essere scomposta in due componenti economicamente significative: il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e l'importo medio del reddito da professione (una specie di tasso di sostituzione macro dello *stock* di pensione che ci dà una misura delle condizioni economiche relative dei pensionati) e il rapporto tra numero di pensioni in essere e numero degli iscritti (rapporto che ci dà una descrizione degli effetti della demografia, sia per quanto attiene agli aspetti generali che quelli specifici della cassa, sugli equilibri gestionali). Come si può notare, almeno fino al 2020 entrambi i fattori analizzati mostrano una notevole stabilità: sorprende a tal riguardo l'evidente stabilità dell'indice demografico intorno ad un rapporto di 80 pensioni ogni 100 iscritti; mentre la debole dinamica ascendente dell'aliquota contributiva di equilibrio è dovuta a questo punto da una debole crescita dell'importo medio delle pensioni relativamente alla retribuzione media degli iscritti al FPLD. Dopo il 2020 si assiste ad una certa dinamica ascendente del fattore demografico che fa sì che a fine periodo il Fondo paghi quasi 1 pensione per ogni iscritto alla gestione, solo parzialmente contrastata da un leggero ripiegamento del tasso di sostituzione macro delle pensioni vigenti: dal 57 per cento del 2020 al 53 per cento del 2030, livello comunque non molto diverso da quello di inizio periodo di previsione.

⁽⁷⁾ Nel modello di lungo periodo del Cer ad esempio la quota di lungo periodo dei redditi da lavoro dipendente tende ad aumentare sia per recuperare le perdite degli anni precedenti, sia per tener conto dei trend del mercato del lavoro degli ultimi anni che vedono una forte crescita del numero degli occupati dipendenti sul totale degli occupati.

Data la rilevanza degli aggregati con cui ci stiamo confrontando possiamo permetterci di confrontare nuovamente tali andamenti con le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato (RGS) trovando non pochi elementi di differenza. In primo luogo, la proiezione proposta per il numero delle pensioni e il numero degli iscritti appare decisamente meno dinamica di quella prevista dalla RGS: osservando i dati della tavola 8 si può notare che la relazione allegata al bilancio tecnico prospetta una crescita del numero dei trattamenti di poco superiore al milione di unità e una flessione di 600 mila unità del numero degli iscritti; le proiezioni della RGS, invece, indicano, sullo stesso arco temporale, una crescita del numero delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati pari a quasi 3 milioni di unità e una crescita del numero degli occupati per quasi 900 mila unità⁽⁸⁾. Viceversa il rapporto tra importo medio della pensione e retribuzione media degli iscritti dovrebbe risultare più elevato nei dati da noi commentati rispetto alle stime di RGS: a fronte dell'invarianza del tasso di sostituzione macro commentata in precedenza, nelle stime di RGS l'importo medio delle pensioni relativamente al prodotto per occupato dovrebbe diminuire del 12 per cento.

Infine per fornire un dettaglio del FLPD per singoli fondi componenti, nel grafico 6 è riportato il contributo di ciascun fondo al disavanzo patrimoniale a fine periodo di previsione: come si può notare oltre il 50 per cento del disavanzo patrimoniale è dovuto alla contabilità ordinaria, quasi un quarto all'ex INPDAI, il 12 per cento all'ex fondo elettrici, tra il 6 e il 7 per cento agli ex fondi trasporti e telefonici e, infine, al 3 per cento la gestione speciale enti creditizi. Se tali quote vengono confrontate con l'importanza

relativa dei diversi fondi⁽⁹⁾, allora si può notare che gli ex fondi INPDAI e elettrici contribuiscono relativamente più degli altri al disavanzo patrimoniale, mentre la gestione ordinaria contribuisce notevolmente meno del proprio peso specifico. Tale risultato deve comunque essere valutato e ridimensionato alla luce di quanto detto all'inizio del paragrafo relativamente ai criteri di contabilizzazione dei fondi a contabilità separata.

Osservazioni conclusive.

L'Inps risulta caratterizzato da un avanzo economico di gestione negli anni esaminati che, come si è già detto, risulta determinato quasi esclusivamente dal consistente avanzo delle gestioni dei lavoratori parasubordinati e delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. L'apporto di tutte le altre gestioni previdenziali è negativo e strettamente legato agli andamenti demografici ed occupazionali di gestioni in gran parte vicine ad una fase di piena maturazione caratterizzate dall'esistenza di leve di pensionamento già numerose e previste in crescita nel prossimo futuro. I risultati dei dati riportati nella relazione allegata al bilancio tecnico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, il più numeroso presente all'interno dell'Istituto, delineano la negatività attuale e prospettica dei principali indicatori della gestione. Il saldo previdenziale, già negativo ad inizio periodo peggiora lungo tutto l'arco previsivo per terminare su un valore di disavanzo prossimo, a fine periodo, a circa 100 miliardi di euro (60 miliardi al netto della quota a carico GIAS).

Dal punto di vista della gestione del patrimonio, l'Inps è stato caratterizzato nell'arco degli ultimi anni da un'intensa attività di dismissione del patrimonio immobiliare, testimoniata dalla elevata quota all'interno degli immobili detenuti che ri-

⁽⁸⁾ Ovviamente tale cifra si riferisce al totale degli occupati e non solo agli occupati dipendenti, ma tenendo conto di quanto detto nella nota precedente, è presumibile che il dato relativo ai soli occupati dipendenti privati risulti sicuramente positivo e forse anche più elevato del dato generale.

⁽⁹⁾ Come indicatore dell'importanza relativa è stata utilizzata la quota al 2030 della spesa per pensioni dovuta ai singoli fondi sul totale della spesa per pensioni.

mane dedicata ad usi strumentali all'attività di servizio. Risulta invece in aumento la componente del patrimonio mobiliare.

Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione, nell'arco di tempo osservato si sono potuti rilevare miglioramenti nell'efficienza del

servizio attraverso una riduzione dei tempi medi di erogazione delle prestazioni. Dal lato dei costi si è potuta rilevare una tendenza al contenimento, in particolar modo per quel che concerne le spese per il funzionamento degli uffici e per quelle relative agli organi dell'Ente.

Tabella 1
Iscritti e contributi: Totale

Anno	Iscritti										Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12					Flusso dell'anno					totale		
	Attivi		Silenti			Cessati		Nuovi assicurati		femmine			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine				
2004	11.775.568	6.807.431	18.582.999	-	-	-	-	-	-	-	-	18.200	96.598
2005	11.948.788	6.823.626	18.772.414	-	-	-	-	-	-	-	-	18.520	98.721
2006	12.024.136	6.888.534	18.912.670	-	-	-	-	-	-	-	-	18.721	102.577
2007 (a)	-	-	19.030.072	-	-	-	-	-	-	-	-	19.548	109.389
Variazioni %													
2005	1,5	0,2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,2
2006	0,6	1,0	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	3,9
2007 (a)	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	6,6

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale	
2004	36,63	0,0%	-	-	40,66	41,11	40,82	-	28,6%	
2005	36,35	0,0%	-	-	41,26	41,71	41,42	-	28,4%	
2006	36,42	0,0%	-	-	41,54	42,13	41,75	-	29,0%	
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4%	

(a) Dati di preventivo.

Tabella 1
Iscritti e contributi: lavoratori dipendenti

Anno	Iscritti										Retribuzione media annua (€) totale	Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12				Flusso dell'anno							
	Attivi		Silenti		Cessati		Nuovi assicurati					
maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine		
2004	7.616.791	4.841.321	12.458.112	-	-	-	-	-	-	-	19.184	79.228
2005	7.673.431	4.879.562	12.552.993	-	-	-	-	-	-	-	19.363	80.546
2006	7.756.625	4.954.153	12.710.778	-	-	-	-	-	-	-	19.202	83.347
2007 (a)	-	-	12.774.064	-	-	-	-	-	-	-	20.357	87.080
Variazioni %												
2005	0,7	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,7
2006	1,1	1,5	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-0,8	3,5
2007 (a)	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	6,0	4,5

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	contribuenti f.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale
2004	38,86	0,0%	-	-	39,22	40,21	39,61	32,7	33,2%	
2005	38,87	0,0%	-	-	39,74	40,87	40,18	32,7	33,1%	
2006	38,98	0,0%	-	-	40,13	41,40	40,63	32,7	34,1%	
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	33,0	33,5%	

(a) Dati di preventivo.

Tabella 1
Iscritti e contributi: lavoratori autonomi

Anno	Iscritti										Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12					Flusso dell'anno					totale		
	Attivi		Silenti			Cessati		Nuovi assicurati		femmine			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine				
2004	4.158.777	1.966.110	6.124.887	-	-	-	-	-	-	-	-	16.198	17.371
2005	4.275.357	1.944.064	6.219.421	-	-	-	-	-	-	-	-	16.820	18.175
2006	4.267.511	1.934.381	6.201.892	-	-	-	-	-	-	-	-	17.734	19.230
2007 (a)	-	-	6.256.008	-	-	-	-	-	-	-	-	17.897	22.310
Variazioni %													
2005	2,8	-1,1	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,6
2006	-0,2	-0,5	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,8
2007 (a)	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	16,0

Anno	Indicatori				età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.				
2004	32,10	-	-	-	43,29	43,29	-	17,5%
2005	31,26	-	-	-	43,98	43,82	-	17,4%
2006	31,19	-	-	-	44,10	43,99	-	17,5%
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	19,9%

(a) Dati di preventivo.

Grafico 1. Inps: iscritti per genere




Tabella 2
Numero pensioni: Totale

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali					Flusso dell'anno				
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine				totale	maschi	femmine	maschi			
2004	4.774.642	3.865.646	8.640.288	2.900.611	613.013	3.513.624	6162803	8496729	14.659.532	-	-	335.356	345.387	680.743	
2005	4.858.205	3.937.456	8.795.661	2.976.065	639.960	3.616.025	6190565	8496277	14.686.842	-	-	323.802	356.495	680.297	
2006	4.975.882	4.039.255	9.015.137	3.083.706	682.982	3.766.688	6256295	8522059	14.778.354	-	-	347.517	368.555	716.072	
Variazioni %															
2005	1,8	1,9	1,8	2,6	4,4	2,9	0,5	0,0	0,2	-	-	-3,4	3,2	-0,1	
2006	2,4	2,6	2,5	3,6	6,7	4,2	1,1	0,3	0,6	-	-	7,3	3,4	5,3	
Indicatori															
Anno	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensioname nto	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione	numero medio anni contribuzione	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.			
2004	44,7%	17,4%	58,0%	-	-	59,8	60,0	59,6	30,3	32,6	26,7				
2005	44,8%	17,7%	57,8%	-	-	61,0	61,6	60,2	28,7	30,8	25,6				
2006	44,8%	18,1%	57,7%	-	-	60,4	60,7	59,9	30,4	32,7	27,1				

Tabella 2
Numero pensioni: lavoratori dipendenti

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno					
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate	
	maschi	femmine	totale	maschi							femmine	totale	maschi	femmine
2004	3.278.806	2.580.076	5.858.882	1.941.283	396.295	2.337.578	4242418	5920825	10.163.243	-	-	197.383	218.752	416.135
2005	3.266.123	2.591.981	5.858.104	1.960.612	404.613	2.365.225	4194645	5887583	10.082.228	-	-	163.145	218.431	381.576
2006	3.288.871	2.628.494	5.917.365	2.018.224	430.187	2.448.411	4184075	5874509	10.058.584	-	-	189.328	228.685	418.013
Variazioni %														
2005	-0,4	0,5	0,0	1,0	2,1	1,2	-1,1	-0,6	-0,8	-	-	-17,3	-0,1	-8,3
2006	0,7	1,4	1,0	2,9	6,3	3,5	-0,3	-0,2	-0,2	-	-	16,0	4,7	9,5

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.	numero medio anni contribuzione
2004	44,0%	17,0%	58,3%	0,00	0,00	58,7	58,7	31,6	26,1	29,5
2005	44,2%	17,1%	58,4%	0,00	0,00	61,3	59,9	28,0	23,2	26,0
2006	44,4%	17,6%	58,4%	0,00	0,00	59,4	59,1	31,9	26,3	29,5

Tabella 2
Numero pensioni: lavoratori autonomi

Anno	Pensioni da lavoro						Pensioni totali				Flusso dell'anno			
	Totali		di cui anzianità				maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale				maschi	femmine	maschi	femmine	totale
2004	1.495.836	1.285.570	2.781.406	959.328	216.718	1.176.046	1.920.385	2.575.904	4.496.289	-	-	137.973	126.635	264.608
2005	1.592.082	1.345.475	2.937.557	1.015.453	235.347	1.250.800	1.995.920	2.608.694	4.604.614	-	-	160.657	138.064	298.721
2006	1.687.011	1.410.761	3.097.772	1.065.482	252.795	1.318.277	2.072.220	2.647.550	4.719.770	-	-	158.189	139.870	298.059
Variazioni %														
2005	6,4	4,7	5,6	5,9	8,6	6,4	3,9	1,3	2,4	-	-	16,4	9,0	12,9
2006	6,0	4,9	5,5	4,9	7,4	5,4	3,8	1,5	2,5	-	-	-1,5	1,3	-0,2

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione	numero medio anni contribuzione f.
2004	46,2%	18,4%	57,3%	0,00	0,00	61,3	61,7	60,6	31,3	27,5
2005	45,8%	18,8%	56,7%	0,00	0,00	61,4	61,9	60,6	31,3	28,0
2006	45,5%	19,2%	56,1%	0,00	0,00	61,5	62,1	60,7	31,5	28,2

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)
Totale

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)					
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale			
	maschi	femmine	maschi	femmine							totale		
2004	13,98	7,25	10,97	17,12	12,25	16,27	12,34	6,60	9,02	76,070	56,086	132.156	
2005	14,31	7,42	11,23	17,53	12,54	16,65	12,70	6,77	9,27	78,616	57,538	136.154	
2006	14,73	7,65	11,56	18,05	12,99	17,13	13,14	6,99	9,59	82,179	59,554	141.733	
Variazioni %													
2005	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,9	2,6	2,8	3,3	2,6	3,0	
2006	2,9	3,2	2,9	3,0	3,6	2,9	3,4	3,2	3,5	4,5	3,5	4,1	
Indicatori													
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media				Aliquota contributiva di equilibrio			Grado di copertura			
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni		maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale	%
			maschi	femmine	maschi	femmine							
2004	66,1%	75,3%	-	-	60,3%	-	-	-	49,5%	39,1%	0,7		
2005	66,1%	75,3%	-	-	60,6%	-	-	-	50,1%	39,2%	0,7		
2006	66,2%	75,8%	-	-	61,7%	-	-	-	51,2%	40,0%	0,7		

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)
Lavoratori dipendenti

Anno	Pensioni da lavoro			Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)					
	Totali			di cui anzianità			Variazioni %					
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale			
2004	15,84	7,87	12,33	19,76	14,63	18,89	13,90	7,17	9,98	58.988	42.476	101.464
2005	16,32	8,05	12,66	20,30	15,03	19,39	14,36	7,35	10,27	60.217	43.286	103.503
2006	16,93	8,33	13,11	20,90	15,56	19,96	14,93	7,59	10,64	62.451	44.572	107.023
2005	3,1	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	3,2	2,5	2,8	2,1	1,9	2,0
2006	3,7	3,4	3,5	3,0	3,5	2,9	4,0	3,2	3,6	3,7	3,0	3,4

Anno	Indicatori						Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura
	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media					
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni			
2004	63,8%	77,4%	-	-	64,3%	-	42,5%	0,8
2005	63,6%	77,5%	-	-	65,4%	-	42,6%	0,8
2006	63,5%	77,9%	-	-	68,3%	-	43,8%	0,8

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)
Lavoratori autonomi

Anno	Pensioni da lavoro			Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)								
	Totali			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale						
	maschi	femmine	totale												
2004	9,92	6,00	8,11	11,76	7,90	11,05	8,89	5,28	6,83	17,082	13,611	30,692			
2005	10,19	6,19	8,35	12,19	8,26	11,45	9,22	5,46	7,09	18,399	14,252	32,651			
2006	10,43	6,39	8,59	12,66	8,63	11,89	9,52	5,66	7,35	19,728	14,981	34,710			
Variazioni %															
2005	2,7	3,1	3,1	3,7	4,5	3,6	3,6	3,4	3,9	7,7	4,7	6,4			
2006	2,4	3,2	2,8	3,9	4,5	3,8	3,3	3,6	3,7	7,2	5,1	6,3			
Indicatori															
Anno	importo relativo femmine			Importo pensione/retribuzione media						Aliquota contributiva di equilibrio			Grado di copertura		
	Lavoro	Anzianità	Totale	Pensione da lavoro			Totale Pensioni			maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	totale
				maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale						
2004	74,0%	71,5%	77,4%	-	-	50,0%	-	-	-	-	42,1%	-	-	30,9%	0,6
2005	74,1%	72,1%	77,0%	-	-	49,7%	-	-	-	-	42,2%	-	-	31,2%	0,6
2006	74,4%	72,6%	76,9%	-	-	48,4%	-	-	-	-	41,5%	-	-	31,6%	0,6

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)
Totale

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)		
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine						
2004	14,87	8,35	12,29	18,74	14,11	17,74	13,16	7,52	10,30	-	-
2005	13,15	7,59	10,90	18,21	13,01	17,17	11,59	7,15	9,26	-	-
2006	14,34	8,57	11,95	19,45	14,89	18,39	12,76	7,80	10,21	-	-
Variazioni %											
2005	-11,6	-9,1	-11,3	-2,8	-7,8	-3,3	-12,0	-5,0	-10,1	-	-
2006	9,1	12,9	9,6	6,8	14,4	7,1	10,1	9,1	10,2	-	-

Indicatori					
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		totale pensioni
			maschi	femmine	totale
2004	68,0%	79,5%	-	-	1,14
2005	69,7%	75,8%	-	-	1,06
2006	71,7%	80,9%	-	-	1,12

(a) solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)
Lavoratori dipendenti

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale		
	maschi	femmine	totale	maschi							femmine	totale
2004	18,64	9,84	15,25	21,97	16,69	20,82	15,96	8,41	11,99	-	-	-
2005	17,38	8,53	13,65	23,60	17,75	22,57	14,13	7,80	10,50	-	-	-
2006	19,32	10,22	15,48	23,00	17,71	21,76	16,26	8,77	12,17	-	-	-
Variazioni %												
2005	-6,7	-13,3	-10,5	7,4	6,3	8,4	-11,5	-7,3	-12,4	-	-	-
2006	11,1	19,8	13,4	-2,5	-0,2	-3,6	15,1	12,6	15,8	-	-	-
Indicatori												
Anno	importo relativo femmine			Importo pensione/reddito al pensionamento			effetto rimpiazzo					
	Pensione da lavoro			Pensione da lavoro			totale pensioni					
	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale			
2004	64,5%	80,2%	70,1%	-	-	-	1,15	1,17	1,20			
2005	62,5%	78,6%	74,2%	-	-	-	0,98	1,06	1,02			
2006	66,1%	81,4%	72,1%	-	-	-	1,09	1,16	1,14			

(a) solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)
Lavoratori autonomi

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	maschi	femmine						
2004	9,87	6,57	8,52	13,12	9,16	5,99	7,64	-	-	-
2005	9,63	6,70	8,49	13,42	9,01	6,12	7,67	-	-	-
2006	9,06	6,69	8,10	13,91	8,58	6,21	7,46	-	-	-
Variazioni %										
2005	-2,5	2,0	-0,4	2,3	-1,7	2,1	0,4	-	-	-
2006	-5,9	-0,2	-4,6	3,7	-4,8	1,4	-2,7	-	-	-

Indicatori						
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo	
	Lavoro	Anzianità	maschi	femmine	maschi	femmine
2004	77,1%	76,6%	-	-	1,03	1,13
2005	78,9%	77,9%	-	-	0,98	1,12
2006	82,6%	78,2%	-	-	0,90	1,10

(a) solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Assegni nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	5264	109874	87626,0	22248	33993	2324	0,4	0,3
2005	2033	109138	84857,0	24281	36478	2485	0,4	0,3
2006	1258	122094	96553,0	25541	38900	2422	0,5	0,3
2007 (a)	3109	130062	102110,0	27952	41401	2501	0,5	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Somma di riserva legale

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	1.609,0	1,4%	342,0	1,4%	1267,0	1,5%
2005	1.474,4	1,6%	307,9	1,9%	1166,5	1,5%
2006	2.697,5	1,3%	307,8	-1,0%	2389,7	1,6%
2007 (a)	5.014,5	1,6%	307,8	-1,4%	4706,7	1,8%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	21,3%	41,1%	98,3%	0,2%	1,5%
2005	20,9%	42,6%	96,6%	0,2%	3,2%	2,4%
2006	11,4%	42,6%	96,3%	0,1%	3,6%	2,4%
2007 (a)	6,1%	42,6%	98,1%	0,1%	1,8%	2,4%

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	3207,9	1609,8	508,9	3073,2	32971	557
2005	3261,4	1654,8	537,8	3066,0	32774	533
2006	3630,5	1795,4	452,0	3429,8	31562	488
2007 (a)	3599,0	1818,6	465,8	3415,2	31061	426

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (b)		Indice di costo (c)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	50,2%	92,7	48,6	1,1%	0,6%	48,9	54,4%	22,3%
2005	50,7%	91,5	48,0	1,0%	0,5%	49,1	54,2%	22,5%
2006	49,5%	101,7	54,5	1,1%	0,6%	58,2	54,3%	23,4%
2007 (a)	50,5%	179,2	97,7	1,1%	0,6%	59,9	-	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Saldo Previdenziale (1)	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2005	78.516,0	110.669,0	-32.153,0	-11.314,0	8.475,0	-2.839,0	-123.094,0	10.122.300	12.349.000
2010	92.378,0	129.590,0	-37.212,0	-14.741,0	9.762,0	-4.979,0	-144.031,0	9.906.300	12.432.100
2015	107.042,0	153.645,0	-46.603,0	-22.293,0	11.098,0	-11.195,0	-183.607,0	9.842.500	12.361.900
2020	122.695,0	181.417,0	-58.722,0	-32.006,0	12.633,0	-19.373,0	-263.174,0	9.948.500	12.344.000
2025	140.741,0	216.269,0	-75.528,0	-45.754,0	14.324,0	-31.430,0	-393.312,0	10.387.400	12.173.000
2030	161.831,0	262.799,0	-100.968,0	-67.528,0	16.107,0	-51.421,0	-607.753,0	11.184.500	11.719.100

(a) Al netto della quota di pensioni UP rimborsate dal Ministero dell'Economia e Finanze

Grafico 2. Andamento della gestione
(milioni di euro)




Grafico 3. Rapporto spesa per pensioni/massa retributiva
(aliquota contributiva di equilibrio)




Grafico 4. Scomposizione della variazione del rapporto
spesa per pensioni/redditi professionali
(tassi di crescita medi annui)




Grafico 5. Determinanti del rapporto spesa per pensioni/redditi professionali





Grafico 6. Patrimonio netto delle gestioni al 31.12.2030
(valori in milioni di euro)



COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza
del presidente Maurizio LEO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.45 alle 9.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Sulla scomparsa dell'onorevole Gaspare Giudice	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Esame C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	4
Sui lavori del Comitato	8

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente su una richiesta di documentazione da parte del Ministero dell'interno	9
<i>ALLEGATO (Elenco in ordine cronologico degli atti e documenti concernenti l'esame del ricorso presentato da Domenico Paolo Romano Carratelli nella XIV Legislatura)</i>	16
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	11

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Catanzaro (atto di citazione di Agazio Loiero) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Francesco Caruso, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Bologna (atto di citazione della famiglia del professor Marco Biagi) (<i>Esame e conclusione</i>)	21

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sugli esiti del recente vertice dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi G8 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	24
<i>ALLEGATO (Emendamento)</i>	26
<i>ERRATA CORRIGE</i>	25

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)**RISOLUZIONI:**

7-00112 Causi e Benamati: Indennizzi in favore dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia (<i>Discussione e rinvio</i>)	27
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**SEDE REFERENTE:**

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	37
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Introduzione dell'articolo 114- <i>bis</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	34

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Emendamenti testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti	34
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	38
AVVERTENZA	36

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	39
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	41
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	49
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01350 Maran: Sulla situazione in Darfur	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	50

5-01351 Picchi: Sulla ristrutturazione della rete consolare in Germania	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	52
RISOLUZIONI:	
7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	47
<i>ALLEGATO 4 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i>	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO:	
Comunicazioni del Presidente	48
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ». C. 1044 Holzmann (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
AVVERTENZA	60
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	61
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e rinvio)	63
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
INTERROGAZIONI:	
5-01269 Duilio: Utilizzo risorse della politica di coesione e sviluppo regionale comunitaria destinate all'Italia	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
RISOLUZIONI:	
7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici (<i>Discussione e rinvio</i>)	69
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
In ricordo del vicepresidente della Commissione Gaspare Giudice	70
<i>ALLEGATO 2 (Relazione dell'onorevole Gaspare Giudice)</i>	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	82

SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta (<i>Esame e rinvio</i>)	87
--	----

INTERROGAZIONI:

5-00961 Froner: Riorganizzazione degli uffici tributari nella provincia di Trento	92
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01315 Fluvi e Mariani: Indicazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici	93
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	97
5-01316 Milo e Zeller: Agevolazioni IRAP per l'installazione di impianti fotovoltaici	93
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-01349 Fugatti: Differimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori soggetti all'accisa sull'alcool e sugli oli minerali	93
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	99
Sui lavori della Commissione	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
---	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni. C. 1889 Cirielli, C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe (<i>Discussione e approvazione</i>)	102
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	104
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli e C. 1935 Caparini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 769 Carlucci e C. 2280 Goisis – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	104

RISOLUZIONI:

7-00031 Farina: Riconoscimento dello status di « monumento nazionale » alle « Malghe di Porzus » in provincia di Udine (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	105
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71 (<i>Esame e rinvio</i>)	111
Sull'ordine dei lavori	112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo maggio-giugno 2009	115
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame nuovo testo e rinvio</i>)	117
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	122
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	131

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Venezia-Marco Polo (Save Spa) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
AVVERTENZA	125
ERRATA CORRIGE	125

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In relazione alla partecipazione di un componente della Commissione alla Conferenza interparlamentare « Un nuovo corso per la ripresa economica europea » (Bruxelles 16-17 febbraio 2009)	135
ALLEGATO 1 (<i>Relazione</i>)	137
In relazione all'incontro tra la Commissione politico-economica del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e una delegazione della X Commissione (Bratislava 5-7 marzo 2009)	136
ALLEGATO 2 (<i>Relazione</i>)	140

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	144
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01353 Delfino: Crisi occupazionale degli stabilimenti Saint Gobain.	
5-01354 Damiano: Crisi occupazionale degli stabilimenti Saint Gobain	149
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	153

5-01352 Antonino Foti: Revisione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ...	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155
INTERROGAZIONI:	
5-00930 Cazzola: Situazione del personale della IGEEI SpA	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	156
5-01256 Gatti: Crisi occupazionale degli stabilimenti Continental nell'area di Pisa	151
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	157
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisciocchio	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	166
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	159
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 74 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	162
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter, Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
RISOLUZIONI:	
7-00138 Livia Turco e Duilio: Iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo (<i>Discussione e rinvio</i>)	163
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Nuovo testo C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	167

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti della provincia di Siena e degli Ambiti territoriali di caccia ATC 17 e ATC 19 di Siena (*Svolgimento e conclusione*) 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 168

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE REFERENTE:**

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) . 169

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati*) 179

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 172

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale. COM(2008)823 def. (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 176

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 220

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione. 17104/08 (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 177

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 222

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò (*Svolgimento e conclusione*) 177

AVVERTENZA 178

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (*Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo*) 224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica 225

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti 225

Sui lavori del Comitato 225

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (<i>Esame e rinvio</i>)	226
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,42



16SMC0001710